ISTITUZIONI
DEL DRITTO PENALE

DI

NICOLA ARMELLINI

SECONDA EDIZIONE

AUMENTATA E CORRETTA DALL' AUTORE.

VOLUME III.

IN NAPOLI

NELLA STAMPERIA DELLA SOCIETA' FILOMATICA.

1834.

Verbum ex legibus sic accipiendum est, tam ex legum sententia, quam ex verbis.

L. 6. D. De verb. et rer. significat.

PARTICOLARI DISPOSIZIONI

DEL

DRITTO PENALE.

TITOLO QUINTO

DEI REATI CHE ATTACCANO L'INTERESSE PUBBLICO.

CAPITOLO PRIMO

Della vagabondità, ed improba mendicità.

SOMMARIO.

§. 1. *Vagabondo, e sua definizione.*
2. *Caratteri della improba mendicità.*
3. *Sua repressione secondo il dritto romano.*
4. *Vagabondità, e mendicità punite colle nuove leggi.*
5. *Il vagabondo, e'l mendico, che asportano armi, ed istrumenti.*
6. *Riabilitazione del vagabondo.*

§. 1. Quegli che trovasi privo di stabile domicilio, di professione, di mestiere, e di ogni mezzo per sussistere viene riguardato dalla legge come un essere periglioso alla società. Ab-

bandonato nell' ozio vive educandosi nella malvagità, e nei maleficj. La sua condizione adunque indicandolo come uomo vagabondo, e senza stato lo sottopone alla sorveglianza delle autorità costituite in tutte le operazioni che egli voglia intraprendere (1). Ne per lui giova la scusa di essere un minore, ovvero di essere vittima dell' infortunio che l'opprime (2). Il fatto solo della vagabondità emerge abbastanza dalla scelta volontaria di una vita sfaccendata, e neghittosa.

§. 2. La improba mendicità richiama egualmente la sorveglianza del Governo. Essa avviene in tre casi; 1.° quando il mendicante si aggira nei luoghi dove la indigenza trova il suo asilo; 2.° quando il mendicante sia valido, ed abitualmente eserciti la mendicità anche nei luoghi ove un deposito di beneficenza non fosse aperto alla sventura; 3.° finalmente quando l'abituale mendico essendo invalido, e si trovi in un Comune che non gli offre stabilimento alcuno di ricovero, discende alle vie di fatto, o minacce contro di quegli, che non gli corrisponde colle sue beneficenze (3).

---

(1) Sono vagabondi, o uomini senza stato gli oziosi che nè posseggono beni di sorte alcuna, nè esercitano abitualmente uffizio, arte, o mestiere, nè hanno altri mezzi legittimi di sussistenza, ancorchè abbiano moglie, e domicilio certo *Art.* 300 *Leg. pen.*

(2) Decisione della Corte di Cassazione di Parigi de' 21 marzo 1823 *Sirey. Vol.* 23 *Parte* 1 *pag.* 249.

(3) Improba è la mendicità, che si esercita in uno de' seguenti tre casi:

§. 3. Gl'Imperadori Graziano, Valentiniano, e Teodosio tenendo anche parola della mendicità disposero che coloro i quali in esercitarla pubblicamente manifestassero difetti nel corpo, e debolezza negli anni dovessero considerarsi come non colpevoli di questo delitto (1.); poichè si aveva per legittimo motivo implorare quel soccorso che lo stato impotente della persona vietava procacciarsi colle proprie fatiche. Giustiniano all'incontro estese più oltre le sue vedute. Dispose che i validi mendici fossero affidati agli artefici delle opere pubbliche per esercitare in quel mestiere più ad essi conveniente; e chi quando si fosssero negati di accogliere un tale beneficio fossero banditi dalla Città (2)

---

1. Quando si vada mendicando contro i regolamenti in luoghi ne' quali esista uno stabilimento pubblico a favor. de' mendici:

2. Quando i mendicanti sieno validi, ed esercitino la mendicità per abito; benchè il facciano in luoghi ne' quali non esista uno stabilimento pubblico a favor de' mendici:

3. Quando nell' esercitare la mendicità si faccia uso di vie di fatto o minacce; benchè i mendicanti sieno invalidi, e fuori de' luoghi ne' quali esistano stabilimenti pubblici a lor favore. *Art.* 301 *Leg. pen.*

(1) *Cunctis quos in publicum quaestum incerta mendicitas vocaverit inspectis, exploratur in singulis, et integritas corporum, et robur annorum.* L. un. Cod. de mendicantibus validis.

(2) *Si vero huius terrae fuerint, et corporibus quidem validis utantur, vitae autem eis decens non est occasio; hos nos frustra esse terrae onus permittere, sed tradere citius eos ut operum publicorum attinet arti-*

§. 4. La nostra legislazione penale considera benanche come delitto la vagabondità, e l'improba mendicità. Distingue solo la pena nei colpevoli con quelle vedute di amministrazione pubblica relativa alle di costoro qualità personali; imperciocchè i naturali del regno incorrono nella prigionia dal primo al secondo grado, e nella malleveria; mentre gli esteri sono espulsi dal regno. (1)

§. 5. Talora il vagabondo, o l'improbo mendico cela nel cuore abbominevole disegno. Rinvenuto travestito, ovvero asportando armi proprie, o strumenti atti pei furti, o per altri reati, già manifesta un progetto di delinquere; vale a dire manifesta chiaramente l'animo perverso di offendere la società nel momento stesso che finge di ricorrervi sottomesso per implorarne soccorso. In questa ipotesi egli soggiace al terzo grado di prigionia in modo da non toccare il minimo del tempo della pena. (2)

---

bus.... Si vero aliqui noluerint observire operibus quibus traditi sunt, hos sectari hac regia civitate. Novel. 80 Tit. 9 de Quaestore Cap. 5.

(1) La vagabondità e l'improba mendicità saranno punite col primo al secondo grado di prigionia aggiuntavi la malleveria. Gli esteri vagabondi, o improbi mendici saranno espulsi dal regno. *Art.* 302. *Leg. pen.*

(2) Ogni vagabondo, o improbo mendico, che sarà stato sorpreso con un'arma propria qualunque, o travestito in qualunque modo, o provveduto di lime, grimaldelli, o altri strumenti atti a commetter furti, o altri reati, ovvero a procurare i mezzi da penetrar nelle

§. 6. Finalmente il vagabondo arrestato senz'armi, e nato nel regno potrà prima di essere giudicato, o dopo profferita la sua condanna, essere reclamato dal proprio Comune. Questo reclamo però deve aver luogo in seguito di analoga deliberazione emessa dal decurionato, ovvero per effetto di assicurazione con malleveria, che un solvente concittadino dia a suo favore. È cura del Governo allora inviar di nuovo il vagabondo o al suo Comune che lo ha reclamato, ovvero farlo condurre in quell'altro Comune, cui a richiesta del mallevadore stesso sia destinato di residenza. (1)

---

case senza la intelligenza del padrone, sarà punito col terzo grado di prigionia non applicato nel *minimum* del tempo, e verrà in oltre soggetto alla malleveria. *Art.* 303. *Leg. pen.*

(1) I vagabondi nati nel regno, eccetto il caso preveduto nell'articolo precedente, potranno dopo una sentenza anche passata in giudicato essere reclamati dal proprio comune con deliberazione del decurionato, o assicurati con malleveria da un cittadino solvente. Se il Governo accolga la dimanda, o accetti la malleveria, gl'individui così reclamati, o assicurati saranno d'ordine dello stesso Governo rimandati o condotti nel comune, che sarà loro assegnato per residenza a richiesta del mallevadore. *Art.* 304. *Leg. pen.*

CAPITOLO II.

Delle adunanze illecite.

SOMMARIO.

§. 7. *Quando è illecita l' associazione secondo il dritto romano.*
8. *Definizione, che ne danno le nuove leggi penali, e sua pena.*
9. *Casi di recidiva, e di reiterazione in questo reato*
10. *Casa, o edifizio accordato alla riunione senz' autorizzazione del Governo*
11. *Numero di quelli, che compongono la riunione.*
12. *Riunione, che costituisce una setta.*
13. *Conservazione di emblemi, carte, e libri di qualche setta.*
14. *Concessione della casa o l' uso di essa per la riunione, e gradi diversi di pena.*
15. *Esasperazione di pene secondo le leggi posteriori.*
16. *Non rivelamento della riunione.*
17. *Associazione che ha in oggetto misfatti più gravi.*
18. *Procedimento temporaneo per questo reato.*

§. 7. Ogni associazione di più individui formata senza il corrispondente permesso del Governo si ha per illecita (1); abbenchè il suo scopo fosse di adempiere ai doveri religiosi. (2) Di fatti il dritto romano la riguardava di tanta enormità che la colpiva colla medesi-

(1) *Collegia, si qua fuerint illicita, mandatis, et constitutionibus, et senatusconsultis dissolvuntur.* L. 3. D. de collegiis, et corp. illicitis.

(2) *Sub praetextu religionis vel sub specie solvendi voti coetus illicitos, nec a veteranis tentari oportet.* L. 2. D. de extraord. crim.

ma pena cui erano soggetti coloro i quali in riunione armata si fossero introdotti nei tempj, ovvero avessero usurpati pubblici luoghi. (1) Ciò importava che era a temersi ogni dannevole effetto da un' associazione in tal modo combinata, sia in ragione della indipendenza dalla legge, sia in ragione del numero degli uomini riuniti.

§. 8. La novella legislazione accoglie li medesimi principj. Varia solo nelle penali sanzioni pei tempi diversi nei quali si è riprodotto questo misfatto. (2) Imperciocchè la pena del primo al secondo grado di prigionia, o confino, e dell'ammenda correzionale pei capi, direttori, o amministratori della illecita associazione (3), si vede aumentata, nel seguente modo; cioè viene applicata ai capi, direttori, o ammini-

---

(1) *Qui illicitum collegium usurpaverit, ea poena tenetur qua tenentur ii, qui hominibus armatis loca publica, vel templa occupasse iudicati sunt.* L. 2. D. de collegiis, et corp. illicitis.

(2) È illecita qualunque associazione di più persone organizzate in corpo, il cui fine sia di riunirsi in tutt'i giorni, o in certi giorni determinati, per occuparsi senza promessa, o vicolo di segreto, di oggetti siano religiosi, siano letterarj, siano politici, o simili, quante volte sia formata senza permissione dall' autorità pubblica, o non vi si osservino le condizioni dell' autorità pubblica ordinate. *Art.* 305. *Leg. pen.*

(3) Ogni associazione illecita verrà immediatamente disciolta, ed i capi, direttori, o amministratori di essa verranno puniti col primo al secondo grado di prigionia, o confino, e con ammenda correzionale. *Art.* 306. *Leg. pen.*

stratori della detta associazione il terzo grado di prigionia colla multa di cento, a cinquecento ducati, ed ai semplici componenti di essa la pena del primo grado di prigionia. (1)

§. 9. Il riunirsi di nuovo gl'individui già appartenenti alla illecita associazione formava pei semplici componenti di essa un nuovo delitto, in modochè erano essi colpiti col primo al secondo grado di prigionia, o confino, e coll'ammenda correzionale, nel mentre i capi, direttori, ed amministratori erano considerati come reiteratori, o recidivi. (2) Ma colle ultime disposizioni la pena della recidiva, o della reiterazione viene indistintamente applicata per tutti nel caso della novella riunione, ai termini degli articoli 78, e seguenti delle leggi penali. (§. 142, *e* §. 147. *Vol.* 1.) (3)

§. 10. Si eleva benanche a delitto l'accordare la sua casa, o parte di essa alla riunione degl'individui illecitamente associati, sia che una tale associazione risulti criminosa per se stessa, sia che contenga un oggetto qualunque;

---

(1) Articolo 4. Leg. de' 28 settembre 1822.

(2) Se gl'individui di un'associazione illecita già disciolta tornino a riunirsi, saranno puniti colla pena de' capi, direttori, ed amministratori, secondo l'articolo precedente. I capi, direttori, ed amministratori in questo caso saranno considerati come reiteratori, o recidivi, secondo le circostanze. *Art.* 307. *Leg. pen.*

(3) Articolo 5. detta Legge de' 28 settembre 1822.

e ciò perchè manca il permesso dell'autorità pubblica. La pena intanto dell'ammenda correzionale (1) si è aumentata col secondo grado di prigionia, e colla multa da cinquanta, a dugencinquanta ducati. (2)

§. 11. Il numero degl'individui che possono comporre ogni qualunque illecita associazione rimaneva indefinito. Il dritto romano lo estendeva a tre (3): ma le posteriori disposizioni sul medesimo oggetto ne stabiliscono il numero al di sopra di cinque persone; e sebbene si parla in esse delle unioni in campagna, tuttavolta non può dirsi che un numero minore sia ricercato per dirsi egualmente vietate le unioni nell'abitato. (4)

§. 12. Sovente questa unione costituisce qualsivoglia specie di setta. La promessa, o il vin-

---

(1) Chiunque senza permissione dell'autorità pubblica abbia acconsentito, o accordato che si usi della sua casa, o di una porzione di essa per l'unione de' membri di un'associazione, verrà punito con ammenda correzionale. *Art.* 308. *Leg. pen.*

(2) Articolo 6. detta Leg. de' 28 settembre 1822.

(3) *Neratius Priscus tres facere existimat collegium et hoc magis sequendum est.* L. 85. D. de' verb. signif.

(4) Rimangono vietate le unioni in campagna quando siano al di sopra di cinque persone, e che non sieno della stessa famiglia, o collegati in consanguineità, o affinità riconosciuta dalla legge senza la intelligenza del commissario di polizia, che vi corrisponde, sotto pena della detenzione in carcere per un mese. *Art.* 7. *Decreto de' 7 Maggio* 1821.

colo di segreto sotto di cui veggasi organizzata è l'unico requisito che la rende illecita senza che la denominazione, l'oggetto, ed il numero de' componenti possano definirla per più, o meno criminosa. Solo l'esilio temporaneo dal regno applicato ai capi, direttori, ed amministratori delle sette (1), si è cambiato colla pena di morte (2), unita alla multa da mille a quattromila ducati. (3)

§. 13. In oltre il conservare emblemi, carte, libri, o distintivi di qualche setta potrebbe indicare un requisito di complicità; quando una tale conservazione fosse congiunta non solo alla scienza dell'unione cui gl'indicati oggetti appartengano, ma benanche al loro uso colpevole che ne faccia il medesimo detentore. Nondimeno la semplice violazione del divieto dettato dalla legge è sempre un delitto; dapoicchè il secondo grado di prigionia con cui era punito il detentore, ed il terzo grado di prigionia per la vendita, o distribuzione di essi (4) non hanno diminuita l'azione imputabile. Difatti una

(1) Quante volte l'associazione illecita contenga promessa, o vincolo di segreto, costituendo qualsivoglia specie di setta, qualunque sia la sua denominazione, l'oggetto, ed il numero de' suoi componenti, i medesimi saranno puniti coll'esilio temporaneo dal regno. Contro i capi, direttori, ed amministratori delle sette sarà applicato il *maximum* dell'esilio temporaneo. *Art.* 309. *Leg. pen.*

(2) Articolo 1. Decreto de' 7 maggio 1821.

(3) Articolo 9. Leg. de' 28 settembre 1822.

(4) Chiunque conserverà emblemi, carte, libri, o al-

disposizione intermedia aumentò questi gradi di pena, vale a dire li aumentò nel primo caso coll' esilio dal regno di dieci anni, e nel secondo colla medesima durata di esilio, precedente frusta, o altro simile pubblico esempio proporzionato alla condizione de' colpevoli. (1) Fu benanche distinto il venditore dei detti oggetti che faccia parte delle sette da quello che ne fosse indipendente: il primo venne considerato come individuo appartenente alla setta, il secondo come indipendente; per cui quest' ultimo era punito col semplice esilio di due anni dal regno. (2) Intanto coll' ultima legge de' 28 settembre 1822 vediamo sanzionata altra punizione. I capi, direttori, amministratori, o graduati della setta soggiacciano alla pena di morte col laccio sulle forche, e con una multa da mille dugentocinquanta a cinque mila ducati. (3)

§. 14. Offrire la propria casa, ovvero permettere l' uso di essa alla riunione costituisce benanche un delitto punito con gradi diversi di pena. Tale è colui che concede la casa, l' abitazione, o altro luogo di sua proprietà perchè

---

tri distintivi delle sette preveduto nell' articolo precedente, sarà per questo solo fatto punito col secondo grado di prigionia.

I venditori, o distributori di tali oggetti saranno puniti col terzo grado di prigionia. *Art.* 310. *Leg. pen.*

(1) Articolo 2. Decreto de' 7 maggio 1821.

(2) Articolo 3. Decreto de' 7 maggio 1821.

(3) Articolo 10. Leg. de' 28 settembre 1822.

gl'individui della setta vi si riuniscano senzacchè egli vi faccia parte. La sua punizione è del secondo grado di prigionia. Al contrario colui che appartenendo alla setta concede un sito qualunque per la riunione, vien punito come individuo della setta medesima (§. 12.) (1)

§. 15. Ritenute le stesse circostanze del reato questa pena si è posteriormente esasperata. Nel primo caso era inflitta quella di dieci anni di reclusione, precedente frusta, e multa da ducati trenta a ducati due mila, valutandosi la diversa condizione delle persone; e nel secondo caso era applicata la pena di morte (2) (§. 12.) Colla legge de' 28 settembre 1822 si è poi abolita la frusta, ma si è cambiata la reclusione col terzo grado de' ferri, escluso il *minimum* del tempo, e la multa si è estesa da mille a tre mila ducati; restando però confermata pei capi, direttori, amministratori, o graduati della setta la pena di morte col laccio sulle forche, e colla multa da mille cinquecento a sei mila ducati. (3)

---

(1) Quelli che scientemente avranno conceduto, o permesso l'uso della loro casa, abitazione, o altro luogo di loro pertinenza saranno per questo solo fatto puniti col secondo grado di prigionia. Ove essi faccian parte della setta saranno puniti colle disposizioni dell' art. 309, ed in oltre con una multa da cinquanta a cinquecento ducati. *Art.* 311. *Leg. pen.*

(2) Articolo 4. Decreto de' 7 maggio 1821.

(3) Articolo 11. d. L.

§. 16. Indipendentemente da queste particolari disposizioni si considera imputabile ancora il non rivelamento della riunione avvenuta in qualunque luogo. Vi è compreso colui che scientemente, e di sua libera volontà riceve in casa sia urbana, o rustica, ovvero in altro luogo di sua pertinenza uno, o più invidui della medesima setta che perseguitati dalle autorità si cerca involarli all' occhio della giustizia. La pena è indistintamente la reclusione. (2)

§. 17. Ha luogo l' applicazione di pene più gravi, quando la illecita associazione manifesta nei suoi componenti il determinato disegno di attaccare particolarmente la proprietà, la vita, e l' onore dei cittadini, ovvero di turbare la sicurezza interna, o esterna dello Stato. È allora che quest' individui riuniti danno una idea più determinata del loro criminoso progetto, risulti tentato, o consumato il misfatto (1).

§. 18. Finalmente in riguardo al procedimento di questi reati la stessa legge de' 28 settembre 1822 (*art.* 17) rendevà il giudizio di competenza esclusiva delle Commissioni mili-

(1) Articoli 5. e 6. Decreto de' 7 maggio 1821.
(2) Le disposizioni contenute negli articoli del presente capitolo non escludono l' applicazione di pene maggiori, ai termini delle presenti leggi, nel caso de' reati più gravi, e particolarmente di reati contro la sicurezza interna, o esterna dello Stato. *Art.* 312. *Leg. pen.*

tari. Ma col decreto de' 24 maggio 1826 furono poi istituite due Commissioni Supreme pei reati di Stato, una residente in Napoli, l'altra in Palermo. Alle medesime venne attribuita la conoscenza non solo dei reati contro la sicurezza interna dello Stato preveduti negli articoli 120 a 146 delle leggi penali, ma benanche di quelli in materia di setta preveduti negli articoli 9. 10. ed 11 della indicata legge de' 28 settembre 1822. Collo stesso decreto però de' 24 maggio 1826 li medesimi reati furono dichiarati di competenza delle commissioni militari, quantevolte l'incolpato sia sorpreso o in atto, che sta commettendo il reato (1) o quando vien perseguitato dal pubblico clamore, o quando in tempo e luogo vicino al reato sia sorpreso cogli effetti, colle armi, cogl' istrumenti, con carte, con emblemi o con qualsivogliano altri oggetti, che facciano presumere esserne egli l'autore o il complice. (2) Tali disposizioni considerate come temporanee erano determinate per tutto l'anno 1828 (3), ma con altri decreti le vediamo posteriormente prorogate per gli anni seguenti.

(2) Col decreto de'6 marzo 1834 restano destinate le commissioni militari come competenti in questo solo caso di flagranza.

(2) Art. 9. Decreto de' 24 maggio 1826.

(3) Art. 14. *Idem.*

CAPITOLO III.

Dalla stampa , degli scritti , e delle immagini.

SOMMARIO.

§. 19 *Contravvenzione ai regolamenti per la stampa, e scritti stampati introdotti dall' estero.*

20. *Pena regolata secondo la materia de' libri, e scritti.*

21. *Quali sono libri vietati.*

22. *Stampati, disegni o immagini affissi senza permesso della polizia.*

23. *Interdizione per chi abusa del suo officio in questo reato.*

§. 19. Il divieto di non pubblicarsi nel regno opera alcuna senza il permesso dell' autorità che veglia sul pubblico costume, è diretto a reprimere il genio della maldicenza, e della immoralità. Sotto l' aspetto di censurare il vizio, con liberi sentimenti sovente si trascende al vitupero, ed alla calunnia, specialmente quando uno scrittore attaccando in generale gli umani difetti si permette far cadere dalla pubblica opinione la stima, ed il decoro altrui. Questi particolari riflessi han somministrata la ragione di qualificare delitto il contravvenire ai regolamenti sulla stampa, sia con pubblicare

opere di qualunque materia, sia con introdurre scritti stampati fuori del regno. (1)

§. 20. All'incontro la pena contro gli autori, distributori, e venditori delle opere indicate vien determinata dalla legge secondo la materia che le opere stesse contengono senza punto distinguere quelle pubblicate nel regno dalle altre che sono introdotte dall' estero. Imperciocchè viene inflitta la relegazione se le opere attaccano espressamente la Religione, o il Governo; laddove si applicáno il secondo grado di prigionia, e l'ammenda correzionale se le opere offendono la morale pubblica, ed il costume. Queste pene si elevano inoltre ai gradi di maggiore severità se gli autori, e i distributori di tali opere manifestano il disegno d'impugnare le dottrine, e le basi della nostra Cattolica Religione, ovvero di turbare direttamente il sistema politico del regno contro la maestà, e l'autorità reale. (2)

---

(1) Chiunque contravvenga ai regolamenti relativi alla stampa, o alla introduzione degli scritti stampati fuori del regno, sarà punito col primo al secondo grado di prigionia, o di esilio correzionale, e coll'ammenda correzionale. *Art.* 313. *Leg. pen.*

(2) Se la stampa de' libri, o scritti eseguita contro i regolamenti, attacchi la Religione, la forma del Governo, o il Governo stesso nell'esercizio de' suoi poteri, ne sarà punito l'autore colla relegazione: se attacchi i buoni costumi col secondo grado di prigionia, e coll'ammenda correzionale; salvo sempre ciò che è disposto negli art. 100, e 140.

§. 21. Intanto sono dalla legge precisamenfe vietati tutt'i libri velenosi che trattano *ex professo* contro la Religione, la morale, e i rispettivi Governi, e molto più quei fogli, oggetto de' quali è il promuovere la insurbordinazione, e l'anarchia; come anche tutte le pitture oscene, e tutti gli altri oggetti che inducano alla immoralità. Quindi tanto gli autori, quanto i venditori, ed i compilatori, non che i semplici detentori sono puniti colla reclusione da uno a dieci anni, e con una multa di ducati cinquanta fino a mille, secondo il grado delle persone. Sono esclusi i capi d'opera dell'arte, quando concorrer possa alla loro perfezione il genio, o la singolarità del lavoro, purchè tali pitture siano tenute coperte con quella decenza che la morale prescrive. (1) Con queste disposizioni restano già abolite le altre che colpivano sul medesimo oggetto i contravventori con punizioni più miti. (2)

§. 21. Nel medesimo genere di delitto si considera benanche colui che privo del corrispondente permesso della polizia ardisca di e-

---

Alla stessa pena saranno soggetti gli stampatori, i distributori, ed i venditori anche a minuto. *Art.* 314. *Leg. pen.*

(1) Art. 9. Decreto de' 7 maggio 1821.

(2) Ogni mostra, o distribuzione di canzoni, libelli, figure, o immagini contrarie alla Religione, al Governo, o al costume sarà punita col primo al secondo grado di prigionia, o di esilio correzionale, e coll' ammenda correzionale: salvo il disposto negli art. 100, e 140. *Art.* 315. *Leg. pen.*

sporre al pubblico gli affissi stampati, o disegni, ed immagini che contengono oggetti d'immoralità, o di tumultuoso eccitamento contro l'autorità suprema. Ma perchè in costui sia giustamente applicata la prigionia, o l'esilio correzionale nel primo grado, è di necessità rilevare in esso la intelligenza dell'atto criminoso che commette, vale a dire convincerlo su la scienza degli stampati, dei disegni, o delle immagini che affigge; altrimenti la sua imputabilità non può dirsi mai quella punita dalla legge. (1)

§. 23. Un canone generale dispone finalmente la interdizione temporanea del colpevole da quell'ufficio di cui si è egli abusato, sia con rendere di pubblica ragione i libri, o i scritti fin'ora indicati; sia con ordinare, o affiggere stampe, disegni, o immagini, che offendono il costume, o provocano gravi misfatti. È allora che il giudice alla pena ordinaria del delitto congiunge il divieto di più esercitare temporaneamente quel medesimo offizio di cui si è dolosamente abusato. (2)

---

(1) Ogni individuo che senza esservi autorizzato dalla polizia, faccia il mestiere di proclamare, o di affiggere scritti stampati, disegni, o immagini, sarà punito col primo grado di prigionia, o di esilio correzionale. *Art.* 316. *Leg. pen.*

(2) Alle pene stabilite ne' quattro articoli precedenti dee sempre aggiungersi la interdizione temporanea dall'ufficio di cui si è abusato. *Art.* 317 *Leg. pen.*

CAPITOLO IV.

Dei reati relativi alle case pubbliche di giuoco, di lotto privato, e di prestito a pegno.

SOMMARIO

§. 24 *Disposizioni del dritto romano sul giuoco.*
25. *Disposizioni del dritto novello.*
26. *Case per giuoco di azzardo, o di lotteria privata.*
27. *Legge degli* 11. *ottobre* 1826. *intorno a questi giuochi.*
28. *Giuochi vietati dalla polizia.*
29. *Decreto de' 22 maggio* 1832 *su la privata lotteria sotto nome di* riffa.
30. *Case di prestito sopra pegno non autorizzate dal Governo.*
31. *Case autorizzate, che non possono ricevere retribuzioni a titolo d' interesse.*
32. *Sono diverse le disposizioni delle leggi civili sul pegno.*

§. 24. Allorchè il giureconsulto Paolo limitò al tempo del convito il giuoco per sollievo delle famiglie (1), intese ammettere una eccezione ad un generale divieto che ne diede l' Imperator Giustiniano. Volle così impedire che le fortune dei privati non divenissero un oggetto di desolazione, e di pianto. Di fatti portò il suo rigore contro i giuocatori, in modo che il vinto riacquistasse il dritto di ripetere dal vincitore il denaro perduto. (2)

(1) *Quod in convivio vescendi causa ponitur in eam rem familia ludere permittitur.* L. 4. D. de aleatoribus.

(2) *Hac generali lege decernimus, ut nulli liceat in publicis, vel privatis domibus, vel locis ludere, neque*

§. 25. La novella legislazione professa i medesimi principj. Allorchè non accorda verun'azione per un debito contratto col giuoco, o pel pagamento di una scommessa (1), definisce la espressa proibizione di rendere esecutivo un credito formato per mezzo de'giuochi. Sono eccettuati quelli proprj ad esercitare alcuno nel maneggio delle armi, e nelle corse a piedi, o a cavallo, quelli dei carri, il giuoco della palla, ed altri di tal natura che contribuiscono alla destrezza, ed all' esercizio del corpo. Ciò non ostante nel caso che per mezzo di questi giuochi si contratta fra le parti la scommessa di somma eccessiva, l'azione potrà essere rigettata dal magistrato. (2)

§. 26. Risulta da queste teorie che aprire senza superiore autorizzazione le case per giuoco di azzardo, o di lotteria privata nelle quali il pubblico liberamente si ammette, è per se stesso un delitto. Quindi gli amministratori, gl'istitutori, gli agenti banchieri, e gli altr'impiegati sono puniti col primo grado di prigionia, e col-

---

inspicere, et si contra factum fuerit, nulla sequatur condemnatio; sed solutum reddatur, et actionibus competentibus repetatur ab iis, qui dederunt aut eorum haeredibus, aut his negligentibus, ab eorum procuratoribus, vel patribus, seu defensoribus, repetat fiscus non obstante nisi quinquaginta annorum praescriptione. L. 15. §. 1 Cod. de Relig. et sumpt. funer. et aleatoribus.

(1) Art. 1837. Leg. Civ.

(2) Articolo 1838. Leg. Civ.

l'ammenda correzionale. Ciò è indipendente dalla confisca del danaro, degli effetti, e dei mobili che si rinvengono. (1)

§. 27. Posteriormente colla legge de' 11 ottobre 1826 furono anche proibiti i giuochi di azzardo, qualunque ne sia la qualità, non che la privata lotteria. (2) Cambiato però questo delitto in misfatto, la misura delle pene venne regolata in ragione de' mezzi che concorrono a delinquere, ed in ragione delle persone, che vi prendono una parte criminosa la più attiva.

In prima » sono puniti colla relegazione, che non si applicherà nell'infimo del grado, e coll'ammenda da cento a cinquecento ducati, coloro che tengano, o permettono giuochi di azzardo, o privata lotteria nelle proprie case o officine, botteghe, locande, bettole, o in altro luogo qualunque di loro proprietà, od uso; come pure gli amministratori, istitutori, agenti, banchieri,

---

(1) Saranno puniti col primo grado di prigionia, e coll'ammenda correzionale gli amministratori, institutori, agenti, banchieri, o altr' interessati di case da giuoco di azzardo, o di private lotterie, stabilite senz' autorizzazione del Governo, nelle quali si ammette il pubblico, sia che ciascuno possa entrarvi liberamente, sia che nol possa che a nome degl' interessati, o ascritti, o presentato da essi.

Il danaro, e gli effetti che si saranno trovati messi al giuoco, o esposti alla lotteria, i mobili, gl' istrumenti, gli utensilii, gli attrezzi impiegati, o destinati al servizio de' giuochi, o delle lotterie saranno confiscati. *Art.* 318. *Leg. pen.*

(2) Art. 1. detta Legge de' 11 ottobre.

ed altr' interessati di case, di giuochi di azzardo, o di privata lotteria. I danari, e gli effetti che sono trovati messi al giuoco, o esposti alla lotteria, i mobili, gl' istrumenti, gli utensilj, gli attrezzi impiegati, o destinati al servizio dei giuochi di azzardo, o della lotteria saranno confiscati. (1)

In secondo luogo » coloro che giuocano in contravvenzione del precedente articolo sono puniti colla relegazione, e coll'ammenda da cinquanta, a trecento ducati. (2) » La stessa pena viene inflitta a chiunque favorisce i giuochi di azzardo, o la privata lotteria sia con indurre persona ad esercitarli, sia col servire da esploratore, onde impedire che l'autorità, o la forza pubblica ne sorprenda i colpevoli, e ne assicuri la pruova. (3)

Finalmente vien disposto per regola generale che » nella condanna a ciascuna delle pene stabilite nei precedenti articoli deve aggiungersi la malleveria. (4)

§. 28. A tutto ciò fanno eccezione i giuochi di azzardo tenuti nelle strade, nè cammini, nelle piazze, o ne' luoghi pubblici, ed i giuochi vietati, tenuti nelle osterie, bettole, cantine, e nelle loro adjacenze. Tali contravvenzioni sebbene offendono i particolari regolamenti ema-

---

(1) Art. 2. detta Leg. de 11 ottobre 1826.
(2) Art. 3. detta Leg.
(3) Art. 4. detta Leg.
(4) Art. 5. detta Leg.

nati all' uopo dall' amministrazione civile, riguardano pure l' ordine pubblico. Quindi se non hanno pene determinate soggiacciono alle pene di polizia. (1)

§. 29. Col decreto de' 22 maggio 1832 vediamo inoltre aggiunto che » sono compresi nelle denominazioni della detta legge de' 11 ottobre 1826 tutti coloro che sotto il nome di *riffa* esercitano la industria di privata lotteria, o ne tengano case, o vi giuochino una somma qualunque sulla estrazione de' numeri, e sulle loro combinazioni. (2) Ove però il giuoco di *riffa* si esercita con porre, o prendere in premio oggetti mobiliari, o commestibili sopra la estrazione di un primo numero, denominato comunemente *primo estratto*, si applicherà ai contravventori l' ammenda di polizia determinata dall' articolo 39 delle leggi penali (*Vedi Vol.* 1 §. 211. *pag.* 184), e sarà negata ogni azione per ragione di giuoco uniformemente all' articolo 1837 delle leggi civili (§. 25). (3)

§. 30. Le case di prestito sopra pegno, o di assicurazione ricercano benanche il corrispondente permesso dall' autorità costituita, onde per mezzo dei particolari regolamenti siano pubblicamente attivate, e dirette. Conviene perciò che per mezzo

(1) Art. 461. n. 29. Leg. pen.
(2) Art. 1. detto Decreto de' 22 maggio 1832.
(3) Art. 2. detto Decreto

di analogo, e distinto registro apparisca non solo l'autorizzazione del loro legittimo esercizio, ma benanche si vegga una esatta osservanza delle condizioni del medesimo permesso all'oggetto rilasciato. Il contravvenire adunque a queste disposizioni proclama la pena del primo grado di prigionia, o di confino, e dell'ammenda correzionale. (1)

§. 31. Da tali premesse può quindi trarsi per legittima conseguenza che » i privati ai quali si è accordato il permesso di tener casa di prestito, non possono sotto pena di usura ricevere a titolo d'interesse retribuzioni maggiori di quelle che sono state loro accordate dall'autorità competente. Non si debbono però riguardare come interessi le somme ricevute a titolo di spese di vendita degli oggett' impegnati, quando tali spese non si siano determinate dalla medesim' autorità; menocchè i giudici non dichiarino positivamente che le spese di vendita non sono che una specie d'interesse mascherato (2). Sotto un tale rapporto se avviene che il giudice correzionale giudica che le vendite col patto di ricompra servano a mascherare i prestiti sopra

(1) Coloro che stabiliscano, o tengano case di prestito sopra pegno, e assicurazione senz' autorizzazione legittima, o che avendo un'autorizzazione non tengono un registro conforme ai regolamenti saranno puniti col primo grado di prigionia, o di confino, e coll'ammenda correzionale. *Art.* 319. *Leg. pen.*

(2) Decisione della corte di cassazione di Parigi de' 21 maggio 1813. *Bul. Criminale. Tom.* 18. *pag.* 282.

pegni, ed in conseguenza che l'imputato abbia tenuto una casa di prestito sopra pegni non autorizzata, la sentenza in cui sia ritenuto questo fatto, resta sottratta da ogni censura. (1)

§. 32. Non sono d'altronde a confondersi con queste le disposizioni delle leggi civili intorno al pegno che il creditore riceve dal suo debitore per sicurezza del credito. (2) Gli effetti che derivano dalla natura di queste azioni differenti distinguono la diversità de' contratti, e conseguentemente il metodo, e l' ordine diverso dei giudizii che rispettivamente li riguardano. (3)

CAPITOLO V.

Dei reati relativi al commercio, alle manifatture, ed alle arti.

SOMMARIO.

(1) Decisione della corte di cassazione di Parigi de' 15 giugno 1821. *Sirey. Vol.* 21. *parte* 1. *pag.* 407.

(2) Il pegno è un contratto col quale il debitore dà al suo creditore una cosa per sicurezza del credito. *Art.* 1941. *Leg. Civ.*

(3) Le precedenti disposizioni non sono applicabili nè alle materie commerciali, nè ai luoghi autorizzati a far prestiti sopra pegni, riguardo ai quali si osservano le leggi, ed i regolamenti che sono ad essi particolari. *Art.* 1954. *Leg. Civ.*

37. *Bancherotta semplice.*

38. *Casi indicati dalla legge in definirla.*

39. *Casi sottoposti al calcolo del giudice.*

40. *Nuova specie di bancarotta semplice riconosciuta col Decreto de' 18 maggio 1424.*

41. *Bancarotta fraudolenta secondo le condizioni segnate dalla legge.*

42. *Altre condizioni sottomesse all'esame del giudice.*

43. *L'agente di cambio, o sensale che può essere dichiarato bancarottiere.*

44. *Pena di questo misfatto.*

45. *Complicità nella bancarotta dolosa.*

46 *La moglie quando è complice nella bancarotta del marito.*

47. *Fabbrica, e vendita di mercanzie contro la privativa accordata dal Governo.*

48. *Decreto de' 5 febbraro 1828 per la privativa di opere, e di scritti.*

49. *Non si considerano aver rinunziato alla loro privativa dei scritti coloro, che li leggono in pubblico.*

50. *Il plagio non può dirsi contraffazione.*

51. *Carattere della contraffazione.*

52. *Casi degli appaltatori, e direttori dei Teatri.*

53. *Eccezione pei pubblici spettacoli in linea di polizia.*

54. *Violazione dei regolamenti di amministrazione pubblica.*

§. 33. Il discredito che il commerciante acquista colla inosservanza degl' impegni contratti, mostra già un danno minore di quello che in generale una maligna cupidigia produce. Sono di tal natura quelle colpevoli speculazioni, le quali presentano per se stesse l'abominevole oggetto di conseguire col mezzo del rigiro determinato profitto. È allora che si sparge la mala fede nel commercio, e si traggono nella disperazione i creditori ingannati. Quindi può ben dirsi

che il fallimento gitta nella più grave delle malagurate sventure coloro a danno dei quali infelicemente si dichiara.

§. 34. Principalmente il fallimento è un reato, che riguarda il solo commerciante. Sotto questo nome già vien compreso colui, che esercita atti di commercio, e ne fa la professione abituale (1); vale a dire colui che compra generi di qualunque sorte per rivenderli, li rivende effettivamente, e ne ripete abitualmente questi atti. La mancanza di tali requisiti adunque se mal definisce commerciante colui, che ne assume le qualità (2), certamente non può dichiararlo fallito, allorchè egli si arresta nella soddisfazione de' suoi impegni. (3)

§. 35. D'altronde perchè il fallimento si faccia derivare dal corso arrestato ai pagamenti, è di necessità verificarsi due dati essenziali; l'uno è la chiusura della bottega, o del magazzino in cui si procede alla pubblica vendita dei generi comprati; l'altro è l'abbandono assoluto, e continuo del proprio domicilio. Altrimenti potrebbe

(1) Art. 2 Leg. di eccez. per gli affari di com.

(2) La corte di Cassazione di Parigi con decisione de'5 marzo 1812 dichiarò fallito il ferrajo, considerandolo commerciante, perchè comprava abitualmente il ferro per rivenderlo manufatturato. Vedi il nostro *Dizionario di Giurisprudenza Tomo* 2. *pag.* 54.

(3) Ogni commerciante che cessa di fare i suoi pagamenti è nello stato di fallimento. *Art.* 429. *Leg. di ecces. per gli affari di com.*

attribuirsi il nome di fallito a colui che non sospende le sue relazioni commerciali, o che non dà motivo a dubitare di se stesso

§. 36. Per parlare inoltre col linguaggio della legge vediamo, che il commerciante in due modi si rende reo di bancarotta; 1.° se al suo fallimento concorre la colpa grave; 2.° se vi concorre la frode. (1) Ciò importa, che la bancarotta divisa in semplice, ed in fraudolenta, prende il nome di delitto, e di misfatto, e soggiace ai corrispondenti giudizii per l'applicazione della pena. (2) Diamo una intelligenza più distinta dell'una, e dell'altra.

§. 37. La semplice bancarotta si considera come il solo prodotto dalla negligenza capace a costituire il delitto. Imperciocchè apparisce giustamente colpevole la negligenza di quel commerciante, il quale nel maneggio de' suoi affari trascura quelle precauzioni che un uomo accorto qualunque non sa trascurare (*Vol.* 1. §. 47): circostanza che allo sguardo della legge presenta una colpa grave, già dalle stesse leggi di ecce-

---

(1) Ogni commerciante fallito che si trova in uno de' casi di colpa grave, o di frode preveduti dalle presenti leggi è nello stato di bencarotta. *Art.* 430. *Leg. di ecc. per gli af. di com.*

(2) Vi sono due specie di bancarotta: la bancarotta semplice che sarà giudicata dai giudici correzionali: la bancarotta fraudolenta che sarà giudicata dalle gran corti criminali. *Art.* 431. *Idem.*

zione valutata secondo i seguenti due casi determinati.

§. 38. Principalmente è convenuto come bancarottiere semplice, e può essere dichiarato tale il commerciante fallito che si trova in uno, o più dei casi seguenti, cioè:

1.° Se le spese di sua casa che è obbligato di scrivere mese per mese sul suo giornale sono giudicate eccessive;

2.° Se si riconosce che ha consumato grandi somme al giuoco, o in operazioni di pura sorte;

3.° Se risulta dal suo ultimo inventario che essendo il suo attivo di cinquanta per cento minore del suo passivo, ha preso prestiti considerabili; e se ha rivenduto delle mercanzie a perdita, o a meno del corso;

4.° Se ha dato firme di credito, o di circolazione per una somma tripla del suo attivo secondo il suo ultimo inventario. (1)

§. 39. In secondo luogo può essere benanche convenuto come bancarottiere semplice, ed essere dichiarato tale il fallito che non ha fatto alla cancelleria la dichiarazione stabilita dall' articolo 432 delle stesse leggi di eccezione per gli affari di commercio (2);

---

(1) Art. 580. Leg. di eccez. per gli affari di commercio.

(2) Ogni fallito fra tre giorni della cessazione de' pa-

quegli che essendosi assentato non si presenti di persona agli agenti, ed ai sindaci fra i termini fissati, e senza impedimento legittimo;

quegli che presenterà libri tenuti irregolarmente senza però che le irregolarità indichino frode, o che non li presenterà tutti;

quegli che avendo una società non si sarà conformato al detto articolo 432. (1)

§. 39. La semplice bancarotta definita dunque secondo questi casi particolari è colpita colla pena dal primo al secondo grado di prigionia (2); nella intelligenza però, che i casi stessi si debbono valutare in quei precisi termini designati dal legislatore per dare al colpevole la giusta definizione del delitto su di cui vien fondata l'accusa.

§. 40. In questa specie di delitto sono ben anche compresi coloro i quali avendo contrattata

---

gamenti sarà in obbligo di farne la dichiarazione alla cancelleria del tribunale di commercio. Il giorno in cui avrà cessato di fare i suoi pagamenti sarà compreso nei tre giorni.

In caso di fallimento di una società in nome collettivo, la dichiarazione del fallito conterrà il nome, e la indicazione del domicilio di ciascuno de' socii obbligati in solido. *Art.* 432. *Leg. di eccez. per gli af. di Comm.*

(1) Art. 581. *Leg. di eccez. per gli af. di com.*

(2) Il fallimento semplice a' termini delle leggi di eccezione per gli affari di commercio, è punito col primo al secondo grado di prigionia. *Art.* 320. *Leg. pen.*

la compra vendita di partite iscritte sul gran libro mancano di adempirne rispettivamente la consegna del prezzo, o degli estratti d'iscrizione nel termine convenuto, e per quelle convenute al fine di un mese nel termine dei dieci giorni consecutivi dalla liquidazione. Quindi costoro sono considerati pel fatto solo dalla mora bancarottieri semplici, e puniti col secondo grado di prigionia, e colla interdizione dagli atti di commercio per un termine non minore di due, nè maggiore di cinque anni. (1)

§. 41. La bancarotta fraudolenta ricerca altre condizioni, ma più determinate, e distinte. Già il commerciante è compreso in questo misfatto quando dolosamente con artificio manifesta il disegno di profittare delle sostanze altrui. Ma precisamente poi la frode si considera in lui allorchè su l'oggetto restano verificati dei casi preveduti dalla legge commerciale; cioè

1.° se il commerciante ha supposte spese, o perdite, o non giustifica l'impiego di tutt'i suoi introiti;

2.° se ha sviato qualche somma di danaro, qualche debito attivo, mercanzie, derrate, o effetti mobili;

3.° se ha fatto vendite, negoziazione, o donazione supposta;

4.° se ha supposti debiti passivi, o collusorj fra lui, e creditori fittizj, facendo scritture si-

(1) Art. 6. Decreto de' 18 Maggio 1824.

mulate, o costituendosi debitore senza causa, nè valore per mezzo di atti pubblici, o di obbligazioni sotto firma privata;

5.° se essendo stato incaricato di un mandato speciale, o costituito depositario di danaro, di effetti di commercio, di derrate, o mercanzie, ha in pregiudizio del mandato, o del deposito applicato a suo profitto i fondi, o il valore degli oggetti sopra i quali cadeva il mandato, o il deposito;

6.° se ha comperato beni stabili, o mobili col favore di un nome imprestato;

7.° se ha nascosto i suoi libri. (1)

§. 42. Oltre questi casi che definiscono il commerciante per doloso bancarottiere, altri ve ne sono, l'esame dei quali è abbandonato totalmente al magistrato per valutare la mala fede nel fatto criminoso del delinquente. Imperciocchè possono esser molte, e di natura diversa le circostanze che con qualche incertezza riuniscano in lui argomenti d'imputabilità, senzacchè trasparisca quel manifesto disegno di eludere le vedute di un vantaggio commerciale a danno di un terzo. Difatti (sono espressioni della legge) può darsi per fallito 1.° colui che non ha tenuto libri, o i cui libri non presentino il suo vero stato attivo, o passivo; 2.° colui che abbia omesse le formalità stabilite dagli articoli

---

(1) Art. 587. leg. di eccez. per gli affari di commercio.

34, (1) 35, (2) 47, (3) 54, (4) delle leggi di eccezione per gli affari di commercio, 3.° finalmente colui che avendo ottenuto un salvo condotto non si sarà presentato in giudizio. (5)

---

(1) L'estratto degli atti di società in nome collettivo debbe essere rimesso fra quindici giorni dalla sua data alla cancelleria del tribunale di commercio del circondario, nel quale è stabilita la casa del commercio sociale, per essere trascritto sul registro, ed affisso per tre mesi nella sala dell'udienza;

Se la società ha più case di commercio situate in diversi circondarj, la rimessa, la trascrizione, e l'affissione di tal estratto si faranno ne' tribunali di commercio de' rispettivi circondarj. *Art.* 34. *Leg. di eccez. per gli affari di commercio.*

(2) L'estratto dee contenere i nomi, e cognomi, le qualità ed abitazione de' socj, la data del commercio della società, la indicazione de' socj autorizzati alla direzione, all'amministrazione, ed alla firma in nome della società, l'epoca in cui la società dee incominciare, e quella in cui dee finire. *Art.* 35. *Leg. di eccez. per gli affari di commercio.*

(3) Le disposizioni degli articoli 32, 33, 34, 35, 36, e 37 saranno osservate anche per la società in commandita, tranne le seguenti differenze: 1. l'estratto d'affiggersi non dee indicare il nome de' socj commanditanti: 2. designerà la somma degli effetti dati, o da darsi per azioni, o in commandita: 3. in fine se l'estratto sarà formato sotto firma privata, vien sottoscritto da soli socj in solido, o amministratori. *Art.* 47. *Leg. di eccez. per gli affari di commercio.*

(4) L'atto del Governo, che autorizza le società anonime, dovrà essere affisso coll'atto di associazione, e per lo stesso tempo stabilito nell'articolo 34. *Art.* 54. *leg. di eccez. per gli affari di commercio.*

(5) Art. 588. Idem.

§. 43. Anche l'agente di cambio, o senzale può essere perseguitato come colpevole di bancarotta, quando intraprende operazioni di commercio, o di banca per conto proprio, e specialmente nelle compre, e vendite delle partite di rendita del Gran libro; impercciocchè il suo carattere non deve alterarsi col mezzo di quelle speculazioni che possono farlo decadere dalla fiducia pubblica. (1)

§. 44. Intanto la pena della bancarotta fraudolenta soggiace a diverse gradazioni. Il commerciante dichiarato convinto di questo misfatto è punito col primo al secondo grado de' ferri; laddove il senzale, o l'agente di cambio è punito col secondo al terzo grado della stessa pena. Si discende solo per amendue alla reclusione, se il danno prodotto dal loro fallimento non eccede la somma di mille ducati. (2)

§. 45. La dolosa bancarotta ammette benanche de' complici. Sono tali gl'individui convinti di essersi uniti col bancarottiere per nasconde-

---

(1) Art. 86. Leg. di eccez. per gli affari di commercio.

(2) La bancarotta fraudolenta ai termini delle Leggi di eccezione per gli affari di commercio è punita col primo al secondo grado de' ferri.

Se però il colpevole sia un' agente di cambio, o mezzano sarà punito col secondo al terzo grado de' ferri.

Quando il danno non oltrepassa i ducati mille il colpevole sarà punito colla reclusione. *Art.* 321, *Leg. pen.*

re, o sottrarre tutto, o parte dei suoi beni mobili, o immobili; di aver acquistato sopra di lui crediti falsi, e che alla verificazione, ed affermazione de' loro crediti abbiano perseverato nel farli valere come veri, e genuini. (1)

§. 46. Non resta esclusa da una tale complicità la moglie che abbia trafugata, divertita, o nascosta la roba mobile consistente in gioje, quadri, vasellami di oro, o di argento, o altri effetti tanto per uso proprio, che per quello del marito, sotto qualunque regola si trovi solennizzato il contratto di matrimonio, come ancora le mercanzie, gli effetti di commercio, e denaro contante. (2) Oltre a ciò se avviene che ella abbia prestato il suo nome, o il suo intervento ad atti fatti dal marito in frode de' suoi creditori, tale circostanza benanche secondo la natura de' casi può renderla convenuta come complice (3).

§. 47. Il fabbricare, e vendere nel regno, ovvero introdurre dall' estero le mercanzie, o manifatture per le quali il Governo abbia concesso la privativa a favore di alcuno è un fatto, che egualmente offende la pubblica fiducia. Quelle produzioni del genio, e delle arti alle quali vien

(1) Art. 591. Leg. di eccez. per gli affari di commercio.
(2) Art. 546 e 547. *Idem.*
(3) Art. 548. *Idem.*

concesso un privilegio esclusivo per onorare la memoria del loro inventore, debbano inalterabilmente conservare quel carattere distintivo, di cui si è reso meritevole. È allora, che la offesa alla legge unita al valore del danno cagionato proclama secondo i casi o l'ammenda correzionale, oppure il primo grado di prigionia, o di confino. (1)

§. 48. Entrano in questa specie di delitto il contraffare la edizione di scritti, e di opere, il venderli, o introdurli dall'estero contro le leggi di proprietà, e di privativa che sono accordate agli autori, ed agli editori delle opere stesse. Sotto queste particolari vedute il decreto de' 5 febbrajo 1828 è diretto ad assicurare la proprietà delle opere d'ingegno agli autori di esso; a tale oggetto s'infligge ai contravventori ammenda, ed il primo grado di prigionia, o

---

(1) Quando il Governo accorda ad alcuno là privativa per mercanzie, o manifatture, chiunque altro le fabbrica, o le vende, o spacci, o introduca dall'estero in contravvenzione de' regolamenti, o della concessione, sarà punito con un'ammenda non minore del terzo dei danni, ed interessi, nè maggiore del doppio di essi.

Gl'istrumenti della fabbrica, ed i generi saranno confiscati.

Due terzi dell'ammenda, e degli oggetti confiscati saranno assegnati al danneggiato, oltre il risarcimento ordinario de' danni, ed interessi.

Se però il danno ecceda duc. 500, allora vi si aggiungerà la pena del primo grado di prigionia, o di confino. *Art.* 322. *Leg. pen.*

di confino di cui fa parola il riportato articolo 322 delle leggi penali. (1).

§. 49. Deduciamo da questi principj che gli autori i quali leggono in pubblico le loro opere non possono considerarsi di aver essi rinunciato al dritto di proprietà, di modo che stampare, e pubblicare queste opere senza il corrispondente loro permesso si agisce in contravvenzione alla legge di proprietà. Nel caso stesso vien compresa l'opera di scultura allorchè si voglia riprodurre senza il permesso dell'autore, mentre sotto il rapporto del privilegio di privativa essa

---

(1) Art. 1. Gli scrittori in ogni materia, i compositori di musica, i pittori, i scultori, gli architetti, e i disegnatori originali, godranno nella durata della loro vita del dritto esclusivo di pubblicare, e spacciare gli esemplari delle loro opere nel territorio del regno delle Due Sicilie.

2. Le loro vedove, se vissute in società di beni, o di acquisti, continueranno nello esercizio dello stesso dritto anche a vita, e gli eredi pel termine di trent' anni dal dì della morte dell' autore, ovvero pel sopravanzo del termine dopo la morte della vedova.

3. Potranno gli autori cedere altrui la loro proprietà, ed anche l' esercizio di tali dritti delle vedove, e degli eredi: le une e gli altri le ragioni che perverranno a conseguire.

4. Le nostre precedenti disposizioni intorno alle copie di ciascuna produzione da darsi agli stabilimenti pubblici, restano nel loro pieno vigore.

5. I contravventori al disposto del presente decreto restano soggetti alle disposizioni delle leggi penali. *Decreto de' 5 febbraro* 1828.

non differisce dallo scritto, e dalla incisione. (1)

§. 50. Inoltre il plagio non è contraffazione; conseguentemente non si reputa per attentato alla proprietà letteraria. Considerato perciò non come la ristampa di una parte di libro stampato, ed appartenente ad altri, si ha piuttosto come un furto dei pensieri altrui. (2) Così prendere da un' opera già pubblicata un determinato numero di squarci, e fonderli nel corpo dell' opera nuova, risulta un' opera differente dall' altra pel suo titolo, per la sua forma, composizione, ed oggetto. (3) Ma conviene osservare la natura di questo plagio. Quando si riconosce notabile, e dannoso in guisa che il suo insieme presenta una contraffazione parziale, è allora il caso della violata proprietà. Quindi sotto questo riflesso la quistione diviene più di fatto, che di dritto per applicare al colpevole la pena della offesa privativa. (4)

§. 51. Si ha dunque la contraffazione quando senza il permesso del proprietario, o del suo cessionario si ristampa un' opera sotto il medesimo titolo della edizione originale, quantunque

(1) Decisione della corte di cassazione di Parigi de' 17 novembre 1814. *Sirey. Vol.* 16. *parte* 1. *pag.* 23.

(2) Decisione della corte di cassazione di Parigi de' 25 febbrajo 1820. *Sirey. Vol.* 20. *parte* 1. *pag.* 257.

(3) Decisione della corte di cassazione di Parigi de' 25 febbrajo 1820. *Sirey. Vol.* 20. *Parte* 1. *pag.* 257.

(4) Decisione della corte di cassazione di Parigi de' 3 luglio 1812. *Sirey. Vol.* 12. *parte* 1. *pag.* 265.

la ristampa porti aggiunta la epigrafe di nuova edizione aumentata; e quantunque effettivamente questa nuova edizione contenga cambiamenti, ed aggiunte all'opera pretesa contraffatta, sia annunciata con data diversa nei torchi di altra stamperia, e si esponga in vendita presso altro libraro. (1) A buon conto vi è contraffazione nel senso della legge, allorchè tra l'antica, e la nuova opera esiste somiglianza ne' termini, analogia negli elementi, e l'ordine medesimo nella esecuzione, quantunque alcune cose siano soppresse colla nuova ristampa. (2)

§. 52. Si contravviene ancora alle vedute dell'ordine pubblico se un direttore, o appaltatore di ogni comica compagnia abbia permesso contro le ordinanze amministrative di far rappresentare produzioni non autorizzate dal Governo, ovvero di farle rappresentare senza il permesso degli autori che vantano il privilegio della loro proprietà. Entra egualmente in questa specie di delitto ogni associazione di artisti che rappresentano sul teatro opere drammatiche in disprezzo delle leggi, e della proprietà letteraria (3).

---

(1) Decisione della corte di cassazione di Parigi de' 28 fiorile anno 12. *Sirey. Vol.* 5. *parte* 1. *pag.* 40.

(2) Decisione della corte di cassazione di Parigi de' 3 marzo 1826. *Sirey. Vol.* 26. *parte* 1. *pag.* 364.

(3) Ogni direttore, ogni appaltatore di spettacoli, ogni compagnia che avrà fatto rappresentare nel suo

§. 53. Sono fuori di queste disposizioni quei pubblici spettacoli, che senza il permesso della Polizia vengono rappresentati in un comune qualunque. Una tale contravvenzione, che riguarda benanche l'ordine pubblico resta considerata sotto il rapporto dei temporanei regolamenti pubblicati dalla civile amministrazione. Essa vien punita coll'ammenda di polizia, o colle altre pene di polizia enunciate negli articoli 36, 41, e 43 delle leggi penali (1)

§. 54. Qualunque altro delitto che lede i regolamenti di pubblica amministrazione, sia in riguardo alla vendita dei prodotti, sia in riguardo alle manifatture del regno vien punito con quelle pene che i regolamenti stessi infliggono ai contravventori. E quando anche pena alcuna non vi sia in essi inflitta, in questo caso il primo grado di confino, o esilio correzionale, e l'ammenda correzionale sono le pene comuni dovute ai contravventori. Ciò è indipendente dalla confiscazione delle manifatture, dei prodotti, e delle mercanzie, la quale viene pronunciata dal giudice secondo alcuni casi, come accessoria alla pena stabilita. Con altra più energica mi-

teatro produzioni in disprezzo delle leggi, e de' regolamenti intorno alla proprietà degli autori sarà punito coll' ammenda correzionale, e colla confiscazione degl' introiti *Art.* 324 *Leg. pen.*

(1) Cadono in contravvenzione di polizia..... coloro che senza autorizzazione dieno spettacoli pubblici. *Art.* 461 *n.* 19 *Leg. pen.*

sura non poteva serbarsi intatta una proprietà utile per la istruzione che anima l' incoraggiamento nazionale (1).

(1) Ogni altra violazione di regolamenti di amministrazione pubblica relativi ai prodotti, ed alle manifatture del regno, fatti o per incoraggiarle, o per garentirne le dimensioni, la buona qualità, e la natura della fabbrica sarà punito col primo grado di confino, o esilio correzionale, se pure ne' regolamenti non sia prescritta altra pena.

Può anche aggiungervisi la confiscazione delle manifatture, de' prodetti, e delle mercanzie. *Art.* 325 *Leg. pen.*

TITOLO II.

DEI REATI CHE ATTACCANO L' ORDINE DELLE FAMIGLIE.

CAPITOLO PRIMO.

Dei reati relativi ai doveri scambievoli degl' individui delle famiglie.

SOMMARIO.

§. 55. L'adulterio secondo l'antico dritto civile (1), e canonico (2) vien definito per la offesa del letto nuziale: in altri termini può dirsi la violazione della fede coniugale di coloro che sono legittimamente legati in matrimonio.

§. 56. Era pubblico in Roma questo delitto, perchè era tra quelli sottoposti alle leggi dei pubblici giudizj (3); nondimeno l'Imperatore Costantino nell'accordare il dritto nell'accusa al padre, al fratello, al zio, ed all'avo, intese preferir sempre a costoro il marito. Egli considerò in costui più sensibile il dolore per reclamare dalla legge con giusta ragione la vendetta del proprio de-

---

(1) *Adulterium in nupta admittitur.* L. 34. D. ad Leg. Jul. de adulteriis.

(2) *Adulterium est alieni tori violatio, unde adulterium dicitur quasi ad alterius torum accessio.* Decret. 2. pars. Causa 36. Quaest. 1.

(3) *In omnia judicia in quibus crimen vertitur, publica sunt: sed ea tantum quae ex legibus judiciorum publicorum veniunt, ut Julia majestatis, Julia de adulterii, Cornelia de sicariis.* L. 1. De de publicis judiciis.

coro violato (1). Ma per dare più analogamente corso a queste disposizioni Ulpiano ricercava valutarsi lo stato morale del marito prima di autorizzarlo a promuovere il preteso giudizio; imperciocchè sembrava ingiusto a questo giureconsulto che il marito esigesse dalla moglie quella intemerata pudicizia che egli non sapeva rispettare. (2)

§. 57. Le novelle leggi si sono allontanate da questa giurisprudenza. In prendere questo delitto sotto il riflesso di attaccare la proprietà morale de' privati, e l'onore delle famiglie circoscrivono la facoltà di accusare al solo marito, come colui che risente tutto il peso della ingiuria che gli si arreca. Da ciò emerge che l'azione penale non può mai sperimentarsi di officio. Sono di eccezione solamente i casi di arresto arbitrario, di omicidio, di ferita, o percossa

---

(1) *Quamvis adulterii crimen inter publica judicia referatur, quorum delatio in commune omnibus sine aliqua legis interpretatione conceditur; tamen ne volentibus timore liceat foedare connubia, proximis necessariisque personis solummodo placet deferri copiam accusandi, hoc est patri, fratri, nec non patruo, et avunculo, quos verus dolor ad accusationem impellit..... In primis maritum genialis tori vindicem esse oportet.* L. 30. Cod. ad Leg. Jul. de adult.

(2) *Judex adulterii ante aculos habere debet, et inquirere, an maritus pudice vivens mulieris quoque bonos mores colendi auctor fuerit. Perintquum enim videtur esse, ut pudicitiam vir ab uxore exigat quam ipse non exhibeat.* L. 13. §. 6. D. ad Leg. Jul. de adult.

grave, di riunione armata, o di altro misfatto che commesso unito all'adulterio risulti di essere stato il mezzo per consumare questo reato. Tali circostanze si considerano adunque operative a rendere il giudizio di pubblica ragione. (1)

§. 58. Si aggiunga a tutto ciò che il tempo utile a promuoverne l'accusa non è quello di sessanta giorni disposti dall' Imperatore Alessandro (2). Il vivo dolore del marito per l'oltraggio che risente mal si giudica ricercare un termine così esteso per decidersi a far punire la cagione dei proprj torti. La sola considerazione di essere questo delitto punito per effetto di una istanza privata (3), non è bastevole a render legittima una pronta querela. È il proprio ri-

---

(1) Senza istanza della parte privata non si apre adito all'azione penale ne' reati di stupro, di ratto, di adulterio, o di altro violento attentato al pudore.

Quando però alcuno di questi reati sia accompagnato da altro misfatto, o sia commesso con riunione armata, l'esercizio dell'azione penale è indipendente dall'istanza privata. *Art.* 40. *Leg. di Proced. pen.*

(2) *Iure mariti adulterii accusare volenti sexagiuta dies utiles computantur* L. 6. Cod. *ad L. jul. de adult.*

(3) Ne' reati ne' quali l'azione penale non può esercitarsi senza istanza privata, il querelante dee fra le ventiquattr' ore dall' atto della querela, o domandare la punizione de' colpevoli o rinunziarvi.

Debbe essere avvertito di questo dritto dall' ufiziale di polizia giudiziaria, cui presenta la querela: e se dopo l'avvertimento non fa la dichiarazione nel termine prescritto, il silenzio equivale ad una formale rinunzia *Art.* 43 *Leg. di Proced. pen.*

sentimento quello che spinge a non ritardare il giudizio.

§. 59. Intanto la pena dell' adulterio, sul riflessso che interessando il pubblico costume apparteneva al pubblico giudizio (§. 54), era per dritto romano quella di morte (1): pena che Giustiniano non la volle inflitta contro la sola donna colpevole. Egli non intese lasciare in questo modo impunito il ministero, ed il mezzo che facilitava la consumazione di questo delitto. Estese la stessa pena capitale per tutti. (2)

§. 60. Le nostre prammatiche del Regno si staccarono dalla severità dei Romani. Il medesimo oggetto che giustificava il rigore della pena faceva ricercare un motivo per renderlo più mite. Quindi militò la differenza trà il nobile, ed il plebeo; dappoichè si conobbe, che l' oro, e lo splendore de' natali seducendo davano una ragione a rendere il delitto di più facile esecuzione nei palagi de' grandi che nelle capanne, e ne vili tugurj. (3)

---

(1) *Sacrilegos nuptiarum gladio puniri oportet.* L. 30. cod. ad Leg. Jul. de adult.

(2) *Si quando vero adulterii crimen probetur, jubemus illas poenas peccantibus inferri, quas Costantinus divae memoriae disposuit, et illis similibus subijciendis poenis qui medii ministri hujusmodi impio crimini facti sunt.* Novella 134. Cap. 7.

(3) *Pram De adult.*

§. 61. Le ultime sanzioni colpiscono questo delitto col secondo al terzo grado di prigionia indistintamente in persona dell'adultera, e del suo complice. Ma la seduzione che in costui si considera come un mezzo facile a realizzare il suo disegno in unione della donna colpevole ha dato motivo al legislatore di aggiungere alla pena ordinaria l'ammenda da ducati cinquanta, a cinquecento. (1)

§. 62. Sorge il dubbio se il minore di venti anni può rendersi complice nell'adulterio. Papiniano sostiene l'affermativa, trovando la esistenza di questo delitto dopo la pubertà. (2) Ma più chiare dilucidazioni sono ricercate. Principalmente dicesi minore colui che non ancora perviene all'età di anni ventuno (3); ciò non pertanto deve fissarsi in lui il compimento di anni quattordici per contrarre matrimonio. (4)

---

(1) L'adulterio non può essere denunziato se non se dal marito. La moglie convinta in un giudizio penale di adulterio sarà punita dal secondo al terzo grado di prigionia. Colla stessa pena sarà punito l'adultero, ed in oltre con un'ammenda da cinquanta, a cinquecento ducati. *Art.* 326. *Leg. pen.*

(2) *Si minor annis adulterium commiserit, Lege Julia tenetur; quoniam tale crimen post pubertatem incipit.* L. 36. D. ad Leg. Jul. de adult.

(3) Il minore è quella persona dell'uno, e dell'altro sesso, la quale non è giunta ancora all'età di anni ventuno compiti. *Art.* 311. *Leg. Civ.*

(4) L'uomo prima di aver compito gli anni quattordice, e la donna prima di aver compito gli anni dodici non possono contrare matrimonio. *Art.* 152. *Leg. Civ.*

Questo estremo è ben necessario nel soggetto caso: altrimenti non si determinerebbe lo stato virile dell' uomo, che il dritto civile esclusivamente ricerca nel sistema delle generazioni. Disposto così l' esame del dubbio converrebbe decidere che il minore di anni quattordici compiti divien complice nell' adulterio, laddove non giunto ancora a questo periodo di vita si rende incerto il definire se allo sviluppo degli anni siavi concorso il dolo per delinquere. D' altronde la malizia dell' impubere non può forse supplire al difetto degli anni? E quando anche il di lui stato morale somministrasse argomenti di una imputabile condiscendenza, sarà perciò da considerarsi in lui una meno turpe azione per rendere la sua impunità favorita? Per concentrare adunque tante ipotesi diverse in un punto che decida il dubbio perfettamente nel senso della legge, fa di mestieri che dall' esame dell' età del colpevole non ancora giunto ad anni quattordici, non si divida il calcolo del di lui morale sentimento. Quando lo sviluppo delle sue intellettuali facultà coincide a definire l' indole delle azioni criminose (*Vol.* I. §. 52), pare che invano la debolezza degli anni possa somministrare una scusa alla volontà del delinquente.

§. 63. Malgrado la unità delle azioni che sempre si manifesta nel compagno di questo delitto, altri mezzi di complicità possono concorrere per giungere al criminoso effetto. Il consiglio, la istigazione, la persuasione, la cooperazione,

e la facilitazione. (*Vol.* 1. §. 66, 67, 70, e 85), sono tal volta mezzi possenti pei quali il requisito della complicità si rende evidentemente manifesto; (1) per conseguenza assodata l'assoluta cagione del delitto, è allora che la pena dell'agente principale diviene quella del suo complice. (*Vol.* 1. §. 92).

§. 64. Qualunque sieno però questi mezzi di complicità cessano di produrre i loro effetti allorchè prima della condanna il marito si riconcilia colla moglie, sul riflesso di non potersi un'azione diretta a proclamare una pena elevare al grado di scindere il procedimento contro i colpevoli. (2)

§. 65. Oltre a ciò le pene comminate contro la donna colpevole di adulterio (§. 61) non sono le sole che la legge applica al di lei delitto. Il marito se rinviene in lei una chiara emenda de' suoi costumi perde ogni dritto ad ulteriore castigo; altrimenti viene autorizzato di restringerla in un ritiro pel corso di cinque anni. (3) Que-

---

(1) *Is cuius ope, consilio, dolo malo factum est, ut vir, foeminave in adulterio deprehensi, pecunia, aliave qua pactione se redimerent, eadem poena damnatur, quae constituta est in eos qui lenocinii crimine damnantur.* L. 14. D. ad Leg. Jul. de adult.

(2) La remissione, che il marito dà alla moglie adultera prima della condanna giova di dritto anche all' adultero. *Art.* 329. *Leg. pen.*

(3) Finito il termine della pena della moglie adultera, il marito non vedendo segni di correzione, e di

sta misura non è poi arbitraria, in modo che il procedimento civile, e penale resti confuso per un medesimo fatto innanzi ai giudici diversi contro la stessa donna colpevole. Quando il giudice civile avesse pronunciato sul di lei conto una condanna, il giudice penale non può pronunciarvi. Prevale la massima dell'art. 1303 delle leggi civili che attribuisce l'autorità della cosa giudicata a ciò che ha formato oggetto della sentenza, da non potersi di nuovo discutere con altro giudizio.

§. 66. Quanto abbiam detto è in rapporto alla separazione che il marito può chiedere dalla moglie anche per causa di adulterio in giudizio civile. (1) In questa ipotesi la sentenza medesima che pronuncia la chiesta separazione contiene ancora la condanna di restringersi l'adultera in una casa di correzione pel tempo non meno di tre mesi ne più di due anni. (2) Or

---

emenda, sarà nel dritto di farla dimorare per cinque anni in un ritiro; salve le disposizioni dell'art. 226 delle leggi civili per la condanna pronunziata in un giudizio civile. La moglie assoluta, o condannata per adulterio in un giudizio penale non può essere chiamata per essere sottoposta a pena per lo stesso fatto in un giudizio civile, e vice versa. *Art.* 327. *Leg. pen.*

(1) Potrà il marito domandare la separazione per causa di adulterio della moglie. *Art.* 217. *Leg. Civ.*

(2) La moglie contro di cui sarà pronunziata la separazione a causa di adulterio, verrà condannata colla medesima sentenza ad essere ristretta in una casa di correzione per un tempo determinato, non minore di tre mesi, nè maggiore di due anni. *Art.* 226. *Leg. Civ.*

un tale giudizio promosso civilmente rende inefficace l'azione del delitto; dapoicchè ammessa, o rigettata la domanda del marito per la separazione dalla moglie, rimane costei fuori di ogni timore di essere novellamente tradotta in giudizio per quel medesimo fatto colpevole già discusso dal giudice civile (§. 65.).

§. 67. È inoltre da sapersi se esaurito il giudizio di separazione colla condanna della moglie possa il marito accusare l' adultero in giudizio penale. La negativa emerge dal canone generale, che il beneficio concesso alla moglie adultera di essere sottoposta ad un giudizio civile giova al suo complice (§. 64.). Un tale procedimento già definisce l'azione con cui si volle punire la donna colpevole, ed in virtù di cui la condanna di costei si è profferita. Ciò importa, che esaurito il giudizio civile ad istanza del marito contro la moglie, resta esaurito ogni di costui dritto in volerla punita criminalmente. Difatti quel procedimento civile, che estingue il delitto nascente da un fatto medesimo verso la donna, forse non è operativo benanche verso l'adultero? L'azione civile in questo caso già comprende una formale rinunzia alla penale. Quindi rianimar questa per uno, mentre resta estinta per l' altra è lo stesso che volere scindere la qualità del delitto, per fare risentire al complice quella pena da cui si è allontanata l'agente principale. Il marito adunque decade dal dritto di accusare l'adultero dopo esaurito il giudizio civile contro la moglie.

§. 68. Amendue le indicate disposizioni civile, e penale cessano soltanto contro la donna delinquente, allorchè vittima della violenza sia stata costretta di cedere all' attentato ordito contro di lei. (*Vol.* 1. §. 95) Questa violenza però conviene che venga dimostrata per vera, ed effettiva. Non entrano in questa specie il semplice dissenso, e quegli atti simulati che mal definiscono l'urto fisico, e morale di una forza maggiore, cui la donna assalita non ha potuto resistere. (1)

§. 69. Ciò non è tutto. Il rigor della legge non ha di mira di punire la violazione della fede conjugale nella sola persona della moglie. Questa fede può anche violarsi dal marito. Qualunque però sia la di lui condotta egli non incontra la sua pena se non quando ardisce mantenere nella propria abitazione una concubina. È allora che la moglie offesa riconosce il dovere di provocare a sua elezione due giudizj; vale a dire o di chiedere dal giudice penale la di lui punizione (2), oppure di chiedere la separazione dal marito in un giudizio civile (3); a-

---

(1) *Vim passam mulierem sententia praesidis Provinciae continebatur. In legem Juliam de adulteriis non commississe respondi.* Leg. 39. D. ad Leg. Jul. de adult.

(2) Il marito, che avrà mantenuto una concubina nella casa conjugale, e che ne sarà stato convinto dietro querela della moglie, sarà punito col secondo, al terzo grado di prigionia. *Art.* 328. *Leg. pen.*

(3) Potrà la moglie domandare la separazione per causa di adulterio del marito, allorchè egli avrà tenuta la sua concubina nella casa comune. *Art.* 218. *Leg. civ.*

mendue questi dritti serbano adunque l'ordine stesso dell'azione, che si promove per sperimentarli; dappoichè la domanda della separazione dev'essere staccata dall'altra per la pena del delitto. Dipendenti da giudici diversi non possono in un punto stesso produrre i loro rispettivi effetti. (§. 65)

§. 70. Intanto malgrado l'azione istituita dal marito, o dalla moglie sia in linea civile, sia in linea penale, il corso dell'accusa può rimanere interrotto dalla loro riconciliazione. (1) Ciò deve intendersi dell'azione già promossa in giudizio civile, e penale, giunta però nello stato in cui non siasi definitivamente giudicato sul fatto imputabile.

§. 71. Uguale beneficio si estende al caso della condanna profferita così dal giudice penale per la pena dell'adulterio della moglie, e del marito (2); come dal giudice civile per la separazione che il marito abbia domandato dalla moglie. (3) La loro riunione si considera dalla legge

---

(1) Sarà estinta l'azione di separazione colla riconciliazione de' due conjugi avvenuta, tanto dopo i fatti che avrebbero potuto autorizzarla, quanto dopo la domanda della separazione stessa. *Art.* 223. *Leg. civ.*

(2) Può il marito impedire gli effetti della condanna contro sua moglie; può la moglie impedire gli effetti della condanna contro suo marito, purchè consentano di ritornare a convivere. *Art.* 330. *Leg. pen.*

(3) Sarà in arbitrio del marito il sospendere la condanna, o l'effetto della condanna quando acconsenta di riunirsi colla moglie. *Art.* 227. *Leg. Civ.*

di tanta efficacia, onde far tacere le dissenzioni troppo dannevoli nelle famiglie.

§. 72. Di più: La fede conjugale viene a violarsi dalla moglie, e dal marito in altra maniera più determinata. Ciò è quando alcuno di essi impegnato a serbare intatti i legami di un matrimonio ne contrae un altro prima di sciogliersi il precedente: in cotal modo si attacca direttamente la santità del contratto, si burla del pubblico costume, e si turbano in due famiglie l'ordine, e la pace. Parliamo precisamente della bigamia. Ma gli estremi da ricercarsi in questo misfatto debbono essere partitamente assodati, per colpirlo colla sua pena.

§. 73. Già lo scioglimento del primo matrimonio quando non avviene per la morte di uno de' conjugi, dipende dall'autorità ecclesiastica (1); vale a dire si ricerca presso quest' autorità il formale giudizio per conoscere se un matrimonio già contratto possa dirsi nullo essendovi mancanza di consenso nei contraenti. (2) Dappoichè non vi è consenso in colui, che erra sulla persona del futuro sposo, laddove la legge lo riconosce per valido nel caso di errore sulle qualità, e condizioni delle persone. (3) D'altronde per massima generale il consenso della

(1) Art. 155. Leg. Civ.
(2) Art. 153. Leg. Civ.
(3) Art. 154. Leg. Civ.

parte che si obbliga è essenziale per la validità di una convenzione (1); per cui estorto con violenza, o carpito con dolo (2), rende nulla questa convenzione. Da ciò discende, che verificandosi alcuno di questi estremi, il matrimonio risulta nullo nella sua sostanza, ed in conseguenza si considera come mai fosse in effetti esistito.

§. 74. Il matrimonio contratto contro l'espresso divieto della legge, vien qualificato benanche per nullo. È tale quello contratto tra gli ascendenti; e discendenti legittimi, o naturali, tra gli affini della medesima linea (3), tra l'adottante, e l'adottato, o i discendenti di costui, tra l'adottante, ed il consorte dell'adottato, e reciprocamente tra l'adottato, ed il consorte dell'adottante (4), tra i fratelli, e sorelle legittimi, o naturali (5); e finalmente tra coloro che siano ligati da voto solenne, o dagli ordini sacri. (6)

§. 75. Intanto è questione di sapere se il matrimonio non celebrato in faccia della Chiesa colle forme prescritte dal Concilio di Trento sia nullo in se stesso. L'articolo 189 delle leggi civili lo dichiara incapace a produrre gli effetti civili, così riguardo a'conjugi, che riguardo ai loro figli,

(1) Art. 1062. Leg. Civ.
(2) Art. 1063. Leg. Civ.
(3) Art. 158. Leg. Civ.
(4) Art. 159. Leg. Civ.
(5) Art. 160. n. 1. Leg. Civ.
(6) Art. 162. Leg. Civ.

nel modo stesso come l'articolo 81 delle stesse leggi lo dichiara quando il paroco lo viene a celebrare senza la esibizione della copia dell'atto della solenne promessa fatta innanzi all'ufiziale dello stato civile. Quindi il carattere della nullità che in queste particolari disposizioni non viene determinatamente stabilito potrebbe dar luogo all'affermativa: il silenzio manifesto della legge non farebbe opinare altrimenti. Ma le forme per la celebrazione del matrimonio essendo prescritte dal Concilio di Trento a pena di nullità, è di legittima conseguenza che una celebrazione diversa induce chiaramente a sostenere l'affermativa. Molto più prevale questo sentimento osservandosi, che il matrimonio celebrato dal paroco nel senso del citato articolo 81 è valido, e legittimo allorchè sono adempite le forme disposte dal Concilio di Trento: circostanza indipendente dal contratto civile che lo deve precedere, onde risultino a favore de conjugi, e de loro figli gli effetti civili. (1) La nullità del matrimonio non celebrato innanzi alla Chiesa colle forme dettate dal Concilio di Trento è dunque nella legge.

§. 76. Questo misfatto di bigamia si ha in oltre per consumato, tostochè alcuno de conjugi legittimamente congiunti in matrimonio fra loro ne celebra un'altro; cioè ne perfeziona un secondo innanzi alla Chiesa, dopo adempiti gli atti dello stato civile. Indichiamo il perfezio-

(1) Art. 67. Leg. Civ.

namento del secondo matrimonio; dapoicchè questo misfatto non assume il carattere di tentato sul riflesso che un secondo atto imperfetto non costituisce il doppio contratto nuziale. Così se dopo di essersi proceduto legalmente alla pubblicazione di un secondo matrimonio, l'atto viene interrotto nel momento che li contraenti si presentano all'ufiziale dello stato civile, non vi è tentata bigamia. (1)

§. 77. Gl'Imperatori Diocleziano, e Massimiamo notavano d'infamia coloro che avevano due mogli; e ciò in ragione della dissimulazione, e dell'inganno in virtù di cui si giunge a sagrificare la innocenza alla sensualità, o all'interesse. Difatti consideravano essi la bigamia come un mezzo facile per consumare l'adulterio, e lo stupro. Tutto al più venendosi a dubitare su l'animo deliberato a commettere questi delitti, le pene straordinarie si riguardarono come giustamente dovute ai colpevoli. (2)

---

(1) Decisione della nostra Corte di Cassazione de' 25 gennajo 1814. Vedi il nostro *Dizionario di Giurisprudenza Tomo 1. pag.* 338.

(2) *Neminem qui sub dictione sit Romani nominis binas uxores habere posse, vulgo patet: cum etiam in edicto praetoris hujusmodi viri infamia notati sint: quam rem competens judex inultam esse non patietur.* L. 2. Cod. De incestis, et inutilibus nuptiis.

§. 78. Le nuove leggi puniscono la bigamia colla reclusione. Ma nel caso dei falsi documenti coi quali bene spesso si cerca consumare questo misfatto, sia in riguardo agli atti dello stato civile, sia in riguardo agli attestati di autorità diversa, l'indole di una tale falsità deve allora prendersi per norma del giudizio, e del grado di pena dovuta al colpevole. (1)

§. 79. Finalmente i genitori, il tutore, e qualunque altro istitutore della gioventù possono abusare del deposito che la natura, o l'altrui confidenza ha loro gelosamente affidato. Vili artigiani della corruzione eccitando, favorendo, o facilitando la dissolutezza nei giovani minori dell'uno, e dell'altro sesso, mostrano il perverso impegno di trarre da queste vittime della prostituzione un turpe profitto. La reclusione è la loro pena. D'altronde la infamia di cui sono ricoperti li rende decaduti dai rispettivi loro dritti, siano della patria potestà, siano della tutela, siano di quella professione, o di quell'uffizio che han macchiato col loro ignominioso mestiere. (2)

---

(1) Esistendo un matrimonio legittimo, chiunque dei due conjugi ne contragga un secondo, sarà punito colla reclusione: salve le pene maggiori nei casi di falso, le quali allora non saranno applicate nel minimo del tempo. *Art.* 331. *Leg. pen.*

(2) I genitori, il tutore, ed ogni altro individuo incaricato della vigilanza o istruzione de' giovani di età minore dell'uno, e dell'altro sesso, se ne eccitino, ne

CAPITOLO II.

Dei reati che attaccano la pace, e l' onore delle famiglie.

SOMMARIO.

§. 80. *Stupro, e sua definizione.*
81. *Carattere della violenza in questo misfatto.*
82. *Può dirsi violento lo stupro sol perchè la persona che lo soffre sostiene di esservi stato obbligata?*
83. *Pena secondo il dritto romano.*
84. *Pene stabilite dalle novelle leggi.*
85. *Ratto di una donna.*
86. *Età della donna rapita, e del rapitore, che dà la norma alle pene.*
87. *Non vi è differenza se questo misfatto siasi eseguito con violenza fisica, o morale.*
88. *Casi che favoriscono il rapitore.*
89. *Carattere preciso della violenza in questo misfatto.*
90. *Qualunque attentato al pudore commesso con violenza può confondersi collo stupro violento?*
91. *Qualità personale, che aggrava un tale misfatto.*
92. *Mezzi che qualificano lo stupro per violento.*
93. *Casi che agravano la pena.*
94. *La qualità di meretrice nella persona offesa non cambia la natura del reato.*

---

favoriscano, o ne facilitano la prostituzione, o la corruzione saran puniti colla reclusione.

Oltre a questa pena, i genitori saranno privati di ogni dritto, che in forza della patria potestà lor concede la legge sulle persone e su' beni de' figli: i tutori saranno interdetti dalla tutela; e gli altri incaricati della vigilanza ed istruzione de' giovani soffriranno l' interdizione a tempo dalla carica, dalla professione o dall' uffizio di cui abbiano abusato. *Art.* 332. *Leg. pen.*

§. 80. Non vi è offesa più grave al costume quanto l' adoperare la forza per indurre la innocenza a divenir preda infelice di abominevoli passioni. Di questo genere è lo stupro violento commesso in persona di una vedova onesta, di una vergine, o di un fanciullo. Precisa è la definizione che ne dà Modestino. (1)

§. 81. La violenza è poi una qualità necessaria per caratterizzare questo misfatto nel senso della legge; qualità che risulta dalla persona riluttante a delinquere, e dai mezzi imperiosi che diretti contro di lei, le ispirano il timore di esporla ad un male considerevole, e presente. (2) D'altronde senza riunire nel soggetto caso quei mezzi stessi che qualificano la violenza nel furto, (3) vediamo col seguente articolo 341 (§. 92) condizioni determinate che definiscono lo stupro per violento. Ogni altro mezzo, che offre una idea di violenza presuntiva rende mal sicuro

(1) *Stuprum committit qui liberam mulierem consuetudinis causa, non matrimonii retinet... Stuprum in vidua, vel virgine, vel puero committitur.* L. 34. D. ad Leg. Jul. de' adult.
(2) Art. 1066. Leg. Civ.
(3) Art. 408. Leg. pen.

il legale convincimento per l' applicazione delle pene. (1)

§. 82. Può talora darsi il carattere di violento allo stupro sol perchè la persona che lo soffre sostiene di esservi stato obbligata? L' antica scuola criminale vedeva pienamente provata la violenza dal clamore della donna assalita, sia invocando soccorso altrui, sia resistendo agli assalti del suo impuro assalitore, nel mentre taluni scrittori più rigorosi han prestata tutta la fede alla donna stuprata, quante volte costei siasi conquestata del danno sofferto, ed immantinente siasi presentata al giudice per querelare il suo stupratore. (2) Noi però crediamo doverci staccare da queste antiche teorie. Basta il semplice riflesso, che sebbene il clamore, ed il conquesto di una donna sono argomenti, che fanno presumere la violenza, questi requisiti non mai la dimostrano legalmente. Quante volte l'astuzia, e la perfidia hanno immaginato questo misfatto per indurre qualche giovane incauto a stringere involontario legame? La sola violenza reale, ed effettiva vien ricercata dalla legge. (3) Qualunque altra è illegittima, e mendace.

---

(1) Decisione della nostra Corte di Cassazione de' 7 dicembre 1813: e de' 13. gennajo 1816. Vedi il nostro *Dizionario di Giurisprudenza Tomo* 5. *pag.* 497. *e* 498.

(2) *Carpzovii Pract. rer. crim. P.* 2. *Quaest.* 75. *n.* 86. *e* 87.

(3) Vedi le Decisioni cit.

§. 83. La enormità del misfatto richiamò nel dritto romano severissime pene. L'atto consumato era colpito di morte, e l'atto tentato di deportazione; senza che si distinguesse nei colpevoli la qualità di agente principale da quella del complice. Ciò importa che l'azione criminosa formava sempre l'unico, ed assoluto oggetto della persecuzione della legge senza valutare le parti prese dall'uno, e dall'altro, onde l'attentato si considerasse più, o meno doloso nel disegno da cui è concepito. (1)

§. 84. Altro sistema di punizione vediamo nelle leggi novelle. L'atto consumato è punito colla reclusione (2); l'atto mancato col terzo grado di prigionia (3); finalmente il tentativo di questo misfatto, e qualunque altro attentato al pudore è considerato delitto; conseguentemente vien punito colla prigionia dal primo grado al secondo. In questa ipotesi però qualunque siano gli atti manifesti, debbano esprimere il carattere della im-

---

(1) *Qui puero stuprum, abducto ab eo, vel corrupto comite, persuaserit, aut mulierem puellamve interpellaverit, quidve impudicitiae gratia fecerit, domum praebuerit, pretiumve, quo id persuaderet dederit, perfecto flagitio punitur capite; imperfecto in insulam deportatur: corrupti comites summo supplicio afficiuntur.* L. 1. §. 2. D. de extraordinariis criminibus.

(2) Lo stupro violento consumato sopra individui dell'uno, o dell'altro sesso sarà punito colla reclusione. *Art.* 333. *Leg. pen.*

(3) Lo stupro violento mancato sarà punito col terzo grado di prigionia. *Art.* 334. *Idem.*

putabilità; vale a dire la violenza (§. 81) formar deve un estremo principale del tentativo di questo reato senza di cui sarebbero inopportunamente applicate le penali sanzioni. (1)

§. 85. Talora il ratto di una donna eseguita con violenza non solo può servir di mezzo allo stupro, ma benanche può essere di motivo al matrimonio. Sotto questo duplice riflesso la pena si distingue in diversi gradi. In prima si calcola il fatto con cui vien rapita così una vedova onesta, o una vergine per oggetto di matrimonio; come una donna maritata di cui se ne vuole fare abuso. In questo caso avuto riguardo alla violenza nel ratto che avviene, la pena sarà quella della relegazione. Al contrario accoppiandosi al ratto con violenza lo stupro o consumato, o tentato, o mancato, la unione di questi due misfatti richiama il colpevole alla reclusione. (2) Ciò fa conoscere che in questo secondo caso il solo atto di trasportare per forza una donzella da uno ad un altro luogo costituisce il

---

(1) Lo stupro violento semplicemente tentato, ed ogni altro violento attentato al pudore sarà punito col primo, al secondo grado di prigionia. *Art.* 335. *Leg. pen.*

(2) Chiunque rapisca con violenza una persona sia per abusarne, sia per oggetto di matrimonio sarà punito colla rilegazione.

La pena ascenderà di un grado, quante volte al ratto con violenza si accoppia lo stupro o consumato, o tentato, o mancato. *Art.* 336. *Leg. pen.*

ratto, quando il suo oggetto contiene nel rapitore l'animo di soddisfare alla libidine. (1)

§. 86. La età della persona rapita, e del rapitore regola inoltre la gradazione della rispettiva loro pena. Si è colpito colla reclusione il ratto di una persona di sedici anni non ancora compiuti la quale fosse soggetta alla patria potestà, o alla tutela, o pure si trovasse ristretta in un luogo di educazione; laddove se il rapitore abbia meno di anni ventuno la di costui pena discende alla relegazione. In amendue questi casi considera la legge, che se la debolezza dell' età, o del sesso è facile di cader vittima dell'inganno, un grado di più negli anni non esclude nel rapitore la seduzione, e la frode. Sono questi li mezzi determinati di una violenza morale che opera senza ostacolo su la persona, la di cui età non è mai quella della riflessione, e del consiglio. (2)

§. 87. Non vi è poi differenza se la indicata persona minore di sedici anni sia tolta dal suo

---

(1) Decisione della nostra Corte di Cassazione de' 21 febbrajo 1811. Vedi il nostro *Dizionario di giurisprudenza Tomo* 5. *pag.* 11.

(2) Le stesse pene stabilite nell' articolo precedente saranno applicate contro chiunque rapisca con frode o con seduzione una persona che non ancora sia giunta all' età maggiore di sedici anni compiti, e che sia sotto la potestà de' genitori, o tutori, o pure in un luogo di educazione. La pena discenderà di un grado se il rapitore sia minore di ventuno anni compiti. *Art.* 337. *Leg. pen:*

asilo con violenza fisica, o morale, ovvero che lusingata abbia seguito il suo rapitore. Queste condizioni diverse non danno altro carattere al misfatto. Specialmente la forza dei prestigj su di un cuore facile a sedursi, è spesso più efficace dell'impero con cui si vince qualunque renitenza. È allora l'effetto della illusione il seguirsi dalla persona rapita colui che la stacca da proprj genitori, o tutori, o pure la sottragga dal luogo cui trovasi affidata. Non altrimenti si reputa il prodotto di un atto compulsivo, ed ardito.

§. 88. Il rapitore nondimeno vien favorito dalla legge. Lasciando in libertà la persona rapita senza averla offesa, o senza averne abusato, dimostra che nel calcolo dei dannevoli effetti cui si espose cerca far trionfare il suo pentimento, anzi che compromettere la sua quiete. Se d'altronde egli è punito coll'esilio correzionale, o confino, questa pena si considera dovuta soltanto per l'ardimento nella esecuzione del ratto. Gode poi la totale impunità se trattandosi di una fanciulla rapita egli la sposi col consenso de' genitori. Questo consenso è necessario per estinguere ogni accusa contro di lui; altrimenti sposando egli la riferita fanciulla col dissenso dei di lei genitori, si ha la mancanza degli effetti civili che si produce da un tale matrimonio; conseguentemente sotto questo particolare riflesso si viene a dar luogo al giudizio penale pel ratto eseguito. (1)

---

(1) Se il rapitore a'termini de'due articoli prece-

§. 89. Indipendentemente dal requisito della violenza effettiva di cui abbiamo fatto parola ragionando dello stupro (§. 81), disposizioni più precise danno a questo misfatto, come ad ogni altro attentato al pudore, il carattere di violento allorchè vi concorre alcuno de' seguenti casi: 1.° la età minore di dodici anni nella persona offesa: 2.° l'abuso della persona stessa, resa priva de' sensi per opera del colpevole, o altrimenti: 3.° l'autorità di tutore, direttore, o institutore che abusa della persona minore di anni sedici affidata alle rispettive loro cure: 4.° finalmente l'abuso de' prigionieri commesso dai loro custodi. Tutti questi casi presentano una violenza effettiva, senza di cui il misfatto non sarebbe consumato. Ed in qual altra guisa l'azione criminosa può dirsi condotta al suo effetto se non quando la debolezza degli anni, e lo stato d'impotenza agevolano il successo di un di-

---

denti, volontariamente rimetta in libertà la rapita senza averla offesa, e senza averne abusato restituendola alla propria famiglia, o alla casa di sua custodia, o pure ponendola in altro luogo sicuro la pena discenderà all'esilio correzionale, o confino. Nel caso in cui il rapitore avesse sposata la fanciulla rapita, egli non potrà esser processato che a querela delle persone il di cui consenso secondo le leggi civili era necessario pel matrimonio, nè potrà essere condannato se non dopo di essersi pronunziato dall' autorità competente che il matrimonio non produca gli effetti civili: il tutto a termini delle leggi civili. *Art.* 338. *Leg. pen.*

segno animato dall' autorità, e dall' impero del colpevole? Ciò per altro vien valutato indistintamente nell' attentato in cui si ha il concorso di uno, o più de' casi indicati. (1)

§. 90. Intanto è questione di sapere se qualunque attentato al pudore commesso con violenza possa confondersi collo stupro violento. La Corte di cassazione di Parigi (2) fu di avviso che » il tentativo di attentato al pudore con violenza differisce essenzialmente dal tentativo di stupro violento, in quanto che il primo costituisce da se stesso un misfatto; ed il secondo non è misfatto se non quando venga accompagnato da manifestazione esterna, e da principio di esecuzione, la quale si ha priva di effetto per sole

---

(1) Lo stupro, ed ogni altro attentato al pudore si presume sempre violento,

1. quando sia seguito in persona che non abbia ancor compiuto gli anni dodici;

2. quando la persona di cui si abusi, trovisi fuori di sensi, sia per artifizio dello stesso colpevole, sia per altra causa;

3. quando sia commesso dagli institutori, direttori, o tutori sulle persone di età minore di sedici anni compiuti, affidate alla loro cura, o direzione;

4. quando sia commesso su' prigionieri da coloro che sono incaricati dalla loro custodia o trasporto. *Art.* 339. *Leg. pen.*

(2) Decisione de' 27 Febbrajo 1820: Vedi *Sirey vol.* 20. *parte* 1. *pag.* 202.

circostanze indipendenti dalla volontà del suo autore. » Secondo una tale giurisprudenza risultano adunque distinti gl'indicati misfatti; tanto maggiormente, che, al dir di Paolo, attentarsi alla pudicizia è lo stesso che operare, ed agire in modo da comparire impudico (1). Oltreacciò l'imperatore Joviano lo esprime chiaramente nella seduzione di una vergine dedicata a Dio sul fine turpe di goderla. (2) Da queste dottrine emerge che preso l'attentato come un atto criminoso diretto ad offendere l'altrui pudicizia differisce dal tentativo: 1.° perchè si allontana dalle condizioni dell'effetto interrotto per causa indipendente dalla volontà del colpevole (*Vol.* 1. §. 179, *e seg.*), 2. perchè l'azione stessa viene considerata misfatto allorchè apparisce unita alla violenza. Analogamente la stessa Corte di cassazione di Parigi opinò, allorchè disse, che » l'attentato al pudore non commesso pubblicamente, non può prendere il carattere di misfatto qualunque, se non per la circostanza della violenza. » (3) Quindi riuniti col nostro arti-

(1) *Attentari pudicitia dicitur cum id agitur ut ex pudico impudicus fiat.* L. 10 D. De Iniur. et fam. libel.

(2) *Si quis non dicam rapere sed attentare tantummodo iungendi causa matrimonii sacratissimas Virgines ausus fuerit, capitali poena ferietur.* L. 5. Cod. de' episc. et cler.

(3) Decisione de' 2. Febbrajo. 1815. Vedi *Sirey vol.* 15. *parte* 1. *pag.* 221.

colo 339 in una sola sanzione lo stupro, ed ogni altro attentato al pudore, queste diverse specie di misfatto non posson mai confondersi in modo da formarne un solo. Le azioni stesse sono distinte dalla legge. La loro impronta rispettiva basta a definirle secondo la propria natura criminosa per colpirle colla pena stabilita.

§. 91. La qualità di ufiziale pubblico, di domestico, d'institutore, di direttore, di tutore, e di custode che il colpevole spiega in tale occasione per delinquere, costituisce una gravezza nel misfatto, sia questo consumato, o tentato, o mancato; qualità che assume il carattere di violenza morale su la persona dell'offeso (§. 87). Sotto questo riflesso è ben dovuto l'aumento della pena con un grado di più di quella ordinaria fissata per qualunque altro delinquente. (1)

§. 92. Altre condizioni rendono la pena aumentata. Sia che il colpevole ottenga il soccorso di una, o più persone, sia che adoperi le armi, sia che l'offeso o quello accorso in di lui ajuto abbia riportata ferita, o percossa, senza

---

(1) I reati indicati ne' precedenti articoli, consumati, tentati, o mancati, saran puniti con un grado di più delle pene ivi stabilite, quando il colpevole si sia servito della sua qualità di uffiziale pubblico, o sia un domestico con salario delle persone offese, o pure sia una delle persone designate ne' numeri 3 e 4 dell' art. precedente. *Art.* 340. *Leg. pen.*

spiegare il carattere di un omicidio tentato, o mancato, in cotal modo il misfatto prende la chiara impronta di violento. Basta considerare, che ciascuna delle indicate circostanze manifesta nel colpevole non solo un animo deciso a delinquere, ma benanche una fermezza di trionfare su la resistenza che suppone incontrare nella consumazione del suo misfatto. (1)

§. 93. Finalmente la pena del quarto grado de' ferri, e quella di morte vengono benanche applicate in aumento della pena ordinaria, allorchè la persona offesa, o quella accorsa in di lei ajuto sia ferita, o percossa in guisa che la di lei percossa, o ferita prenda il carattere di omicidio tentato, o mancato; ed allorchè per eseguire il misfatto, o dopo di averlo eseguito il colpevole siasi reso autore di omicidio, non meno in persona di quello da esso oltraggiato, che in persona di quello che accorse in di co-

---

(1) I reati indicati negli articoli precedenti, consumati, mancati o tentati saran puniti con un grado di più delle pene ivi stabilite in ognuno dei seguenti tre casi.

1. se il colpevole nell' eseguire il misfatto venga ajutato da una, o più persone; 2. se vi abbia impiegato armi; 3. se la persona contro di cui si è usato violenza, o se altra persona che è accorsa in suo ajuto, sia stata ferita, o percossa quando anche la ferita o percossa non abbia i caratteri di omicidio tentato, o mancato. *Art.* 341. *Leg. pen.*

stui ajuto. (1). Rigore corrispondente all'azione, criminosa che si commette, come l'effetto di un perverso disegno.

§. 94. D'altronde la qualità di meretrice non costituisce veruna scusa pel colpevole di stupro, e di attentato al pudore. Commettendo egli nella di lei persona questi misfatti, è l'indole di essi che ne proclama una pena. (2) Se poi la sua diminuzione da uno a due gradi rende men duro il suo destino, ciò avviene sotto il rapporto di distinguere la offesa recata a colei che riscuote la pubblica stima dall' altra meno grave fatta a colei, che poco estimatrice del proprio decoro vi abbia rinunciato colle sue turpi azioni. (3)

§. 95. L'insieme delle cose fin'ora osservate fa talora dubitare se negl' indicati misfatti possa

---

(1) I reati preveduti ne' precedenti articoli tentati mancati, o consumati, saranno puniti col quarto grado de' ferri, quando la ferita, o percossa menzionata nel n. 3. dell'articolo precedente abbia i caratteri di omicidio tentato, o mancato.

Se vi sia intervenuto l' omicidio la pena sarà quella della morte. *Art.* 342. *Leg. pen.*

(2) *Stuprum intelligitur etiam in iis mulieribus esse quae turpiter viverent, vulgoque quaestum facerent, etiamsi non palam.* L. 41. D. de ritu nuptiarum.

(3) I reati preveduti nell' articolo 333 a 336 commessi in persona di una pubblica meretrice sono puniti con uno, a due gradi meno. *Art.* 343. *Leg. pen.*

valutarsi ancora il requisito della violenza, quando la persona offesa li abbia espressamente, o tacitamente approvati. Ogni ragione in contrario si ha per oziosamente sostenuta tostochè si riflette coll' articolo 40 delle leggi di procedura ne' giudizj penali che senza istanza della parte privata non si apre adito all' azione penale nei reati di stupro, di ratto, di adulterio, o di altro violento attentato al pudore; e che l'esercizio dell' azione penale è indipendente dalla istanza privata, quando alcuno di questi reati sia accompagnato da altro misfatto, o sia commesso con riunione armata. Ma l'approvazione espressa o tacita della persona offesa può in diversi modi manifestarsi prima che ella si presenti a far la querela. In questa ipotesi è convenevole la ricerca dei fatti posteriori alla sofferta violenza. Allorchè questi fatti danno in risultamento quella chiara condiscendenza agli atti tentati, mancati, o consumati, l' esercizio dell' azione privata resta privo di ogni effetto legale. Quindi volendosene anche promuovere il giudizio, è abbandonato al giusto calcolo del magistrato il vedere se ritenuta la violenza, la parte offesa abbia, o pur no espressamente, o tacitamente approvato il misfatto.

§. 96. Tra i reati che attaccano la pace, e l' onore delle famiglie vi è compreso benanche il lenocinio. Ulpiano lo definisce per quell' abbominevole profitto che fa alcuno della prosti-

tuzione altrui. (1) Ben si ravvisa in esso l'arte mercenaria di negoziare su la debolezza del sesso, e degli anni, rendendo la dissolutezza tanto enorme, quanto è nefando il vizio che si promuove, e si facilita abitualmente. La pena della relegazione riunisce la infamia del colpevole che già con questo misfatto si rende indegno dell'altrui confidenza. (2)

§. 97. Fa parte benanche dei medesimi reati ogni altro atto turpe, o sregolamento d'incontinenza che offende il pubblico costume, come ogni oltraggio al pudore pubblico. (3) In una ipotesi così generale sono già comprese quelle azioni che offendono pubblicamente il pudore, ed i buoni costumi. Quindi l'unione carnale di un uomo costituisce oltraggio al pubblico pudore, se il fatto succede in una strada, o in

---

(1) *Lenocinium facit qui quaestuaria mancipia habet sed et qui in liberis hunc quaestum exercet in eadem causa est.* L. 4. D. De iis qui notentur infamia

(2) Chiunque ecciti, favorisca, o faciliti abitualmente il libertinaggio, o la corruzione ne' giovani di età minore dell' uno, o dell' altro sesso soggiacerà alla pena di relegazione. *Art.* 344. *Leg. pen.*

(3) Ogni altro atto turpe, o sregolamento d'incontinenza, che offenda il pubblico costume, egualmente che ogni oltraggio al pudore pubblico sarà punito col primo al secondo grado di prigionia.

Può il giudice, secondo le circostanze discendere al confino o all'esilio correzionale nello stesso grado. *Art.* 345. *Leg. pen.*

altro luogo pubblico. Nè il fatto cessa di essere imputabile se avvenga in tempo di notte, poichè il traffico, e la circolazione delle persone nelle strade sono di dritto, e spesso di uso la notte al par del giorno. (1) È fuori del soggetto caso il vivere con pubblico scandalo in turpe commercio con una donna (2); ancorchè costei fosse una prostituta, e l'uomo fosse ammogliato. (3)

§. 98. In virtù dello stesso articolo 341 delle leggi penali vien concesso al magistrato discendere secondo le circostanze attenuanti il dolo al confino, o all'esilio correzionale nello stesso grado dal primo al secondo. È tale il caso della età, e della condizione del colpevole, dietro quel calcolo dei fatti che rendono la imputabilità meno grave allo sguardo della legge.

---

(1) Decisione della corte di cassazione di Parigi de' 26. marzo 1813. Vedi *Sirey. vol.* 13. *parte* 1. *pag.* 256.

(2) Decisione della suprema Corte di giustizia dei 23. luglio 1823. Vedi il nostro *Dizionario di giurisprudenza tomo.* 4. *pag.* 326.

(3) Decisione della stessa suprema corte de' 14. aprile 1823. Vedi *Ivi. pag.* 327.

CAPITOLO III.

Dei reati tendenti ad impedire, o distruggere la prova dello stato civile di un fanciullo.

SOMMARIO.

§. 99. La legittimità della prole vien provata cogli atti di nascita (1); cioè colla dichiarazióne della nascita del fanciullo, o fanciulla fatta all' ufiziale dello stato civile tre giorni dopo il parto. (2) La osservanza di queste disposizioni è di pubblico, e di privato interesse. In qual altro modo un fanciullo potrebbe un giorno ritrovarsi nella posizione di riconoscere la famiglia cui appartiene, e reclamare i suoi dritti civili, se queste tracce gli fossero ignote?

§. 100. Intanto occultare, o sopprimere la nascita di un fanciullo, sostituirlo ad un altro, o farlo supporre nato da una donna non incinta, sono mezzi pei quali le famiglie possono ri-

---

(1) Art. 241. Leg. civ.
(2) Art. 57. Leg. civ.

maner lese dall'altrui avidità. Sparsa una incertezza sul titolo che stabilisce il possesso di uno stato civile, il dritto di successione si estingue a favore di colui, cui legittimamente potrebbe appartenere. Ma la natura di questo reato è tale da essere definita dal giudice civile (1), per indi provocarsi l'azione penale contro di quegli per opera di cui legalmente risulta lo stato di un fanciullo occultato, o supposto. (2)

§. 101. La pena di questo misfatto secondo le nuove leggi è la reclusione. (3) Era capitale per la legge dell'imperatore Antonino (4), attesa la falsità che si considerava commessa in pregiudizio di quella famiglia cui aprir si voleva

---

(1) I Tribunali Civili saranno i soli competenti per pronunziare su'i richiami di stato. *Art.* 248. *Leg. civ.*

(2) L'azione criminale contro al delitto di soppressione di stato non potrà intraprendersi se non dopo la sentenza definitiva sulla quistione di stato. *Art.* 249. *Leg. civ.*

(3) Il colpevole di occultazione, o soppressione di un fanciullo, di sostituzione di un fanciullo ad un altro, di supposizione di un fanciullo ad una donna che non abbia partorito sarà punito colla reclusione. *Art.* 346. *Leg. pen.*

(4) *Si partus subjecti crimen diversae parti objicitis causa capitalis in tempus pubertatis pueri differri non debuit: sicut jam pridem mihi, et divo Severo patri meo placuit; neque enim verisimile est eam quae arguitur, non ex fide, causam suam difensuram: cum periculum capitis subeat* L. I. Cod. ad. Leg. Corn. de Falsis.

una falsa succesione, o pure in pregiudizio di colui dal quale si voleva divergere la discendenza per farla cadere a vantaggio di un individuo illegittimo non contemplato dalla legge.

§. 102. Per evitare le più triste conseguenze che in qualunque guisa possono avvenire da questo genere di misfatto, vengono inflitte la prigionia nel primo grado, e l'ammenda correzionale contro chiunque che avendo assistito ad un parto, abbia omesso di dichiararlo all' ufiziale dello stato civile. Sono riserbate altre pene contro colui che abbia abbandonato, o esposto il fanciullo già nato. (1)

§. 103. Precisamente l'obbligo di questa dichiarazione è del padre; ed in sua vece delle levatrici, e degli ufiziali di sanità i quali siansi trovati presenti al parto. (2) Al contrario se una

(1) Ogni persona che avendo assistito ad un parto sia obbligata, per le disposizioni delle leggi civili, a farne la dichiarazione avanti l' ufiziale dello stato civile, e non l' abbia fatta fra il termine fissato dalle leggi medesime, sarà punita col primo grado di prigionia, e con l' ammenda correzionale; salve le pene maggiori in caso di abbandono o di esposizione. *Art* 347. *Leg. pen.*

(2) La nascita del fanciullo sarà dichiarata dal padre, ed in mancanza di questo, da dottori di medicina, o di chirurgia, dalle levatrici, dagli ufiziali di sanità, o da altre persone, che abbiano assistito al parto, e lualora la madre avesse partorita fuori del suo domiciqo, dalla persona presso di cui si sarà sgravata.

L'atto di nascita sarà senza dilazione steso alla presenza di due testimonj. *Art.* 58. *Leg. civ.*

donna partorisce fuori del suo domicilio, l'obbligo di dichiarare la nascita non è comulativamente imposto alle persone assistenti al parto, specialmente ai cerusici, o medici, ed alla persona nella di cui casa il parto avvenne; solo colui presso il quale il parto avviene è tenuto a farne dichiarazione, e non facendola va soggetto a pena. (1)

§. 104. L'atto di nascita in questo caso deve indicare il giorno, l'ora, ed il luogo in cui è nato il fanciullo, il di lui sesso, i nomi che gli sono dati, ed i nomi, cognomi, professione, e domicilio del padre, e della madre, e quello de'testimonj. (2) È permesso talora nell'atto di nascita indicare il solo nome del padre, quando per parte della madre corrono delle ragioni per tacerlo. (3)

CAPITOLO IV.

Degli omicidj volontarj.

SOMMARIO.

§. 105. *Oggetto della severità della pena negli omicidj.* 106. *Definizione dell'omicidio secondo la scuola criminale.*

---

(1) Decisione della corte di cassazione di Parigi de 7. settembre 1823. Vedi *Sirey vol.* 24. *parte* 1. *pag.* 420.
(2) Art. 59. Leg. civ.
(3) Art. 60. Leg. civ.

107. Il nome di parricidio fu dato da Numa ad ogni uccisione di uomo.

108. Omicidio volontario qualificato parricidio dalle nuove leggi.

109. Sono rei di parricidio i figli incestuosi o adulterini, e quelli nati da persone legate da voto solenne?

110. Lo è il figlio adottato?

111. Infanticidio.

112. Principale requisito di questo misfatto.

113. Dubbio se il fanciullo sia nato vivente.

114. Punto di onore, che produce questo misfatto.

115. Veneficio.

116. Enunciazione delle sostanze velenose.

117. Mezzi di loro somministrazione.

118. Segni razionali e fisici, *che fanno pronunciare il giudizio di avvelenamento.*

119. Omicidio premeditato.

120. Seconda qualità di quest' omicidio.

121. Terza qualità di quest' omicidio.

122. Omicidio per mandato.

123. Pena di morte negli enunciati omicidj.

124. Omicidio tra ascendenti, e discendenti.

125. Omicidio tentato, e mancato.

126. Omicidio volontario.

127. Allontanamento dell' omicida dal domicilio dei parenti dell' ucciso.

128. Non ha luogo nelle condanne a pene correzionali.

129. Come il disegno di uccidere è necessario di rilevarsi nell' omicidio.

130. Quando negli omicidj viene escluso il dolo.

131. La qualità delle armi spesso definisce la intenzione di uccidere.

132. La volontà da valutarsi in questo misfatto.

---

§. 105. Il dono più prezioso che l'uomo possa godere nello stato di natura, e di società è la propria esistenza. Quindi il più sacro patto che stringe un individuo all' altro è quello di alternativamente difenderla, e sostenerla (*Vol.* 1.

§. 2.) Malgrado queste vicendevoli obbligazioni, vedesi la face della discordia accendere i cuori de'cittadini, irritarli fra loro, e spingerli furibondi al sangue, ed alla vendetta. I loro rapporti allora s'infrangono, e quella bell'armonia che risultava dalla osservanza dei proprj doveri ritorna a danno della società medesima. Furon questi perciò i motivi onde la legge venne ad alzare la scure contro il colpevole per punire con più severità un patto il più sacro da lui violato.

§. 106. Dalla uccisione dell'uomo (*ab hominis caede*) la scuola criminale trasse la definizione dell'omicidio. (1) Tuttavolta i varj gradi di dolo, o di colpa, il fortuito accidente, e la necessità della difesa danno a questo misfatto un requisito che esprime benanche la sua cagione. Lo vediamo perciò distinto in parricidio, in premeditato, in veneficio, in infanticidio, in volontario, in scusabile, ed in necessario.

---

(1) In Atene s' incrudeliva contro le cose mute ed insensibili, in modo che (come si rileva dall'arringa di Eschine) si sterminava un legno, un ferro, una pietra se per avventura cadendo toglieva ad un cittadino la vita. Ed allorchè alcuno di propria mano si uccideva, quella mano recisa dal corpo si cacciava sotterra. Osserva poi Cesarotti che questa era una legge di Dracone, stabilita forse per destare maggiore errore nell'omicidio. Cause di tal fatta si giudicavano nel Tribunale detto del *Pritaneo*, a cui presedeva uno degli Arconti chiamato il Re. Vedi *Cesarotti nota* 275. *all' arringa di Eschine.*

§. 107. Per la legge di Numa fu dichiarato parricida chiunque dava la morte ad un uomo libero. (1) Le dodici tavole ritennero la stessa denominazione, (2) distinguendo solo il genere di pena dovuta a colui che uccideva i suoi genitori. (3) G. Pompejo limitò poi il nome di parricida all' uccisore del padre, della madre, degli ascendenti, dei discendenti, dei congiunti, e degli affini. (4) Adottò la stessa pena delle

---

(1) *Parricidae vox derivari potest tam ab hac voce* par paris; *quae aequalem significat, quam ab hac* pater *vel* parens; *ut auctor est Priscianus: et primum derivata est a voce* par, *et ideo non qui patrem sed qui parem, hoc est hominem (cum omnes homines natura pares sint)parricida dicebatur.* Deciani Tract. crim. Lib. 19. De atrocitate parricidii Cap. 5.

(2) Il primo a soffrire la pena del parricidio fu P. Malleolo uccisore della madre. Il popolo romano atterrito dall' esecrando eccesso ne volle eseguita la condanna. *Livio. Lib.* 48.

(3) *Numa primus hanc tulerat legem: si quis liberum hominem sciens dolo malo morti duit parricida esto. Idem postea repetitum est in* 12. *tabulis quibus etiam cautum fuerat: Qui malum carmen incantassit malum venenum faxit duitve, parricida esto. Qui parentem necassit, caput obnubito, culleoque insutus in profluentem mergitor.* Heinnec. Antiq. Rom. Lib. 4. Titolo 18. §. 57.

(4) *Lege Pompeja de parricidiis cavetur ut si quis patrem, matrem, avum, avium, fratrem, sororem, patruelem, matruelem, patruum, avunculum, amitam, materteram, consobrinum, consobrinam, virum, uxorem, generum, nurum, socerum, vitricum, privignum, privignam, patronum, patronam occiderit, cujusve dolo malo id factum erit: ut poena ea teneatur, quae est legis Corneliae de Sicaris.* L. 1. D. ad Leg. Pompejam de Parricidiis.

dodici tavole, ma con qualche esasperazione; perchè la morte del delinquente spiegasse un apparato di terrore, e fosse in tal modo di freno alla pervicacia dei perversi. (1) Finalmente l'imperator Costantino restrinse il parricidio nella sola uccisione dei genitori, e dei figli. Ancor esso penetrato dalla enormità di così grave maleficio stimò che il fuoco, il ferro, ed ogni altro mezzo di punizione più esemplare si considerasse meno proporzionato a degnamente punirlo. Vide adunque questo imperatore nella legge di Pompeo ben giusta la pena del parricidio, mentre con essa il colpevole condannato incominciava ancor vivente non solo ad esser privo di tutti gli elementi, ma benanche circondato dalle fiere tra loro irritanti veniva a sperimentare negli ultimi momenti di vita tutti gli strazj della pena, ed i colpi perenni della più cruda disperazione. (2)

---

(1) *Poena parricidii more majorum haec instituta est ut parricida virgis sanguineis verberatus, deinde in culleo insuatur cum cane, gallo gallinaceo, vipera et simia: deinde in mare profundam culleus jactetur: hoc ita si mare proximum sit, alioquin bestiis subjicitur secundum Divi Adriani constitutionem.* L. 9. D. ad Leg. Pomp. de Parricid.

(2) *Si quis parentis, aut filii, aut filiae, aut omnino affectionis ejus, qui nuncupatione parricidii continetur, fata properaverit: sive clam sive palam id enixus fuerit, poena parricidii puniatur, et neque gladio, neque ignibus, neque ulli solemni poenae subjugetur, sed insutus culleo, cum cane, et gallo gallinaceo, et vipera et simia, et inter eas ferales augustias comprehensus, serpentium contuberniis misceatur, et ut regionis qua-*

§. 108. La nuova legislazione penale attribuisce all'omicidio volontario la qualità di parricidio in rapporto ai legami del sangue e della riconoscenza che congiungono insieme l'omicida, e l'ucciso. È tale l'omicidio commesso in persona di qualunque ascendente legittimo, e naturale, in persona della madre, o del padre assolutamente naturale, in persona della madre, o del padre adottivo, ed in persona del padre, quando questi abbia legalmente riconosciuto il figlio. (1)

§. 109. Premessi questi principj vi è motivo di sapere se i figli incestuosi, o adulterini, ed i figli nati da congiungimento di persone legate da voto sollenne, o dagli ordini sagri possano qualificarsi rei di parricidio uccidendo il padre. Il riconoscimento di questi figli vien interdetto dalla legge (2); divisi perciò da ogni rapporto di cognazione sono staccati dai riguardi della

---

litas tulerit, vel in vicinum mare vel in amnem proiciatur; vel omni elementorum usu vivus carere incipiat, et ei coelum superstiti, terra mortuo auferatur. L. Unica Cod. De iis qui parentes, vel liberos occiderunt.

(1) L'omicidio volontario è qualificato per parricidio, quando è commesso in persona del padre, della madre, o di qualunque ascendente legittimo, e naturale, o in persona della madre, ovvero in persona del padre naturale, quando questi abbia legalmente riconosciuto il figlio uccisore, o in persona della madre, o del padre adottivo. *Art.* 348. *Leg. pen.*

(2) Art. 258. Leg. civ.

patria potestà. Sotto questo particolare riflesso la qualità di padre in colui che si uccide manca di quella impronta legale, che solo costituisce il valido legame tra esso, e l'uccisore. Difatti in qual modo può contestarsi un parricidio senza che si riconosca nell'uccisore la qualità di figlio del padre ucciso? Opiniamo solo verificarsi il parricidio in persona della madre. Natura che tenacemente stringe vincoli così sagri non mai toglie alla maternità quel rispetto che le attribuisce il dono della generazione.

§. 110. All'opposto il figlio adottato si qualifica parricida, tostochè ardisce attentare alla vita del padre, o della madre che lo ha adottato. Il dritto che rappresenta egli sopra la successione dell'adottante già reso uguale a quello che appartiene al figlio legittimo, stabilisce una obbligazione naturale non soggetta a particolari eccezioni. In rilevare adunque che le nostre leggi civili eguagliano ai padri, ed alle madri adottivi i padri, e le madri legittimi, (1) emerge per legittimo conseguente, che i legami della riconoscenza nel figlio adottato debbono essere valutati di egual grado con quelli della natura.

---

(1) L'adottato non acquisterà verun dritto di successione sui beni de' parenti dell'adottante; ma sulla successione dell'adottante avrà gli stessi dritti che vi avrebbe il figlio nato da matrimonio, anche quando vi fossero altri figli legittimi, e naturali nati dopo l'adazione. *Art.* 274. *Leg. civ.*

§. 111. L'infanticidio è una seconda qualità dell'omicidio volontario. Avviene quando la madre per estinguere il prodotto del suo seno vince le voci della propria affezione o seguendo le spinte di qualche malnato interesse, o trionfando di sua debolezza. Ella immola al capriccio, ed alla perfidia i primi respiri di un essere innocente, e costringe così la stessa natura a distruggere un'opera che appena ha ella perfezionata. Anche il padre, come qualunque altro estraneo, spinto dal medesimo oggetto può o accoppiare le sue cure a quelle di una madre colpevole, o delinquere indipendentemente da lei; nel primo caso il concorso di tante parti in un fatto solo rende perfetta la unità delle azioni nel disegno comune; nel secondo caso il misfatto resta isolato senza che valga la eccezione che l'uccisore non sia nè padre, nè madre del fanciullo ucciso; mentre l'infanticidio non si ha solamente quando si uccide il proprio figlio; ma benanche quando si uccide qualunque fanciullo di fresco nato. (1)

§. 112. Il principale requisito di questo misfatto è dunque quello commesso in persona di un fanciullo. Nondimeno deve in esso verificarsi l'esser nato di recente, e non essersi battezzato, o inscritto nato su i registri dello stato civile (2):

---

(1) Decisione della Corte di Cassazione di Parigi de' 8 febbrajo 1816. Vedi *Sirey Vol.* 16. *parte* 1. *pag.* 143.

(2) L'omicidio volontario è qualificato per infantici-

ciò importa di aversi riguardo ai brevi giorni che dividono la nascita dalla morte del fanciullo, senza che questi fosse battezzato o inscritto su i registri dello stato civile; altrimenti non verificati questi estremi, cessa il caso dell' infanticidio (1)

§. 113. Può inoltre dubitarsi se il fanciullo sia nato vivente: quale in allora sarà la norma per decidere su la imputabilità del misfatto? Usando il linguaggio della legge vediamo, che in questa ipotesi d' incertezza l' infanticidio si ha sempre per mal definito, giacchè manca la pruova sicura di essere nato vivo il fanciullo che si pretende ucciso. Nè l'esperimento sulla di lui nascita vitale giudicata dal essersi veduto galleggiare i polmoni nelle acque ne risolve il dubbio. Su di ciò qualunque ne sia il giudizio dei periti la parte generica dell' azione criminosa non è mai quella che stabilisce il vero fatto permanente. Tuttavolta volendosi ritenere un tale giudizio come il più comune, questo resta sempre abbandonato al libero calcolo del giudice, in modo che se altri elementi di fatto diano una dimostrazione opposta, la estimazione polmonale

---

dio, quando è commesso in persona di un fanciullo di recente nato, e non ancora battezzato, o iscritto su i registri dello stato civile. *Art.* 349. *Leg. pen.*

(1) Decisione della nostra Corte di Cassazione de' 5 agosto 1813. Vedi il nostro *Dizionario di giurisprudenza tomo* 3. *pag.* 349.

si ha come erronea supposizione di una certezza incapace a definire il misfatto. Con queste teorie la nostra Corte di Cassazione si pronunciò nel dì 27 novembre 1813 nella causa di Isabella Santarsiero. (1)

§. 114. Ordinariamente questo misfatto è l'infelice prodotto della sensibilità al disonore nella persona che lo commette. Una condizione così benigna vien rispettata dalla legge. Ne la sventura poteva essere valutata altrimenti, che rendendo meno severo il destino del delinquente, in sottrarlo dalla pena capitale cui la gravezza del misfatto lo sottopone. Le circostanze morali del fatto è mestieri allora che siano partitamente discusse; (2) affinchè la pena di morte discenda al terzo grado de' ferri. (3)

§. 115. Di più l'omicidio volontario prende il nome di veneficio, ed è quando dolosamente per mezzo degli alimenti, e delle bevande si minaccia la vita di alcuno. Questo misfatto è il frutto perverso di una vile, ma perfida delibe-

---

(1) Vedi il nostro *Dizionario di giurisprudenza tomo* 3. *pag.* 351.

(2) Decisione della suprema Corte di Giustizia de' 6 agosto 1823. Vedi il nostro *Dizionario di giurisprudenza T.* 3 *pag.* 352.

(3) Nell'infanticidio la pena di morte discenderà al terzo grado de' ferri nel solo caso in cui sia stato diretto ad occultare per cagione di onore una prole illegittima. *Art.* 387. *Leg. pen.*

razione. L'imperadore Antonino il chiama più altroce, e più grave di quello commesso col ferro; (1) dappoichè di nascosto, e spesso col velo dell'amicizia, e con simulata affezione si dispone la morte di un infelice. (2)

§. 116. Le sostanze velenose non sempre sono di un medesimo genere. Distinte in animali, vegetabili, e minerali producono sempre la morte di colui al quale in una data quantità sono propinate. Tali sono le cantaridi, la cicuta, l'aconito, l'arsenico, gli acidi solforico, nitrico, muriatico. Son fuori di questa classe le materie narcotiche, che lungi di produrre la morte eccitano un sopore sensibile. Indichiamo tra le altre le più ordinarie, cioè il papavero bianco, il papavero sonnifero, l'oppio.

§. 117. Le indicate sostanze velenose sono già produttrici di mortali effetti allorchè vengono somministrate ad alcuno. Preparate negli alimenti, nelle bevande, nella polvere, e negli

---

(1) *Plus est hominem extinguere veneno quam occidere gladio.* L. 1. Cod. de maleficiis, et matematicis.

(2) L'omicidio volontario è qualificato per veneficio, quando è l'effetto della volontaria somministrazione di sostanze atte a dar la morte più o meno prontamente, in qualunque modo queste sostanze sieno state intromesse nel corpo umano, o somministrate. *Art.* 350. *Leg. pen.*

unguenti (1) in una data quantità producono per più, o meno tempo la morte, appena sono intromesse nel corpo umano. Così il veleno attacca la economia animale 1. pel naso col mezzo degli odori, 2. per la bocca, e per l'esofago per mezzo delle bevande, e degli alimenti 3. per l'ano col mezzo di liquidi intromessi coi cristei. Aggiungiamo il mezzo della respirazione che attacca i polmoni, ed i vasi assorbenti del corpo nella pelle, sia coverta, sia spogliata dall' epiderme.

§. 118. Intanto i segni positivi che determinano a pronunziare il giudizio di avvelenamento sono distinti da Foderè in *razionali*, ed in *fisici*. Chiama egli segni razionali quelli che si deducano 1. dai sintomi che ordinariamente han luogo quando si è preso un veleno; 2. dalle illazioni che risultano da ciò che si osserva sul cadavere. Chiama poi segni fisici 1. la presenza del veleno; 2. la certezza su l'indole velenosa della sostanza, di cui si è fatto uso. Si comprende agevolmente che quest' ultimo ordine di segni e il più conducente ad assicurare il misfatto. (2)

§. 119. La premeditazione qualifica l'omicidio volontario, per quella deliberazione con cui fred-

---

(1) *Si quis per vim, vel per suasum alicui medicamentum infundit, vel ore, vel clystere, vel si eum unxit malo veneno, lege Aquilia teneatur.* L. 9. D. ad Leg. Aquil.

(2) Foderè *Trattato di medicina legale Tomo 5.* §. 726.

damente si medita privare alcuno di vita. Un tale requisito è nel fatto, sia che si tendano insidie, sia che avidamente si vada in cerca di alcuno per immolarlo alla vendetta, sia che si attenda alcuno in un luogo per sorprenderlo, sia in somma che atti esteriori esprimano un disegno già concepito per uccidere; tutto dimostra il maturo consiglio di eseguire un progetto anticipatamente stabilito (*Vol.* 1. §. 54, *e* 55).

§. 120. È benanche qualificato l'omicidio commesso in persona di chi non è l'offensore dell'omicida, ma che ha in oggetto di vendicare un'offesa da altri ricevuta. È in un fatto solo che allora la legge considera gli estremi di un disegno precedente. Difatti nel volersi compiere una vendetta si dispongono tutte le operazioni dirette al sicuro suo fine. La ricerca del nemico, l'aguato, le insidie, e qualunque altro mezzo valevole a manifestare un animo risoluto ad uccidere sono gli estremi che di necessità debbono ricercarsi per definire l'indicato omicidio.

§. 121. Di più l'omicidio volontario è qualicato ancora sotto altro requisito. Avviene allorchè ha per oggetto la impunità, o la soppressione della pruova di un reato, o la facilitazione di un altro reato, benchè l'oggetto non se ne sia ottenuto. Queste condizioni non possono aver luogo altrimenti che per mezzo di un disegno precedente, staccando ogni qualunque riflesso su l'azione volontaria del momento. E quando an-

che un tale estremo emergesse da qualche fatto, l'oggetto proposto dall'omicida è sempre diretto al fine di commettere un secondo misfatto o che gli sia di mezzo per occultare il primo, o che gli serva per agevolarlo ad altro eccesso.

§. 122. Finalmente l'omicidio volontario prende qualità dal mandato che si dà ad alcuno per commetterlo. In questo caso la fredda deliberazione, ed il consiglio manifestano nel mandante, e nel mandatario tutta la perversità di cuore, l'uno in volere, e disporre la morte di alcuno, l'altro in accogliere il progetto, e far sua la perfidia altrui. In amendue i casi il disegno di uccidere apparisce chiaramente concepito prima dell'azione (*Vol.* 1. §. 53, *e* 54). Nè la diversità di avere il mandatario o convenuta una mercede, o assunto l'incarico gratuitamente rende in lui più, o meno grave la sua imputabilità: la parte attiva della sua cooperazione definisce il misfatto già portato al fine dell'altrui vendetta (*Vol.* 1. §. 62, *e* 74).

§. 123. Intanto è punito di morte (1) 1. il parricidio col terzo grado di pubblico esempio: 2. il veneficio col primo grado di pubblico e-

---

(1) Pachacatec Imperatore del Perù consagrò questo principio: un uomo che ammazza un altro, a sangue freddo, senza motivo, e senz' autorità si è condannato da se medesimo a morte. *Garcilassò. Vita di quest'Inca. Pag.* 244. *Ediz. Francese.* Massima verissima, soggiunge Ge-

sempio: 3. l'infanticidio: 4. l'omicidio premeditato: 5. l'omicidio in persona di chi non è l'offensore dell'omicida, per vendicare un'offesa da altri ricevuta: 6. l'omicidio che abbia per oggetto la impunità, o la soppressione della pruova di un reato, o la facilitazione di un altro reato, benchè l'oggetto non se ne sia ottenuto: 7. l'omicidio per altrui mandato sia mercenario, sia gratuito. (1)

§. 124. Prende poi qualità dalla persona l'omicidio commesso dall'ascendente sul discendente legittimo, e naturale, dalla madre sul figlio naturale, dal padre sul figlio naturale legittimamente riconosciuto, e sul figlio adottivo, dal marito sulla moglie, e dal fratello sulla sorella in secondo grado, o all'opposto. I rapporti di cognazione, e di affinità che stringono quest'individui fra loro già si considerano capaci a conservare quella confidenza che li unisce in famiglia; conseguentemente l'omicidio volontario che da alcuno di essi si commette qualifica il delinquente in ragione di questi rapporti violati, senza che l'omicidio cessi di essere volontario. D'altronde la qualità di premeditato che talvolta lo aggrava richiama nella pena la sua esasperazione. (2)

---

novesi, la quale solo può assolvere i giudici dall'essere omicidi, condannando a morte i rei di delitto capitale. Questo Principe adunque era un profondo filosofo. *Scienze metafisiche P. 2. cap. 6. §. 24. nota 1.*

(1) Articolo 352. Leg. pen.

(2) È anche punito colla morte l'omicidio volontario

§. 125. Gli omicidj enunciati possono ancora essere tentati o mancati; ma lungi di attenersi la legge alle disposizioni generali per l'applicazione delle pene, (*Vol.* 1. §. 179, e 188) stabilisce altre misure. La pena di morte discende al terzo grado de' ferri se l'omicidio distinto dalla qualità di parricidio (§. 108), d'infanticidio (§. 111.) di veneficio (§. 115.) di premeditato (§. 119.) di qualificato (§. 120 *a* 122), e di persone congiunte con vincolo di sangue (§. 124) sia mancato; discende dal primo al secondo grado de' ferri nel presidio se lo stesso omicidio sia tentato. Questo sistema di rigore è in rapporto della manifesta intenzione del colpevole in voler determinatamente la morte di alcuno. (1)

§. 126. Il semplice omicidio volontario è poi quello animato dal solo impulso del momento. Si ravvisa in esso quella impetuosità di sdegno che acceso da una istantanea cagione guida la mano al misfatto; e se mai in qualche modo traspariscc nell'omicida alcun segno di riflessione, e di

---

sul discendente legittimo, o naturale, sul figlio naturale quando è commesso dalla madre, sul figlio naturale legalmente riconosciuto quando è commesso dal padre, sul figlio adottivo, sul conjuge, sul fratello, o sulla sorella in secondo grado. Vi si aggiungerà il primo grado di pubblico esempio, se vi sia premeditazione, *Art.* 353. *Leg. pen.*

(1) I misfatti preveduti ne' due articoli precedenti si puniranno col terzo grado de' ferri, quando siano mancati: col primo al secondo grado nel presidio quando siano semplicemente tentati. *Art.* 354. *Idem.*

consiglio o nel preparare, o nel dirigere il colpo contro il nemico, tali operazioni tostocchè non appariscano dipendenti da un precedente disegno concepito, non variano nella loro essenza (1); cioè non variano in quella parte di volontà che comprende l'indole assoluta di eseguire un misfatto. Quest'omicidio vien punito col quarto grado dei ferri quando è consumato. Sono applicati gradi minori di pena quando è tentato, o mancato; cioè quando l'omicidio non sia avvenuto per circostanze indipendenti da una volontà colpevole. (*Vol.* 1. §. 179, *e* 189). (2).

§. 127. Si dispone inoltre col Decreto de' 28 marzo 1823 che » nelle decisioni di condanne per omicidio a pena criminale temporanea sarà

---

(1) Cecropre, al dir dell' autore dell' *uomo libero*, stabilì in Atene una specie di tribunale per tali delitti; ma il primo provvedimento di tutti fu quello di consegnare il reo ai parenti dell' estinto, abbandonandolo alla privata vendetta. Questa da alcuni, e particolarmente dal dotto autore del *saggio storico sopra le leggi*, è dichiarato di dritto naturale, o sia un dritto accordato dalla legge di natura; e però siccome la persona offesa acquista naturalmente il dritto di punire il colpevole, così si è considerato il castigo come una specie di debito, che il deliquente è obbligato di pagare all' offeso. *L'uomo libero, o sia Ragionamento su la libertà naturale, e civile dell' uomo P.* 11. *Cap. VI.*

(2) Ogni altro omicidio volontario sarà punito col quarto grado de' ferri. Se sia mancato sarà punito col secondo grado de' ferri nel presidio: se sia semplicemente tentato sarà punito col primo grado de' ferri parimente nel presidio. *Art.* 355. *Leg. pen.*

aggiunto, che dopo la espiazione della pena l'omicida il quale non abbia ottenuto il contentamento degli offesi, debba essere lontano dal loro domicilio nella distanza non minore di trenta miglia » (1)

» La contravvenzione all'obbligo che sarà ingiunto a norma del precedente articolo si punirà col primo grado di prigionia, dopo la espiazione della quale il contravventore sarà nuovamente obbligato ad allontanarsi dal domicilio de' parenti dell'ucciso » (2).

§. 128. Questa pena accessoria dell'allontanamento non viene inoltre riportata nelle decisioni di omicidio a pene correzionali. Trovasi disposta coll'enunciato decreto tassativamente per le sole » decisioni di condanna a pena criminale temporanea, quantunque relative ad omicidj anteriori all'enunciato decreto » (3)

§. 129. Intorno al disegno di uccidere è da osservarsi esser questo un requisito necessario per definire come volontario l'omicidio, o che questo avvenga in seguito di percossa, o che avvenga in seguito di ferita. Nè la qualità di tentato lo esclude; poichè il medesimo agente, con regolare il colpo che dirige al suo fine, fa conoscere se

(1) Art. 1 del detto Decreto.
(2) Art. 2 del detto Decreto.
(3) Circolare del ministero di giustizia de' 21 maggio 1823.

lo abbia meditato, oppure se lo abbia voluto nel momento. Oltre di ciò trattandosi dell' indole di un fatto morale, chi non vede che esso si comprende essenzialmente quando le operazioni lo manifestano? Di fatti l' imperatore Adriano adotta per massima, che il primordiale elemento degli omicidj debba essere il disegno di commetterli; altrimenti manca ogni estremo d' imputabilità in colui che si crede omicida (1).

§. 130. I rapporti di affezione, e di sangue possono talora somministrare argomenti tali da escludere ogni esistenza di dolo. Il padre o la madre che uccide il figlio, il maestro che uccide il discepolo, l' amico che uccide l' amico presentano delle condizioni per le quali l' azione di delinquere non sempre emana da un disegno colpevole. Effetti indipendenti da volontaria cagione fan conoscere allora di doversi chiaramente attribuire alla fatalità l'omicidio avvenuto. Se d' altronde infranti questi rapporti di sangue, un genio di vendetta armi la mano del padre, o della madre contra il figlio, quella del maestro contra il discepolo, e quella dell' amico contro l'amico, il dolo apparisce già manifesto. L' animo di uccidere risulta evidentemente dai modi stessi coi quali si è prodotta la morte (*Vol.* 1. §. 52)

---

(1) *Divus Adrianus rescripsit eum qui hominem occiderit, si non occidendi animo hoc admiserit absolvi posse.* L. 1 D. ad L. Corn. Sicar.

§. 131. La qualità delle armi somministra poi gli argomenti certi da definire la intenzione diretta dell' omicida. La sferza, la chiave, il bastone sono armi improprie (*Vol* 1 §. 109) le quali adoperate contro di alcuno producono ancora delle offese lasciando le impressioni della ferita, e della percossa; ma se maneggiate come ogni altra arma propria sieno replicatamente e violentemente scagliate alle tempia di alcuno o in altra parte vitale, e ne avvenga la morte, in questa ipotesi il dolo è manifesto (*Vol.* 1 §. 41). L' animo di uccidere apparisce non solo dai colpi reiterati, e violenti, ma benanche dalla parte cui questi sono diretti. Su di ciò avremo la occasione di parlarne più dettagliatamente nel §. 160 ove crediamo riunire sotto di una particolare questione i casi analoghi su la specie.

§. 132. È conseguenza dell' esposte cose che nelle offese prodotte contro la individuale esistenza, debba sempre esaminarsi la volontà di produrle (1); il che importa valutarsi negli omicidj l' indole delle azioni esteriori per conoscere il fine pel quale il pensiero di agire è stato concepito (*Vol.* 1 §. 34.). Non altrimenti decise

---

(1) *Qui si probaverit non occidendi animo hominem a se percussum esse, remissa homicidii poena secundum disciplinam militarem sententiam proferet: crimen enim contrahitur si et voluntas nocendi intercedat.* L. 1 Cod. ad Leg. Corn. de Sicariis.

la Suprema corte di giustizia nel dì 7 agosto 1833 nella causa di Antonio Maria Sacco e Vizzaccaro. Dopo di aver ella osservato, che venne ritenuto nel fatto, che Sacco e Vizzaccaro si proposero di fare una *sardiata di mazzate* a Caira, Laudati, e Serra; che Antonio Maria Sacco fu il primo a percuotere Caira, e caduto questo nelle acque del molino fuggì; e che Vizzaccaro entrato nelle acque finì di ammazzare Caira, terminando così la tragica scena: passò a considerare » che questa figura di fatto faceva sorgere la necessità di proporsi, e risolvere le seguenti quistioni: 1.° se Sacco aveva intenzione di percuotere o di uccidere Caira: 2.° se Sacco contribuì effettivamente alla uccisione di Caira: 3.° e se la sua cooperazione fu essenziale o accidentale, e tale che senza di essa la uccisione di Caira sarebbe o no eseguita. »

CAPITOLO V.

Delle ferite, e delle percosse volontarie.

SOMMARIO.

§. 133. *Qualità delle percosse, e delle ferite.*
134. *Quale è la ferita, o la percossa grave.*
135. *Cosa s' intende per percossa.*
136. *Storpio è diverso dallo sfreggio.*
137. *Gradazione di pena, ch' è dovuta a questo delitto.*

---

(1) *Non enim sufficit occisum, sed oportet injuria id esse factum.* L. 3 D. ad Leg. Aquil.

§. 133 Gli oltraggi, e le offese, che alcuno ad altri produce non sono sempre di tal qualità capace a fissare un danno determinato. Vediamo perciò ben stabilita una gradazione che valutando la intensità del danno più o meno sensibile a colui, che la riceve fissa la misura delle pene dovute al delinquente. Quindi le ferite, e le percosse volontarie sono denominate *gravi*, o *lievi* in ragione della loro qualità, in ragione della parte del corpo cui sono fatte, ed in ragione degli effetti gravi, o lievi che l'individuo offeso risente.

§. 134. Dicesi *grave* la ferita, o la percossa, quando a sentimento de periti l'offeso si conosce nel pericolo di vita, o di storpio. Questa indicazione definisce la qualità del danno, in modo che non altrimenti il disegno del delinquente vien preso a calcolo nell'applicazione della pena. Difatti la ferita, o la percossa grave ammette sempre il pericolo di vita, o di storpio, quando gli organi essenziali nell'esercizio delle funzioni vitali, naturali, ed animali ne risentano il danno; perciò altra è quella che può divenir mortale, ed altra è quella che può impedire qualche ordinaria funzione dell' uomo.

§. 135. Sotto il nome di *percossa* crediamo considerare un colpo dato ad alcuno colle mani, o con istrumento qualunque sul fine di offenderlo d'onde, seguendo anche la dottrina professata

dalla già nostra corte di Cassazione (1), un urto dato con istrumento o comunque può egualmente chiamarsi percossa. La sua denominazione adunque è nell' indole del fatto relativo a quella offesa, che si produce. Resta salvo il giudizio de' periti per definire la sua gravezza, o leggierezza, valutando quella sensibile impressione, che tal colpo lascia sulla persona.

§. 136. Già lo storpio nel senso della legge non mai può confondersi collo sfreggio in modo, che costituisca una medesima circostanza aggravante. Lo sfreggio si esprime da se stesso, come l' effetto della ferita nell' angolo della bocca, (2). Al contrario lo storpio secondo il comune linguaggio si ha quando vien resa permanentemente viziosa una parte della costruzione fisica del corpo: in altri termini quando resta in tutto, o in parte permanentemente debilitata la umana agilità naturale (3). Entrano in questa specie l' ernia (4), la cecità, l' indebolimento, e la perdita totale dell' uso libero del braccio, della mano, della coscia, e del piede, la privazione de' denti incisori ec.

(1) Decisione de' 4 gennaro 1813. Vedi il nostro *Dizionario di giurisprudenza Tomo 4 pag.* 37

(2) Decisione della Suprema corte di giustizia de' 21 marzo 1823. Vedi il nostro *Dizionario di giurisprudenza Tomo 3 pag.* 149.

(3) Decisione della Suprema corte di giustizia de' 30 gennaro 1824. Vedi il detto *Dizionario Tomo 3 pag.* 154

(4) Decisione della Suprema corte di giustizia de' 21 aprile 1824. Vedi lo stesso *Dizionario Tomo 3 pag.* 152.

§. 137. La prigionia stabilita per questo delitto prende diversa misura. Allorchè la ferita, o la percossa grave si giudica di tal indole che dimostri poter produrre lo storpio, o la morte, una tal pena si applica nel giudizio dello storpio dal primo al secondo grado, e nel giudizio della morte dal secondo al terzo grado. Imperciocchè quell' aspetto medesimo del fatto permanente, in cui il perito stabilisce il suo avviso, mette il magistrato nel dovere di punire proporzionatamente l' offenso re. Oltreacciò lo stesso dubbio di vedersi storpio l' offeso, o pure di vederlo estinto, doveva dare a questa pena una gradazione corrispondente a quel danno che qualifica la natura del delitto (1)

§. 138. Vi resta di osservare a di più; cioè, che quando il pericolo di vita, o di storpio si deve indicare come la conseguenza della prodotta offesa, è di mestieri seguirne una norma sicura. Dopo la prima perizia su le ferite, e le percosse che forma la base della istruzione, deve nel vigesimo giorno procedersi alla seconda perizia; giacchè ordinariamente in questo intervallo si conosce lo stato dell' offeso, e non conoscendosi, se ne può prevedere almeno il risultato. Se

---

(1) È percossa grave, o ferita grave quella giudicata pericolosa di vita, o di storpio. Essa è punita col secondo al terzo grado di prigionia, se pericolosa di vita; se pericolosa di storpio col primo al secondo grado. *Art.* 356 *Leg. pen.*

poi avviene che nel vigesimo giorno si trovi ancora sussistente il pericolo, si procederà alla terza perizia nel giorno quarantesimo posteriore a quella delle offese. Non saranno osservate questi termini nel caso della seconda, e terza perizia, quando antecedentemente cessa il pericolo, o pure quando accada lo storpio, la mutilazione, o la morte dell' offeso (1), mentre il danno già avvenuto esclude ogni altro esame.

§. 139. Le circostanze dell' azione, delle persone, e delle armi danno sovente alle ferite, ed alle percosse una impronta, che eleva il delitto a misfatto. Son esse che estendono la pena al primo grado de' ferri nel presidio 1. se la ferita, o la percossa grave sia premeditata; 2. se siasi commessa in persona del padre, della madre, o di qualunque ascendente legittimo, o naturale, o in persona del padre naturale, quando questi abbia legalmente riconosciuto per figlio il ferito, o in persona della madre o del padre adottivo (2), o in persona di un fanciullo di recente nato, e non ancora battezzato, o non iscritto su i registri dello stato civile; 3. se siasi commessa in persona del disendente legittimo, e natu-

---

(1) Circolare della Segreteria, e Ministero di Stato di Grazia, e Giustizia degli 8 gennajo 1820 diretta a i regi Procuratori generali presso le Gran Corti criminali.

(2) *Omnia admissa in patronum patronive filium, patrem, propinquum, maritum, uxorem, caeterasque necessitudines, gravius vindicanda sunt quam in extraneos.* L. 28 D. De poenis.

rale, del figlio naturale legittimamente riconosciuto dal padre feritore, del figlio adottivo, del fratello, e della sorella in secondo grado; 4. finalmente se siasi commessa con arma da fuoco, o con qualunque arma propria (1).

§. 140. Tutte queste condizioni non debbono inoltre valutarsi come tanti estremi riuniti per dare un peso maggiore al misfatto. Ciascuna si considera sotto la sua ipotesi particolare, senzacchè nel concorso di un' altra incontri una pena raddoppiata. Così se nel caso di una ferita si riuniscono la premeditazione, la persona di un congiunto, e l'arma propria, la pena in allora sarà sempre il primo grado da' ferri nel presidio.

§. 141. Il solo ultimo caso delle armi da fuoco potrebbe far confondere la percossa, o ferita grave coll' omicidio mancato. L' uso di esse forse non induce a decidere che già nel cuore del delinquente si ha per consumato l'omicidio, e che quantunque il colpo non apparisca giunto all'effetto, tuttavolta ciò deve attribuirsi a qualche circostanza fortuita, ed indipendente dalla volontà del colpevole? (*Vol.* 1 §. 189). Ma la soluzione

---

(1) Se la percossa grave, o ferita grave sia commessa con premeditazione: se sia commessa contro le persone indicate negli articoli 348 349 e 353; se sia avvenuta con arme da fuoco o con qualunque arma propria, la pena sarà del primo grado de' ferri nel presidio. *Art.* 357 *Leg. pen.*

del dubbio è facile allorchè si riflette, che questa volontà diretta a commettere il misfatto deve apparire nettamente in tutte le parti da se stesse necessarie per compiere l'azione criminosa. Difatti impugnare un' arma da fuoco senza conoscere precedentemente se sia atta ad uccidere, e se con essa possa prodursi ad alcuno una ferita, questa ipotesi offre con chiarezza un argomento di fatto negativo; dappoichè riunisce quelle condizioni valevoli ad escludere la definizione dell' omicidio mancato. La ragione è nella mancanza del dolo; cioè quando la volontà di uccidere non mai apparisce concepita in colui che adopera un' arma di cui non conosce la forma, e la costruzione materiale per usarla, rimane di legittima conseguenza escluso il disegno colpevole. Lo stesso potrebbe anche dirsi di colui che scarica uno schioppo preparato con pochi pallini atti a ferire piuttosto, che ad uccidere. Ciò importa, che se nel primo caso manca la espressa volontà di delinquere, nel secondo caso la volontà apparisce determinata per commettere una ferita, e non già per dare la morte. La qualità del colpo preparato adunque fa giudicare l' indole morale dell' azione eseguita.

§. 142. Lo storpio, e la mutilazione che possono avvenire dalla percossa grave o dalla grave ferita costituiscono ancora una qualità per regolare la misura delle pene. Già lo storpio è la perdita di una parte del corpo umano, impedita di compiere con esattezza tutte le funzio-

ni della vita togliendo l'agibilità naturale (§. 136.) Al contrario la mutilazione è il troncamento totale di una parte del corpo umano che lo rende imperfetto. Così il troncamenio di una mano, di un dito, o di qualunque altro membro, del di cui libero esercizio l'uomo diviene privo, lo mette nello stato da fargli risentire permanente il danno. Sotto queste condizioni adunque lo storpio, e la mutilazione proclamano contro il colpevole il primo grado de' ferri nel presidio. Al contrario la qualità delle persone sopra enunciate (§. 139) estende la pena dal primo al secondo grado de' ferri (1)

§. 143. La percossa grave, e la grave ferita possono talora divenir tali per gli accidenti. Ciò s'intende quando i periti esaminando lo stato della persona, cui sono fatte queste offese, giudicano l'una e l'altra pericolosa di vita o di storpio. Essi hanno riguardo a quelle circostanze che possono sopravvenire nell'individuo offeso per produrgli la perdita della vita, o per renderlo storpio; dapoicchè non sempre la percossa, e la ferita appariscono gravi per loro natura. L'offeso medesimo può contribuire talvolta

---

(1) Se la percossa grave, o la ferita grave abbia prodotto storpio, o mutilazione la pena sarà del primo grado de' ferri nel presidio: se sia stata commessa ne' modi o contro le persone di cui si parla nell' articolo precedente, la pena sarà del primo al secondo grado de' ferri. *Art.* 358 *Leg. pen.*

ad impedirne la guarigione; ed allora l' autore della ferita non è tenuto dei totali effetti che derivano da cause secondarie indipendenti dalla sua volontà; ma viene a richiamare a suo carico il semplice delitto di cui è cagione.

§. 144. Le circostanze per le quali la percossa o la ferita vien considerata mortale sono in medicina indicate sotto quattro accidenti; cioè valutandosi 1. la costruzione individuale del ferito, o le malattie antecedenti, e coesistenti: 2.° le passioni dell' infermo, la sua negligenza, o quella degli assistenti: 3.° la insalubrità dell' atmosfera, o del sito di sua dimora, o della stagione: 4.° la ignoranza, o la negligenza dell' uomo dell' arte che ha curato il ferito (1).

§. 145. Ciò premesso il perito nella prima osservazione delle ferite, o delle percosse deve far parola della loro qualità, dichiarando se possono o pur no alterarsi per effetto di questi accidenti. Non altrimenti egli è agevolato a dare il secondo giudizio, allorchè il pericolo di vita, o di storpio siasi verificato. Imperciocchè avvenuta la morte dell' offeso, conviene conoscere la causa di questa morte, secondo gli accidenti dai quali possa essere stata affrettata.

---

(1) Foderè. *Medicina legale tomo* 4 §. 698.

§. 146. D' altronde la ferita, o la percossa nel giudicarsi pericolosa di vita, o di storpio definisce la loro gravezza per gli accidenti ai quali vanno soggetti; per cui svanito questo pericolo nel periodo di venti giorni in cui deve eseguirsi la seconda perizia, dopo quella delle offese (§. 138), verrà in allora applicato il primo grado di prigionia. Si applica il secondo al terzo grado di questa pena, se la ferita, o la percossa si commette con premeditazione, o si commette nelle persone congiunte per cognazione coll' offeso, o pure si commette con arma da fuoco, o con arma propria qualunque (1)

§. 147. Di più la percossa, o la ferita grave per gli accidenti potrà produrre lo storpio, o la mutilazione. (§. 142) Questi effetti possono essere indipendenti dalla gravezza della ferita, e della percossa ricevuta; vale a dire il medesimo offeso non à potuto contribuire dalla sua parte allo storpio, o alla mutilazione. In tale ipotesi per sua natura la percossa, o la ferita proclama la pena del primo grado de ferri nel presidio, senza però toccare il massimo di que-

---

(1) È percossa grave o ferita grave per gli accidenti quella giudicata pericolosa di vita, o di storpio per gli accidenti. Essa è punita col primo grado di prigionia.

Se sia stata commessa nei modi o contra le persone di cui si parla nell' art. 357 è punita col secondo al terzo grado di prigionia. *Art.* 359 *Leg. pen.*

sto grado. Si passa poi ad applicare la stessa pena de' ferri nel presidio del primo al secondo grado nei casi qualificati dall' azione, dalle persone, e dalle armi (§. 139) (1); ancorchè queste armi siano vietate (2)

§. 148. La percossa, o ferita staccata da ogni qualità per la quale o si aggrava per se stessa, o pure si aggrava per gli accidenti, vien considerata dalla legge per lieve; dapoichè presenta nell' offeso un danno, ma senza verun pericolo della di lui persona. Entra in questa specie la percossa, o la ferita che interessa i soli comuni integumenti senza indicare nella parte sottoposta del corpo qualche segno di un danno maggiore. Questo esame appartiene esclusivamente ai periti dell' arte; in modo che il magistrato applica la misura delle pene in seguito del loro corrispondente giudizio, avuta ragione di quella offesa per la quale si è profferita la penale sanzione. Tutto al più entrandosi in qualche dubbio, potrebbe ricercarsi novello esame

---

(1) Se la percossa, o la ferita grave per gli accidenti abbia prodotto storpio, o mutilazione, la pena sarà del primo grado de' ferri nel presidio non applicata nel *maximum* del tempo.

Se sia stata commessa nei modi, o contro le persone di cui si parla nell' articolo 357 è punita col primo al secondo grado de' ferri nel presidio *Art.* 360 *Leg. pen.*

(2) Vedi il Sovrano rescritto de' 31 dicembre 1819 nel seguente §. 149.

della percossa; o della ferita, ma riuniti i primi ad altri periti dell' arte, il loro sentimento definisce l' indole della indicata offesa.

§. 149. Secondo questi principj vi è motivo di sapere se dichiarata a giudizio de' periti per lieve la ferita, o la percossa, ed il giudice correzionale si trova di aver punito il colpevole, la morte dell' offeso avvenuta posteriormente per causa della detta ferita, o percossa, da luogo a novello giudizio in linea di misfatto? Noi non lo crediamo. La ragione è chiaramente fondata sul giudicato. Il giudice correzionale in applicare la pena al delitto non mai incontra motivo di dubbio, nel discutere se in realtà la ferita, o la percossa era lieve, o pur nò secondo l' emesso parere de' periti. Riserbata a costoro la definizione del danno, non è concesso al giudice convincersi con arbitrio di un fatto permanente già da essi stabilito. Egli deve ritenerne la definizione; unico estremo, che decide la sua competenza, e gli concede la faclotà di applicare al delitto la sua pena. E quando anche i periti fossero caduti in errore, la condanna profferita non si diminuisce di autorità. Solo potrebbe provocarsi novello giudizio, quando l' errore dei periti fosse stato l' effetto del dolo; cioè quando l' imputato avesse procurato da essi per mezzo di promesse e di doni un falso giudizio. Sotto questo rapporto assodati il dolo, e la corruzione si passerà quindi al giudizio dell' omicidio avvenuto per effetto di quella ferita o percossa dichiarata per lieve.

§. 150. La leggerezza della ferita, o percossa è punita col primo grado dell' esilio correzionale. Passa questa pena al terzo grado, ovvero si cambia col primo al secondo grado di prigionia, allorchè nell' offeso concorre la qualità di ascendente, o di discendente, di coniuge, o di fanciullo: o pure allorchè la percossa, o ferita lieve siasi commessa con premeditazione, o siasi commessa coll' uso di arma vietata, o di qualunque altr' arma propria (1)

§. 151. Una tale qualità di arma potrebbe presentare un dubbio su l' applicazione della pena. L' articolo 359 delle leggi penali (§ 146) in far parola della percossa grave, e della ferita grave per gli accidenti commesse con arma propria, applica al colpevole il secondo al terzo grado di prigionia; laddove col seguente articolo 361 parlando della percossa, o ferita lieve commessa anche con arma propria applica il primo al secondo grado di prigionia. Intanto in amendue i casi la qualità dell' arma propria s' indica per vietata nel solo citato ar-

(1) È percossa o ferita lieve quella senza nessun pericolo. Essa è punita col primo grado dell' esilio correzionale.

Se sia commessa nei modi o contro le persone di cui si parla nell' articolo 357 è punita col primo al secondo grado di prigionia, e col terzo grado dell' esilio correzionale: salve le pene maggiori nel caso di asportazione di arma vietata, che in questa circostanza saranno applicate nel *maximum* del grado. *Art.* 361 *Leg. pen.*

ticolo 361; circostanza che farebbe interpetrare diversamente l' arma propria espressa nell' altro articolo 359. A scanzo adunque di ogni erronea intelligenza è disposta col sovrano rescritto de' 31 dicembre 1819. che » questi due articoli riguardano il caso di offese con arma propria, la cui asportazione era permessa all' offensore. Quando poi non vi fosse tal permissione, e per conseguenza si aggiunge all' offesa il delitto di asportazione di arma vietata, lo stesso articolo 361 stabilisce che la pena sanzionata a quest'ultimo grado debba applicarsi nel *maximum* del grado. Quindi S. M. ha dichiarato che la esasperazione della pena sanzionata dall' articolo 361 contro l' autore di percossa, e ferita lieve pel concorso delle circostanze di asportazione di arma vietata, sia applicabile ancora contro il colpevole di percossa, e ferita grave per gli accidenti accompagnata dalla stessa circostanza »

§. 152. Il dritto romano estende più oltre il suo esame. Enumera dei casi nei quali le percosse, e le ferite contengono l' effetto di tutt' altr' azione, che quella colpevole. Considera in questa specie il calzolajo che ammonendo colla forma della scarpa il suo lavorante lo percuote, e gli cava un occhio (1): il ginocatore che giuocando con altri alle palle urta il servo,

---

(1) *Sutor puero discenti ingenuo filio familias parum benefaciendi, quod demonstratum erat, forma calcei cervicem ita percussit, ut oculus puero perfunderetur. Dicit igitur Iulianus, injuriarum quidem actionem non*

e questi nel cadere si rompe una gamba (1): colui che dando una spinta ad alcuno gli produce un danno (2): in somma è massima professata nel dritto romano, che chiunque involontariamente produce ad altri un male, una tale azione per lui si considera non imputabile; dovendosi quel male piuttosto attribuirsi al caso, che alla intenzione di offendere (3).

§. 153. Dippiù lo stesso dritto romano valutava talune percosse prive di ogni dolo. Eran quelle date da un autorità di famiglia cui concedevasi la facoltà di emendare i difetti di coloro, che l'erano sottoposti. Una tale emendazione era del tutto domestica, e si accordava ai proprj genitori verso de' figli, ma senza degenerare in atrocità; altrimenti vi era luogo a pro-

---

competere, quia non faciendae iniuriae causa percusserit, sed monendi, et docendi causa L. 5 D. ad L. Aquil.

(1) *Cum pila complures luderent, quidam ex his servulum cum pilam percipere conaretur impulit, servus cecidit, et crus fregit. Quaerebatur an dominus servili lege Aquilia cum eo cujus impulsu ceciderat agere posset? Respondi non posse: cum magis casu, quam culpa videretur factum.* L. 52 ad Leg. Aquil.

(2) *Proinde si quis alterius impulsu damnum dederit, Proculus scribit neque eum qui impulit teneri, quia non occidit; neque eum qui impulsu est, quia damnum non injuria dedit* L. 7 Idem.

(3) *Caeterum ea quae ex improviso casu potius quam fraude accidunt, fato plerumque non noxae imputantur.* L. 1 Cod. ad Leg. Corn. de Sicar.

cedere pel danno avvenuto (1). Difatti la patria potestà non consiste in ammonire con animo atroce (2); nè il maestro (3), nè il marito debbono portare immoderatamente sino alla sevizia i loro trattamenti verso gli allievi, e versi i domestici della moglie (4). A costoro è solo permesso l' uso di un leggiero castigo; onde non degradare un potere con degli eccessi che facciano dimenticare quel dritto di affezione cui sono particolarmente legati (5). E se talvolta nella emendazione del figlio, o del discepolo cadesse il colpo su di un estraneo, tal che questi rimanesse percosso, o ferito, il colpo in allora non dava luogo a pena (6). L' indole stessa della emendazione non risolveva per volontaria la per-

(1) *In corrigendis minoribus pro qualitate delicti, senioribus propinquis tribuimus potestatem; ut quos ad vitae decora domesticae laudis exempla non provocant ...... Quod si atrocitas facti jus domesticae emendationis excedat, placet enormis delicti reos dedi Iudicum nationi.* L. unica Cod. de emendatione propinq.

(2) *Patria potestas in pietate debet non atrocitate consistere.* L. 5 De ad Leg. Pomp. de parricid.

(3) *Praeceptoris enim nimia saevitia culpae adsignatur.* Leg. 6 D. Leg. Aquil.

(4) *Si maritus saevus in servos dotales fuit, videndum an de hoc possit conveniri? Et si quidem tantum in servos uxoris saevus fuit, constat eum teneri hoc nomine, si vero, et in suos est naturalis: adhuc dicendum est immoderatam eius saevitiam hoc judicio coercendam.* L. 24 D. soluto matrimonio.

(5) *Quia levis duntaxat castigatio concessa est docenti.* L. 5 ad Leg. Aquil.

(6) *Si quis corrigendi animo verberaverit aut emendandi non tenetur.* L. 15 D. de injuriis.

cossa, o la ferita che n' era accidentalmente prodotta (1).

§. 154. Ritornando all' esame della percossa, o ferita volontaria secondo le nuove leggi penali, vediamo, che questa può essere mortale di sua natura; ovvero può divenir tale o per negligenza dell' offeso, o per incuria di colui che ne assume la medela. Sotto amendue i riflessi il colpevole sarà sempre considerato qual omicida. Ciò emerge particolarmente quando dicesi avvenuta la morte fra quarantagiorni da quella medesima percossa, o ferita volontaria già dichiarata di sua natura mortale per giudizio de' periti. Solo la pena dell' omicidio discenderà da uno a due gradi allorchè la morte dell' offeso sia l' effetto di straordinaria cagione indipendente dalla natura stessa della ferita. Ma per conciliare insieme tanti estremi per una esatta definizione dell' omicidio, è di mestieri stabilire per fatto lo stato del ferito, o percosso, sia in rapporto della offesa ricevuta, sia in rapporto alle cagioni secondarie che aggravino la offesa medesima. In questo caso valutati tutti gli accidenti secondo la relazione dei periti saranno questi riconosciuti come l' unica cagione della morte (2).

---

(1) *Si quum servo meo pugnum ducere vellem, in proximo te stante invitus percusserim injuriarum non teneor.* L. 4 D. de injuriis.

(2) Il colpevole di percossa o ferita volontaria da cui siegue fra quaranta giorni la morte per la natura di dette ferite, o percosse sarà punito qual omicida:

§. 155. Inoltre dalla percossa, o ferita volontaria può derivarne la morte dopo quaranta giorni. In questo caso il colpevole sarà benanche dichiarato omicida. Ma la misura della pena avrà una gradazione diversa; vale a dire se la morte avviene per la natura della ferita, o della percossa senza il concorso di alcun' altra cagione, la pena dell' omicidio discenderà da uno a due gradi: al contrario verificandosi che estranee cagioni abbiano prodotta la morte, la pena sarà tre gradi meno della ordinaria. E per rendere men duro il destino del colpevole la pena de' ferri verrà espiata nel presidio, quando discendendosi ai gradi minori dovrà applicarsi questa pena. Ciò dimostra che il misfatto vien colpito dalla legge non solo in ragione del danno che si produce ad alcuno, ma in ragione benanche di quelle straordinarie circostanze che possono concorrere ad aggravare la natura del mifatto (1).

Se la morte dell' offeso non sia accaduta per sola natura delle ferite o percosse, ma per causa sopravvenuta la pena dipenderà di uno o due gradi. *Art.* 362 *Leg. pen.*

(1) Il colpevole di percossa o ferita volontaria da cui segue la morte dopo quaranta giorni succeduti al misfatto per sola natura di dette ferite o percosse sarà parimente omicidia; ma la pena discenderà di uno a due gradi. Se la morte dell' offeso non sia avvenuta per sola natura delle ferite o percosse, ma per causa sopravvenuta, la pena discenderà di tre gradi

Se la pena, non ostante la minorazione del grado, è de' ferri sarà espiata nel presidio. *Art.* 336 *Leg. pen.*

§. 156. Intanto come deve calcolarsi il tempo che compone il giorno quarantesimo di cui fa parola nel soggetto caso la legge? Incomincerà il computo dal momento della ferita, oppure dalla mezza notte? La Suprema corte di giustizia nella causa di Giovanni Mittiga (1) professò la giurisprudenza pel secondo avviso col seguente ragionamento. » La legge, disse, quando ha voluto, che i giorni si calcolassero a ragione di 24 ore ognuno, lo ha espressamente ordinato; così nel calcolarsi i giorni di pena ella coll' articolo 40, cui è riferibile il 52 delle leggi penali prescrisse, che *i giorni di pena fossero interi di 24 ore*. Non avendo prescritto lo stesso in tutti gli altri casi ne' quali ha contemplato i giorni, allora per primo giorno si è sempre inteso quel tempo che rimane dal momento dell' azione seguita sino alla mezza notte. Con questa norma si regola il calcolo dell' età, e dei fatali; poichè il primo giorno, comecchè incominciato, si reputò, per virtù di antico, e non mai contraddetto assioma di dritto, per giorno intero sino alla prossima ventura mezza notte, non ostante che una sola ora ne resti. E poichè ogni giorno novello incomincia dalla mezza notte, e termina colla mezza notte successiva, calcolandosi colla precisata norma il tempo decorso dal dì della ferita al dì della morte, si troverà, che Giuseppe Mittiga morì nel principio del quarantesimo giorno, cioè quan-

(1) Decisione de' 10 novembre 1823. Vedi il nostro *Dizionario di giurisprudenza Tomo 3 pag. 162.*

do era già scorsa un ora ed un quarto dal giorno quarantesimo, e non già dodici ore prima, che il quarantesimo giorno fosse scorso. »

§. 157. Da queste disposizioni può esservi motivo a dubitare se la medesima gradazione di pena debba osservarsi anche nel caso che la percossa e la ferita sieno provocate. L' affermativa è di dritto. Lo sdegno eccitato da quello stesso che vien percosso, o ferito presenta una perfetta reazione contro di lui (*Vol.* 1. §. 4.) Quindi se benigna la legge mitiga il suo rigore nell' omicidio che avviene quando la ferita, o percossa produce per estranea cagione dopo quaranta giorni la morte, una severa interpetrazione potrà poi allontanare quella discolpa che la stessa legge sostiene? Stabilita la minorazione della pena secondo la ipotesi in esame, il misfatto provocato soggiacerà quindi alla minorazione di quell'altro grado di pena che corrisponde alla discolpa dell' imputato.

§. 158. Questo avviso è comune ancora quando s'incontra l'esame delle altre azioni che diminuiscano la natura del reato (*Vol.* 1 §. 158 *a* 160); cioè quando da una percossa o ferita ne nasca un reato più grave, che sorpassa nelle sue conseguenze il fine del delinquente. La pena di questo reato più grave diminuita dunque di uno a due gradi verrà valutata con quella misura di discolpa di cui ne sarà dimostrata la qualità. Nondimeno l'essersi preveduto

dal delinquente quel danno cui il ferito, o percosso sia caduto per di lui cagione assoluta, ovvero l'essersi fatto uso di armi proprie; in amendue i casi si vieta qualunque diminuzione; ma il magistrato è sempre nel dovere di discutere in linea di fatto quella discolpa, che rende meno grave la imputabilità dell'azione e che l'allontana dal favore della legge (1), come è nel dovere di valutare l'indole del danno sia questo la conseguenza della percossa, e della ferita, sia l'effetto non preveduto dal delinquente (2).

§. 159. Di più dalla percossa, o dalla ferita scusabile può talora derivare l'omicidio in modo che la morte avvenga dopo quaranta giorni e per causa indipendente: sotto queste particolari vedute, saranno ammesse tutte le diminuzioni dettate dalla legge? In sostegno dell'affermativa riteniamo le considerazioni della Suprema corte di giustizia nella causa di Michele la Rocca decisa negli 11. gennajo 1832. Diede motivo alla quistione il pubblico ministero presso la

---

(1) Se nel commettersi volontariamente una percossa, o ferita ne nasca un reato più grave che sorpassa nelle sue conseguenze il fine del delinquente si applicherà la pena del reato più grave diminuita di uno a due gradi. Questa diminuzione non avrà mai luogo, quando il delinquente avesse potuto prevederne le conseguenze, o avesse commesso la ferita, o percossa con armi proprie. *Art.* 391 *Leg. pen.*

(2) Decisione della Suprema corte di giustizia degli 8 agosto 1823. Vedi il nostro *Dizionario di giurisprudenza Tomo 3 pag.* 165.

gran corte criminale di Terra di Lavoro, che attaccò l' analogo avviso di essa gran corte La Corte suprema considerò che le leggi penali distinguono la minorazione della pena derivante dalla natura del reato, da quella che nasce dalla scusa; che della prima parlano gli art. 362, e 363, e della seconda gli art. 377, e 391; che tale distinzione poggia sul calcolo degli elementi che costituiscono i reati, cioè il danno che si arreca, ed il concorso della volontà; che di qui diretta è la dimostrazione della fallacia in cui s' incorre nel sostenere che la minorante, e la scusante non possono amendue valutarsi nel reato medesimo; che l' appoggio di tale idea consiste nel supporre che la minorante; e la scusante sono due benefizj di legge che non possono concorrere insieme; che questo ragionamento manca di base; giacchè la minorante e la scusante lungi di essere due benefizj, non sono che due elementi nel calcolo delle pene, e nella gradazione delle stesse; che quello che molto importa nella materia soggetta è il modo dell' applicazione della minorante, e della scusante; che il principio regolatore trovasi spontaneo nell' indole dell' uno, e dell' altro; giacchè la minorante è la conseguenza della qualità del reato, e la scusante del calcolo della volontà nella gradazione delle pene; che perciò nell' applicazione di queste fa mestieri fissar prima la pena su la base della minorante, e quindi da questo dato discendere alla diminuzione che nasce dalla scusa; che finalmente ritenute le di-

mostrazioni di sopra, male s'invocano al caso le disposizioni degli art. 363. 377. n°. 2°. e 380. leggi penali ». Non altrimenti decise ancora la stessa Corte suprema nel 14. febbrajo 1820. allorchè si promosse il dubbio se negli omicidj concorrano due requisiti, l'uno per avere l'omicidio sorpassato il fine del delinquente, e l'altro per essere stato l'omicidio commesso in rissa. (1) Quindi le minorazioni di pena debbono aver luogo indistintamente in tutti quei casi nei quali dimostrata la natura del fatto, che le comprende, vengono ammesse dalle legge.

§. 160. Ciò non è tutto. Sovente nelle ferite s'incontrano circostanze che confondono tra i gradi di dolo, e di colpa la niuna imputabilità dell'azione; dapoichè al dir di Adriano può esservi quegli che quantunque non uccida, tuttavolta avendo ferito per uccidere si ha per omicida. Il semplice impugnare un ferro, egli soggiunge, e vibrarlo contro di alcuno già dimostra l'animo di uccidere. Da questi principi chi non trarrebbe per legittima conseguenza che tutte le ferite prodotte da qualunque arma debbano definirsi omicidj mancati? Ma con prendere ad esame le armi nel loro genere, le circostanze che ne accompagnano l'uso, ed il calcolo degli effetti che ne derivano, si ottiene diverso giudizio. Principalmente un disegno manifestato con azioni esterne esprime con chia-

---

(1) Vedi il nostro *Dizionario* di giurisprudenza. *Tomo pag.* 361.

rezza il suo fine (*Vol.* 1 §. 52). Basta conoscere il modo come opera l'agente, e 'l di lui scopo determinato nell'azione, che facilmente si percepisce la natura degli estremi; onde si congiungono insieme il pensiere concepito, e l'atto intrapreso. Non altrimenti le circostanze riunite per la esecuzione di un progetto danno l'idea della loro essenza morale, il rapporto tra loro, ed il fine cui si concentrano. Impugnare adunque un ferro, e dirigerlo verso il petto di alcuno indica l'atto di produrre una ferita: ma questo semplice estremo non assicura il giudizio se la mano viene regolata dalla volontà di uccidere piuttosto, che di ferire. Chi è mai quegli che ricercando i sentimenti occulti dell'uomo giugne a penetrare nel di lui cuore, e vi legge nitidamente la serie dei concepiti pensieri? Nondimeno gli effetti fanno rimontare alla cagione che li produce, e si ottiene in cotal modo la vera definizione del reato. Al contrario data la ipotesi che un'azione offre progressivamente divise le parti del suo sviluppo, in guisa che esponga allo sguardo indagatore l'indole del suo concepimento, la sua qualità, la sua essenza morale, ed il fine cui apparisce diretta, questo complesso di circostanze, quantunque differenti ma riunite insieme, palesa bastantemente l'atto meditato. D'altronde il mezzo operativo dell'azione svela il disegno dell'agente. Esso non può invertire, o cambiare la sua naturale espressione, sia in rapporto alla cagione che lo produce, sia in rapporto al suo

fine. Difatti se alcuno in una rissa percuote un altro con un vaso, o colla chiave, dopo averlo leggiermente ferito con un' arma propria, risulta mal definita la intenzione di uccidere (§. 131) La qualità della percossa, e la leggerezza della ferita non sono estremi esclusivi che per se stessi fan desumere un effetto mortale. Si debbono allora ricercare altre cagioni estranee, che abbiano potuto aggravare la ferita. Quindi verificandosi in questa circostanza morto l' offeso, la di lui morte si dirà avvenuta per opera del caso, e non mai per volontà altrui (1). Se all' opposto dirigendosi la chiave, o il vaso alle tempia di alcuno, e si ripetano i colpi violentemente, si avrà con certezza il disegno di percuoterlo, o di ferirlo per dargli la morte. Li medesimi argomenti non si deducano dall' uso di un ferro micidiale: immerso nel petto di alcuno può rendere il colpo mortale; ma quando è replicatamente vibrato, chi mai nell' azione non scorge una certa volontà di uccidere? Sorgerà dubbio che il feritore maneggiando quel ferro gli abbia circoscritti i periodi di agire con gradi determinati? Eppure se morte non deriva da queste ferite, non vi è luogo a procedimento per mancato omicidio; 1.° perchè giudicandosi esse gravi per gli accidenti (§. 143) sono punite correzionalmente: 2.° perchè non riu-

(1) *Si clavi percussit, aut cucuma in rixa, quamvis ferro percusserit, tamen non occidendi animo, leniedam eius poenam, qui in rixa casu magis quam voluntate omicidium admisit.* L. 1 ad leg. Corn. de Sicar.

nita nell' azione alcuna delle circostanze valevoli a qualificare le dette ferite, non possono esse prendere una impronta che diversamente la definisca. Altro sentimento emerge dalle ferite commesse con arma da fuoco. Caricare uno schioppo, impugnarlo contro di alcuno, e vibrare il colpo sono estremi che partono assolutamente dall' animo di uccidere. La preparazione stessa di quest' arma, e 'l suo uso non fanno giudicare altrimenti. Quindi qualunque sia la ferita senz' avvenirne la morte, risulterà sempre il mancato omicidio. La ragione è nell' indole delle azioni precedenti. Non così avviene quando impugnandosi uno schioppo, e s' ignori se sia carico, o pur no. Il colpo vibrato che ne produce la ferita non assume il carattere di mancato omicidio; dapoichè la volontà di uccidere mal si ravvisa in colui che adopera un' arma senza conoscerla sicura pel suo oggetto (§. 141). Che si dirà poi quando il colpo vibrato coll' arma stessa manifesta la volontà di uccidere senza produrre alcun danno? Conviene in questo caso ricercare se un accidente ignoto all' agente abbia, o pur no interrotti gli effetti. Allorchè il colpo lungi di toccare il suo segno giunge ad un punto opposto è ben chiaro il giudizio che nel vibrarsi venne deviato dal pentimento; al contrario è indipendente dalla volontà del colpevole la mancanza del danno dopo il colpo vibrato, allorchè il caso lo ha interrotto (*Vol.* §. 159) Dalla serie delle circostanze che abbiamo partitamente indicate emerge per legittima conse-

guenza, che conosciuti i rapporti morali delle azioni col pensiero, si desume che le percosse, e le ferite si elevano soltanto ad omicidio tentato, o mancato, quando le operazioni dell'agente manifestano la volontà effettiva di uccidere; in ogni altro caso le ferite rimangono circoscritte nella misura delle punizioni dalle quali sono colpite.

§. 161. La castratura riputavasi da Ulpiano per ingiuria (1). Tuttavolta egli volle seguire le sanzioni di Adriano (2) che concordi a quelle di Costantino (3) dichiaravan omicida colui, che commetteva questo misfatto. Le nuove leggi adottano li medesimi principj, applicando alla castratura gli stessi gradi di pena stabiliti per l'omicidio. Applicano la morte se nel corso di quaranta giorni avvenga la morte dall'offeso (4).

---

(1) *Et si puerum quis castraverit, et pretiosiorem fecerit Iulianus scribit cessare Aquiliam; sed injuriarum erit agendum, aut ex edicto aedilium aut in quid duplum ex lege duodecim tabularum.* L. 27 D. ad L. Aquil.

(2) *Idem divus Adrianus rescripsit; costitutum quidem est ne spadones fierent: eos autem qui hoc crimine arguerentur legis Corneliae poena teneri, eorumque bona merito fisco meo vendicari debere.* L. 4 D. ad Leg. Corn. de Sicar.

(3) *Si quis post hanc sanctionem in orbe romano eunuchos fecerit, capite puniatur: mancipio tali nec non etiam loco, ubi hoc commissum fuerit; domino sciente et dissimulante confiscando.* L. 1 Cod. de eunuchis.

(4) Il misfatto di castratura soggiacerà al quarto grado de' lavori forzati.

CAPITOLO VI.

Delle ingiurie, e della rivelazione de' segreti.

SOMMARIO

§. 162. La ingiuria in termini generali vien presa da Ulpiano per ogni atto eseguito contro il dritto; specialmente però dicesi ingiuria l'oltraggio che si fa ad alcuno per mezzo delle parole, e dei fatti, con produrre nella persona, e nella riputazione un danno; estremo necessasario per costituire un'azione colpevole che per dritto romano si puniva colla legge Aquilia (1)

Se ne sia seguita la morte pria del termine di quaranta giorni, il colpevole soggiacerà alla pena di morte. *Art.* 364 *Leg. pen.*

(1) È ingiuria ogni offesa pubblicamente, o privatamente espressa con parole, con gesti, con iscritti o in altro modo qualunque; purchè abbia per oggetto di far perdere, o diminuire la stima di colui contro del quale è diretta. *Art.* 365. *Leg. pen.*

§. 163. Non altrimenti vien definita la ingiuria dalle nuove leggi. Si parla di una offesa fatta pubblicamente, o privatamente: poichè essendo ella diretta a far perdere, o diminuire la stima di alcuno, il danno non mai si rende di minor qualità, sia che si manifesti in pubblico, sia che si manifesti in privato. Il mezzo poi delle parole, dei gesti, e degli scritti con cui si fa questa offesa esclude qualunque eccezione intorno la conoscenza che se ne dà ad una, o più persone. Il suo colpevole oggetto è sempre quello di privare della opinione pubblica colui la di cui riputazione viene attaccata. Così il raccontare in seguito di domanda qualche avvenimento che lede ad un individuo qualunque la propria stima è una ingiuria privatamente fatta (1); come è una ingiuria fatta pubblicamente il profferire nella Chiesa nel momento delle sacre funzioni parole indecenti, ed ingiuriose tendenti al medesimo fine. (2)

§. 164. Crediamo poi osservare opportunamente con Ulpiano che non ogni villania è una ingiuria. Oltre il modo come si profferiscono in un' adunanza, ovvero in presenza di una, o più persone, le parole debbono contenere diffamazioni dirette a discredito dell' altrui de-

(1) Decisione della suprema Corte di giustizia de' 29 marzo 1824. Vedi il nostro *Dizionario di giurisprudenza. Tomo* 3 *pag.* 355.

(2) Decisione della suprema Corte di giustizia de' 31 gennajo 1823. Vedi il nostro *Dizionario di giurisprudenza Tomo* 3 *pag.* 356.

coro. (1) Da ciò emerge che il dire ad un individuo di aver esso la rogna, o la tigna non è ingiuria verbale (2), com' è l'imputare una donna di aver avuto illecito commercio con alcuno. (3)

§. 165. Possiamo comprendere ancora nel medesimo genere le ingiurie profferite contro il militare in sentinella (4) quando però in esse veniamo ad escludere il disegno colpevole di provocare un misfatto qualunque per la parte del militare ingiuriato; sia per attentare alla pubblica sicurezza, sia per eccitare qualunque altro misfatto più grave. Ogni semplice villania che si reca al detto militare in sentinella o con parole, o con fatti è già una ingiuria che in ragione della persona cui vien diretta costituisce un misfatto.

§. 166. Il dritto romano espone i modi che distinguevano la ingiuria reale dalla verbale. Era

---

(1) *Ex his apparet non omne maledictum convicium esse, sed illud solum quod cum vociferatione dictum est, sive unus, sive plures dixerint; et quod in coetu dictum est convicium. Quod autem non in coetu, nec cum vociferatione dicitur, convicium non proprie dicitur sed infamandi causa dictum.* Leg. 15 D. de injuriis.

(2) Decisione della Corte di cassazione di Parigi del 15 gennajo 1808. *Vedi Sirey Vol.* 9 *parte* 1 *pag.* 162

(3) Decisione della Corte di cassazione di Parigi de' 22 maggio 1810. Vedi *Sirey. Vol.* 10 *parte* 1. *pag.* 248.

(4) Le ingiurie contro il militare in sentinella saranno punite colla relegazione. *Art.* 1. *Leg. del* 12 *ottobre* 1827.

ingiuria del primo genere alzar le mani per battere alcuno, ed intimorirlo colla minaccia di batterlo (1); intromettersi nella casa di un assente (2); recidere la barba, o la chioma ad alcuno (3); ledere l'altrui riputazione in un libello presentato al magistrato, o al Principe (4); pubblicare la vendita di un pegno ancora esistente presso il creditore (5): arrestare l'uomo libero in vece del servo fuggitivo (6); intromettersi nella casa di alcuno fingendo chiamarlo in giudizio (7); percuotere con sassi la statua di un defunto (8); dirigere il fumo ad un ap-

---

(1) *Si quis pulsatus quidem non est, verum manus adversus eum levatæ, et saepe territus est quasi vapulaturus, non tamen percussit, utili injuriarum actione tenetur* L. 15. §. 1. D. de Injuriis.

(2) *Si quis ad domum tuam venerit te absente, convicium factum esse dicitur.* L. 15. §. 1. D. de Injuriis.

(3) *Hæc autem fere sunt quæ ad infamiam alicuius fiunt; ut puta si ad invidiam alicujus veste lugubri utatur aut squallida, aut si barbam dimittat, vel capillos submittat.* L. 15. §. 3. D. de Injuriis.

(4) *Si quis libello dato vel principi vel alicui famam alienam insectatus fuerit, injuriarum erit agendum.* L. 15. §. 3. D. Idem.

(5) *Si quis pignus proscripserit, venditurus tanquam a me acceperit, infamandi mei causa, Servius ait injuriarum agi posse* L. 15. D. Idem.

(6) *Si liber pro fugitivo apprehensus erit, injuriarum cum eo agit.* L. 22. D. Idem.

(7) *Qui in domum alienam invito domino introiret, quamvis in jus vocati, actionem injuriarum in eum competere Orfilus ait.* L. 23. D. Idem.

(8) *Si statua patris tui in monumento posita, saxis caesa est, sepulcri violati agi non posse, injuriarum posse Labeo scribit.* L. 27. D. Idem.

partamento superiore, o gittare ad un appartamento inferiore acqua, pietre ec. (1). Era poi ingiuria verbale il dire delle villanie che attaccavano il costume (2); l'usare parole turpi contro di alcuno (3); ed infamare alcuno con parole, e con gesti (4).

§. 167. Nondimeno queste ingiurie assumevano il carattere di atroci in rapporto alla persona, ed all'azione. Eran tali le ingiurie fatte al magistrato, o a chiunque altro costituito in dignità; quelle fatte ai genitori, o al proprio padrone; quelle fatte indistintamente a chiunque in tempo dei giuochi pubblici, o alla presenza del pretore; finalmente le percosse date sul volto di alcuno (5). Tutto ciò dimostra che presso i romani

---

(1) *Si inferiorum aedium dominus, superioris vicini fumigandi causa fumum faceret, aut si superior vicinus in inferiores aedes quid aut projecerit, aut infuderit, negat Labeo injuriarum agi posse: quod falsum puto, si tamen iniuriae faciendae causa immittitur.* L. 44. D. de iujuriis.

(2) *Qui adversus bonos mores convicium alicui fecisse cujusve opera quid factum esse dicetur, quo adversus bonos mores convicium fieret, in eum judicium dabo.* L. 15. D. Idem.

(3) *Qui turpibus verbis utitur non tentat pudicitiam sed injuriarum tenetur.* L. 15. §. 3. D. Idem.

(4) *Proinde quodcumque quis fecerit vel dixerit ut aliquem infamet erit actio injuriarum* L. 15. §. 3. D. Idem.

(5) *Persona atrocior iniuria fit, cum magistratui, cum parenti, patronove fiat. Tempore, si in ludis et in conspectu praetoris. Nam in praetoris conspectu an in solitudine injuria facta fuerit, multum interesse ait, quia atrocior est, quae in conspectu fit. Re atrocem injuriam haberi Labeo ait, ut puta si vulnus illatum, os alicui percussum fit.* L. 7 D. §. ult. de injuriis.

il proprio decoro era non solo rispettato nel particolare individuo; ma voleva la legge che rispetto eguale si prestasse a qualunque altro, che formava lo splendore dello stato. Quindi per la legge di Arcadio, e di Onorio si punivano di morte le ingiurie profferite contro i sacerdoti dell' altare (1); mentre ogni altra ingiuria verso i privati era punito straordinariamente. (2)

§. 168. Le nuove leggi circoscrivono le pene di questo delitto nell' ammenda correzionale, e nel primo, e secondo grado di prigionia, o confino, o di esilio correzionale. Il magistrato però le applica in ragione delle persone offese che si mostrano più gelose in conservare la loro riputazione; in ragione del tempo che rende più grave la offesa, come quello di una pubblica adunanza e de pubblici spettacoli; in ragione del luogo già consagrato al pubblico culto, ed all' amministrazione della giustizia; ed in ragione di quelle conseguenze che rendono maggiormente lesi l' onore, e la dignità di una famiglia.

---

(1) *Si quis in hoc genus sacrilegii proruperit ut in ecclesia catholica irruens, secerdotibus et ministris, vel ipsi cultui, locoque aliquid importet injuriae, quod geritur a provinciae Rectoribus animadvertatur: atque ita provinciæ moderator sacerdotum et Chatolicae Ecclesiae ministorum, loci quoque ipsius, et divini cultus injuriam capitali in convictos, sive confessos, reos sententia noverit vindicanda.* L. 10 Cod. de episcopis, et Clericis.

(2) *Item Cornelia injuriarum servum non debere recipi reum, Cornelius Sylla auctor fuit, sed durior ei poena extra ordinem imminebit* L. 12 de accusationibus.

§. 169. Questo calcolo è nella latitudine delle pruove totalmente abbandonato all'esame del giudice. Difatti potendo la ingiuria risultare da espressioni vaghe, da indeterminati rimproveri, e da voci, o atti semplicemente indecenti; una tale circostanza allontana l'applicazione della pena correzionale; dappoichè la pena di polizia si considera corrispendente al valore della ingiuria, sebbene il suo carattere potrebbe costituire ancora altro reato. (1) Quindi chiamar ladro un individuo contiene una vaga espressione con cui si precisa un vizio determinato dell'uomo, e non già si forma una ingiuria propriamente profferita. (2)

§. 170. In oltre qualunque sia la ingiuria o espressa in istampa con figure, immagini, in-

(1) La ingiuria è punita coll'ammenda correzionale, col primo al secondo grado di prigionia o confino, secondo la qualità della medesima, secondo le persone, secondo il tempo, il luogo, e le conseguenze che ha prodotte.

Può il giudice discendere anche alla pena dell' esilio correzionale nei gradi medesimi, o cumular l' esilio alla prigionia; purchè il tempo della intera pena non ecceda li due anni.

Se poi la ingiuria non risulta che da espressioni vaghe, da rimproveri indeterminati, e da voci o atti semplicemente indecenti, la pena sarà di polizia; salve sempre le pene maggiori nel caso che i fatti, o gli atti, o gli scritti, o le parole che contengono l' ingiuria costituiscono per se medesimi un altro misfatto, o delitto *Art.* 366 *Leg. pen.*

(2) Decisione della suprema corte di giustizia de' 13 agosto 1823. Vedi il nostro *Dizionario di giurisprudenza Tomo* 3 *pag.* 360.

cisioni, emblemi, o scritti, ovvero espressa con pubblici affissi assume il nome di *libello famoso*. Su di ciò non crediamo già distinguere con Brunnemanno il libello famoso dalla ingiuria scritta, mentre egli sebbene vede, che l'una, e l'altro offendono la riputazione altrui, sostiene, che la prima abbraccia ogni motto ingiurioso, e che il secondo indica un fallo, o un delitto occulto che si disvela (1). Vediamo bensì il libello del tutto relativo alla forma che prende, senza considerare diversamente la ingiuria scritta; dapoichè questa non sempre versa su i vizj, ed i difetti altrui già da tutti conosciuti; ma benanche su quelli ignoti a pochi, o a tutti. Or le nostre leggi penali, allontanandosi da una tale differenza, ritengono la pubblicazione delle ingiurie solo per mezzo dei pubblici affissi, e non già per l'indole delle parole ingiuriose. L'applicazione adunque del primo al terzo grado di prigionia, e dell'ammenda correzionale non incontra nella sua misura veruna diversità in ragione dei modi diversi coi quali il libello famoso vien definito. (2)

---

(1) *Distinguendum inter injuriam scriptam et famosum libellum: hic enim semper est iniuria scripta, sed omnis iniuria scripta non est statim famosus libellus; nam famosus libellus est, in quo alicui crimen adhuc incognitum impingitur.* Brunnemanni Comment. ad L. 6. n. 5. in Pand. de injuriis.

(2) Le ingiurie punibili correzionalmente, quando sono pubblicate colle stampe in figure, in immagini, in incisioni, in emblemi, o in iscritto o anche senza stampa, quando sieno pubblicate con pubblici affissi in uno dei suddetti modi, prendono il nome di *libello famoso*, e

§. 171. La pena stessa colpisce benanche i complici; cioè quelli che hanno promosse queste ingiurie, sia con farle inserire nei fogli periodici del regno, sia con inviarne all'estero gli articoli per farli inserire nei giornali, sia con introdurre, o distribuire questi giornali nel regno. Ciascuna di queste già manifesta in un punto la scienza della offesa che si vuol produrre, e l'opera di condurla ad effetto (*Vol.* 1. §. 70.). Solo questo mezzo di cooperazione cessa di essere criminoso, quando al disegno progettato non sia riunita la conoscenza dei scritti, che contengono le ingiurie. (1)

§. 172. Non mai si elevano ad imputabilità le indicazioni di quei fatti, che quantunque sembrano offendere per lor natura la stima di alcuno, sono l'effetto di un giudicato, ovvero diano motivo ad un procedimento penale. Tali sono le condanne, e le accuse per furto, per falsità, per frode ec. accuse, e condanne che

---

saranno punite col primo al terzo grado di prigionia, o confino, e coll' ammenda correzionale.

Il giudice può discendere all' esilio correzionale, o cumulare alla prigionia l'esilio, purchè il totale della pena non ecceda i cinque anni. *Art.* 367 *Leg. pen.*

(1) La pena mentovata nell'articolo precedente comprende anche coloro che abbiano fatto render pubbliche tali ingiurie per mezzo di fogli periodici.

Se però questi fogli sieno stranieri, la pena colpisce coloro, che avranno inviato gli articoli o dato ordine d' inserirli, o contribuito alla introduzione, o distribuzione di tali fogli nel regno. *Art.* 368. *Leg. pen.*

per loro indole denigrano la riputazione del colpevole (1).

§. 173. Le ingiuriose declamazioni, delle quali alcuno si permette far uso nelle arringhe, o negli scritti giuridici, riguardano quelle dirette dal difensore di un litigante contro dell'altro, ovvero dirette contro di un terzo con cui uno dei litiganti abbia rapporto: ed abbenchè queste ingiurie appariscano dipendenti dalla contesa medesima, che forse potrà darne il motivo, tuttavolta si reputano sempre per un eccesso di difesa, offendendo quella moderazione propria di un difensore in esporre le ragioni del suo cliente (2). Tutto al più la libertà di parlare giunge sovente in questo caso ad invertire in maldicenza il moderato linguaggio della giustificazione. Il giudice della causa è nel dritto allora di non solo sopprimere questi scritti, ma be-

---

(1) La disposizione dei due precedenti articoli non è applicabile ai fatti dei quali la legge autorizza la pubblicità; nè a quelli che l'autore della imputazione avea l'obbligo per la natura delle proprie funzioni, o dei proprj doveri di rivelare, o di esprimere. *Art.* 369. *Leg. pen.*

(2) *Ante omnia autem universii advocati ita præbeant patrocinia iurgantibus, ut non ultra quam litium poscit utilitas in licentiam convitiandi, et maledicendi temeritatem prorumpant. Agant quod causa desiderat, temperent se ab injuria: nam si quis adeo procax fuerit, ut non ratione sed probris putet esse certandum, opinionis suæ imminutionem, patietur*. L. 6. §. 1. Cod. de postulando.

nanche di punirne gli autori col mandato in casa non più di quindici giorni, e sospenderli per sei mesi dalle loro funzioni. D'altronde se fia che così fatte ingiurie acquistano il carattere di delitto, come nei casi di calunnia (*Vol.* 2. §. 164), o d'ingiurie contro di alcuno (§. 163.), il giudice medesimo della causa, indipendentemente dalle indicate disposizioni, invierà i colpevoli ai giudici competenti per decidere sulla natura del delitto, quando egli non avesse la facoltà di decidere sul merito (1).

§. 174. Finalmente vi sono le rivelazioni dei segreti che depositati alla fede di uno stato, o di una professione sono dirette a tradire l'altrui fiducia. Entrano in questa specie delle scandalose corrispondenze che attaccando il decoro delle famiglie trovano una garantia la più sicura nel silenzio: imperciocchè i depositarj del segreto fatti arditi in rivelarlo denigrano in cotal modo l'onore, e la riputazione di quelli pei quali corre

---

(1) Se si tratti d'ingiurie contenute nelle aringhe, o negli scritti relativi alle difese giudiziarie, i giudici della contesa potranno prendere le seguenti disposizioni: 1. sopprimere gli scritti ingiuriosi: 2. restringere gli autori col mandato in casa, che non ecceda i quindici giorni: 3. sospenderli dalle proprie funzioni per un tempo che non ecceda i sei mesi.

Se le ingiurie, o gli scritti ingiuriosi contengono un reato preveduto dalla legge, ed i giudici della contesa non siano competenti a giudicarne, essi pronunzieranno per modo di provvisione la soppressione, restrizione, o sospenzione sopraccennata, e rimetteranno i colpevoli ai giudici competenti. *Art.* 370. *Leg. pen.*

tutto l'interesse di occultare la propria debolezza. Non altrimenti gli ufficiali di sanità, gli speziali, e le levatrici tostochè rendono pubblici i segreti loro esclusivamente affidati, si considerano autori di tutte quelle dannevoli conseguenze che attaccano il decoro di un individuo, o di una famiglia. Un tale rivelamento adunque costituisce una ingiuria; mentre qualunque sia la debolezza, o il difetto di alcuno sino allora sottratto dalla pubblica censura, egli si rende esposto al comune disprezzo. Sono eccettuati solamente quei segreti che la legge obbliga rivelarsi, come le ferite, e le contusioni che i medici, i cerusici, e tutti gli altri uffiziali di sanità abbiano medicato. Il rivelamento in questi casi disposto dall'art. 392 delle leggi penali allontana la idea del delitto; anzi somministra all'autorità competente il motivo di prevenire i reati e di far assicurare alla giustizia i loro autori (1).

---

(1) I medici, i cerusici, gli speziali, le levatrici e generalmente ogni uffiziale di sanità, ed ogni altra persona depositaria, per ragione del proprio stato, o professione, de' segreti che loro si affidano, quando fuori dei casi in cui la legge gli obbliga a darne parte all' autorità pubblica, li rivelino, saranno puniti col primo grado di prigionia, o di confino e colla interdizione a tempo dell' uffizio, professione, o carica di cui abbiano abusato, e coll' ammenda correzionale. *Art.* 371 *Leg. pen.*

CAPITOLO VII.

Degli omicidj, delle ferite, e delle percosse non imputabili.

SOMMARIO.

§. 175. *Quando le offese su la persona allontanano tutta la imputabilità.*

176. *Omicidj che il dritto romano considerava non imputabili.*

177. *Disposizioni del dritto novello.*

178. *Omicidio, ferita, e percossa commessi in propria difesa.*

179. *Casi nei quali questa difesa è legittima.*

§. 175. Le offese contro la persona possono impropriamente chiamarsi reati, quantunque il dolo, e la colpa di colui che le produce allontanano qualunque idea d'imputabilità; imperciocchè l'azione criminosa attaccando direttamente la persona, l'onore, e la proprietà di alcuno, il divieto della legge obbliga il magistrato ad esaminare il fatto per definirlo meritevole, o no di una pena. È sotto questo rapporto che vediamo i reati commessi per imprudenza, e per disaccortezza (*Vol.* 1. §. 45 *e* 46) e quelli avvenuti fortuitamente (*Idem* §. 169). In essi la sanzione penale è già segnata per applicarsi contro i loro autori; n'è solo interrotto l'effetto, o per la niuna parte presa da costoro in commetterli, o per una cagione imperiosa che esclude nell'azione colpevole il dolo, e la colpa.

§. 176. Il dritto romano non attribuiva maleficio a colui che uccideva il ladro notturno (1) ed il disertore al nemico (2). Prevaleva il calcolo di altre conseguenze che potevano avvenire col rispettarsi la vita del ladro, e del disertore. Quindi la pubblica sicurezza obbligava ciascuno di reprimere quei mali che potevano turbarla.

§. 177. Le novelle sanzioni han disposto a di più. Ammettono per massima generale non esservi reato, quando l' omicidio, le ferite, e le percosse sono ordinate dalla legge, e comandate dall' autorità legittima (3). Una tale distinzione però tra l' omicidio, le ferite, e le percosse non deve esser presa letteralmente in modo che la legge permetta benanche percuotere, e ferire impunemente. Quando si concesse a qualunque individuo della forza pubblica uccidere colui che già dichiarato pubblico nemico opponga la più leggiera resistenza, anche presunta (4)

(1) *Liberam resistendi cunctis tribuimus facultatem, ut quicunque militum vel privatorum ad agros nocturnus populator intraverit, aut itinera frequentata insidiis aggressionis obsederit, permissa cuicunque licentia digno illico supplicio subjugetur, ac mortem quam minabatur excipiat, et id quod intendebat incurrat* L. 1. Cod. Quando liceat unicuique sine judice se vindicare.

(2) *Transfugas licet ubicunque inventi fuerint, quasi hostes interficere.* L. 3. §. ult. D. ad Leg. Corn. de Sicar.

(3) Art. 372. Leg. pen.

(4) Sarà fatta l' ultima pubblicazione della sentenza colla dichiarazione di pubblico nemico ai termini degli

in questa ipotesi si cercò comprendere la ferita, e la percossa che nella medesima circostanza potesse prodursi al dichiarato pubblico nemico. Era di fatti necessità enunciare coll' omicidio la ferita, e la percossa, affinchè la impunità di un misfatto comprendesse benanche l'altra del delitto, onde scanzare quella interpetrazione che sovente allontana l'applicazione più giusta della legge.

§. 178. La propria difesa non rende poi imputabile la percossa, la ferita, e l'omicidio in persona dell'aggressore (*Vol.* 1. §. 170.). La natura impone render salva la individuale esistenza contra colui che direttamente l'attacca; è allora che una reazione perfetta giustifica il danno che si commette, e toglie al reato quel peso che lo qualifica soggetto alla sanzione penale (*Vol.* 1. §. 173). Non altrimenti si ritiene per legittima la difesa degli altri ai quali alcuno si trova ligato pe'rapporti di sangue; (1) vale a dire allorchè si percuote, si ferisce, e si uccide per scanzare il congiunto, o l'affine

---

articoli 461, e 462. Di questa dichiarazione sarà fatta annotazione alla precedente iscrizione nell'albo de' rei assenti. L'effetto di questa dichiarazione sarà che qualunque individuo della forza pubblica nel procurarne l'arresto per qualunque leggiera resistenza anche presunta che il condannato opponesse, potrà impunemente ucciderlo. *Art.* 473. *Leg. di proced. pen.*

(1) Non vi è reato quando l'omicidio, le ferite, e le percosse sono comandate dalla necessità attuale della legittima difesa di se stesso, o d'altrui. *Art.* 373. *Leg. pen.*

da un periglio che gli minaccia la morte (*Vol.* 1. §. 175), (1).

§. 179. Ciò non basta. Vediamo segnati i momenti nei quali questa difesa determinatamente viene dichiarata legittima. Ferire, percuotere, o uccidere l'insidiatore della vita, dell'onore, e della proprietà che di notte scali, o rompa i recinti dei muri, e delle porte di entrata nella casa, o nell'appartamento abitato, e loro dipendenza; ovvero uccidere, ferire, o percuotere i ladri, ed i saccheggiatori che cercano con violenza attentare alla proprietà, ed alla vita, sono li due modi che particolarmente rendono non imputabile il reato (2). Ma la necessità attuale di difesa deve limitarsi esclusivamente nei due casi indicati? No. Vi sono circostanze di fatto che abbandonate al calcolo del magistrato bastano a definire la gravezza di quel periglio cui alcuno sia esposto per respingere il suo aggressore; e per effetto di cui viene a

(1) Decisione della suprema Corte di giustizia de' 23 agosto 1822. Vedi il nostro *Dizionario di giurisprudenza Tomo* 4. *pag*. 330.

(2) Sono compresi nei casi di necessità attuale di legittima difesa i due casi seguenti 1: se l'omicidio, le ferite, le percosse sieno commesse nell'atto di respingere di notte tempo la scalata, o la rottura dei recinti de' muri, o delle porte di entrata in casa, o nell'appartamento abitato, o nella loro dipendenza: 2. se il fatto abbia avuto luogo nell'atto della difesa contro gli autori di furti, o di saccheggio eseguiti con violenza. *Art*. 374. *Leg. pen*:

rendersi non imputabile il reato che si commette (*Vol.* 1. §. 178). Queste circostanze adunque benchè precisamente non designate dalla legge restano sempre valutate come legittimi motivi per escludere le parti del dolo, e della colpa nel delinquente.

CAPITOLO VIII.

Degli omicidj involontarj, delle ferite, e percosse involontarie.

SOMMARIO

§. 180. Qualunque siano le azioni colpevoli dell'uomo, appariscono sempre regolate da un consiglio di ragione, meno che quando il difetto degli anni, e della mente le faccia considerare animate dai semplici urti di natura. Per discendere ad un'analisi di tali azioni, distinguiamo perciò quelle che avvengono indipendentemente dall'opera dell'uomo dalle altre prodotte dall'uomo stesso, ma indipendentemente dalla di lui volontà. Sono della prima specie quelle di un accidente fortuito, che non si possono prevedere

escludendo qualunque parte di colui per mezzo del quale sembrano avvenute, come nei casi di devastazione, d'inondazione, e d'incendio che allontanano la idea della più leggiera cooperazione dell'uomo. Sono della seconda specie quelle che si possono da taluno evitare; ma che avvengono per sua disaccortezza, o imprudenza. Quella presenza di ragione che sempre accompagna un atto intrapreso, e quell'avvedutezza che ciascuno dimostra in agire, sono gli estremi che definiscono non solo la volontà, ma benanche lo studio, ed il consiglio di operare; altrimenti i dannevoli effetti si hanno dalla mancanza di quella maggiore, o minore previdenza che l'azione stessa ricerca, e che viene trascurata. Si è perciò data una distinzione di gradi alla colpa, onde misurare il valore del rapporto che l'effetto aver possa colla sua cagione (*Vol.* 1. §. 43, *a* 48.)

§. 181. Il dritto romano non distingueva in altro modo la imputabilità delle azioni, quando cercava di far riparare, o di punire un danno commesso. Di fatti escludeva tutta la colpa in colui che nella caccia vibrando un colpo alla fiera uccideva un uomo. Vedeva allora l'opera del caso, e non già il dolo, o la imprudenza dell'uccisore (1). D'altronde dichiarava colpevole quel barbiere che esercitando il suo mestiere

(1) *Casu vero cum venando telum in feram missum hominem interfecit.* L. 11. D. de poenis.

in un luogo ove giocavasi alle palle, al colpo di una palla uccideva la persona cui radeva la barba (1). Egualmente considerava colpevole quel potatore che troncando presso un pubblico cammino i rami di un albero non avvertiva il viandante che rimaneva ucciso sotto quei rami. (2) Finalmente attribuiva tutta la sua colpa a quel fornaro che negligente nella custodia del fuoco dava motivo ad un incendio.

§. 182. La colpa, che secondo questi esempj si dichiarava imputabile, veniva già valutata in ragione di quelle circostanze che per se stesse definivano l'azione. Imperciocchè l'opera materiale dell'uomo con manifestare tutte le parti che potevano essere più, o meno dipendenti dalla volontà, o dalla negligenza, appariva più, o meno criminosa. Era in allora che la ipotesi della legge seguiva quella gradazione di pena non solo proporzionata al danno, ma corrispondente ancora a quell' indole del fatto, di cui alcuno veniva dichiarato colpevole. Senza questa norma le azioni non potevano essere distinte; ed i gradi della colpa confusi con quelli del dolo avrebbero dato in risultamento un arbitrario giudizio.

(1) *Item Mela scribit, si quum pila quidam luderent, vehementius quis pila percussa, in tonsoris manus eam dejecerit, et sic servi quem tonsor radebat, gula sit præcisa dejecto cultello: in quocunque eorum culpa sit eum lege aquilia teneri.* L. 11. D. ad Leg. Aquil.

(2) *Si putator cum ex arbore ramum deijceret, vel machinarius hominem praetereuntem occidit, ita tenetur si is in publicum decidat nec ille proclamaverit, ut casus ejus evitar ipossit.* L. 31 D. idem.

§. 183. Discusse con questi principj le disposizioni delle leggi novelle sulla specie, risulta che determinatamente vien definito per involontario l' omicidio, quando trova il suo carattere esclusivo nella intenzione di non commetterlo. È tale quello avvenuto per disaccortezza, imprudenza, disattenzione, negligenza, o inosservanza de' regolamenti (1); dappoichè sempre si ha come l' effetto di quella omissione di consiglio da cui l' uomo ragionevole trae la convenienza delle cose, e regola il modo delle sue operazioni. In questo caso entra dunque colui che involontariamente è la cagione del reato; vale a dire colui che senza mettere a calcolo le dannevoli conseguenze che possono avvenire da un fatto qualunque dispone, o consiglia operazioni non colpevoli da se stesse sia in linea della loro natura, sia in linea di rapporto colla volontà. Quindi la pena della prigionia applicata dal secondo al terzo grado colpisce nella sua latitudine quella maggiore, o minore previdenza che si è trascurata dal colpevole. (2)

---

(1) Cadono in contravvenzione di polizia.... N. 9 coloro, che nelle piazze, nelle strade di città, dalle finestre, logge, balconi o terrazzi a quelle corrispondenti, scarichino per giuoco fucili, pistole, o altre arme da fuoco, o per giuoco lanciano pietre colle mani, o con fionda, o altrimenti. *Art.* 461. *Leg. pen.*

(2) Chiunque per disaccortezza, disattenzione, negligenza o inosservanza dei regolamenti commetta involontariamente un omicidio, o ne sia involontariamente la cagione, sarà punito con prigionia dal secondo al terzo grado. *Art.* 375. *Leg. pen.*

§. 184. Finalmente col mezzo della disaccortezza, imprudenza, disattenzione, negligenza, disattenzione, negligenza, o inosservanza dei regolamenti altro reato può recare ancora una offesa alla persona;in questo caso i gradi della colpa cambiano di qualità, per dare ai delinquenti quella misura di punizione che loro è propria. Entrano in questa specie le percosse, e le ferite le quali o possono essere gravi, o lievi, o possono produrre la morte dell' offeso. In amendue gli aspetti la pena vien proporzionata al misfatto, o delitto che ne risulta. (1)

§. 185. Sotto il medesimo carattere di colpa danni particolari si possono commettere ancora contro la proprietà; la riparazione in questo caso è precisamente ricercata dalla legge in colui, che produce questi danni. Essa però non è altrimenti dovuta che per mezzo del giudizio civile, senza distinguere la parte presa direttamente (2) ovvero la parte delle operazioni imprudenti, e cagionate dalla negligenza altrui (3) ovvero la

(1) Se dalle circostanze indicate nell' articolo precedente risulti qualunque altro reato contro alle persone, se sarà misfatto sarà punito col primo al secondo grado di prigionia o confino; se sarà delitto sarà punito con pena di polizia. *Art.* 376 *Idem.*

(2) Ogni fatto qualunque dell' uomo, che arreca danno ad altrui, obbliga colui per colpa del quale è avvenuto a risarcire il danno. *Art.* 1336 *Leg. Civ.*

(3) Ciascuno è tenuto pel danno che ha cagionato non solamente per fatto proprio, ma ancora per sua imprudenza. *Art.* 1337 *Idem.*

parte delle azioni avvenute per fatto delle persone delle quali ciascuno deve rispondere (1).

CAPITOLO IX.

Degli omicidj delle ferite, e delle percosse scusabili.

SOMMARIO.

---

(1) Ciascuno parimente è tenuto non solo pel danno che cagiona col proprio fatto, ma ancora per quello che viene arrecato col fatto delle persone delle quali dee rispondere, o colle cose che abbia in custodia.

il padre o la madre dopo la morte del marito, son tenuti pe' danni cagionati da loro figli minori abitanti con essi

i padroni, ed i committenti, pe' danni cagionati da loro domestici e garzoni nell' esercizio delle funzioni nelle quali gli hanno impiegati:

I precettori e gli artigiani, pe' danni cagionati da' loro allievi, ed apprendenti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

la predetta garentia non ha luogo, allorchè i genitori, i precettori, e gli artigiani provano che essi non han potuto impedire il fatto di cui avrebbero dovuto esser garanti. *Art.* 1338. *Leg. Civ.*

§. 186. Ogni forza, al dir di Loke, usata senza dritto sopra una persona, mette questa in istato di guerra coll'aggressore, e per conseguenza ella può legittimamente dar morte a colui che usa della forza contro la libertà naturale (1). Quindi applicato questo principio a tutte le azioni colpevoli, potrebbe dedursi, che sempre una violenza fisica, o morale forma la provocazione a delinquere. Ma la sua moralità non sempre corrispondente al fatto fa giustamente rimontare al chiaro concepimento di quella intenzione da cui il fatto stesso deriva. E sebbene i caratteri di un'azione qualunque si desumano dalle particolari circostanze che qualificano il pensiere dell'agente (*Vol.* §. 34.); ciò nondimeno quante volte a primo aspetto un'azione apparisce criminosa, nell'atto che il suo senso morale la definisce indifferente? È perciò mestieri dar luogo ad un esame di quei fatti che assumano una impronta diversa da quella che si manifestano da se stessi.

---

(1) *Loke Saggio sul governo Cap.* 3 *pag.* 21.

§. 187. In prima le percosse, e le ferite, le ingiurie, ed i reati che attaccano il costume e la libertà individuale sono mezzi che diretti contro di alcuno lo mettono nella necessità di reagire (*Vol.* 1 §. 4). Il fatto stesso che diviene l'assoluta cagione del danno altrui basterebbe a qualificarlo come un incentivo staccato da ogni parte di volontà colpevole. Queste vedute generali escludono già qualunque dubbio sul fatto imputabile nel senso della legge; dapoichè è nella natura quella reazione contro una spinta criminosa: intelligenza diversa non renderebbe legittimo il dritto di sostenere la propria conservazione (*Vol.* 1. §. 2 3 e 4).

§. 188. Gli omicidj volontarj, le percosse, o ferite volontarie, ed ogni altra ingiuria, o offesa contro le persone sono adunque provocati quantevolte l'urto che si risente sospinge a delinquere, e ne giustifica il risentimento. Difatti sono quattro i casi ritenuti per motivi di provocazione, in modo che la pena che si diminuisce in persona del provocato è relativa a quella offesa dalla legge valutata secondo il primo grado di dolo, in cui si spinge la volontà a commettere il reato (*Vol.* 1 §. 38).

§. 189. Il 1.° caso è nella provocazione fatta da percosse, o ferite gravi, o da altri misfatti contro le persone; vale a dire siano queste percosse, o ferite gravi per loro natura, o pure gravi per gli accidenti; dapoichè la gravezza

delle percosse e delle ferite definisce l'indole del dolo da cui sono prodotte; e sotto questo rapporto l'offeso percosso, o ferito si considera più vivamente spinto al reato; quindi egli reagisce con forza eguale contro il suo offensore. Inoltre gli altri misfatti contro le persone si elevano al grado di eguale eccitamento allorchè attaccando l'onore, ed il costume costituiscono una grave offesa degna di essere gravamente punita (1).

§. 190. Il 2.° caso è nella provocazione che producono le percosse, o ferite lievi, o altri delitti contro le persone. Eccitare lo sdegno altrui con offese che per se stesse sono delitti, certamente si tende a richiamare contro le medesime offese quello sdegno che non si sarebbe eccitato in reagire se non vi fosse stato il mezzo capace a produrlo. Intendiamo sotto nome di offese quelle che attaccano determinatamente la persona nella vita, e nell' onore. Imperciocchè, al dir di Ulpiano, la ingiuria costituisce l'altrui offesa non quando vagamente si esprime una parola, da cui si dica lesa la propria stima, ma quando specialmente si fa la ingiuria con un motto, o con un'azione, che offende (2).

---

(1) *Generaliter vetuit praetor ad infamiam alicujus quid fieri. Proinde quodcumque quis fecerit vel dixerit ut aliquem infamet erit actio injuriarum.* L. 15 §. 3. D. de injuriis.

(2) *Prætor edixit, qui agit injuriarum certum dicat, quid injurie factum sit; quia qui famosam actionem in-*

Non altrimenti adunque la provocazione assume il carattere di scusa se non apparisce giusto il motivo che sospinge a rivolgersi contro dell' offensore: circostanza che si desume dalla imputabilità nell'azione colpevole.

§. 191. Il 3.° caso è in respingere un atto di violenza qualunque con cui si mettano in periglio la vita, l' onore, e le sostanze altrui. I mezzi di una tale violenza sono circoscritte nella scalata, o nella frattura dei recinti de' muri, o dell' ingresso di una casa, o di un' appartamento abitato, o delle loro dipendenze. Si è aggiunto il tempo del giorno, non perchè questi mezzi adoprati in tempo di notte escludano la idea di una giusta difesa; ma solo perchè stabilita una tale quantità di scusa in un caso, non possa in altro caso d' interesse maggiore prendere una interpretazione diversa; molto più che la notte non giunge a nascondere quell'atto di violenza che si ha come avvalorato da quel momento di silenzio, e dalla oscurità che favorisce i colpevoli (§. 175).

§. 921. Il 4.° caso finalmente è nella rissa, cioè in quei mutui rimproveri, ingiurie, e contumelie dai quali taluni spesso trascorrono ai fatti. Quindi l' omicidio, la ferita, e la percossa avvenuta in rissa si considera commessa tra quelle medesime persone, le quali si sono insieme

---

tendit non debet vagari cum discrimine alienæ existimationis; *sed designare certum*, *et specialiter dicere quam se iniuriam passum contendit*. L. 7. D. de injuriis.

rissate. Una tale circostanza rende degno di qualche indulgenza colui che indotto ad una rissa, percuota, ferisca, ovvero uccida l' avversario contro cui si è commosso il suo sdegno. Ciò importa che la parola *rissa* vien presa nel senso relativo alla ingiuria, che si fa, ed alle persone che s'ingiuriano tra loro (1). In questo duplice riflesso vediamo 1.° che una semplice altercazione di parole elevandosi al grado di una ingiuria può prendersi per motivo di scusa, mentre passa gran differenza tra i semplici detti che non costituiscono veruna offesa, e le parole che in offendere sono qualificati delitti dalla legge (2): 2.° che la rissa tra un privato, e la forza pubblica da cui deriva una ferita non mai assume il carattere di provocazione; non essendovi rissa tra colui che comanda, ed agisce legittimamente da una una parte, e colui che resiste dall'altra; per non privarsi i pubblici funzionarj di quel carattere morale di cui la legge li ha rivestiti, (3).

§. 193. L' insieme delle cose fin ora osservate richiama intanto il principio che la provoca-

---

(1) Decisione della suprema Corte di giustizia de' 2. settembre 1822. Vedi il nostro *Dizionario di giurisprudenza Tomo* 4. *pag*. 341.

(2) Decisione della stessa suprema Corte di giustizia de' 20. agosto 1823. Vedi il detto *Dizionario Tomo* 4. *pag*. 343.

(3) Decisione della stessa Corte suprema de' 13. Agosto 1823. Vedi il detto *dizionario Tom*. 4. *pag*. 345.

zione per esser utile a colui che la riceve, e per la quale delinque, conviene che avvenga immediatamente all'azione criminosa cui si vuol produrre per scusa: imperciocchè se allora il provocato divien privo di quel libero consiglio necessario ad una matura riflessione, è ben chiaro che trovasi egli costituito in uno stato di necessità colpevole (1). L'azione adunque del momento è la parte essenziale che congiunge gli estremi della offesa, e della difesa in modo da rendersi giusta la reazione contro colui che ingiustamente la promuove (*Vol* 1 §. 171.) (2)

§. 194. Ciò non è tutto. Il sentimento dell'offeso, dice l'autore dell'uomo libero, non è già ristretto alla sola fisica sensazione sopra se stesso, ma ha rapporto ancora con altri in proporzione dell'attaccamento, e della benevo-

---

(1) Decisione della nostra Corte di cassazione de' 15. gennajo 1814. Vedi il detto *Dizionario Tomo* 4. *pag*. 340.

(2) Gli omicidj volontarj, le percosse o ferite volontarie, ed ogni altra ingiuria, o offesa contro alle persone sono scusabili 1. se siano provocati da percosse, o ferite gravi, o da altri misfatti contro le persone; 2. se siano provocati da percosse, o ferite lievi o da altri delitti contro le persone; 3. se siano commessi nell'atto di respingere di giorno la scalata, o la frattura dei recinti de' muri o dell'ingresso di una casa, o di un appartamento abitato, o delle loro dipendenze: 4. se siano commessi in rissa di cui il colpevole non è l'autore. È riputato autore della rissa colui che il primo la provochi per lo meno con offese, o ingiurie, in modo che l'offesa, o l'ingiuria sia punibile almeno con le pene di polizia. *Art*. 377. *Leg. pen.*

lenza con cui un uomo si lega ad altrui. Il figlio che vede assalito o ucciso suo padre, il padre che vede altrettanto di un figlio, la moglie, il marito, il fratello, l' amico, tutti questi sono legami della natura, pei quali nella circostanza di offese, e di uccisione l' uomo si risente, e si scaglia contro l' assalitore, e per lo più lo perseguita fino a che la passione, che lo agita non rimanga spenta con una sanguinosa vendetta. Se la morte naturale tutto che preveduta di persona a noi cara, ci porta al cuore la desolazione, ed il dolore, quanto maggiormente non dev' essere questo sentimento, allorchè la morte succede per cagione, o per la perfidia di un altro? Prima delle leggi lo sfogo della passione non aveva vincoli penali che servissero a moderarlo, e però è da immaginarsi che la reazione contro l' assalitore fosse libera ed indeterminata (1) ». Quindi può trarsi come leggittima conseguenza di questi principj, che la ingiuria non solo si risente direttamente nella propria persona, ma benanche nelle persone, che ci appartengono (2); vale a dire » le cagioni ammesse come scusanti sono comuni ai genitori, o altri ascendenti, ai figli o altri discendenti, ai fratelli, ed alle sorelle in secondo grado, ai

(1) L' uomo libero, ossia ragionamento sulla libertà naturale, e civile dell' uomo pag. 2 Cap. 4.

(2) *Patitur autem quis injuriam non solum per semetipsum, sed etiam per liberos suos, quos in potestate habet: item per uxorem suam.* Inst. De iujuriis. §. 2.

conjugi, (1) ed agli affini negli stessi gradi dei quali gli uni vendicassero le offese degli altri (2)

§. 195. Questi casi di scusa non sono inoltre indefiniti. Si ricerca per legittimarli una pronta reazione, cioè si ricerca lo sdegno eccitato nel momento; il quale escluda qualunque prevenzione o intervallo di tempo per ricorrere alla vendetta (3). Così se avviene che un fratello germano dell'ucciso armandosi in un punto dell'arma stessa dell'uccisore, uccide costui già assicurato alla pubblica forza, quest'omicidio prende il carattere di scusabile, sul riflesso che l'istantaneo sdegno non suggerisce il consiglio di abbandonare all'autorità della legge la condegna punizione del suo germano (4). Egualmente il figlio che vede da lontano percuotere il padre, egli spinto da momentaneo risentimento se toglie di vita l'offensore di esso, segue l'urto della natura in voler salvo l'au-

---

(1) Giustiniano negò alla moglie il dritto di vendicare la ingiuria fatta al marito. Egli consagrò la massima che l'una fosse difesa dall'altro, e non già questi da lei. *Si viro injuria facta sit, uxor injuriarum agere non potest. Defendi enim uxores a viris, non viros ab uxoribus, aequum est. Inst. de injuriis* § 3. Una tale distinzione non è riconosciuta da noi. La scusa che si accorda ai *conjugi* comprende il marito, e la moglie.

(2) *Art.* 378. *Leg. pen.*

(3) Decisione della nostra Corte di cassazione de' 20 settembre 1810. Vedi il nostro *Dizionario di giurisprudenza Tomo* 4. *pag.* 149.

(4) Decisione della suprema Corte di giustizia de' 16 agosto 1822. Vedi il nostro *Dizionario di giurisprudenza Tomo* 4. *pag.* 347.

tore dei suoi giorni; e quando no 'l possa qualifica per giusta la sua vendetta. La ragione ritorna in quell' urto della natura, che non permette guardarsi con indifferenza l' offesa del proprio genitore (1).

§. 196. Nei casi di duello in cui il punto di onore cerca di vendicare un oltraggio ricevuto, il motivo di scusa, qualunque sia, non mai si considera legittimo, e giusto. La disfida ad una pugna convenuta, ed il periglio cui volontariamente si espongono due combattenti sono già condizioni di tal indole, che presentano tutta la imputabilità dell' azione. L' una e l' altro indicano un mezzo di vendetta; molto più che l' alternativa volontà di lavare col sangue il proprio decoro non trova nella legge un appoggio per legittimare l' omicidio, o la ferita che ne avviene. D' altronde ogni leggiera espressione presa come oltraggio, non rende giusta la ragione di costituire una scusa pel duello. L' animo deliberato, la disfida, la determinazione del luogo, e l' ora designata per la pugna sono tante circostanze, che escludono qualunque giusta reazione al risentimento; dappoichè tutto esprime quell' animo vendicativo riprovato dalla legge.

§. 197. Le ingiurie reali, o verbali fatte in rissa, donde si promoveva il duello prendevano

---

(1) Decisione della nostra Corte di cassazione de' 27 novembre 1813. Vedi il detto *Dizionario Tomo* 4. *pag.* 347.

nell'antico foro un eccitamento di sdegno, che definiva nei rissanti il dolo di un carattere più determinato. Qualificate dai forensi per offese assumevano in questa sola ipotesi il nome di provocazione. Quindi si ritenevano per motivi di scusa allorchè il duello immediatamente n'era la necessaria conseguenza. Era allora, che lo sdegno provocato per mezzo di una offesa trovava nella disfida istantanea il motivo di reagire contro il suo difensore. (1)

§. 198. Le prammatiche sanzioni del nostro regno (1. e 3. *de Duello*) allontanavano qualunque idea di scusa. Disponevano solo che il provocato accettante, ed i patrini assistenti al duello, fosse questo, o no eseguito, dovessero punirsi con cinque anni di relegazione, e colla multa di ducati duemila; che quelli i quali sostenevano la disfida per altri fossero relegati per dieci anni; che il provocante si dichiarasse omicida se avesse ucciso il provocato; che finalmente il provocato fosse punito con pena straordinaria se avesse ucciso il provocante.

§. 199. Con legge posteriore si adottò un sistema punitivo che diede al reato diverso valore. Si volle discutere il fatto, ed analizzando la sua indole e le vedute morali del delinquente

(1) *Si orta inter alios rixa, unus iracundia motus alterum ad dimicandum in certum loco invitat, et in continenti ibi dimicant, non dicitur duellum.* De Angelis de delictis P. 1. Cap. 39. n. 6.

ricercare il grado di dolo negli estremi, che costituiscono l'azione criminosa. Furono perciò designati per norma la ingiusta cagione della disfida, la rissa da cui nacque, e la soppraffazione. Queste circostanze servivano per dar luogo alla pena della deportazione, e della morte secondo che nel duello qualificavano, o attenuavano il dolo di coloro che promovevano, o sostenevano la disfida. E quando anche l'autore di essa era ignoto non taceva la legge in applicargli anche una pena (1).

---

(1) L'omicidio intervenuto nel duello se l'uccisore sia stato l'autore stesso della disfida è punito colla pena della deportazione in quarto grado. È punito colla pena di morte se la cagione della disfida sia ingiusta. Se l'uccisore sia il disfidato è punito l'omicidio colla detenzione di cinque anni, se egli abbia dato luogo alla rissa donde è nato il duello. È punito col massimo termine della detenzione correzionale quando l'uccisore, oltre all'essere stato provocato al duello, abbia anche a suo favore la circostanza di non essere il provocatore della gara. Dove sia ignoto l'autore della disfida, la pena sarà del terzo grado. In tutti i casi nei quali il duello abbia avuto luogo nell'atto stesso della rissa, la pena sarà di un grado minore della stabilita, così per lo disfidato come per l'autore della disfida. La pena correzionale sarà anche più leggiera. L'omicidio commesso in duello con soverchieria sarà punito a tenore dell'articolo 197. (*cioè colla pena di morte esemplare della forca*) Si avrà per soverchieria ogni preponderazione che l'una parte prende sull'altra o che questa si trovi nei mezzi della offesa, e della difesa, o che sia riposta nella disparità delle persone, quando il disfidato non sia in istato di sostenere con forze eguali il duello. *Art.* 198. *Leg. pen. de'* 20 *Maggio* 1808.

§. 200. La legislazione novella non fa parola di questo misfatto. Analizzato il duello in rapporto agli effetti che ne avvengono, le regole comuni date per l' omicidio, per la ferita, o percossa trovano quella stessa gradazione di dolo che rispettivamente li accompagna. È perciò che il carattere, o della premeditazione che lo aggrava, o della provocazione che lo scusa colpisce proporzionatamente il colpevole in duello con quella pena già relativa al fatto che lo definisce.

§. 201. Intanto gli omicidj, le ferite, e le percosse provocate soggiacciono ad una misura di punizione relativa alla qualità dell'azione che li produce, mentre in valutarsi il grado del dolo, e della colpa, da cui queste tali offese sono prodotte, era di necessità fissare una pena corrispondente alla spinta fisica, o morale che ne presenta l' assoluta cagione. È allora che il colpevole rinviene nella legge il favore di non essere confuso tra gli altri che per facile iracondia, o studiata perfidia si fanno a lordare del sangue altrui. Quindi il legislatore dopo di aver enumerate le diverse scuse negli omicidj, nelle ferite e nelle percosse volontarie §. 183 188), è saggiamente disceso a quel fatto particolare che dà motivo a minorare la pena.

§. 202. Principalmente si è stabilito che l' omicidio provocato da percosse, o ferite gravi, o da altri misfatti è scusabile per colui, che

lo commette (§. 189); quindi egli che apparisce delinquente innanzi alla legge, è del pubblico interesse che sia punito colla corrispondente sua pena. S'incontra però una osservazione intorno gli altri misfatti contro le persone, che sono indicati benanche come motivo di scusa legale. Il nome generale di misfatti si attribuisce non solo alla percossa, o alla ferita grave per gli accidenti che abbia prodotto storpio, o mutilazione, ma benanche a qualunque altro misfatto che attacca la vita, l'onore, o la proprietà di alcuno, vale a dire si attribuisce a qualunque azione criminosa, che si punisce come misfatto. Sotto questo riflesso non sono esclusi quei misfatti che diventano delitti in ragione della pena correzionale cui andrebbe incontro il provocante pel semplice fatto della sua provocazione. La natura della offesa se si riguarda in allora come l'unico estremo dell' azione colpevole, l'indole della pena applicata al misfatto mutato in delitto, definisce la qualità della persona delinquente senza punto alterare il valore della offesa commessa.

§. 203. Emerge da questi principj che derivando dalla provocazione offese diverse contro la medesima persona provocante, queste possono caratterizzarsi misfatti quando lo siano in ragione della loro qualità. Sono tali la ferita, o percossa, che vien giudicata o grave di sua natura, o grave per gli accidenti capaci a produrre storpio, o mutilazione, ovvero grave

per la qualità dell' arma da fuoco o per qualunque altra arma propria ; come sono tali le altre ingiurie o offese che costituiscono tanti misfatti. Quindi la pena determinata dalla legge per l' omicidio commesso in seguito di queste offese è del terzo grado di prigionia. Si applicano pene inferiori non escluse quelle di polizia, allorchè la ferita, o la percossa provocata vien giudicata grave per gli accidenti, ed ogni altra ingiuria, ed offesa vien considerata per delitto (1).

§, 204. Sotto il nome di percossa, abbiam detto, doversi intendere un colpo dato ad alcuno colle mani, o con istrumento qualunque col fine di offenderlo (§. 133). D' altronde sotto il nome di altra ingiuria, ed offesa basta solo osservare che la definizione data dalla legge esclude qualunque intelligenza onde il fatto colpevole si abbia di un dubbio valore : e siccome tra la ingiuria, e l' offesa non vi passa divario alcuno per qualificare la natura del reato, così l' una, o l'altra che sia di mezzo per provocare il misfatto, o il delitto resta sempre definita secondo quel

(1) Nel primo caso dell' articolo 377, quando il fatto che costituisce la scusa è provato, l' omicidio sarà punito col terzo grado di prigionia ; le ferite, le percosse, ed altre ingiurie ed offese se contengono un misfatto, saran punite col primo al secondo grado di prigionia ; se contengono un delitto saranno punite colle pene inferiori, non escluse quelle di polizia. *Art.* 379 *Leg. pen.*

grado di dolo che le attribuisce la legge (§. 159 a 163). Difatti una ingiusta intimazione di arresto diretta ad alcuno forma una scusa per costui, se in seguito di una tale intimazione egli percuote quegli dal quale l' arresto si è intimato (1).

§. 205. In secondo luogo l' omicidio provocato da percosse, o ferite lievi, o da altri delitti contro le persone (§. 190) diviene ancora scusabile per colui che lo commette. Si valuta in esso un incentivo allo sdegno, ma di qualità tale da spingere l'animo dell'offeso ad un pronto, e giusto risentimento. Tutto ciò vien preso a calcolo dalla legge per punire l' omicidio in tal modo provocato colla relegazione. D' altronde possono essere ancora provocate le ferite, e le percosse lievi, e le altre ingiurie, ed offese che o sono di lor natura un misfatto, ovvero essendo per se stesse un delitto, diventano misfatto; ed allora il colpevole sarà punito col secondo al terzo grado di prigionia. Questa ipotesi di cambiamento di reato non puo considerarsi altrimenti che in ragione dell' arresto, detenzione, o sequestro di alcuno (2) congiunto alle offese provocate; ed in ragione della persona di un magistrato dell' ordine amministra-

(1) Decisione della suprema Corte di giustizia de' 4 febbrajo 1820. Vedi il nostro *Dizionario di giurisprudenza Tom. 4. pag.* 350.

(2) Art. 370 n. 3. Leg. pen.

tivo, o giudiziario (1), cui la provocazione vien fatta. Finalmente si applica il primo grado di prigionia, o di confino se le indicate ferite, e percosse lievi, e le altre ingiurie contengono un delitto. In somma in questo secondo caso di provocazione il grado della pena corrisponde alla qualità del dolo con cui si manifesta l'azione colpevole provocata (2)

§. 206. Ci si potrebbe far osservare che il nostro articolo 380 prevede sotto il nome delle ferite, delle percosse, e delle offese scusabili solo quelle che contengono un misfatto, e non già quelle che essendo un delitto si cambiano in misfatto; come adunque la dedotta ipotesi può ricevere una intelligenza diversa? Basta riguardare il misfatto nel suo duplice aspetto, cioè come azione criminale per se stessa, e come azione correzionale considerata criminale per particolare disposizione di legge. Nell'uno, e nell'altro modo la qualità della pena definisce la imputabilità dell'azione provocata; nè altro requisito si riconosce nel dritto penale per classificare il reato (*Vol.* 1 §. 18) Una tale di-

(1) Art. 175 Leg. pen.

(2) Nel secondo caso dell'articolo 377, quando il fatto che costituisce la scusa è provato, l'omicidio sarà punito colla relegazione: le ferite, percosse ed altre ingiurie ed offese, se contengano un misfatto, saranno punite col secondo, al terzo grado di prigionia; se contengano un delitto, saranno punite col primo grado di prigionia, o di confino. *Art.* 380. *Leg. pen.*

stinzione si ha egualmente mettendosi in rapporto il detto articolo 380 coi casi dell' articolo 377 che comprendono gli omicidj volontarj, le percosse, o ferite volontarie, ed ogni altra ingiuria, ed offesa se siano provocati da percosse, o ferite gravi, o da altri misfatti, e da percosse, o ferite lievi, o da altri delitti. Ma siccome le diverse circostanze di dolo possono aggravare la condizione del colpevole provocante, in questa ipotesi era di necessità, che il delitto cambiato in misfatto trovasse in una determinata sanzione la corrispondente sua pena: altrimenti il fatto imputabile che in ragione della persona colpevole si qualifica più grave, sarebbe legiermente punito.

§. 207. Ritenuto inoltre anche in fatto di provocazione, che la ferita lieve senza verun pericolo siasi commesso con arme vietata, la pena maggiore da applicarsi nel *maximum* del grado serberà per l' articolo 361 la medesima misura nel calcolo della scusa? Noi non lo crediamo. La circostanza dell' asportazione dell' arma con cui si produce la ferita grave, o lieve vien valutata dalla legge come un doppio reato; dappoichè alla ferita si riunisce il divieto dell' arma, che si asporta; e la pena, che si applica all' una, ed all' altro se non viene duplicata, fa però risentire al colpevole una durata più sensibile. Questa misura di rigore non può certamente accogliersi contro di colui, che sebbene asporti un' arma vietata sia provo-

cato a delinquere. Già sul di lui conto non può dirsi in quel momento stabilita la imputabilità dell'asportazione. Potrebbe egli asportar quel-l'arma per tutt'altro oggetto fuorchè per delinquere ; e l'adoperarla in seguito di una provocazione , dimostra di essere spinto al reato : in altri termini può ben dirsi , che senza tale spinta non si sarebbe reso delinquente. Con queste particolari vedute siamo a conchiudere , che la pena della ferita lieve provocata non riceve alterazione alcuna dalla circostanza dell'arma vietata con cui si produce.

§. 208. Il primo grado di prigionia o di confino, segnato dall'articolo 380 pel delitto provocato, è capace di qualche minorazione nel caso di percossa o ferita lieve? La niuna facoltà concessa al magistrato di applicare gradi di pena diversamente da quelli stabiliti dalla legge, obbliga la stretta osservanza dell'enunciato articolo 380, quando si tratta di delitto provocato. Ritenendo adunque li medesimi principj osserviamo, che sebbene coll'articolo 361 la percossa o ferita lieve vien punita col primo grado dell'esilio correzionale, non è perciò, che quando fosse provocata debba essere più gravemente punita col primo grado di prigionia, o di confino. Ordinariamente le ferite di tal natura sogliono avvenire in rissa ; per cui lungi di applicarsi la indicata pena dell'articolo 380 può ben essere applicata l'altra dell'articolo 382 cioè quella di uno a due gradi meno della pena

cui soggiace la percossa o ferita lieve, quando non è scusabile (§. 210). In questo modo senza riguardarsi come contrarj tra loro li riferiti articoli 361 e 380, la pena si rende ben proporzionata al delitto come quello commesso in rissa.

§. 209. Il terzo caso che scusa l'omicidio volontario, la percossa, o ferita volontaria, ed ogni altra ingiura, o offesa contro le persone, comprende il respingere di giorno la scalata, o la frattura dei recinti di muri, o dell'ingresso di una casa, o di un appartamento abitato, e loro dipendenza (§. 191). Questa idea di favore concessa ai reati che si possono commettere in tale circostanza rende proporzionato il grado di pena al fatto provocato. Si considera quel mezzo di reazione contro il provocante come l'effetto di quell' attentato che si vuole respingere per garantire la propria sicurezza. (1)

§. 210. L'ultimo caso finalmente che scusa l'omicidio volontario, la percossa, o ferita volontaria, ed ogni altra ingiuria, o offesa contro le persone, riguarda la rissa di cui il colpevole non è l'autore (§. 192.) Sotto questo

(1) Nel terzo caso dell' articolo 377 quando il fatto che costituisce la scusa è provato, l'omicidio sarà punito col primo al secondo grado di prigionia: le ferite, percosse, ed altre ingiurie se contengano un misfatto saranno punite col primo grado di prigionia: se contengano un delitto, saranno punite colle pene di polizia. *Art.* 381. *Leg. pen.*

rapporto di rissa già vediamo uno sdegno eccitato da cui ne derivano il misfatto, ed il delitto puniti dalla legge: quindi per dare a questa specie di scusa una considerazione proporzionata al dolo del delinquente, la pena viene applicata con uno a due gradi meno di quella dovuta al misfatto, o delitto se questo non fosse scusabile (1). Tale minorazione di pena deve però prendersi a calcolo dal magistrato in modo da includere qualunque altra condizione favorevole al reo. Di fatti se negli omicidj concorrono due circostanze, l' una per avere il misfatto sorpassato il fine del delinquente, e l'altra per essersi l'omicidio commesso in rissa, questi due diversi motivi di scusa siccome distinguono la qualità dell' azione provocata, così discussi nel senso della legge, necessariamente si debbono ammettere (2). La ragione è nel fine di serbare una stretta analogia nei principj del sistema punitivo. Imperciocchè se nei casi di recidiva, e di reiterazione l' aumento delle pene aggrava il destino dei colpevoli, per eguale argomento i motivi di scusa debbono essere benanche tassativamente ammessi a loro favore.

---

(1) Nel quarto caso dell' articolo 377 quando il fatto di scusa è provato, i misfatti e delitti saranno puniti con uno a due gradi meno della pena cui soggiacerebbe il misfatto, o delitto se non fosse scusabile: se la pena sarà de ferri verrà espiata nel presidio. *Art.* 382 *Leg. pen.*

(2) Decisione della suprema Corte di giustizia de' 14 febbraio 1820. Vedi il nostro *Dizionario di giurisprudenza Tomo* 4. *pag.* 361.

§. 211. Eccezioni sulle persone. Principalmente l'omicidio del conjuge viene scusato dalla legge. Esso è punito colla reclusione, quando è commesso in seguito di grave percossa, o di grave ferita: gravezza da valutarsi non meno sotto il requisito della premeditazione, e delle armi da fuoco, e di qualunque arma propria, che sotto quello dello storpio, o della mutilazione (§. 143). Si è così circoscritto questo solo motivo di scusa per moderare gli altri risentimenti che spesso la familiarità rende frequenti nelle domestiche pareti, senza elevare a delitto i tratti di momentaneo sdegno che spingono alle ingiurie, ed offese tra i conjugi (1).

§. 212. In secondo luogo milita la provocazione tra le altre persone congiunte insieme per vincolo di sangue, cioè quando alcuna di esse si trova nel cimento di reagire contro del suo offensore. Quindi vediamo scusabile l'omicidio sul discendente legittimo, e naturale, sul figlio naturale commesso dalla madre, sul figlio naturale legalmente riconosciuto, quando è commesso dal padre, sul figlio adottivo, sul fratello, e sulla sorella in secondo grado. Ma in ordine però alla pena viene adottata diversa misura. Essa sarà la stessa applicata a qualunque

---

(1) L'omicidio volontario in persona del conjuge non è scusabile se non che nel solo caso in cui sia provocato da ferita grave o percossa grave. In tal caso sarà punito di reclusione. *Art.* 283. *Leg. pen.*

altro colpevole degli omicidj scusabili, aumentandosi da uno a due gradi. In cotal guisa la pena che si considera come un freno per serbare l'armonia delle famiglie, incontra meno rigore in ragiondella scusa rispettata dalla legge (1)

§. 213. Le medesime disposizioni possono aver luogo anche nel caso di ferita, e di percossa grave, o lieve nelle indicate persone? Basta fermarsi alle sole parole dell'articolo 384 per sostenere la negativa. Ivi si parla dei soli omicidj volontarj, e non già di percossa, o di ferita. Nè la legge poteva elevare a legittimo motivo di scusa tali offese, e qualunque altro oltraggio capace a produrle; imperciocchè le persone riunite in famiglia, che sovente per qualunque menoma cagione possono eccitarsi a sdegno, troverebbero ben facile una scusa per ferire, o percuotere. Quindi lungi di allontanare le domestiche dissenzioni tra congiunti, si vedrebbero queste autorizzate quando si riconoscessero per legittime le scuse per delinquere.

§. 214. Decadono da ogni scusa il parricidio, il veneficio, l'omicidio premeditato, l'infantici-

---

(1) Gli omicidj volontarj scusabili nelle persone degli altri congiunti designati nell'articolo 353. saranno puniti con uno a due gradi di più delle pene che porterebbero gli omicidj volontarj scusabili dalle stesse circostanze, se fossero commessi sopra persone diverse da quelle designate in detto articolo 353. *Art.* 384. *Leg. pen.*

dio, l'omicidio commesso o per vendicare l'offesa di un altro, o per sopprimere la pruova di un reato, o per facilitare altro reato. Sono questi i misfatti che animati dalla malvagità si portano ad effetto colla più nera perfidia. Qualunque siano perciò le offese, e gli oltraggi dai quali fossero provocati, il beneficio della scusa si perde immediatamente fra quello spazio che divide la cagione dall' atto eseguito (*Vol.* 1 §. 55 e 56) (1)

§. 215. Questa massima potrebbe nondimeno incontrare qualche eccezione. Il figlio che si rivolge contro il proprio genitore, nei termini precisi di una legittima difesa, è scusato per legge? Respingere la forza colla forza è un precetto il più sagro per l' uomo. Egli lo apprese nascendo dalla natura; ed il violarlo è non solo rinunciare ai proprj suoi dritti, ma degradarsi apertamente. In questo stato adunque di violenza non vi è reato; imperciocchè la volontà colpevole prende allora quel grado di scusa che cancella ogni carattere d' imputabilità. Spinta a reagire non fa che corrispondere a quell' urto che minaccia un male, e da cui deve con ogni sforzo sottrarsi: mostrandosi altrimenti ella cambierebbe di attributo, resisterebbe alle voci di quell'interno sentimento che lo mantiene in una libertà assoluta, e cancellerebbe i sacri dettami di sua ra-

---

(1) Gli omicidj preveduti nell' articolo 352 non sono mai scusabili. *Art.* 385 *Leg. pen.*

gione (*Vol.* 1 §. 170). Or l'aperto cimento cui il figlio assalito vien posto lo costituisce già in uno stato di aperta violenza; conseguentemente all'aspetto del male, che lo minaccia, ricorre all'uso libero de' suoi dritti per superarlo. Al dir di Mattei(1) egli antepone la sua salvezza a quella del padre, ed in tal guisa egli opera in virtù dell'amore, che incomincia da se stesso, e finisce con l'obbligo di conservarsi. Nè giova considerarlo un ingrato attaccando l'autore de' suoi giorni. I primi suoi respiri furono consagrati alla propria esistenza, ed il primo sviluppo di sua ragione lo spinse alle cure più diligenti per sostenerla. Dandogli perciò la natura sotto queste condizioni la vita, glie la diede coi mezzi opportuni per farne buon uso, e per fargli custodire nel cuore il precetto di conservarla. Difatti lo investì di consiglio, lo adornò di previdenza, e lo munì di forza bastevole non solo per resistere a qualunque forza ostile, ma benanche per affrontare ogni periglio cui si vedesse esposto. Quindi nella ipotesi che il padre opponga contro del

(1) *Etiam si idcirco licet vim atque iniuriam propulsare, quoniam natura inter nos cognationem instituit, hominique hominem insidiari nefas est.* L. 3. D. de' just. et jure *consequens est eo magis vim a patre illatam propulsare licere filio quo arctior, et efficacior inter utrumque necessitudo a natura constituta est. Accedit quod cum amor a se ipso incipiat, semperque genu tibia propius sit, non videatur filius salva conscientia salutem propriam postponere poss saluti parentis.* Antonii Matthaei Comment ad lib. 48. Dig. tit. 6. de parricidiis n. 12.

figlio una violenza effettiva, e reale, egli il mette a cimento o di perdere la sua esistenza, oppure di difenderla; in altri termini il mette in una posizione o di abbandonare la sua vita all' ingiusta di lui aggressione, ovvero di difendersi arditamente contro quella stessa violenza, che incontra. Scegliendosi adunque questo secondo mezzo, la reazione è del tutto legale. Basta il dire, che quanto fa il figlio per conservare la propria vita egli lo fa di dritto, lo fa legittimamente, lo fa per legge di natura. (1)

§. 216. D' altronde sono staccate da ogni carattere di scusa le ferite, e le percosse gravi, o lievi, ed ogni altra offesa, o ingiuria commessa con premeditazione in persona di coloro, che legami di natura, e di sangue lo stringono al suo offensore. Intendiamo di tutti gli oltraggi commessi in persona del padre, della madre, o di qualunque ascendente legittimo e naturale, o in persona della madre, ovvero in persona del padre natu-

(1) È noto il detto di Edipo uccisore del padre riportato da Sofocle nell' Edipo v. 1032, e di cui fa parola Einnecio nel suo dritto di natura §. 142.
Unum enim, responde mihi, quod te interrogo.
Si quis te virum justum, statim hic
Opprimens occidere vellet, quæreres ne.
Utrum pater his esset, qui te occideret,
An vero statim ulcisceris?
Existimo, si quidem vitam amares, auctorem cædis
Ulcisceris, neque quid justum circumspiceres.
In talia mala et ego incidi
Diis impellentibus; de quibus ne quidem patris
Anima, si reviviscat, mihi contradictura esset.

rale, allorchè questi abbia legalmente riconosciuto il figlio, o pure in persona della madre, e del padre adottivo, per effetto dei quali oltraggi siano avvenute le ferite, e le percosse. In questo caso qualunque sia la forza di una tale scusa, essa è rigettata in ragione delle indicate persone alle quali le ferite, o le percosse, le offese, o le ingiurie sono fatte. (§. 213.)

§. 217. Finalmente la vendetta di un'offesa ricevuta non è d'indole tale da servir di scusa all'omicidio, alla ferita, ed alla percossa. Le si oppone quell'intervallo che intercede tra l'una, e l'altra; dapoichè l'azione meditata di offendere nel considerarsi dipendente da un consiglio, include la scelta dei mezzi, e del tempo per effettuarla; requisiti pei quali la vendetta non mai assume il carattere di legittima reazione. Sotto questo punto di vista adunque l'omicidio, le ferite, le percosse, essendo come l'effetto di una colpevole deliberazione, cessano di essere per loro natura scusabili. Sono della medesima specie quelle che abbiano per oggetto la impunità, o la oppressione della pruova di un reato, o la facilitazione di un altro reato, benchè l'oggetto non se ne sia ottenuto; come ancora quelle commesse per altrui mandato sia mercenario, sia gratuito (1).

(1) Non sono scusabili le ferite o le percosse, o qualunque altra offesa o ingiuria, che per la persona o per lo mezzo, o per l'oggetto abbia i caratteri dai quali sono qualificati gli omicidj indicati nel detto articolo 352. *Art.* 386 *Leg. pen.*

§. 218. L' infanticidio non sempre avviene per cancellare l' ordine legale delle successioni usurpando i dritti di una discendenza di già ottenuta. Colei che madre di una prole illegittima ardisce di darle la morte commette uguale misfatto; ma vi è indotta sul fine di smentire la propria debolezza con estinguere un essere la di cui esistenza forma la sua vergogna. La sua imputabilità in allora indebolita da questi elementi morali vien considerata dalla legge men grave; conseguentemente la pena ordinaria della morte dovuta al misfatto discende al terzo grado de' ferri. Vittima la madre del proprio onore risente in cotal guisa gli effetti meno sensibili di una reità cui avidamente ricorse per mettere in salvo il suo decoro (1)

§. 219. Quai riguardi non sono poi dovuti al marito se spettatore de suoi torti cerca lavarli col sangue di colei che il tradisce, e del complice seduttore? È ragionevole il suo risentimento, dettato dalla stessa natura. Quindi se uccide, o ferisce, o percuote uno di essi, o entrambi nel momento del loro delitto, la legge eleva il di lui oltraggio a cagione attenuante del reato, che commette.

---

(1) Nell' infanticidio la pena di morte discenderà al terzo grado de' ferri, nel solo caso in cui sia stato diretto ad occultare per cagione di onore una prole illegittima. *Art.* 387. *Leg. pen.*

§. 220. Abbiam detto che questo favore vien concesso nel momento del delitto; cioè quando la percossa, la ferita, o l'omicidio avvenga nell'atto della flagranza in cui gli adulteri siano sorpresi. Ma nel calcolo delle particolari circostanze che impediscono talora di dare un pronto sfogo allo sdegno eccitato, potrebbe risultar non giusto il risentimento. Ciò nondimeno valutando le umane passioni, ben si conosce, che sovente il dolore apparisce così vivo da non lenirsi col tempo. La fede violata, e il talamo tradito sono immagini funeste che formano dardi acuti nel cuore del marito offeso. Or se fia che sottratti i colpevoli colla fuga egli li perseguita sino a che giunga ad immolarli alla sua vendetta, questa ricerca quantunque lontana, ma non interrotta, si considera non mai capace di supire il tumulto del suo sdegno. È la stessa continuazione del risentimento che giustifica il reato. Al contrario se un intervallo ne divide le azioni, come in quel padre che ucciso l'adultero della figlia, dopo alcuni giorni uccide costei, il dolore ben chiaramente si ha per interrotto tra la morte dell'uno, e quella dell'altro, in guisa da non mai potersi dire continuata (§. 56 *Vol.* 1)

§. 221. Le medesime considerazioni valgono pei genitori allorchè sorprendono i loro figli nella flagranza dell'adulterio, o dello stupro. Ma crediamo doversi distinguere con Ulpiano che una tale sorpresa specialmente in caso di adulterio

debba avvenire nella casa del genero, e non mai altrove, quantunque non abbian essi comune colla figlia la loro abitazione (1); dapoichè soggiunge il medesimo giureconsulto di esser loro negato il dritto di uccidere la figlia sorpresa in adulterio in qualunque altro luogo da essi non abitato (2)

§. 222. Sotto il nome di genitori comprendiamo nella presente ipotesi non solo i naturali e legittimi, ma benanche con Papinianoo gli adottivi (3). Quella obbligazione di alternativo soccorso che la legge riconosce fra l'adottante, e l'adottato (4) rende ancor comune colle affezioni il dritto della difesa tra essi. La ragione è nel medesimo carattere di paternità che si assume, e che deve sostenersi per conservare inalterabilmente i rapporti tra l'adottante, e l'adottato.

---

(1) *Ius occidendi patri conceditur domi suæ licet ibi filia non habitet, vel in domo generi. L.* 22. D. ad Leg. Iul. de adult.

(2) *Sed si pater alibi habitet, habeat autem et aliam domum in qua non habitet: deprehensam illo filiam ubi non habitat, occidere non poterit.* Leg. 23. §. 3. D. Idem.

(3) *Nec in ea lege naturalis pater ab odoptivo separatur* L. 22. D. ed. Leg. Iul. de adult.

(4) L'obbligazione naturale, che continuerà a sussistere tra l'adottato ed i suoi genitori di somministrarsi gli alimenti nei casi determinati dalla legge sarà considerata comune all'adottante, ed all'adottato l'uno verso dell'altro. *Art.* 273 *Leg. Civ.*

*

§. 223. Intanto le pene dovute al marito ed ai genitori nei casi della sorpresa della moglie, e dei figli nell' adulterio, e nello stupro, sia che li uccida, sia che li percuota, o li ferisca, sono attenuanti; serbando nondimeno una giusta proporzione al misfatto, ed al delitto che si commette (1) Nel caso di omicidio è applicata la prigionia dal secondo al terzo grado; nel caso di ferita grave, o di grave percossa è applicata la prigionia, o confino nel primo grado; e nel caso di percossa lieve, o di lieve ferita sono applicate le pene di polizia. Cessa questo beneficio pei genitori, e pel marito, quando favorissero il lenocinio delle loro figlie, e delle loro mogli, ovvero garantissero la loro prostituzione (2).

---

(1) *Sed et in eum qui uxorem deprehensam in adulterio occidit, divus Pius leniorem poenam irrogandam esse rescripsit.* L. 1 §.ult.D. ad Leg. Corn. de Sicar.

(2) Se il marito sorprende in adulterio la moglie, e l' adultero, ed uccida, ferisca o percuota uno di essi o entrambi nell' atto della flagranza del delitto : in caso di omicidio sarà punito col secondo al terzo grado di prigionia, e nel caso di percossa o ferita, se contiene un misfatto sarà punito col primo grado di prigionia o confino, se contiene un delitto, sarà soggetto a pene di polizia.

Le stesse pene soltanto colpiranno i genitori, che sorprendendo nella loro casa in flagranza di stupro, o di adulterio la figlia ed il complice, uccidono, feriscono, o percuotono l' uno di essi o entrambi.

La disposizione del presente articolo non sarà applicabile ai mariti, ed ai genitori, quantevolte essi fossero stati i lenoni delle loro mogli, o figlie, o ne avessero favorito, eccitato o facilitato la prostituzione. *Art.* 388 *Leg. pen.*

§. 224. L'omicidio in rissa richiama benanche una considerazione della legge. Eccitato ed eseguito da un contrasto di affetti, e di sdegno dimostra esser l'opera del momento, e senza quel consiglio istantaneo che possa dirsi l'assoluta cagione del misfatto. Vien perciò ritenuta la massima di essere ciascuno dei rissanti rispettivamente tenuto per la sola parte dell'azione colpevole che si è portata ad effetto. Quindi la percossa, la ferita, e l'omicidio commesso o dal provocante la rissa, o dal provocato incontra la sua pena in ragione di quelle medesime offese di cui ciascuno risulti autore. In questa ipotesi il fatto particolare di ogni rissante non offre certamente alcuna idea di complicità, mentre il caldo di una briga in cui molti si riuniscano momentaneamente costituisce ciascuno nello stato di agire, e reagire contro degli altri senza che possa il consiglio, la istigazione, e la cooperazione di alcuno concorrere ad una medesima azione. Perciò se avviene che in una rissa fra tre individui uno ferisca, l'altro percuota, ed il terzo uccida, ciascuno di questi reati si calcola separatamente secondo la rispettiva azione colpevole, e non mai secondo la unione di quelli che compongono la rissa (1).

---

(1) Negli omicidj commessi in rissa ciascuno dei rissanti è rispettivamente tenuto per la sola parte di azione, che egli ha avuta nel fatto. La pena però non potrà essere minore del secondo grado di prigionia. *Art.* 389 *Leg. pen.*

§. 225. Chi mai sarà tenuto di omicidio se questo avviene in una rissa tra più individui de' quali ciascuno abbia cagionate ferite o percosse pericolose di vita? Risponde Paolo: tutti sono tenuti di omicidio (1). La ragione emerge dall' animo di uccidere che tutti han manifestato allorchè han ferito, ed han percosso colui che muore per effetto di queste offese. Difatti se fia che le indicate ferite, o percosse producano la morte, come può dirsi allora che ciascuno de' rissanti per la sola parte di azione che ha avuto nel fatto lo escluda dall'omicidio? La natura stessa delle ferite, e delle percosse qualifica il misfatto a carico di tutti. Non altrimenti Ulpiano distingue nel soggetto caso il colpevole della percossa da quello dell' omicidio per definire la imputabilità delle azioni attribuite ai rispettivi rissanti (2). D' altronde ignorandosi l' autore della rissa tra quelli che hanno offeso la persona rimasta uccisa, una tale ignoranza esclude la pena dell' omicidio; dapoicchè sarebbe questa pena non giustamente

---

(1) *Si in rixa percussus homo perient, ictus uniuscuiusque in hoc collectorum contemplari oportet.* L. 17. D. ad Leg. Cor. de Sicaris.

(2) *Si plures servum percusserint, utrum omnes, quasi occiderint teneantur videamus. Et si quidam apparet cujus ictu perierit ille (quasi occiderit) tenetur (alii autem tenentur de vulnerato)…. Celsus scribit : si alius mortifero vulnere percusserit, alius postea exanimavertit priorem quidem non teneri quasi occiderit, sed quasi vulneraverit, quia ex alio vulnere periit, posteriorem teneri, quia occidit.* L. 11 §. 1 D. ad leg. Aquil.

sanzionata per uno, o per tutti. Questo stato d'incertezza rende adunque applicabile la pena della ferita grave pericolosa di vita per tutt' i rissanti, sotto il riflesso però che ciascuno di essi risulta di aver preso una parte attiva nella rissa (1).

§. 226. Crediamo inoltre prendere a calcolo con Marziano l'istrumento con cui nella rissa si commette l'omicidio, la ferita, o la percossa. Se la morte di uno dei rissanti avvenga in seguito dei colpi di una chiave, o di un vaso, egli dice, che nell' uccisione non vi sia stato l'animo di uccidere; dappoichè osserva in questa ipotesi che il solo caso e non mai una volontà colpevole può considerarsi nella rissa come l'assoluta cagione dell' omicidio (2).

§. 227. Talvolta le azioni colpevoli abbenchè valutate secondo il disegno dell'agente, nondimeno l' indole del danno che avviene reclama la corrispondente sua pena. Tale è il caso del-

(1) Se in una rissa tra più individui segua un omicidio, chiunque dei rissanti abbia cagionato o ferite o percosse pericolose di vita, sarà tenuto di omicidio. Se pero s' ignori chi ne sia stato l' autore, ciascuno che abbia preso una parte attiva nella rissa offendendo la persona che è rimasta uccisa sarà punito colla pena della ferita grave pericolosa di vita. *Art.* 390 *Leg. pen.*

(2) *Sed si clavi percussit aut cucuma in rixa, quamvis ferro percusserit, tamen non occidendi animo, leniendam ejus poenam, quia in rixa casu magis quam voluntate homicidium admiserit.* L. 1. D. ad Leg. Corn. de Sicar.

§. 228. La preven zione dei reati ha sempre in oggetto di garantire la pubblica, e la privata sicurezza. Non sotto altra particolare veduta la legge esclusivamente impone ai medici, ai cerusici, ed agli altri ufficiali di sanità di rivelare fra ventiquattr' ore all' autorità competente che abbiano essi medicata una persona qualunque ferita, o contusa anche leggiermente, senza investigare se questa ferita, o contusione sia, o non sia imputabile a reato; come ancora che abbiano osservato in alcuno segni di veleno. In somma loro s' impone a dar parte di qualunque specie di osservazioni che possono costituire la pruova generica di un reato. Quindi verificato per fatto, che di tutto ciò ne sia stata volontaria la omissione, si richiama contro di essi l' ammenda correzionale sino a ducati cinquanta; oltre la interdizione temporanea della professione che il giudice può aggiungere nei casi più gravi, senza eccettuare le pene maggiori che possono essere applicate per fatto di complicità (1).

§. 229. Nella medesima specie di delitto vien compreso benanchè il seppellire un estinto senza l' autorizzazione dell' ufficiale dello stato civile; vale a dire senza che questi si sia trasferito presso il defunto per assicurarsi della morte, e non decorso lo spazio di ore ventiquattro dal momento dalla morte medesima (2). Il divieto ha

(1) Articolo 392. Leg. pen.
(2) Articolo 82. Leg. Civ.

luogo maggiormente nei casi di morte violenta, oppure essendovi luogo a sospettarla siasi fatto sepellire il cadavere prima che l' ufficiale di polizia assistito da un medico, o chirurgo abbia steso il processo verbale su lo stato del cadavere, ed abbia preso delle notizie sul nome, cognome, età, professione, e luogo di nascita, e domicilio del defunto. (1)

§. 230. La pena di questo delitto è la prigionia, o confino in primo grado unito all' ammenda non maggiore di ducati dieci. Sono applicate altre pene più gravi nel concorso di altri reati nei quali la imputabilità del delitto manifesta un grado maggiore di dolo (2); come nel caso di furto, di falsità, o di abuso di potere che in tali circostanze possono concorrere nella occultazione dell' omicidio, delle percosse, e delle ferite.

§. 231. Finalmente occultare il cadavere di un ucciso è un delitto punito col primo al se-

---

(1) Coloro che senza la precedente autorizzazione dell' Uffiziale pubblico, nel caso in cui questa è ordinata, abbiano fatto sepellire una persona trapassata, saranno puniti col primo grado di prigionia, o confino, e di un' ammenda non maggiore di ducati dieci senza pregiudizio delle pene maggiori per gli altri reati dei quali si fossero rendnti colpevoli.

La stessa pena avrà luogo contro coloro che abbiano contravvenuto in qualsivoglia maniera alle leggi, ed ai regolamenti relativi alle inumazioni. *Art.* 393. *Leg. pen.*

(2) Articolo 86. Leg. Civ.

condo grado di prigionia. Ciò per altro deve intendersi che restano escluse la intelligenza, e la cooperazione criminosa nell' omicidio; vale a dire che il delinquente deve considerarsi in quella semplice parte da lui presa per occultare un misfatto, senza che nella sua persona vi concorra alcun requisito della complicità. È allora che definita una tale specie di reato, secondo i requisiti, che vi concorrono, il colpevole soggiace alla corrispondente sua pena. (1)

CAPITOLO XI.

Dall' aborto, e dello spaccio di sostanze venefiche, o nocevoli alla salute.

SOMMARIO.

§. 232. *Requisito necessario dell' aborto.*
233. *Quando il feto può dirsi animato?*
234. *Distinzioni rigettate dalle novelle leggi.*
235. *Mezzi adoprati per eseguire l' aborto.*
236. *Violenza che vi serve di mezzo.*
337. *Medicine, e bevande apprestate per l'aborto.*
338. *Somministrare mezzi per l' aborto senza che sia avvenuto può considerarsi benanche misfatto?*
339. *La semplice indicazione delle medicine per l' aborto, senza essere conosciute per tali costituisce misfatto?*
340. *Aborto tentato, o mancato.*
541. *Aborto procurato per ragion di onore.*

(1) Chiunque abbia nascosto il cadavere di una persona morta per effetto di un reato sarà punito col primo al secondo grado di prigionia, senza pregiudizio delle pene più gravi se abbia partecipato al reato. *Art.* 394. *Leg. pen.*

§. 232. Estinguere un feto dopo di averlo concepito è già l'opera di quel perverso disegno, con cui abborrito un essere innocente, si viene a richiamarlo nel nulla dalla vita. S'insulta così la natura dopo di averla obbligata ad essere feconda. Ma questo mezzo per elevarsi al grado d'imputabilità ricerca la conoscenza che si abbia del feto nel proprio stato di perfetto, dapoicchè non può dirsi uccisa una prole se prima di nascere non si giunge a conoscere che era già vivente. Da ciò sorse la quistione nelle scuole nell'esaminarsi se il feto era, o pur no animato. Il dritto Canonico ci fa osservare in termini semplicissimi che non possa intendersi per animato quello che non apparisce nella propria forma; quindi si decise, che non si dà omicidio in un feto non animato. (1)

§. 233. Ciò premesso quando il feto può dirsi animato? Vi furon quelli che sostennero esser privo dell'anima il feto sino a che rimane ristretto nell'utero materno, incominciando solo

(1) *Lex noluit ad homicidium pertinere, quia non dum dici potest anima viva in eo corpore quod sensu caret.* Decretor. Secunda pars. Causa 32. Quæstio 2.

ed animarsi nel parto, conseguentemente l'aborto fu considerato non colpevole in ragione dell'omicidio non commesso su di un oggetto inanimato. Ma questa dottrina venne riprovata dal Pontefice Innocenzo XI: d'onde Tertulliano ritiene per delitto il separare dall'utero materno il feto che incomincia ad imbeversi del sangue dell'uomo; considerando per omicidio l'impedire la nascita dell'uomo generato. In cotal guisa allontana la differenza di toglier la vita ad un feto animato già nato, dal togliercela nel momento che nasce. Egli vede sempre l'uomo nel frutto dell'uomo stesso che sarà per esistere. (1) L'autorità d'Ippocatre all'incontro dà luogo ad esaminare il diverso stato fisico del feto. Egli assegna trentacinque giorni per la sua forma, settanta pel suo moto, e duecento dieci per la sua perfezione. Nondimeno vi è stato ancora chi ha considerato perfettissimo il feto nei primi quaranta giorni. In mezzo a tante opinioni diverse la quistione può ben dirsi ancora indecisa.

§. 234. Queste distinzioni sono rigettate dalla nuova giurisprudenza. L'articolo 395 delle leggi penali parla del solo mezzo che abbia fatto seguire l'aborto di una donna incinta; vale a dire gli estremi essenziali di questo misfatto sono circoscritti in due semplici casi 1.° nella effettiva gravidanza della donna: 2.° nel feto estratto dall'utero materno. Non si passa all'esame se

(1) *Tertullianus in Apologet.*

questo feto era animato, o pur no nel momento in cui si fece uso del mezzo per aversi l'aborto; dappoichè il genere del reato vien solo stabilito dal fatto della donna incinta.

§. 235. Intanto l'aborto se può effettuarsi con alimenti, con bevande, con medicine, con violenze, o in qualunque altro modo, questi mezzi vengono esercitati o da chiunque vuole la esclusione del reato su la donna incinta, ovvero da costei che con criminoso disegno vuole abortire. (1) Nel primo caso può acconsentirvi la donna stessa (2); come senza il di lei consenso può ella abortire per effetto delle violenze ricevute: nel secondo caso senza la intelligenza, e la cooperazione altrui può ella abortire par un fine qualunque. Sotto amendue questi riflessi si ha un misfatto colpito con grado diverso di pena; dappoichè la relegazione si applica indistintamente contro colui che vuole l'aborto, e contro la donna incinta che vi acconsente; laddove

---

(1) *Si mulierem visceribus suis vim intulisse, quo partum suum abigeret, constiterit, eam in exilium proenses provinciæ exiget.* L. 8. D. ad Leg. Com. de Sicar.

(2) *Cicero in oratione pro A. Cluentio Habito, scripsit, Milesiam quandam mulierem, cum esset in Asia, quod ab hæredibus secundis accepta pecunia partum sibi medicamentis ipsa abegisset; rei capitalis esse damnatam. Sed et si qua visceribus suis post divortium quod prægrans fuit, vim intulerit, ne jam inimico marito filium procrearet: ut temporali exilio coerceatur ab optimis imperatoribus nostris rescriptum est.* L. 39. D. de pænis.

la pena della reclusione viene applicata soltanto contro l'autore dell'aborto eseguito. (1)

§. 236. I mezzi di violenza adoperati esclusivamente per far seguire l'aborto possono produrre talora la morte della donna incinta. In questa ipotesi è di necessità conoscere se l'un misfatto sia dipendente dall'altro, ovvero se la volontà del colpevole sia diretta ad estinguere il feto colla uccisione della madre. Ciò importa di assodare il legame che vi possa essere tra amendue i misfatti onde applicarsi la pena. (2) In questo caso è duopo valutarsi il fatto morale del consenso, o della ignoranza della donna per far seguire l'aborto; mentre l'esame di questi estremi regola particolarmente la misura della punizione. (3)

---

(1) Chiunque con alimenti, con bevande, con medicamenti, con violenze, o con qualunque altro mezzo abbia fatto seguire l'aborto di una donna incinta, se costei vi abbia acconsentito sarà punito colla relegazione.

La stessa pena sarà pronunziata contro la donna che abbia ella stessa fatto seguire in sua persona l'aborto, o abbia acconsentito a far uso dei mezzi pei quali l'aborto è seguito.

Se la donna non vi abbia acconsentito, il colpevole sarà punito colla reclusione. *Art.* 395. *Leg. pen.*

(2) Decisione della suprema Corte di giustizia de' 5. luglio 1819. Vedi il nostro *Dizionario di giurisprudenza Tomo* 1. *pag.* 27.

(3) Se dai mezzi usati, sia o non sia avvenuto l'aborto segua la morte della donna, il colpevole sarà punito col primo al secondo grado dei ferri nel presidio, quando la donna abbia acconsentito a far uso dei

§. 237. Inoltre severità maggiore spiega la legge contro colui che appresta le medicine, e le bevande allorchè queste sono conosciute valevoli per effettuare l' aborto. Quindi regolate benanche le punizioni in ragione del consenso, o della ignoranza della donna, ed in ragione della morte che di costei ne avviene (§. 236) il medico, il cerusico, lo speziale, la levatrice, e qualunque altro offiziale di sanità vien punito secondo i casi rispettivi con un grado di più della pena applicata a coloro da cui si abbia scientemente apprestato l' alimento, o la bevanda, overo abbia indicati i mezzi per far seguire l' aborto. (1)

§. 238. Queste vedute generali incontrano una eccezione. Il somministrare mezzi per l' aborto senza che sia avvenuto, può considerarsi come misfatto? Crediamo rispondere con una precisa distinzione; cioè se la donna incinta quantunque abbia fatto uso di medicine per abortire, e ciò non ostante sia ricorso ad altri mezzi di violenza da cui ne sia seguito l' aborto, la somministrazione delle dette medicine può ben ri-

mezzi anzidetti: quando non vi abbia acconsentito, il colpevole sarà punito col terzo al quarto grado dei ferri nel presidio. *Art.* 396. *Leg. pen.*

(1) Il medico, il cerusico, lo speziale, la levatrice, e qualunque altro Ufficiale di sanità, che abbia scientemente indicato o somministrato i mezzi pei quali è seguito l' aborto soggiacerà alle pene stabilite negli articoli precedenti accresciute di un grado, e ad un' ammenda da trenta a trecento ducati. *Art.* 397. *Leg. pen.*

tenersi per un semplice fatto imputabile tanto, quanto si conosca aver potuto influire all'aborto. Imperciocchè se la violenza posteriormente usata risulta più efficace delle somministrate medicine, pare che l'uso di esse non può elevarsi alla cagione assoluta dell'aborto, sia per la mancanza degli effetti, sia per la volontà della donna incinta che ha creduto ricorrere ad altro mezzo più sicuro per abortire. La violenza dunque si considera in questa ipotesi come una cagione assoluta del misfatto. Tuttavolta l'analisi resta meglio affidato al giudizio dei chirurghi periti, onde precisamente definire il mezzo che ha prodotto il colpevole effetto.

§. 239. D'altronde la semplice indicazione di medicine valevoli a produrre l'aborto, senza che siano esse conosciute per tali, costituisce benanche un misfatto? La negativa è nel medesimo articolo 397 delle leggi penali. Ivi si parla di colui che abbia scientemente indicati i mezzi pei quali si vuole, e ne sia seguito l'aborto: or la scienza dei mezz' indicati non è solo relativa alla loro efficacia per l'aborto, ma benanche dev' essere relativa alla sicurezza dell' uso che se ne faccia. Dapoicchè staccati questi due estremi non mai resta legalmente dimostrata l' indole della imputabilità in un fatto di cui non sia conosciuta la cagione esclusiva delle sue conseguenze.

§. 240. Nella nostra legislazione penale si ammette ancora l' aborto tentato, o mancato; ma

l'analisi dell'azione colpevole su la specie potrebbe dar luogo a dubitare se il disegno concepito di far eseguire l'aborto possa o pur no dirsi interrotto da un accidente estraneo, ed indipendente dalla volontà del colpevole. Difatti apprestate le medicine ad una donna incinta, l'aborto potrebbe divenir mancato allora che rimedj opposti ne impediscono gli effetti. Ma non può dirsi lo stesso dell'aborto tentato se non quando per le indicate medicine già prese dalla donna incinta, si abbia un principio di esecuzione pel misfatto. Fuori di questi casi pare non darsi aborto tentato o mancato. Imperciocchè sono tali gli estremi di questo misfatto, che bene spesso si possono supporre dei risultamenti da un mezzo non conosciuto partitamente efficace a produrre l'aborto; come si rende difficile stabilire una intenzione di delinquere incerta per stessa, e congiunta alla incertezza delle medicine. Se la legge adunque ammette l'aborto mancato o tentato, rimane alla saggezza del giudice il valutare tutte le circostanze valevoli a definire l'azione criminosa per applicare la sua pena. (1)

§. 241. Urti possenti di onore suggeriscono talvolta questo misfatto. Per celarsi un fallo della debolezza si vincono allora tutti gli ostacoli che

---

(1) L'aborto mancato è punito contra chiunque col secondo al terzo grado di prigionia: l'aborto tentato è punito col primo grado di prigionia. Contra gli uffiziali di sanità alle dette pene sarà aggiunta la multa di venti a duecento ducati. *Art.* 398. *Leg. pen.*

possono allontanare il timore della infamia in una giovane incinta. Ella in occultare la sua prole illegittima ricorre a quei mezzi che crede valevoli a poter abortire; per cui volendo in cotal guisa mettere in sicuro la sua riputazione, la sua imputabilità perde quel carattere di dolo, che altrimenti proclamerebbe la esasperazione della pena. A dir tutto, resa madre infelice, il di lei misfatto vien considerato dalla legge come l'effetto del rossore prodotto dalla leggerezza del sesso. Quindi favorita da una cagione così possente incontra men severo destino; in modo che l'aborto a lei attribuito sia che apparisca mancato, o tentato, sia che venga eseguito, in tutti questi casi la rispettiva pena ordinaria discenderà sempre di un grado. (1)

§. 242. Intanto è questione di sapere se il medico, lo speziale, e qualunque altro uffiziale di sanità il quale sotto il medesimo rapporto di salvare l'onore della giovane incinta somministra i mezzi per farla abortire, possa rendersi degno del medesimo favore della legge. Potremmo ricorrere alla massima generale, che trasmette nella persona del complice il favore stesso di cui gode l'autor principale: ma la ipotesi contenuta nell'articolo 399 delle leggi penali comprende tutte le altre delle quali fan parola gli articoli pre-

(1) Nel caso dell'aborto diretto ad occultare per cagion di onore una prole illegittima, le pene stabilite negli articoli precedenti discenderanno di un grado. *Art.* 399. *Leg. pen.*

cedenti. Ciò importa che i mezzi apprestati per far seguire l'aborto, affine di salvare l'onore della giovane incinta, restano di tal indole, che non possono staccarsi dalla loro medesima cagione; conseguentemente se nei loro morali rapporti unico è l'oggetto dell'azione colpevole, essi vengono valutati ancora dalla legge di una minore imputabilità, onde rendere meno grave la pena del reato. La cagione stessa che spinge a delinquere rende adunque comune pei coagenti tutto ciò che concorre a formarla.

§. 243. Oltre le bevande che possono servire di mezzo per l'aborto (§. 235.) possono esservi quelle adulterate le quali si rendono pregiudiziose alla salute. Una speculazione la più indegna n'è la cagione. Avidi venditori mescolando alle bevande misture, estratti metallici, ed ogni altra sostanza, che ne cambi il sapore, ed il colore, insidiano in cotal guisa l'altrui vita; anzi manifestano un grado maggiore d'imputabilità allorchè col velo della buona fede assicurano essi la vendita, e lo spaccio di tali bevande. La conoscenza che se ne acquista in qualunque modo, e l'adulterazione, che ne viene assodata rendono del tutto valide le pruove per le quali risultano criminosi la vendita, e lo spaccio. Contro i colpevoli è quindi da applicarsi la prigionia dal secondo al terzo grado unita all'ammenda correzionale, ed alla loro confisca. (1)

---

(1) Chiunque abbia venduto, o spacciato bevande

§. 244. Per prevenire questo delitto sono sanzionati particolari regolamenti di pubblica istruzione. Si è disposto all'oggetto, che le sostanze medicinali non possono vendersi, spacciarsi, o trasportarsi senza l'approvazione del protomedico del Regno. È nelle di costui ispezioni affidata tutta la vigilanza per conoscerne la loro qualità, composizione, ed efficacia; e qualunque misura di rigore, che possa egli prendere, ha sempre in oggetto il garantire la pubblica salute. D'altronde se i regolamenti stessi non contengano delle pene, li contravventori saran puniti non solo col primo al secondo grado di prigionia, ma benanche colla confisca degli strumenti, o oggetti venduti, spacciati, o trasportati in contravvenzione, coll'ammenda correzionale, e colla interdizione a tempo dell'officio, e del permesso ottenuto. Il tutto deve prendersi a calcolo secondo il particolare oggetto delle disposizioni dei regolamenti all'uopo pubblicati. (1)

---

adulterate che contengono mescolazione nocevoli alla salute, sarà punito col secondo al terzo grado di prigionia, e coll'ammenda correzionale: le bevande saranno confiscate. *Art.* 400. *Leg. pen.*

(1) Chiunque venda, spacci, o trasporti sostanze medicinali in contravvenzione dei regolamenti di pubblica amministrazione sarà punito col primo al secondo grado di prigionia, confiscazione dei strumenti, o oggetti caduti in contravvenzione, con l'ammenda correzionale fino a ducati trenta, e con la interdizione a tempo dell'officio, e dell'autorizzazione di cui si è fatto abuso. *Art.* 401. *Leg. pen.*

§. 245. Indipendentemente dalle disposizioni finora prese ad esame, le medicine apprestate per far seguire l'aborto, e le misture mescolate nelle bevande possono talora esser di tal indole da produrre la morte. Esaminato allora il grado del dolo in quelli che faccian uso di questi mezzi diretti al criminoso lor fine, si cambia la qualità del reato. Quindi le indicate sostanze riconosciute per velenose, la pena sarà regolata in ragione degli effetti dannevoli o avvenuti, ovvero facili a poter avvenire. (1)

CAPITOLO XII.

Dello abbandono o esposizione di un fanciullo.

SOMMARIO.

§. 246. È un grave oltraggio della umanità l'abbandonare, o esporre un fanciullo in luogo solitario, o in pubblico cammino. La inevita-

(1) Le pene stabilite negli articoli della presente sezione saranno applicate, salvo sempre le pene maggiori nei casi di veneficio. *Art.* 402. *Leg. pen.*

bile sventura cui si espone un essere innocente esprime tutta la perversità di colui, che n'è la volontaria cagione. Ordinariamente questo misfatto si commette soffogandosi le voci della natura, o da chiunque vuol estinguere un germe di pretesa successione, o da una madre misera, ed abjetta, che si rivolge contro la sua prole per involarla ad uno stato di desolazione cui vivendo si soffre a una morte quanto lenta altrettanto più dura.

§. 247. Tra l'abbandono, e la esposizione di un fanciullo le nostre leggi penali vi portano una chiara differenza, quantunque la Corte di cassazione di Parigi ha professato il principio che esporre un fanciullo, è lo stesso che abbandonarlo. (1) Questa differenza era già stata rilevata dagl'interpetri del dritto antico. Il primo fu Cujacio che considerò questo delitto in ragione della età diversa del fanciullo. Egli nella prima infanzia lo dice esposto, e dopo questo tempo lo dice abbandonato (2). D'altronde Bynchershoek per mezzo della qualità del luogo in

---

(1) Decisione de' 27. Gen. 1809. *Sirey. Vol. 10. parte 1. pag.* 312.

(2) *Ergo in prima parte hujus tituli (de infantibus expositis) infantium nomine non significatur integra prima ætas quæ perducitur usque ad septennium* 1. si infanti Cod. de. jur. delib; *sed significantur prima cunabula quibus qui ejiciuntur proprie dicuntur expositi; nam qui grandiores ejiciantur, non proprie exponi dicuntur sed pro derelicto haberi.* Cujacii Com. ad tit. 51. Cod. de infant. expos. tom. IX. pag. 1324.

cui si lascia il fanciullo definisce la esposizione e l'abbandono di esso; vale a dire se il fanciullo si rinvenga in un sito occulto egli lo chiama abbandonato; se si rinvenga in luogo pubblico lo chiama esposto (1). Per la intelligenza precisa di queste due voci quale di amendue le indicate dottrine deve ritenersi nell'esame dell'articolo 403 delle leggi penali? Ivi l'abbandono, o la esposizione di un fanciullo è limitato alla età di esso sotto li sette anni compiuti, d'onde pare che il sentimento di Cujacio non possa essere accolto. Sembrerebbe forse più analogo il secondo avviso? Osserviamo, che lasciarsi esposto un fanciullo in un luogo men frequentato dal pubblico, è ben diverso dal lasciarsi abbandonato in un pubblico luogo; poichè nel primo caso se si procura ad un infelice fanciullo una certa sventura, nel secondo caso la incertezza di fargli rinvenire un pronto soccorso non rende meno colpevole l'azione imputabile. In ambedue le ipotesi, cioè sia che il fanciullo venga esposto, sia che venga abbandonato sempre il danno che gli si produce forma un delitto punito dalla legge. (2) D'altronde è da marcarsi, che *l'abbandono* debba piuttosto ri-

---

(1) *Abiicit, ni fallor, qui loco secreto, exponit qui publico infantem locat. Van-Bynchershoek. Opuscula de jur. occid. Cap.* 7.

(2) L'abbandono o l'esposizione di un fanciullo al di sotto de' sette anni compiuti sarà punito col primo al secondo grado di prigionia. *Art.* 403. *L. pen.*

ferirsi a colui che vede iu luogo pubblico, o privato un fanciullo al di sotto di sette anni compiuti, ed il lascia languire, ovvero che egli stesso il faccia vagare senza prestargli soccorso; e che la *esposizione* debba riferirsi a colui, che mette in balia del caso il proprio fanciullo della medesima età, obbligandolo a soffrire qualunque disastro. In questo modo sembra opportunamente, che amendue le voci ricevano una intelligenza più uniforme alla espressione della legge.

§. 248. Intanto il fanciullo per effetto di questa esposizione ed abbandono può rimaner contuso, ferito, storpiato, mutilato, o estinto; e quantunque alcuno di questi danni permanenti fosse avvenuto per qualunque altro accidente, tutta la imputabilità ritorna sempre contra colui che ne fu la prima ed assoluta cagione; poichè era ne' suoi doveri evitarli con qualunque mezzo di cui poteva far uso, e ne fu negligente. Quindi la pena sarà proporzionata a quel danno in cui il fanciullo abbandonato, o esposto siasi rinvenuto, non applicandosi mai il minimo del grado. (1)

§. 249. Particolari condizioni s'incontrano talora, d'onde questo reato si rende meritevole

(1) Se in conseguenza dell' abbandono, o esposizione il fanciullo rimanga morto, ferito, contuso, storpiato, o mutilato, il colpevole secondo i casi sarà considerato e punito come reo volontario di questi reati. Le pene non saranno applicate nel minimo del grado. *Art.* 404. *Leg. pen.*

dei favori della legge. L'urto dell'onore che vediamo accolto per scusa nell'infanticidio e nell'aborto può giustamente essere anche ammesso nell'abbandono, e nella esposizione di un fanciullo; sul motivo che questo reato è inferiore all'uno, ed all'altro. Difatti abbandonato, o esposto un fanciullo per salvare il decoro della madre, in questo fatto chi non ravvisa, che la imputabilità rientra nel medesimo beneficio concesso dalla legge nell'infanticidio, e nell'aborto? Uniforme cagione è quella che spinge a delinquere: debbono perciò rendersi concordi gli effetti. Nei termini stessi giudicò la suprema Corte di giustizia nel dì 20 settembre 1820 nella causa a carico di Rachele Filosa. (1)

§. 250. L'educatore, l'istitutore, il curatore, o chiunque altro, il quale consegna in un pubblico ospizio il fanciullo minore di sette anni che gli venne affidato, o che ne prendesse cura volontariamente, o che lo avesse in educazione, commette un delitto per questo semplice fatto di consegna. Quella confidenza che in alcuno di questi casi viene offesa definisce abbastanza il grado di quella imputabilità che qualifica il delinquente come poco religioso nella osservanza dei proprj doveri. Fa tacere solamente il rigor della legge quel bisogno estremo in cui si ritrovi alcuno degl'indicati individui nel non poter

---

(1) Vedi il nostro *Dizionario di giurisprudenza Tomo* 1. *pag.* 12.

dare nutrimento alcuno al fanciullo. Lo stato di miseria è molto imperioso per rendere senza effetto le contratte obbligazioni. (1)

§. 251. Finalmente è colpevole la incuria di un uomo qualunque che in rinvenire un fanciullo nato di recente, lo lascia in abbandono. Tutto il male cui da quel momento questo essere infelice rimane esposto si rivolge contro colui che avrebbe potuto evitarlo con un pronto soccorso, e non lo fece. Ciò importa che se l'uomo in società ha delle obbligazioni che lo stringono al suo simile, negando egli ajuto ai pericoli estremi che minacciano ad un fanciullo la vita, contravviene alle obbligazioni medesime. Or la legge con circoscrivere questo dovere alla semplice consegna del detto fanciullo all' officiale dello stato civile, ne forma un delitto quando nol faccia. (2)

---

(1) Coloro, che avranno portato un fanciullo al di sotto dell' età di sette anni compiuti loro affidato, o che ne prendessero cura volontariamente, o per qualsivoglia altra cagione, ad un pubblico ospizio, saranno puniti col primo grado di prigionia, e con ammenda non maggiore di ducati cinquanta.

Ciò non ostante non sarà pronunziata alcuna pena se essi non erano tenuti, ovvero non si erano obbligati di provvedere gratuitamente al nutrimento, e mantenimento del fanciullo, e se niuno vi avesse provveduto. *Art. 405. Leg. pen.*

(2) Coloro che avendo trovato un fanciullo di recente nato, non lo abbiano consegnato all'officiale dello stato civile, saranno puniti col primo grado di prigionia e con ammenda non maggiore di ducati cinquanta. *Art. 406. Leg. pen.*

§. 252. Sensibile differenza s'incontra tra il fanciullo al di sotto de' sette anni compiuti di cui si parla nella sua esposizione, ed abbandono, ed il fanciullo di recente nato di cui si trascura la consegna all'officiale dello stato civile: vi è perciò motivo a dubitare se queste condizioni debbano strettamente verificarsi nei rispettivi casi indicati. Principalmente abbiamo osservato che sotto il nome di abbandono si comprende non solo il fatto di far risentire al fanciullo tutti gli effetti di una certa sventura; ma benanche la incuria di non dargli ajuto, consegnandolo all'officiale dello stato civile (§. 247. e 261.) Ora osserviamo che il fanciullo nato di recente non può confondersi con quello meno di sette anni. Il primo che conta due, o tre giorni di vita potrà mai pareggiarsi all'altro che ne conta dippiù sino a sette anni? Questo particolare riflesso induce a distinguere il delitto, e per l'età, e pel modo onde il fanciullo si abbandona. Imperciocchè abbandonarsi, o esporsi un fanciullo al di sotto di sette anni compiuti, questo delitto ha già determinati gli estremi che debbono deffinirlo, non potendosi considerare della stessa specie l'abbandono, o la esposizione di un fanciullo maggiore di sette anni. All'opposto il fanciullo nato di recente che ispira per li suoi teneri anni la più sensibile pietà naturale, riceve il maggiore degli ajuti consegnandosi all'ufficiale dello stato civile; or colui, che gli nega un tale beneficio entra in altra specie di delitto e pel sentimento della natura, che di-

sprezza, e per la contravvenzione alla legge, che gl'impone i doveri di questa consegna. Nè giova sostenere che in amendue i casi si ha sempre un abbandono del fanciullo; mentre le ipotesi diverse restano rispettivamente distinte da particolari sanzioni che danno la impronta al diverso delitto. Difatti la diversa misura delle pene stabilite cogli articoli 403, e 406 delle leggi penali dimostra che amendue i casi vengano riportati sotto altri termini, e con altre circostanze che non li rendono comuni.

TITOLO III.

DEI REATI CONTRO ALLE PROPRIETA'

CAPITOLO PRIMO.

Dei furti.

SOMMARIO.

§. 253. *Definizione del atto data da Paolo.*
254. *Casi che il dritto romano comprendeva sotto questa definizione.*
255. *Casi che la corte di cassazione di Parigi riunisce sotto il nome di furto.*
256. *Furto distinto dai romani in manifesto, e non manifesto.*
257. *Furto distinto in qualificato, ed in semplice dalle nuove leggi.*
258. *Primo caso della violenza nel furto.*
259. *Secondo caso della violenza.*
360. *Terzo caso della violenza.*
261. *Quando l'atto della violenza qualifica il furto.*
262. *Furto qualificato dal valore.*
263. *Persona che qualifica il furto.*
264. *Ogni furto del domestico in pregiudizio del padrone è qualificato dalla persona.*
265. *Quale denominazione sarà data al furto, che il domestico commette nella casa di campagna del suo padrone*
266. *L' ospite qualifica il furto che commette.*
267. *Furto del locandiere, dell'oste, del vetturale, e del barcajuolo.*
268. *Furto dell' allievo, del compagno, dell'operajo, del professore, e dell'artista.*
269. *Furto dell' allievo nel luogo in cui non è a pagamento.*
270. *Prende la medesima qualità il furto che l'allievo, l'operajo, l'artistà, commette in persona del suo compagno*
271. *Furto qualificato dalla notte.*

§. 253. Il furto (1) al dir di Paolo, è la fraudolenta sottrazione dell' altrui oggetto mobile per appropriarselo (2): definizione che riunisce insieme il colpevole disegno di sottrarre, e l' atto

(1) *Furtum a furvo, id est, nigro dictum Labeo ait: quod clam et obscure fiat, et plerumque nocte: vel a fraude, ut Sabinus ait, vel a ferendo, et auferendo: vel a greco sermone, quo φωρας appellant fures.* L. 1. D. de furtis.

(2) *Furtum est contrectatio rei fraudolosa lucri faciendi gratia, vel ipsius rei, vel etiam usus ejus, possessionisve, quod lege naturali prohibitum est admittere.* L. 1. D. de furtis.

materiale della sottrazione (1). Difatti togliere una cosa mobile ad alcuno, usare l'impero in toglierla, e manifestare la volontà di farne profitto sono estremi che non possono riunirsi ad ogni qualunque fraudolente acquisto; ma possono bensì stabilire il vero carattere del furto.

§. 254. È conseguenza di tali principj che per dritto romano era dichiarato colpevole di furto chi toglieva dal fondo altrui le piante, le frutta, le pietre, e l'arena (2); chi si appropriava istrumenti, cautele, o titoli di credito (3); chi sopprimeva, o cancellava un testamento (4); chi fingendosi creditore ne riscuoteva il credito (5); chi abusava di un giumento preso in prestito (6); chi riteneva presso di se un oggetto rinvenuto, sia che ne conoscesse il

---

(1) *Neque verbo neque scriptura quis furtum facit. Hoc enim jure utimur, ut furtum sine contrectatione non fiat.* L. 53. §. 3. D. de furtis.

(2) *Eorum quæ de fundo tolluntur, ut puta arborum, vel lapidum, vel arenæ, vel fructuum quos quis fraudandi animo decerpserit, furti agi posse, nulla dubitatio est.* L. 25. §. ult. D. idem.

(3) *Qui tabulas vel cautiones amovent furti tenetur non tantum pretii ipsarum tabularum, verum et ejus quod interfuit.* L. 27. D. idem.

(4) *Si haereditariae tabulae deletae sint.* L. 30. idem.

(5) *Falsus creditor hoc est is qui se simulat creditorem, si quid acceperit furtum facit.* L. 44. idem.

(6) *Qui jumenta sibi commodata longius duxerit, aliove modo invito domino usus sit, furtum facit.* L. 41. idem.

padrone, sia che lo ignorasse (1); chi riprendeva con violenza la propria cosa rubatagli, o il prezzo della cosa stessa da colui che l'aveva venduta (2); chi consigliava, e soccorreva la moglie nel furto da costei commesso a danno del marito (3); chi negava al suo debitore la restituzione del pegno dopo essere stato soddisfatto del credito, per di cui cautela il pegno gli era stato consegnato (4); chi faceva uso degli oggetti pignorati (5); chi cavando il terreno altrui si appropriava le argille (6); chi sottraeva il pegno da lui dato al creditore in garentia del suo debito (7); finalmente chi faceva uso di un abito che qual tintore, o sarto doveva pulire o ristaurare (8).

---

(1) *Qui alienum quid jacens lucri faciendi causa sustulit, furti obstringitur; sive scit cujus sit, sive ignoravit.* L. 44. §. 3. D. De furtis.

(2) *Cum fur rem furtivam vendidisset, eique nummos pretii dominus rei per vim extorsisset, furtum nummorum eorum fecise recte responsum est.* L. 49. §. 5. idem.

(3) *Si quis uxori res mariti subtrahenti opem consiliumve accommodaverit, furti tenebitur.* L. 53. idem.

(4) *Eum creditorem qui post solutam pecuniam pignus non reddat furti teneri, Mela ait, si celandi animo retineat.* L. 53. §. 2. idem.

(5) *Si pignore creditor utatur furti tenetur.* L. 56. D. idem.

(6) *Si cretæ fodiendæ causa specum quis fecisset, et cretam abstulisset, fur est; non quia fodisset, sed quia abstulisset.* L. 59. idem.

(7) *Si debitor pignus surripuit, quod actione furti solverit, nullo modo recipit.* L. 81. idem.

(8) *Fullo et sarcinator qui polienda, vel sarcienda*

§. 255. Come uniforme conseguenza dei medesimi principj la Corte di cassazione di Parigi ha benanche dichiarato colpevole di furto colui che rinviene effetti perduti, e nega di averli ritrovati al proprietario che li ricerca (1); colui che avendo ritrovato un mantello perduto, non solo non lo rende al proprietario che lo reclama, ma nega altresì di averlo rinvenuto (2); colui che porta via, o sottrae degli effetti asserendo che gli erano dovute somme maggiori, o eguali (3); finalmente colui che s' impadronisce di un gregge per averlo rinvenuto in un campo, e sostiene al proprietario mendacemente di averlo comprato, e non lo restituisce che dopo averne venduta una parte (4). Al contrario esclude il carattere di furto in quel debitore che ritoglie per via di fatto l' oggetto dato in pegno al creditore (5); in colui che in pubblica strada, e con violenza si fa restituire ciò che gli è dovuto (6); colui che rappresentando un

vestimenta accipit, si forte his utatur, ex contrectatione eorum furtum fecisse videtur. L. 84. De furtis.

(1) Decisione de' 4 aprile 1823. *Sirey Vol.* 23. *parte* 1. *pag.* 283.

(2) Decisione de' 2 giugno 1825. *Sirey Vol.* 26. *parte* 2. *pag.* 2.

(3) Decisione de' 22 dicembre 1808. *Sirey Vol.* 8. *parte* 2. *pag.* 1187.

(4) Decisione de' 4 marzo 1825. *Sirey Vol.* 26. *parte* 1. *pag.* 49.

(5) Decisione de' 29 ottobre 1812. *Sirey Vol.* 13. *parte* 1. *pag.* 190.

(6) Decisione del 1. termidoro anno dodici. *Sirey Vol.* 5. *parte* 1. *pag.* 102.

credito s' impadronisce di mercanzie appartenenti al suo debitore, ed alla vista di costui (1). In somma la Corte di cassazione di Parigi ha ritenuta benanche la massima che per caratterizzare un furto conviene che la sottrazione sia riconosciuta fraudolenta (2); e che il disegno di appropriarsi la cosa altrui sia accompagnato dall' involamento (3).

§. 256. Il dritto romano divideva inoltre il furto in manifesto, e non manifesto. Era manifesto il furto quando il ladro veniva sorpreso cogli oggetti rubati (4); era poi non manifesto quando il ladro riuniva contro di se tutti gli argomenti del suo delitto, senza dar motivo a differenza alcuna sul luogo pubblico, o privato, e su le circostanze che gli oggetti furtivi non fossero in alcun sito custoditi (5).

---

(1) Decisione de' 15 aprile 1823. *Sirey Vol.* 24. *parte* 2. *pag.* 7.

(2) Decisione de' 26 ottobre 1815. *Sirey Vol.* 16. *parte* 1. *pag.* 522.

(3) Decisione de' 2 agosto 1816. *Sirey Vol.* 17. *parte* 1. *pag*, 52.

(4) *Furtorum genera duo sunt, manifestum, et nec manifestum.* L. 2. D. de furtis. *Fur manifestus est qui deprehenditur cum furto.* L. 3. D, idem.

(5) *Sive igitur in publico, sive in privato deprehendatur antequam ad locum destinatum rem perferret, in ea causa est ut fur manifestus sit, si cum re furtiva deprehendatur: et ita Cassius scribit. Sed si pertulerit quo destinavit, tametsi deprehendatur cum re furtiva, non tamen est manifestus fur.* L. 5. De furtis.

§. 257. La novella legislazione penale ammette nel furto la sola distinzione di qualificato e di semplice. Il primo è quando si unisce al furto la violenza, il valore, la persona, il tempo, il luogo, ed il mezzo: l'altro è quando il furto non comprende alcuna di queste circostanze (1).

§. 258. In prima si dice commesso con violenza quel furto che riunisce parti imperiose dirette per agevolarne la esecuzione, o per occultarne il misfatto. Tale è il caso dell' omicidio, della ferita, e della percossa su la persona o rubata, o pure che si vuole rubare, e su qualunque altra persona che possa rappresentare un dritto nella roba; tale ancora è il caso del sequestro della persona, e della minaccia scritta, o verbale. È però da osservarsi che la qualità di questa violenza aver deve un legame col furto, in modo che risulti tra la cagione, e l'effetto il rapporto caratteristico di un solo misfatto. E se avviene che la minaccia scritta, o verbale sia stata fatta anteriormente al furto, la connessione tra l'una, e l'altro sempre si considera nel requisito della violenza come un fatto qualificato nel senso della legge (2).

(1) Il furto si rende qualificato 1: per la violenza, 2. pel valore, 3. per la persona, 4. pel tempo, 5. pel luogo, 6. per lo mezzo. Il furto non accompagnato da alcuna di queste sei circostanze dicesi furto semplice. *Art.* 407. *Leg. pen.*

(2) Decisione della suprema Corte di giustizia de' 12

§. 259. Il secondo caso che qualifica la violenza nel furto è l'asportazione delle armi delle quali il ladro faccia uso, ovvero il numero maggiore di due individui quantunque inermi ma riuniti insieme per delinquere. Ciò dimostra che se un solo dei ladri si presenti armato, e venga garantito dagli altri impostati a qualche distanza, una tale circostanza qualifica con violenza il furto (2). Ma per dirsi quest' individui colpevoli del medesimo misfatto è di mestieri assodare la loro intelligenza, e cooperazione; in modo che se un ladro armato ruba senza che si conosca che in questo furto si fossero altri concertati per commetterlo, la qualità di questa semplice violenza riunita in uno non può aggravare il destino degli altri. Egualmente se tutti appariscono riuniti per rubare, ed il furto vien commesso da un solo senza la cooperazione, e la intelligenza degli altri, questo furto si rende qualificato solamente per colui che l'esegue, dappoichè il fatto proprio che aggrava la condizione del delinquente non può estendersi contro degli altri (*V.* 1. §. 90.)

---

luglio 1822. Vedi il nostro *Dizionario di giurisprudenza Tom.* 3. *pag*. 260.

(2) Una tale violenza non deve confondersi con la violenza pubblica di cui fa parola l'articolo 147 delle Leg. pen. In esso si ricerca il numero di tre individui de' quali due armati.

Decisione della suprema Corte di giustizia de' 15 gennajo 1823. Vedi il nostro *Dizionario di giurisprudenza Tomo* 3. *pag*. 263.

§. 260. Il terzo caso che qualifica la violenza nel furto è l'individuo che scorre armato la campagna, o che fa parte di una comitiva armata. Potrebbe dubitarsi se la personale qualità di appartenere l'individuo ad una comitiva armata bastasse a stabilire precisamente la definizione della legge, quando egli fosse inerme a commettere il furto. Ma tosto che la sola idea della persona viene determinata come l'unico requisito per qualificare la violenza, sembra ozioso ricorrere ad ogni qualunque altra intelligenza nell'analisi del dubbio. Solo crediamo osservare a di più che la qualità indicata debba essere conosciuta non solo dal dirubato, ma benanche dalla pubblica voce, onde il furto possa dirsi eseguito pel terrore ispirato dal ladro che lo ha commesso.

§. 261. A quanto abbiam detto deve aggiungersi come corollario, che un atto di violenza è bastante a qualificare il furto, tutte le volte che un tale atto serva di mezzo o per consumarlo, o per mettere in sicuro gli oggetti involati, o per evitare le persecuzioni della giustizia, ovvero per garantire la fuga dei ladri, i quali tentano sottrarsi dalla pena (1). Tutto ciò dimostra che il furto sempre si considera

---

(1) Decisione della Corte di cassazione di Parigi de' 28 dicembre 1812. Vedi il nostro *Dizionario di giurisprudenza* Tomo 3. pag. 264.

commesso con violenza in ragione delle circostanze imperiose alle quali il ladro ricorre per consumarlo, ovvero per godere il frutto del suo misfatto; altrimenti mal calcolate le parti dell'azione colpevole, il grado della pena resterebbe mal proporzionato all'azione medesima (1).

§. 262. Inoltre si dice il furto qualificato dal valore, allorchè gli oggetti involati danno un valore maggiore di ducati cento. In una tale qualifica sono considerati ancora più furti commessi in diversi tempi dal medesimo ladro in danno di uno, o più persone; ma

---

(1) Il furto è qualificato per la violenza, 1. quando è accompagnato da omicidio, percossa, ferita, o sequestro della persona, o anche da minaccia scritta o verbale di uccidere, di ferire, o di attentare alle persone o alle proprietà: 2. quando un ladro si presenta armato o quando più ladri si presentano al numero maggiore di due ancorchè non armati: 3 quando un individuo che scorre armato la campagna, o che fa parte di una comitiva armata si abbia fatto consegnare la roba altrui, mediante richiesta scritta o verbale fatta direttamente o per interposta persona, ancorchè accompagni la richiesta con minacce.

Perchè un atto di violenza qualifichi il furto basta che sia commesso prima, o contemporaneamente al furto, o anche immediatamente dopo, ad oggetto di agevolarne la consumazione o l'impunità, o di salvarsi dall'arresto, o dalla conclamazione, o di non far ritogliere la cosa involata, o in vendetta di essere stato impedito o procurato d'impedire il furto, o in vendetta di essere stata ritolta la cosa involata, o scoverto l'autore. *Art.* 408. *Leg. pen.*

in questa ipotesi non debbono riguardarsi riuniti tutti quei furti che il colpevole abbia mai commessi a danno di molte persone, in modo che calcolati insieme tanti differenti oggetti rubati sia a dedursene un valore totale. Deve intendersi bensì il numero di quei soli furti che il ladro abbia commessi a danno delle medesime persone con qualche intervallo da un'epoca all'altra, ma che formino l'oggetto di un'accusa, e di un giudizio; altrimenti molti semplici furti commessi in tempo diverso, e a danno di differenti persone, costituirebbero indistintamente un solo furto qualificato dal valore. Difatti questa circostanza tosto che deve dar materia ad un solo procedimento, è di necessità che i diversi danneggiati deducano la loro rispettiva querela, onde l'insieme dei loro oggetti rubati dia in risultamento un valore capace a costituire la qualifica nel furto. Allora data la materia ad una pubblica accusa, l'applicazione della pena sarà corrispondente al misfatto qualificato (1).

§. 263. Si qualifica il furto dalla persona di colui che richiama in se tutta la confidenza nel luogo in cui dimora, ed in cui vi è ammesso sotto un titolo, o mestiere che lo distingue. È

---

(1) Il furto è qualificato pel valore quando la cosa involata ecceda il valore di ducati cento. Per concorrervi questa circostanza non è necessario che uno sia il

nella specie il furto che il domestico commette a danno del suo padrone; intendendosi per domestico chiunque è addetto con salario o con altro stipendio al servizio altrui. Entra benanche in questa classe di persone quegli che trovasi al servizio di un albergo, sotto la sola condizione di avere gli alimenti, e l'alloggio, e dividere con gli altri domestici i regali dei viaggiatori (1).

§. 264. D'altronde basta, che un tale furto si commetta in pregiudizio del padrone, non si ha veruna differenza se avvenga dentro, o fuori della di lui abitazione (2). Nè prende altra denominazione se in casa del padrone siansi rubati vestimenti spettanti ad altro domestico che non più dimora nella casa stessa (3). Da ciò si desume che la circostanza del servizio personale cui è addetto il domestico qualifica il furto a suo danno (4).

---

furto di tal valore, ma basta che questo risulti dal calcolo di più furti che sieno commessi anche in diversi tempi dalla stessa persona in danno di una o più persone; purchè sieno dedotti nello stesso giudizio. *Art.* 409. *Leg. pen.*

(1) Decisione della Corte di cassazione di Parigi de' 28 maggio 1807. Vedi *Sirey Vol.* 7. *parte* 2. *pag.* 910.

(2) Decisione della Corte di cassazione di Parigi de' 9 settembre 1825 Vedi *Sirey Vol.* 26 *parte* 1. *pag.* 452.

(3) Decisione della stessa Corte di cassazione di Parigi de' 13 febbrajo 1819. Vedi *Sirey. Vol.* 19. *parte* 1. *pag.* 228.

(4) Al dir di Gellio i servi in Roma rei di furto manifesto, dopo assoggettati alle battiture, erano gittati dalla

§. 265. Quale denominazione sarà poi data al furto, che il domestico commette nella casa di campagna del suo padrone? La qualità del luogo sarà distinta dall' altra della persona? Noi non lo crediamo. Quella confidenza che il padrone accorda al suo domestico non è circoscritta in un luogo piuttosto che in un altro. Si estende ovunque il padrone esercita il suo dominio. Quindi quella confidenza medesima di cui il domestico si abusa è la sola qualità, che nel soggetto caso rende il suo furto più grave. Nè l' altra qualità della casa di campagna costituisce una seconda condizione al misfatto; poichè questa casa, appartenendo allo stesso padrone a di cui danno il furto si commette, non può dare ad una sola azione colpevole due uniformi requisiti, che si riuniscono in un medesimo delinquente. Sempre si considera il domestico che ruba il suo padrone.

§. 266. È qualificato ancora dalla persona il furto che l'ospite, o alcuno di sua famiglia commette nella casa ove riceve ospitalità; come ancora colui che nella circostanza medesima della ospitalità ruba il suo ospite. La buona fede, che si vede da amendue violata costituisce già un misfatto; dappoichè la sicurezza che l' ospite

---

rupe Tarpeja. *Decemviri servos manifesti furti prehensos verberibus affici, et de saxo praecipitari iusserunt.* Gellius Lib. 10. Cap. 18.

ricerca di se stesso, e dei suoi effetti gli porge tutte le cautele possibili per garantirsi da ogni qualunque inaspettato accidente; conseguentemente gli basta la fiducia cui si abbandona per non premunirsi di altra sicurezza. Al contrario quegli che offre ospitalità, manifesta tutta la perfidia in se stesso allorchè tradisce colui a favor del quale somministra i soccorsi della vita, e dà in albergo la propria abitazione. Il titolo di ospitalità è adunque un altro requisito da valutarsi in questo furto.

§. 267. Il furto del locandiere, dell'oste, del vetturale, del barcajuolo, e dei loro domestici o impiegati è qualificato benanche dalla persona, allorchè da questi si commette a danno dei passeggieri, ed allorchè da costoro si commette a danno di essi. Nè forma eccezione se il locandiere, o l'affittatore non abitasse nell'osteria, ma vi tenesse persone sue incaricate (1); ovvero se il passeggiere non abbia preso nell'osteria nè cibo, nè alloggio (2); o vi sia entrato non per esservi alloggiato ma per desinarvi (3). È massima di dritto che gli osti, e gli albergatori vengono considerati depositarj

(1) Decisione della Corte di cassazione di Parigi del 1. ottobre 1812. Vedi *Sirey Vol.* 13. *parte* 1. *pag.* 160.
(2) Decisione della Corte di cassazione di Parigi del 14 febbrajo 1812. Vedi *Sirey Vol.* 12. *parte* 1. *pag.* 331.
(3) Decisione della Corte di cassazione di Parigi de' 14 febbrajo 1812. Vedi *Sirey Vol.* 12. *parte* 1. *pag.* 330.

delle robe del viandante, a quale oggetto sono tenuti pel furto, e per qualunque altro danno arrecato alle persone che albergano presso di essi, ancorchè commesso dai domestici, dai loro dipendenti, e dagli estranei che vanno, e vengano nei loro alberghi (1).

§. 268. Finalmente è qualificato il furto che commette l'allievo, il compagno, l'operajo, il professore, l'artista, o impiegato ove esercita il suo mestiere, o la sua professione. Entrano in questa specie di misfatto l'operajo il quale lavora presso il suo principale, e commette il furto nella casa, magazzino o luogo di lavoro di costui (2), o ne' luoghi attenenti alla casa stessa (3); quegli che lavora in una casa per un determinato prezzo al giorno (4); e quegli

---

(1) Gli osti, e gli albergatori sono tenuti come depositarj per le robe introdotte nei loro alberghi dal viandante che vi alloggia. Il deposito di tali robe dee riguardarsi come un deposito necessario. *Art.* 1824. *Leg. Civ.*

Sono essi tenuti pel furto, o pel danno arrecato alle robe del viandante, tanto se il furto sia stato commesso, o il danno sia stato arrecato dai domestici, o dalle persone preposte alla direzione degli alberghi, quanto dagli estranei che vanno, e vengano in essi. *Art.* 1825. *Idem.*

(2) Decisione della Corte di cassazione di Parigi de' 11 aprile 1822. Vedi *Sirey Vol.* 22. *parte* 1. *pag.* 313.

(3) Decisione della Corte di cassazione di Parigi de' 22 novembre 1811. Vedi *Sirey Vol.* 12. *parte* 1. *pag.* 232.

(4) Decisione della Corte di cassazione di Parigi de' 15 aprile 1813. Vedi *Sirey Vol.* 13. *pag.* 186.

che lavora abitualmente in un' abitazione (1). In tutti questi casi la circostanza della persona che si rende colpevole di furto, forma un altro requisito per l'applicazione della pena.

§. 269. Potrebbe elevarsi un dubbio intorno all' allievo, il di cui trattamento in un luogo di educazione non fosse a pagamento. Ma quante volte si ritiene in lui la qualità di allievo, non deve discendersi ad una osservazione che il faccia considerare diversamente. Il furto che egli possa commettere prende qualità dalla persona, e non già da quelle particolari circostanze che si riuniscono nella persona stessa. Sarà forse semplice il furto di un allievo che si conduce in alcune ore del giorno nella casa di educazione per apprendervi un arte, o mestiere? Quella medesima confidenza che lo ammette in quel luogo e la qualità medesima di allievo, sono i titoli che qualificano il furto che commette. (2)

(1) Decisione della Corte di cassazione di Parigi de' 16 dicembre 1824. Vedi *Sirey Vol.* 25. *parte* 1. *pag.* 320.

(2) È qualificato per la persona 1. ogni furto che il domestico commette in qualunque luogo in danno del suo padrone, o anche in danno di un estraneo, purchè in commetterlo siagli servita di facilitazione la qualità di domestico vera, o simulata: sotto il nome di domestico s' intende ogni individuo addetto con salario o altro stipendio al servizio altrui, coabiti o non coabiti col padrone; 2. il furto che si commette dall' ospite, o da una persona della sua famiglia nella casa ove riceve l' ospitalità; e quello che all' ospite, o alla sua famiglia si commette nella circostanza medesima

§. 270. Prende la medesima qualità il furto che l'allievo, l'operajo, l'artista commette in persona del suo compagno? Pare che vi sia ragione a distinguere; o questo furto vien da lui commesso nella casa, nella bottega, nella officina, o altro luogo qualunque di educazione, o vien commesso altrove; nel primo caso la qualità della persona che lo distingue in quel luogo ove delinque imprime al furto una condizione che lo rende più grave. L'allievo, l'operajo, l'artista abusa in allora di quella fiducia che ivi gli è accordata, in modo che altrove non gli sarebbe facile la sorpresa, e l'acquisto degli oggetti che ruba; tanto maggiormente che la sua confidenza medesima col dirubato lo mette nello stato di profittare di quei momenti più liberi, e più opportuni a realizzare il criminoso progetto. Nè la qualità di compagno nel dirubato forma benanche un requisito e-

---

da una persona della famiglia che dà l'ospitalità, 3. il furto che da un locandiere, da un oste, da un vettorale, da un barcajuolo, o da uno dei loro institutori, domestici o altri impiegati è commesso nella locanda, osteria, vettura, o barca ove esercita, o fa esercitare uno dei detti mestieri, presta, o fa prestare una di dette opere, ed il furto che nei luoghi medesimi vien commesso da colui che vi ha preso albergo o posto, e vi ha confidato le sue robe; 4. il furto che da un allievo, compagno, operajo, professore, artista o impiegato qualunque vien commesso nella casa, nella bottega, nella officina, o altro qualunque luogo ove sia introdotto per ragione del suo mestiere, professione, o impiego. *Art.* 410. *Leg. pen.*

sclusivo nel furto, tal che l'allievo, l'operajo, l'artista rubandolo fuori del luogo della loro unione possa dirsi anche il furto qualificato dalla persona. Difatti il numero 4. dell' articolo 410. parla del furto che si commette dall' allievo, compagno, operajo, professore, artista o impiegato qualunque nella casa, nella bottega, nella officina o altro qualunque luogo ove siasi introdotto per ragione del suo mestiere, professione, o impiego. Ciò dimostra che la stessa legge in stabilire la qualifica della persona nel furto determina il luogo in cui si commette, come una condizione del tutto necessaria per la definizione del misfatto. Opinione diversa aggraverebbe la pena del colpevole, dandosi al furto semplice una impropria qualità non riconosciuta dalla legge.

§. 271. La notte qualifica il furto. L'ardimento eccitato dalle tenebre, e dal silenzio assicura al delinquente il successo delle sue criminose intrapese, sia nell'affrontare tutti gli ostacoli da incontrarsi nel momento, sia nel voler assicurare la sua impunità nel misfatto (1). Il furto adunque si considera qualificato dalla notte, quando vien commesso dopo il tramontare, e prima il sorgere del sole (2); vale a

(2) È qualificato pel tempo il furto che vien commesso nella notte. *Art.* 411. *Leg. pen.*

(3) Decisione della Corte di cassazione di Parigi de' 12 febbrajo 1813. Vedi *Sirey Vol.* 13. *parte* 1. *pag.* 246.

dire nell' intervallo di tempo tra il sorgere il sole, ed il suo tramontare (1).

§. 272. Il luogo aggrava benanche il furto che vi si commette. Tali sono la Chiesa, il palazzo del Re, la strada pubblica, la campagna, la casa di campagna, l'uditorio di giustizia nel momento che la giustizia si amministra, le prigioni, i teatri, ed i bagni. Forma eccezione il furto commesso nelle Chiese su gli oggetti destinati al culto divino, di cui abbiam fatto parola trattando del sacrilegio (*Vol.* 2. §. 30. *e seg.*).

§. 273. In ordine poi al furto commesso in campagna la suprema Corte di giustizia lo qualificava per ragion del luogo solamente quando si trattava di strada pubblica in campagna (2). Ma colla legge de' 24 giugno 1828 si è qualificato pel luogo il furto che vien commesso nelle strade pubbliche fuori dell' abitato, e nelle case di campagna (3). In ogni altro furto la circostanza della campagna non costituisce qualità, menochè nei seguenti casi; nel furto commesso su l'uomo non clandestinamente: nell' *a-*

---

(1) Decisione della Corte di cassazione di Parigi de' 4 luglio 1823. Vedi *Sirey Vol.* 23. *parte* 1. *pag.* 426.
(2) Decisione de' 8 luglio 1822, e de' 27 giugno 1823. Vedi il nostro *Dizionario di giurisprudenza pag.* 273, *a* 275.
(3) Art. 1. della legge.

bigeato, ed in qualunque furto di animali, come anche nel furto delle ricolte ammassate ne' campi, quando il valore di ciascuno di essi ecceda i ducati sei (1).

§. 274. Intorno all' abigeato si osserva, che gli animali messi ne' campi sotto la sorveglianza di un custode sono confidati alla fede pubblica al pari di quelli, che sono custoditi (2); conseguentemente il furto di essi in campagna si rende qualificato per tale circostanza, sotto qualunque rapporto avvenga.

§. 275. Nel furto poi delle ricolte può esservi compreso quello degli alberi abattuti in campagna (3), e delle patate ammucchiate sul suolo d' onde si sono scavate (4). Non così quello dei frutti raccolti, e sotterrati in un campo (5) delle spighe non recise (6), e delle legna depositate in una prateria (7); dappoichè indi-

(1) Art. 2. detta legge.

(2) Decisione della Corte di cassazione di Parigi de' 8 ottobre 1818. Vedi *Sirey Vol.* 19. *parte* 1. *pag.* 295.

(3) Decisione della Corte di cassazione di Parigi del 1 marzo 1816. Vedi *Sirey Vol.* 16. *parte* 1. *pag.* 422.

(4) Decisione della Corte di cassazione di Parigi de' 14 febbrajo 1814. Vedi *Sirey Vol.* 14 *parte* 1. *pag.* 123.

(5) Decisione della Corte di cassazione di Parigi de' 12 gennajo 1815. Vedi *Sirey Vol.* 15. *parte* 1. *pag.* 211.

(6) Decisione della Corte di cassazione di Parigi de' 6 novembre 1812. Vedi *Sirey Vol.* 13. *parte* 1. *pag.* 192.

(7) Decisione della Corte di cassazione di Parigi de' 2 giugno 1815. Vedi *Sirey Vol.* 15. *parte* 1. *pag.* 195.

pendentemente dal valore che forma parte del genere della ricolta rubata, gl' indicati oggetti non sempre vi sono compresi per la ragione che manca la qualità del campo in cui sono essi ammassati, e da cui vengono sottratti. D'altronde per furto di ricolte s' intende quello delle produzioni della terra staccate dai loro fusti o radici per fatto del proprietario, e momentaneamente lasciate, o esposte alla pubblica fede (1)

§. 276. Questa qualifica di luogo però essendo di fatto permanente non aggrava la condizione del furto che vi si commette, se non quando vien legalmente determinata dai corrispondenti periti (2). Non altrimenti il magistrato può assicurare legalmente la identità di una circostanza che costituisce la parte integrale del misfatto di cui deve giudicare: regolandosi in altra guisa offenderebbe la dignità delle sue funzioni, col riunire in se stesso le parti di testimone, e di giudice (3).

---

(1) Decisione della Corte di cassazione di Parigi de' 15 agosto 1812. Vedi *Sirey Vol.* 13. *parte* 1. *pag.* 75.

(2) Decisioni della nostra Corte di cassazione de' 12 marzo, e de' 12 settembre 1811. Vedi il *Supplimento al nostro Dizionario di giurisprudenza pag.* 282.

(3) È qualificato pel luogo il furto, che vien commesso 1. nelle chiese, 2. nel palazzo del Re, 3. nelle strade pubbliche, in campagna, e nelle case di campagna, 4. negli uditorj di giustizia in atto che si amministra giustizia, 5. nelle prigioni, o altro luogo qualunque di custodia, o di pena, 6. nei teatri, o in altri luoghi destinati ai pubblici spettacoli in atto che vi si fanno, 7. nei bagni.

§. 277. Finalmente il mezzo con cui si qualifica il furto è distinto nella frattura esterna, o interna, nelle false chiavi, nella scalata, nel contraffacimento di abito, o di sembianza, nel nome, o nell' ordine assunto di un officiale civile, o militare, o di una pubblica autorità, e nel salvare le robe esposte al pericolo dell' incendio, delle ruine degli edificj, del naufragio, della inondazione, delle incursioni dei nemici, e di altri uguali disastri. In tutti questi casi il valore degli oggetti involati non diminuisce di qualità il mezzo adoperato dal delinquente; dappoichè le rispettive qualità determinate dalla legge nel furto non soffrono alterazione alcuna (1), per essersi tassativamente destinate per qualificare il misfatto (2).

§. 278. Sotto il nome di frattura vien compreso ogni abbattimento, rottura, demolizione

Quando però la cosa involata nelle chiese sia addetta al culto divino, allora si osserveranno le disposizioni negli articoli 97 a 99. *Art.* 412. *Leg. pen.*

(1) Decisioni della nostra Corte di cassazione de' 28 maggio, e de' 6 novembre 1810. Vedi il *Supplimento* al nostro *Dizionario di giurisprudenza pag.* 283.

(2) È qualificato per lo mezzo 1. il furto che si commette con frattura interna o esterna, con chiavi false o con iscalata; 2. il furto nel quale il ladro abbia fatto uso di maschera, di tintura e di altro contraffacimento di abito, e di sembianze; o abbia per eseguirlo preso il titolo o la veste di un officiale civile, o militare; o abbia alligato un falso ordine di pubblica autorità, ancorchè questi artificj non abbiano nel risultamento contribuito a facilitare il furto, o a nasconderne l' au-

bruciamento, svellimento, storcimento, o scassinazione di muro, di siepe, di macerie, di chiavistello, di catenaccio, di porta, e di altri simili mezzi destinati ad impedir l'entrata in un' abitazione, o altro luogo o recinto, o a chiudere, e custodire le robe nelle casse, bauli, armadj o altri recipienti, ancorchè l' aprimento di questi ultimi non sia stato eseguito sul luogo del furto (1). Ciò dimostra che la frattura non è circostanza agravante del furto se non quando serve a penetrare in luogo chiuso; o quando vien fatta dopo esservi penetrato (2). Quindi l'involamento di una inferriata incastrata nel muro di edificio pubblico, costituisce essenzialmente un furto con frattura (3); come è un furto con frattura l' involamento delle stanghe di ferro dallo spiraglio di una cantina, quantunque il ladro non siasi introdotto dentro la casa (4); e come è furto con frattura l' involamento di una cassa colle mercanzie che la medesima custodisce,

---

tore; 3. il furto commesso sulle cose poste in pericolo o gittate o trasportate per metterle in salvo, o abbandonate per urgenza della personale salvezza, per cagione d' incendio, di rovina di edificj, di naufragi, d' inondazione, d' incursione di nemici, o di altre gravi calamità. *Art.* 413. *Leg. pen.*

(1) Art. 414. Leg. pen.

(2) Decisione della Corte di cassazione di Parigi de' 19 gennajo 1816. Vedi *Sirey Vol.* 16. *parte* 1. *pag.* 263,

(3) Decisione della stessa Corte di cassazione de' 28 agosto 1807. Vedi *Sirey Vol.* 7. *parte* 2. *pag.* 723.

(4) Decisione della suprema Corte di giustizia de' 23 gennajo 1817. Vedi il nostro *Dizionario di giurisprudenza Tomo* 3. *pag.* 277.

e vi sono conservate; circostanza che non si ammette nell' involamento del barile, e del vino che vi si contiene, e dell' oggetto rubato scavandosi il terreno di cui fosse ricoverto. In somma non esiste frattura se non vi è una violazione di chiusura la quale sia di ostacolo ai mezzi che il ladro vorrebbe adoperare per involare l'oggetto racchiuso (1).

§. 279. Il secondo mezzo è l'uso delle chiavi false. Sotto questo nome vengono compresi gli uncini, i grimaldelli, le chiavi comuni ad ogni specie di serratura, le imitate, le controffatte, le alterate, e le stesse chiavi vere procurate per furto, fraude o artifizio qualunque; e generalmente ogni strumento adattato ad aprire o rimuovere una chiusura qualunque sia interna o esterna (2). Si ha dunque per chiave falsa non solo quella contrafatta, ma bensì qualunque altra chiave di cui il ladro si serve criminosamente per aprire una porta, e che sia diversa da quella destinata ad aprire (3).

§. 280. Finalmente vi è la scalata sempre, che una persona penetri in un luogo per ogni altra via, che per le porte, destinate ordinariamente a quest' uso; sia che vi penetri per

(1) Decisione della Corte di cassazione di Parigi de' 17 novembre 1814. Vedi *Sirey Vol.* 15. *parte* 1. *pag.* 82.
(2) Art. 415. Leg. pen.
(3) Decisione della Corte di cassazione di Parigi de' 5. nevoso anno 12. Vedi *Sirey Vol.* 6. *parte* 2. *pag.* 514.

mezzo di scala, di fune, o di qualunque altro mezzo, o anche coll' ajuto meccanico di altro uomo, o inerpicandosi comunque per salire o discendere. Vi è anche scalata quando il colpevole benchè entrato per le vie ordinarie, si abbia procurato l'uscita in uno dei modi sopra indicati. L'entrata, e l'uscita anche senza l'ajuto d'istrumento per un' apertura sotterranea diversa dall' ingresso ordinario è una circostanza equiparata alla scalata per le conseguenze della pena (1). Discende da ciò che non si può considerare come fatto con iscalata il furto commesso mediante intrusione in un terreno, la di cui chiusura abbia potuto superarsi senza scale, senza strumento estraneo, e senza sforzo personale straordinario (2).

§. 281. Colla enumerazione delle circostanze ripartite nel furto abbiam rilevato in esso il modo come si rende qualificato, per indi conoscere i gradi di pena che ne sono proporzionati. Staccato in oltre il furto dal concorso delle indicate circostanze, esso rimane semplice di sua natura, soggetto perciò a quel grado di punizione dovuta al delitto. Si lascia il giudice nella facoltà di aggiungere alla pena la malleveria, quando riviene nella imputabilità del fatto misure di cautela, perchè l'imputato richiamato

(1) Art. 416. Leg. pen.
(2) Decisione della Corte di cassazione di Parigi de' 12 ottobre 1806. Vedi *Sirey Vol. 7. parte 2. pag. 1257.*

all'adempimento dei proprj doveri rende la sua condotta emendata, e si conosca non capace di recar più danno alla società (1).

§. 282. In ordine poi alle pene dovute al furto qualificato vediamo una gradazione dipendente dalla natura delle circostanze medesime delle quali il colpevole fa uso in delinquere. Principalmente il furto è colpito di morte da eseguirsi col laccio su le forche allorchè vien commesso con l'omicidio consumato, ovvero vien commesso colla ferita o percossa che costituisca l'omicidio mancato. Il carattere della violenza che assume questo misfatto (§. 258) dà motivo ad applicarsi una pena così grave; non potendosi meglio proporzionarla alla perfidia con cui il furto viene accompagnato. (2)

§. 283. Si discende da questa pena al terzo grado, o al primo e secondo grado dei ferri, allorchè il furto viene accompagnato da ferita grave, o da grave percossa, oppure da lieve percossa, o da lieve ferita. È nondimeno da osservarsi che la gravezza della percossa, o fe-

---

(1) Il colpevole di furto semplice sarà punito col secondo al terzo grado di prigionia.

Può il giudice aggiungere a questa pena anche la malleveria. *Art.* 417. *Leg. pen.*

(2) Il furto accompagnato da omicidio consumato, o da ferita o percossa che costituisca l'omicidio mancato, sarà punito colla morte: ma se vi sia stato l'omicidio consumato, la pena di morte sarà eseguita col laccio sulle forche. *Art.* 418. *Leg. den.*

rita può esser tale di sua natura, o pure può esser tale per gli accidenti; per cui il furto accompagnato dalla percossa, e dalla ferita amendue gravi nell'uno, e nell'altro modo, sempre soggiace alla medesima pena. Potrebbe osservarsi in contrario che la grave ferita, o la grave percossa per gli accidenti si cambia in lieve in ragione della pena di prigionia da cui è colpita; ma tostocchè si riflette che il nostro articolo 419 nella prima parte parla in generale della ferita grave, e della grave percossa, una tale circostanza non dee confondersi colla seconda parte del medesimo articolo in cui si parla benanche della ferita lieve e della lieve percossa. Una distinzione non fatta dalla legge non può disporsi dal magistrato. (1)

§. 284. Il sequestro della persona rende benanche qualificato il furto che si commette a danno della persona sequestrata. La pena che vi è determinata del primo al secondo grado de' ferri non soffre alterazione alcuna, quando il sequestro è semplice, cioè quando è privo dei caratteri espressi negli articoli, 170. e 171. delle leggi penali (*Vedi Vol.* 2. §. 135. e 137.), e quando non vi concorrono ferite, e percosse. In amendue i casi saranno applicate le altre pene le quali sono stabilite per queste particolari offese che concorrono nel furto; onde

(1) Decisione della suprema Corte di giustizia de' 31 gennajo 1823. Vedi il nostro *Dizionario di giurisprudenza Tomo* 3. *pag*. 279.

il colpevole sia punito in ragione del danno che commette. (1)

§. 285. Inoltre il furto commesso da un individuo armato, o da più individui inermi, ovvero commesso da un individuo appartenente alla banda, o alla comitiva armata, si considera pure accompagnato dalla violenza (§. 259, e 260). In questa ipotesi mancando tutte le altre circostanze che abbiam fin ora esaminate, la pena resta limitata nel primo grado de' ferri. Pel carattere allora della indicata violenza si considera il furto semplice cambiato in misfatto. (2)

§. 286. Il furto commesso nelle pubbliche strade fuori l'abitato, o nelle case di campagna, può essere ancora qualificato per la violenza. Questa circostanza definisce il grado di pena che vi corrisponde; avuto riguardo non alla sola violenza, ma bensì al luogo del misfatto. Emerge da ciò che il concorso delle ferite, delle percosse, e del sequestro della persona nell'incontrare la rispettiva loro pena, il mas-

---

(1) Il colpevole di furto con sequestro della persona sarà punito col primo al secondo grado de' ferri, purchè non sienvi concorse ferite, percosse, o altre offese che portino a pena maggiore a' termini dell'articolo 170 e 171. *Art.* 420. *Leg. pen.*

(2) Il colpevole di furto qualificato per la violenza, ma non accompagnato da alcuna delle circostanze prevedute ne' tre articoli precedenti, sarà punito col primo grado de' ferri. *Art.* 421. *Leg. pen.*

simo di essa debba essere applicato in ragione del luogo in cui si commette il furto. (1)

§. 287. Alle circostanze indicate che qualificano il furto può unirsi benanche la qualità della pubblica violenza; in questo caso l'aumento del grado di pena di cui parla l'articolo 147 delle leggi penali potrà essere giustamente applicata? Una tale quistione fu agitata nella suprema Corte di giustizia nel 22 gennajo 1823 nella causa di Angelantonio Feliciello. Costui fu dalla Gran Corte criminale di Avellino dichiarato colpevole di furto mancato commesso con violenza pubblica in comitiva armata, in pubblico camino, in tempo di notte, e con ferita grave in persona di Antonio Esposito. Si osservò dalla detta Gran Corte che per le leggi penali in vigore il furto con ferita grave era in forza dell'articolo 419 punito col terzo grado de' ferri; che qualificato per la violenza, e commesso su le pubbliche strade era dall'articolo 422 punito col massimo del grado; che il reato commesso in comitiva armata è sempre accompagnato dalla pubblica violenza, e come tale era per l'articolo 147 punito con un grado di più della pena scritta, e quindi la pena ascendeva al quarto grado de' ferri. Osservò benan-

(1) Se il furto qualificato per la violenza sia stato commesso sulle pubbliche strade fuori dell' abitato, o nelle case di campagna, il colpevole verrà punito col *maximum* della pena che gli spetterebbe a' termini de' tre articoli precedenti. *Art.* 422. *Leg. pen.*

che che sebbene il furto fosse mancato, non vi era perciò luogo alla diminuzione di pena prescritta dall' articolo 69; giacchè se il furto era mancato si era consumata la violenza. Quindi condannò Feliciello alla pena di venticinque anni di ferri. La suprema Corte di giustizia riprovò questa massima. Disse » Il furto di cui Feliciello fu dichiarato colpevole, oltre di essere stato commesso sul pubblico camino, è qualificato dalla violenza semplice, cioè dalla ferita grave ai termini dell' articolo 408 N. 1. e dalla violenza pubblica. L' articolo 147 delle leggi penali aumenta di un grado la pena dovuta a qualunque reato, ove questo sia stato commesso con violenza pubblica. Con questa legale disposizione presentò poi il presente ragionamento. Il furto semplice per l' articolo 407 è punito col secondo al terzo grado di prigionia che è pena correzionale; qualificato poi per la violenza costituita da ferita grave è punito col terzo grado de ferri, o sia riceve un aumento di pena in qualità, ed in quantità per cinque gradi. La legge dunque nel furto calcolando così severamente il concorso della sola violenza con aumentarne di cinque gradi la pena, ha dovuto credere assorbita la pena inflitta sul concorso della violenza pubblica in quella pel caso in quistione assegnato al furto qualificato per la sola violenza. Un contrario ragionamento includerebbe l' assurdo che la legge avesse voluto contemporaneamente punire la violenza semplice e la pubblica violenza, cumulando nel furto la

pena minore assegnata alla violenza pubblica con la maggior pena alla semplice violenza assegnata. Secondo queste vedute il furto in esame come accompagnato da ferite gravi era da punirsi per l'articolo 419 col terzo grado de ferri, applicato nel massimo per la circostanza della pubblica strada secondo il disposto dall'articolo 422. Quindi nel furto in esame essendosi cumulata a danno del ricorrente tanto la pena assegnata dalla legge alla violenza costituita dalla ferita grave, quanto l'aumento dalla legge stessa destinato al concorso della violenza pubblica; mentre la seconda pena è da riputarsi assorbita nella prima, si è malamente applicato l'articolo 149. e si sono violati espressamente gli articoli 419., e 422. delle leggi penali. (1)

§. 288. Nel furto qualificato ancora dalla violenza possono inoltre riunirsi le circostanze del valore, della persona, del tempo, del luogo, e del mezzo; allora la gradazione della pena ricercata dalla qualità della violenza, che forma l'estremo principale del furto, regola la misura di analogia nella punizione del colpevole; imperciocchè nel concorso di uno, o due delle circostanze indicate la pena del terzo, del secondo, o del primo grado de' ferri rispettivamente applicata non discenderà mai nel minimo del grado; laddove si aumenta di un grado

(1) Vedi il nostro *Dizionario di giurisprudenza Tomo* 3. *pag*. 26.

senza passare alla morte se tre, o più circostanze siano a riunirsi nel furto (1).

§. 289. Staccato il furto da ogni carattere di violenza, le circostanze di persona, di tempo, di mezzo, di luogo, e di valore danno diversa norma all'applicazione delle pene. Ha luogo la reclusione se il furto si commette con una o due di queste circostanze, se si commette con tre, o più, ha luogo il primo grado de ferri. Emerge da tali disposizioni che manifestata più o meno perversa la intenzione del colpevole, una severità maggiore, o minore è nella latitudine della pena stabilita dalla legge. (2)

---

(1) Quando nel furto qualificato per la violenza concorrono le altre qualità indicate nell'articolo 407, la pena stabilita negli articoli precedenti si aumenta nel seguente modo.

Se oltre la violenza vi concorrono una o due delle suddette qualità, non si applicherà mai la pena nel minimo del grado.

Se ve ne concorrono tre o più si applicherà il grado di pena immediatamente superiore: in tal caso per la sola circostanza dell'unione delle qualità non si potrà mai passare alla morte. *Art.* 423. *Leg. pen.*

(2) Il furto senza violenza, ma accompagnato dalla qualità di persona, di tempo, di mezzo, di luogo o di valore, sarà punito nel seguente modo.

Se vi concorrono uno o due delle suddette qualità sarà punito colla reclusione.

Se ve ne concorrono tre, o più sarà punito col primo grado de' ferri. *Art.* 424. *Leg. pen.*

§. 290. Finalmente la contraffazione o l'alterazione delle chiavi, e la fabbrica de' grimaldelli si riguardano ancora come reati. L'uso cui questi strumenti sono destinati è ben pericoloso; d'onde è ben giusto l'interesse di prevenirlo col timore salutare delle pene. Il fabbro di serrature per professione soggiace a punizione più grave in ragione del mezzo che somministra al furto; è ciò indipendentemente dalla complicità del misfatto in cui possa esso trovarsi, somministrando le false chiavi per eseguire il furto. (1)

CAPITOLO II.

Della usurpazione.

SOMMARIO.

---

(1) Chiunque abbia contraffatto o alterato chiavi, o abbia fabbricato grimaldelli sarà punito col secondo al terzo grado della prigionia.

Se il colpevole sia per professione un fabbro di serrature, sarà punito colla reclusione; senza pregiudizio delle pene più gravi in caso di complicità di misfatto. *Art.* 425. *Leg. pen.*

§. 291. Il dritto di proprietà che alcuno rappresenta su di un fondo può essere interrotto da un fraudolento acquisto che altri ne faccia. Questo interrompimento viene da Paolo denominato *usurpazione* (1). La nuova legislazione penale all'incontro chiama usurpazione la occupazione dell'altrui cosa immobile, con animo di farne lucro contro la volontà del padrone (2).

§. 292. Sotto nome d'immobili cadono quei beni che sono tali o per loro natura, o per la loro destinazione, o per l'oggetto cui si riferiscono (3). Sono immobili per loro natura i terreni e gli edificj (4), i mulini a vento o ad acqua fissi su pilastri, e formanti parte dell'edificio (5), ed i condotti addetti a portare le acque in una casa, o altra possessione, che fan parte del fondo cui sono annessi (6). Sono poi immobili per destinazione le cose che il proprietario di un fondo vi ha poste per servizio, e coltivazione di esso. Sono tali gli animali addetti alla coltura, gli strumenti aratorj, le semente somministrate ai fittajuoli, o ai coloni parziarj, i piccioni delle colombaje, i conigli delle conigliere, gli alveari, i pesci delle pi-

---

(1) *Usurpatio est usucapionis interruptio.* L. 2. D. de usucapionibus.
(2) Art. 426. *Leg. Pen.*
(3) Articolo 440 Leg. civ.
(4) Articolo 441 Leg. civ.
(5) Art. 442 Idem.
(6) Articolo 446. Idem.

schiere, gli utensili necessarj all'uso delle cucine, cartiere, ed altre fabbriche, la paglia, ed il concime, e tutti gli effetti mobili annessi dal proprietario ad un fondo colla intenzione che vi restino perpetuamente (1). Finalmente sono immobili per l'oggetto cui si riferiscono il dritto del padrone diretto su i fondi dati in enfiteusi, il dritto del padrone utile su i fondi medesimi, l'usufrutto su di cose immobili, le servitù prediali, e le azioni che tendano a rivendicare un immobile (2).

§. 293. Talora la quistione di proprietà nella usurpazione può essere pregiudiziale alla questione del delitto, specialmente quando i titoli ne somministrassero qualche dubbio. In questa ipotesi è di mestieri che il giudizio penale resti sospeso sino a che il magistrato civile non definisca la natura de' titoli controversi. D'altronde staccata la imputabilità da ogni dritto di possesso cessa il motivo di promuovere l'azione pregiudiziale; dappoichè la usurpazione si ha chiaramente per definita da un fraudolento acquisto. (3)

§. 294. Questa usurpazione si divide in qualificata, ed in semplice. L'una è quando si

(1) Art. 447. Leg. civ.
(2) Art. 449. Idem.
(3) Decisione della suprema Corte di giustizia de' 20 dicembre 1822. Vedi il nostro *Dizionario di giurisprudenza Tomo 6. pag.* 653.

commette col concorso della violenza cioè di quella, che qualifica il furto nei termini dell'articolo 408. (§. 262); l'altra è quando si commette senza alcuna di quelle circostanze, che qualificano una tale violenza (1).

§. 295. Intanto la semplice usurpazione da cui si esclude ogni carattere di violenza in persona del proprietario del fondo che si vuole usurpare o in persona dei suoi dipendenti vien colpita dal primo grado di prigionia. Al contrario si esaspera questa pena col secondo al terzo grado allorchè vi concorrono dei mezzi, che lasciano marche permanenti della commessa usurpazione, come mura rovesciate, siepi abbattute, e termini svelti; mezzi già diretti per cancellare i confini del fondo usurpato, e che conseguentemente manifestano non solo quell'animo determinato a delinquere, ma benanche quella fermezza di sostenere il delitto, allontanando tutte le tracce che possono dimostrarlo consumato (2).

§. 296. Inoltre la usurpazione dell'immobile altrui può essere accompagnata così dall'omici-

---

(1) È usurpazione qualificata quella che è commessa con violenza in uno dei modi indicati nell'articolo 408 È usurpazione semplice quando sia eseguita senza violenza. *Art.* 427 *Leg. pen.*

(2) L'usurpazione semplice è punita col primo grado di prigionia.

Sarà punita però col secondo al terzo grado quante-

dio o dalla ferita o percossa che dichiara l'omicidio mancato, come ancora da altra ferita, o percossa in persona di chiunque rappresenti titoli di proprietà sul detto immobile; queste circostanze sono valutate nel modo stesso come quelle concorse nel furto qualificato dalla violenza, applicandosi rispettivamente la pena di morte, e quella dei ferri nel primo, secondo, e terzo grado (§. 280. e 281). Si discende solo alla pena della reclusione allorchè staccate le indicate circostanze di omicidio, di ferite, e di percosse la usurpazione sia caratterizzata tuttavia violenta. (1)

§. 297. Sotto questo nome di *violenta* consideriamo così la usurpazione commessa da un individuo armato, o da individui inermi maggiori di due, come quella commessa da un individuo, che scorre armato la campagna, o

---

volte vi sia stato abbattimento di siepi, di macchie o di mura, o vi sia stata rimozione di termini posti per distinguere i confini delle proprietà. *Art.* 428 *Leg. pen.*

(1) L'usurpazione accompagnata da omicidio consumato, o da ferite o percosse che costituiscono l'omicidio mancato, o da altra ferita o percossa sarà punita come il furto accompagnato dalle medesime circostanze e con le pene stabilite negli articoli 418, e 419 secondo le disposizioni quivi contemplate. Ma se la pena sarà di morte, sarà eseguita colla decapitazione, e senza grado di pubblico esempio: se de ferri sarà eseguita nel presidio.

L'usurpazione violenta non accompagnata da alcuna delle offese prevedute in questo articolo sarà punita colla reclusione. *Art.* 429 *Leg. pen.*

che fa parte di una comitiva armata, facendosi consegnare l'immobile mediante richiesta scritta o verbale (§. 260.); circostanze comprese ancora nell'articolo 408 delle leggi penali, che definiscono la violenza nel furto.

§. 298. Alcuni casi particolari suggeriscono un dubbio. I dritti di usufrutto, di uso, e di abitazione possono alle volte esercitarsi in maniera da costituire un delitto. Quando sono esercitati contro la volontà del proprietario, ed oltre il modo disposto dalla legge si hanno per usurpati. Già l'usufrutto (1), l'uso, e l'abitazione (2) ammettono il godimento delle cose di cui un altro ha la proprietà; e con ciò l'usufruttuario ha il dritto di godere i frutti di quella cosa di cui ha l'usufrutto (3), e l'usuario ha l'uso dei frutti di un fondo necessarj ai suoi bisogni, ed a quelli della sua famiglia (4) o l'uso di abitazione della casa (5).

---

(1) L'usufrutto è il dritto di godere delle cose di cui un altro ha la proprietà nel modo che lo stesso proprietario ne godrebbe, ma col peso di conservarne la sostanza tanto nella materia, che nella forma. *Art.* 503 *Leg. civ.*

(2) I dritti di uso, e di abitazione si costituiscono, e si perdono nella stessa maniera che l'usufrutto. *Art.* 350. *Leg. civ.*

(3) L'usufruttuario ha il dritto di godere ogni specie di frutto naturale, industriale, o civile che possa produrre la cosa di cui ha l'usufrutto. *Art.* 507. *Leg. civ.*

(4) Art. 555. Leg. civ.

(5) Art. 557. Leg. civ.

Ma l'uno, e l'altro per esercitare i rispettivi loro dritti sono obbligati segnare un inventario dei mobili, o immobili sottoposti all'uso, o all'usufrutto (1); altrimenti non determinati gli oggetti su de quali deve estendersi il loro dritto, in qual modo possono essi esercitarne la facultà? Ciò premesso se l'usufruttuario, e l'usuario vengono con violenza ad occupare un immobile su di cui dicono rappresentare i loro dritti, e trascurano nell'atto stesso di adempiere a quelle formalità disposte dalla legge, è ben chiaro che si rendano colpevoli di occupazione dolosa. Ciò induce a dimostrare che stabiliti i precetti pel godimento di una facultà legittima, e legale, l'oltrepassarsene gli estremi con un mezzo, ed un fine criminoso, si giunge in un istante al reato. Il medesimo esercizio arbitrariamente usato manifesta l'indole di un dolo in virtù di cui il dritto dell'altrui proprietà direttamente si offende. Risulta da tutto ciò, che dato un divieto all'usufruttuario, ed all'usuario di godere i loro dritti senza quelle determinate formalità per le quali li dritti stessi si rendono legittimi; e dato un possesso arbitrario di questo godimento, di necessità si risolve in colpevole usurpazione quella occupazione che se ne fa. Quindi per dir tutto in breve osserviamo, che per elevarsi ad usurpazione semplice o qualificata una tale occupazione, essa contener deve gli estremi manifesti del dolo, sia per

(1) Art. 225 526, e 551 Leg. civ.

la usata violenza, sia per qualunque altro mezzo con cui si esprime la criminosa intenzione dell' agente. Può dunque facilmente conchiudersi, che nel soggetto caso non vi è luogo a procedimento correzionale, o criminale se non quando si abbia il risultamento dei fatti che formano un delitto caratterizzato tale dalla legge, e che sono stati la causa produttiva dell' atto dedotto come l' opera del dolo. (1)

CAPITOLO III.

Della frode.

SOMMARIO.

§. 299. *Definizione della frode.*
300. *Differenza tra frode, e dolo secondo Alciati.*
301. *Requisiti della frode indicati dalle nuove leggi penali.*
302. *Altra denominazione data dalle leggi romane.*
303. *Negandosi la ricezione di una somma ricevuta per un uso determinato si è nel caso di frode?*
304. *È nel caso stesso il sostenere di essere stato rubato dai ladri?*
305. *Negarsi la ricezione di un pegno costituisce benanche un caso di frode?*
306. *Estremi d'imputabilità da conoscersi in colui ch' è accusato di frode.*
307. *Distinta la frode in qualificata, ed in semplice.*
308. *Grado di pena per la frode qualificata.*
309. *Pena per la frode semplice.*
310. *Come si qualifica la frode unita ad altro reato.*

---

(1) *Fides bona contraria est fraudi, et dolo* L. 3. D. pro socio.

§. 299. Dicesi frode ogni azione contraria alla buona fede (1); il che importa colorire di verità la menzogna, ed usarla con arte a danno altrui per trarne vantaggio. Papiniano la chiamò delitto (2), non però tale da stabilire un azione di furto, ma tale da prendersi l'inganno come mezzo diretto a ledere gl'interessi di alcuno. (3)

§. 300. Alciati vede nella frode l'astuzia, la finzione, la furberia, e la baratteria; mezzi che Accursio distingue in quella destrezza di parlare, e di tacere. Non altrimenti può essere definita la frode, allorchè una qualche operazione viene diretta con artificio per trarre profitto dall' inganno. E sebbene lo stesso Alciati porti una differenza tra la frode, ed il dolo, tuttavolta con riferir egli lo scaltrimento all' ingegno, e la furberia a qualche invenzione preordinata, deduce, che il fatto stesso portato a

(1) Decisione della Cassazione di Parigi de' 5 messidoro anno II. Vedi *Sirey Vol.* 3 *parte* 2 *pag.* 425.

(2) *Fraus et ipsa noxa dicitur, et quasi pœnæ quædam præparatio.* L. 121 D. de verb. signif.

(3) *Si quis nihil in persona sua mentitus est, sed verbis fraudem adhibuit, fallax est, magis quam furtum facit: ut puta si dixit se locupletem: si in mercem se collocaturum quod accepit; si fidejussores idoneos daturum, vel pecuniam confestim se soluturum. Nam his omnibus magis decipit, quam furtum facit, et ideo furti non tenetur, sed quia dolo fecit, nisi sit alia adversus eum actio de dolo dabitur.* L. 44. D. de furtis.

termine astutamente, sempre apparisce come il prodotto di una volontà colpevole. (1)

§. 301. Le nuove leggi definiscono la frode nei seguenti modi:

» 1. Quando, dopo essersi ricevuta la cosa altrui in deposito volontario o per altro uso determinato, se ne sia per causa di lucro negata la ricezione, o allegato un falso motivo per liberarsi dall' obbligo della restituzione.

» Il deposito volontario è definito dalle leggi civili (art. 1793).

» L' accusa di frode contro il depositario infedele non può essere esercitata, se non quando le leggi suddette permettono l' esercizio dell' azione civile.

» 2. Quando dopo essersi ricevuta la cosa altrui in deposito necessario, si sia questa ritenuta o convertita in proprio uso o altrimenti distratta o deteriorata, ad oggetto di far sulla stessa un lucro qualunque contro la volontà del

---

(1) *Fraus differt a dolo, quia dolus alterius circumveniendi causa; fraus dicitur etiam si decipiendi consilium non adfuerit, sed is qui deceptus est, a seipso vel ex eventu fraudatus est, unde quatenus alter circumventus sit, fraus dolo inest.... Differunt autem fallacia, calliditas, machinatio, impostura; videnturque fraudis species esse. Fallaciam loquendo committi, calliditatem tacendo Accursius existimavit* L. juris gentium §. sed si D. de pactis. *Ego fallaciam simulationi annexam arbitror calliditatem ad ingenium referri, machinationem ex praecogitata aliqua inventione, manuque et arte confici, unde et techna dicitur, impostura ab impostoribus, idest deceptoribus.* Alciati Comment. in D. tit. de verb. signif. ad L. 131. N. 1 a 4.

padrone, benchè se ne confessi la ricezione e l'obbligo della restituzione.

» Il deposito necessario è definito dalle leggi civili. (art. 1821) Quanto alla giustizia penale è considerato ancora come deposito necessario, e produce gli stessi effetti la consegna di cose che si affidano alle persone menzionate nell'articolo 410. per ragione della loro qualità, e del loro mestiere.

» Non sono compresi nelle disposizioni dei due precedenti numeri i biglietti di tenuta, o simili atti o carte fatte per colorire sotto il nome di deposito un credito civile:

» 3. Quando su di un foglio affidato in bianco colla sola sottoscrizione, siasi per lucro scritto in danno altrui un atto qualunque; ovvero su di un foglio non in bianco siasi aggiunto per lo stesso fine qualche atto o clausola:

» 4. Quando per causa di lucro o danno altrui si apponga ad una merce, manifattura o opera d'ingegno il nome, il marchio o altro segno approvato dal Governo, che le distingue come appartenenti ad altri; e quando si apponga su' giumenti il marchio de' giumenti di una razza altrui esistente nel regno:

5.° Quando siasi fatto un lucro qualunque a danno altrui, mediante artifizio contrario a' regolamenti, o facendosi uso di falsi nomi, o di false qualità, o impiegando altro inganno, rigiro o simulazione per persuadere l'esistenza di false intraprese, di facoltà o crediti immaginarj, o per suscitare speranze o timore di un buon

successo, di un accidente, o di qualunque altro avvenimento chimerico.

» 6.° Quando coll'uso di falsi pesi, o di false misure si faccia inganno sulla quantità delle cose vendute (1).

§. 302. Tutti gl'indicati requisiti, per mezzo de' quali vediamo definita la frode, prendevano denominazione diversa dalle leggi romane. Principalmente erano rei di furto, colui che otteneva il possesso del deposito per appropriarselo (2), e colui che distraeva le cose depositate senza il consenso del proprietario. (3) Erano rei di falsità all'incontro colui che in una scrittura aggiungeva false circostanze (4), colui che assumeva un falso nome, o cognome (5), e colui che falsificava false misure (6). Finalmente era perseguitato con giudizio civile colui che inver-

---

(1) Art. 430. Leg. pen.

(2) *Furtum faciebat qui possessionem depositi intervertendi causa adipiscebatur.* L. 69. D. de furtis.

(3) *Si sacculum vel argentum signatum deposuero, et is penes quem depositum fuit, me invito contrectaverit et depositi, et furti actio mihi in eum competit.* L. 29 D. Depositi.

(4) *Legis corneliae poena omnes teneri qui etiam extra testamenta caetera falsa signassent.* L. 16 §. 2 D. ad Leg. corn. de falsis.

(5) *Falsi nominis, vel cognominis asseveratio poena falsi coercetur.* L. 13 D. ad Leg. corn. de falsis.

(6) *Decreto divi Adriani praeceptum est in insulam eos relegari qui pondera aut mensuras falsassent.* L. 32 §. ult. D. ad Leg. corn. de falsis.

tiva in proprio uso il denaro depositato (1); mentre veniva condannato al doppio il venditore, che con dolo, e fraudolentemente faceva uso di misure ancorchè pubblicamente approvate. (2)

§. 303. Premessi i diversi modi, che qualificano la frode, è questione di sapere, se negandosi la ricezione di una somma già ricevuta per un uso determinato, cioè per pagarne un debito contratto verso di un terzo, possa dirsi questo caso compreso nel numero 1. dell'articolo 430 delle leggi penali. La gran Corte criminale di Napoli ritenne in grado di appello la definizione stessa che ne diede il regio giudice di Gragnano da cui si decise affermativamente. D'altronde la suprema Corte di giustizia considerò una tale interpetrazione per manifestamente illegale. Disse « che l'uso determinato, di cui in detto numero si parla, sia riferibile al proprietario della cosa, il quale consegni a taluno un oggetto per farne un uso determinato; ma non possa mai riferirsi al mutuario, il quale avendo sollecitato l'imprestito per poter provvedere ad

---

(1) *Qui pecuniam apud se non obsignatam, ut tantumdem redderet depositam, in usus proprios convertit, post moram in usuras quoque judicio depositi condemnandus est.* L. 25 §. 1 D. Depositi.

(2) *Si venditor mensuras publice probatus frumenti, vini, vel cujuslibet rei, aut emptor corruperit, dolose malo fraudem fecerit, quanti ea res est, ejus duplo condemnatur.* L. 32 D. ad Leg. corn. de falsis.

una urgenza, faccia poi altro uso della somma; e che quando la sola negazione di un debito potesse convertirsi in delitto, allora mediante il procedimento penale, ed il congiunto esercizio dell'azione civile resterebbero eluse le disposizioni delle leggi civili, in ordine al modo di provare le obbligazioni, e si confonderebbero le giurisdizioni».

§. 304. Entra nella stessa specie di frode colui il quale avendo ricevuto una somma per farne un uso determinato, cioè per farne versamento in una cassa della ricevitoria distrettuale, finga di esssere stato assalito dai ladri, e rubato (1). Il fatto stesso esclude tutta la idea di furto; dappoicchè la circostanza della consegna fatta di una somma di denaro per un uso determinato non include la sottrazione della cosa altrui contro la volontà del padrone. Una tale circostanza come può conciliarsi colla frode, in cui la furberia è il solo mezzo adoperato per negare al padrone diretto quello di cui si vuol profittare?

§. 305. Negarsi la ricezione di un pegno costituisce benanche un caso di frode? Il nostro articolo 430 n. 1. comprende oltre il deposito volontario anche la cosa altrui, che ricevuta per altro uso determinato si nega per causa di lu-

---

(1) Decisione della suprema Corte di giustizia de' 11 giugno 1823. Vedi il nostro *Dizionario di giurisprudeza Tomo 3. pag.* 227.

cro; vale a dire riunisce in una disposizione non solo la ipotesi particolare del deposito volontario, ma benanche qualunque altra cosa, che ricevuta per oggetto di pegno, di cambio, di trasporto, di consegna, e di altro uso determinato ne vien quindi precisamente negata la ricezione. Gli estremi adunque da verificarsi nella soggetta specie debbono essere la consegna di una cosa, la indicazione dell'uso di essa, e la negativa di questa cosa ricevuta. Alcuno di questi estremi che manca rende non applicabile la ipotesi precisa della legge. Quindi negarsi la ricezione di un pegno è una frode nel senso del riferito articolo 430 n. 1.

§. 306. I requisiti essenziali che costituiscano poi la frode per criminosa si limitano a conoscere 1. che per parte dell'imputato vi sia stato il disegno di profittare con pieno dolo, immaginando delle intraprese, ed animando le altrui speranze; 2. e che per parte del danneggiato vi sia stata tutta la buona fede con cui sia stato sorpreso dalle false promesse che lo han tirato nell'inganno.

§. 307. Intanto la frode può essere qualificata, e può esser semplice. Dicesi qualificata pel valore, per la persona, e per lo mezzo e per la persona contemporaneamente: 1. È qualificata pel valore quando il danno che cagiona ecceda i ducati cento (1): 2. è qualificata per la per-

(1) Art. 431. Leg. pen.

sona quando si commette da colui che ha ricevuto la cosa in deposito necessario ai termini del numero 2. dell'articolo 430 (1); 3. finalmente è qualificata per lo mezzo, e per la persona

1. quando è commessa dagli orefici, argentieri, o altri venditori di metalli, pietre o altri oggetti preziosi in qualunque forma ridotti, mediante il cambiamento, la falsificazione, l'alterazione del titolo o del peso in questi oggetti, sia che una tale alterazione abbia luogo sopra oggetti da essi esposti in vendita, sia che abbia luogo sopra oggetti a' medesimi affidati per ragione del loro mestiere;

2. quando è commessa da commercianti o venditori, smerciando liquori, commestibili, mercanzie ed ogni altro oggetto con misure o pesi falsi;

3. quando è commessa con abusare de' bisogni, delle debolezze o delle passioni di un minore per fargli sottoscrivere a suo pregiudizio obbligazioni, quietanze o discarichi per imprestiti di denaro, o di cose mobili, o di effetti di commercio, o di qualsivoglia altro effetto obbligatorio sotto qualunque forma un tal negoziato sia stato o mascherato;

4. quando è commesso da chiunque avrà distornato o dissipato a danno del proprietario, del possessore o del detentore, effetti, danari,

---

(2) Articolo 432. Leg. pen.

mercanzie, biglietti, quietanze, o qualsivoglia altro scritto che contenga o produca obbligazioni o discarico, che gli erano stati consegnati col peso di restituirgli, di presentargli, o di farne un uso o un impiego determinato: senza pregiudizio delle pene stabilite per le sottrazioni, e per gl' involamenti di danari, di effetti o di documenti commessi a' pubblici depositi. (1)

§. 308. Le pene applicate a questa specie di frode non sono della medesima misura. Vengono esse regolate secondo le rispettive circostanze che la rendano qualificata. Difatti il valore che qualifica la frode incontra la pena del secondo al terzo grado di prigionia, o confino, e di ammenda correzionale (2). All' incontro la qualità della persona estende la pena alla reclusione. Se però l' incolpato prima dell' atto di accusa abbia confessato la ricezione della roba da lui ricevuta in deposito necessario, ed insieme riconosca formalmente l' obbligo della restituzione, la pena discenderà al secondo o terzo grado di prigionia (3). Finalmente il mezzo, e la persona che contemporamente qualificano la frode incontrano la pena del secondo al terzo grado di prigionia. Se poi vi si aggiunge la qualità del valore, la pena sarà quella della reclusione. In entrambi i casi si pronunzierà un ammenda cor-

(1) Art. 433. Leg. pen.
(2) Art. 431. §. 2. Leg. pen.
(3) Art. 432. §. 2. Leg. pen.

rezionale non minore di ducati dieci, oltre la confiscazione degli oggetti esposti in vendita, e dei pesi, e delle misure false. (1)

§. 309. È poi semplice la frode quando è staccata da tutte le qualità per le quali viene distinta; e la sua pena non oltrepassa la prigionia, o il confino del primo al secondo grado; ma l'ammenda non maggiore di ducati cinquanta sarà equiparata al terzo dei danni, ed interessi e non più del doppio di essi, allorchè la frode si commette apponendosi ad una merce, manifattura, o opera d'ingegno il nome o il marchio approvato dal Governo. Gli oggetti, e gl'istrumenti per mezzo dei quali la frode veggasi eseguita sono confiscati: nondimeno da questi oggetti, e dall'ammenda saranno tratti due terzi a favore del danneggiato, oltre il il ristoro che gli è dovuto di dritto pel danno, e per gl'interessi da lui sofferti. (2)

§. 310. Finalmente la falsità, il furto qualificato ed ogni altro misfatto accompagnato alla frode incontrano quel genere di pena che ri-

(1) Art. 434. Leg. pen.

(2) La frode è semplice quando non è accompagnata da alcuna delle qualità mentovate nei cinque articoli precedenti. Allora è punita col primo al secondo grado di prigionia o confino, e con un ammenda non maggiore di ducati cinquanta.

Se però la frode semplice sia del genere di quelle che son prevedute nel N. 4 dell' articolo 430, allora

spettivamente a ciascuna di essi corrisponde. In questa ipotesi la frode non viene a riguardarsi come un elemento d'influenza al misfatto stesso di cui assume la qualità. (1)

CAPITOLO IV.

Dell' incendio e di qualunque altro guasto, danno, o deterioramento.

SOMMARIO.

---

la pena sarà di un' ammenda non minore del terzo dei danni ed interessi, nè maggiore del doppio di essi.

Gli oggetti e gl' istrumenti, che han servito alla frode saranno confiscati. Due terzi dell' ammenda e degli oggetti confiscati saranno liberati al danneggiato, oltre il risarcimento ordinario dei danni ed interessi. *Art.* 435 *Leg. pen.*

(1) Se in occasione di una delle frodi prevedute nella presente sezione sieno state commesse falsità o altri reati punibili con pene maggiori di quelle stabilite per la frode medesima, le pene maggiori saranno applicate al colpevole. *Art.* 436. *Leg. pen.*

no sia rimasto percosso o ferito?

318. *Sarà lo stesso nel caso d' incendio volontario di un edificio, o ricovero non abitato?*

319. *Si discenderà dalla pena di morte a quella del terzo al quarto grado de' ferri se si avvera una delle indicate condizioni?*

320. *Incendio, che si comunica ad altro edificio.*

321. *Condizioni che fan discendere dalla pena di morte a quella del terzo al quarto grado.*

322. *Incendio di qualunque materiale combustibile*

323. *Incendio d' immobili.*

324. *Mina preparata per devastare.*

325. *Sommersione di un naviglio, di un bastimento e di una barca, e distruzione di un ponte, di una diga, di un argine.*

326. *Non vi è eccezione su i ripari, gli argini, ed i ponti distrutti in tempo d' inverno.*

327. *Non vi è differenza tra le acque pubbliche, o private.*

328. *Oggetto più grave di questo reato.*

329 *Fine diretto per occultare altri misfatti.*

330. *Pena del danno, o guasto commesso nei campi, o in altri immobili.*

331. *Risponsabilità di coloro, che commettono questo danno.*

332. *Animale domestico ucciso, o ferito.*

333. *Che s' intende per animale domestico.*

334. *Inondazione delle strade, e della proprietà.*

335. *Qualità della violenza, che può concorrere in questi reati.*

336. *Quando questi reati sono colposi.*

§. 310. La perversità non fa ricercare talvolta altro mezzo più agevole per trionfare ne' suoi eccessi, quanto l' affidare al potere ed alla voracità del fuoco le sue vendette. Mezzo esecrabile che rapidamente involge nella desolazione, e nel pianto non solamente il nemico, ma benanche l' uomo pacifico ed innocente, ed ancora qualche volta l' amico. » Non ve ne ha, diceva

Faure al corpo legislativo di Parigi (1) alcun altro più orribile, sia per la facilità della impresa, sia per la causa della rapidità dei progressi, sia finalmente per la impossibilità di garantirsi incessantemente dall'attentato del mostro capace di un così grande misfatto. Lo stesso veneficio sotto certi rapporti pare non essere totalmente così grave; poichè non offende che la persona la quale esser ne deve la vittima; mentre che l'altro misfatto si estende sino alla proprietà di quelli a cui non si è voluto fare alcun male, e tende ad inviluppare molte famiglie in una comune ruina. Egli espone pur anche la vita delle persone che si trovano nel luogo incendiato, e che forse non possono avere il tempo di liberarsi dalle fiamme ». Essendo adunque indefiniti i tristi effetti di così atroce misfatto, il rigore della legge regola analogamente le sue sanzioni.

§. 311. Intendiamo per incediario colui che con pieno dolo fa un incendio, o che il faccia colla propria mano, o che il faccia per istigazione, e per mandato, o che il faccia in riunione armata, ed in tempo di sedizione, e di tumulto. La sua imputabilità è nell'azione stessa, distinguendosi solamente il mezzo che si adopera per eseguirla, in modo che il caso, e l'accidente che talvolta producono il medesimo disastro non possono formare elemento alcuno di misfatto per

(1) Rapporto nella Seduta de 9 febbrajo 1810.

applicarsi il rigore della pena; a buon conto l'incendio deve essere volontario per soggiacere strettamente alla sua penale sanzione.

§. 312. La diversa specie degl'immobili e dei mobili ai quali si attacca l'incendio incontra una classificazione di pene. Si ha riguardo alla loro proprietà, ma più d'ogni altro al pubblico o privato interesse cui sono destinati. Già parlammo della offesa dei divini misteri, e dell'oltraggio alle cose dedicate al culto divino, esponendo l'incendio delle ostie consagrate (§. 22. *Vol.* 2.) e del tempio dedicato al culto di Dio nell'empio fine di far onta alla religione cattolica apostolica romana (§. 29 *ivi*). Passiamo ad esaminare l'incendio degl'immobili che appartengono allo Stato, ed ai particolari.

§. 313. L'incendio volontario di un arsenale, di un naviglio da guerra, di un magazzino da polvere, di un cantiere, di un parco di artiglieria è già un misfatto punito di morte (1). Sono ben gravi le conseguenze che risultano da questo misfatto non meno per l'oggetto cui si determina il delinquente, ma benanche per i danni che ne siano a derivare; sotto una considerazione così estesa non può al certo ricercarsi una qualche circostanza capace a rendere meno grave l'azione criminosa in tutto il male che produce. L'incendiario potrà forse limitare al

(1) Art. 437. Leg. pen.

fuoco già acceso la forza del suo corso violento, e devastatore? Quando egli prese ardimento di affidare alle fiamme il progetto delle sue vendette, è di necessità che ritornino a suo carico tutte le dannevoli conseguenze.

§. 314. Le medesime considerazioni concorrono nell' incendio volontario di una casa, di un fondaco, di un'abitazione, o di altro edificio. Ne si rende meno grave la imputabilità se alcuno di quest' immobili fosse isolato in modo che la violenza del fuoco non fosse nello stato di comunicare la devastazione a danno dei convicini; imperciocchè l' incendio di alcuni degl' immobili indicati esprime la sua enormità pel fatto consumato. In ordine poi alle pene se alcuno vi resta preda delle fiamme, una tale circostanza rende l' incendio giustamente punito di morte. Egli riunì all'incendio l' omicidio, servendosi del primo come un mezzo per la esecuzione dell' altro misfatto.

§. 315. Talora nell' incendio volontario possono incontrarsi due condizioni; cioè 1.° che alcuno non vi sia rimasto estinto ovvero, che non vi sia stata percossa, e ferita in modo che la ferita, o la percossa fosse giudicata per colosa di vita, o di storpio: 2.° che l' incendiario non avesse preveduto che alcuno nel momento dell' incendio non avesse abitato il ricovero, o l'edificio abbandonato alle fiamme; in amendue questi casi si punisce il solo misfatto dell' incen-

dio, vale a dire si applica la pena del terzo al quarto grado de ferri (1).

§. 316. In oltre quale sarà la pena se nell' incendio di un edificio o di un ricovero alcuno sia rimasto percosso, o ferito oppure abbia incontrato altro pericolo? Il nostro articolo 438 delle leggi penali contempla questo caso nella prima parte. Ivi si parla di edificio o ricovero abitato da persona nell' atto dell' incendio; vale a dire si stabilisce la ipotesi di una persona che si trovi in mezzo alle fiamme e che in ricercare la sua salvezza vi abbia riportata una offesa qualunque. Quindi la pena di morte inflitta dalla legge comprende non solo il caso dell' incendio in cui alcuno vi rimane estinto, ma benanche quello che vi resta offeso. La ragione sorge chiaramente dal essersi considerato grave misfatto l' incendio di un edificio o ricovero abitato da alcuno.

§. 317. Sarà a considerarsi egualmente l'incendio volontario di un edificio, o ricovero non

(1) L' incendio volontario di una casa, di un fondaco, di un' abitazione o di altro edificio o ricovero qualunque abitato da persona nell'atto dell' incendio, sarà punito di morte.

Si discenderà alla pena del terzo al quarto grado dei ferri, allorchè concorrono cumulativamente le due condizioni seguenti: 1. che niuna persona ne sia perita o rimasta gravemente offesa a' termini dell' articolo 356; 2. che il colpevole non abbia potuto prevedere che l'edificio o il ricovero fosse stato attualmente abitato. *Art.* 438 *Leg. pen.*

abitato? Quando colla seconda parte del medesimo articolo 438 si ricercano cumulativamente due condizioni per discendere dalla pena di morte a quella del terzo al quarto grado de' ferri se alcuno non vi sia perito o rimasto gravamente offeso, e se il colpevole non abbia potuto prevedere che l' edificio, o il ricovero fosse stato attualmente abitato, questi due casi fan conoscere che l' incendio di un edificio, o di un ricovero non abitato costituisce un' altra ipotesi soggetta ad altra punizione. Il motivo è nella parte esclusiva di due condizioni determinate che allontanano la pena di morte. (§. 322)

§. 318. Si discenderà egualmente dalla pena di morte a quella del terzo al quarto grado dei ferri se si avvera una sola delle indicate condizioni? La negativa è ben facile. Nella seconda parte del detto articolo 438 si ricerca cumulativamente il concorso di amendue le riferite condizioni. Quindi o che nell'incendio non vi sia rimasto alcuno estinto o pure offeso, o che il colpevole non abbia potuto effettivamente prevedere che l'edificio o il ricovero fosse stato attualmente abitato, uno di questi casi che si avveri isolatamente non ammette la minorazione di pena.

§. 319. Altre ipotesi stabilisce la legge intorno all'incendio che si comunica ad altro edificio o ricovero. Principalmente la sola comunicazione dell' incendio da un edificio, o ricovero ad un altro attualmente abitato è punito di morte. I

due edificj o ricoveri debbono però essere situati in modo che si conosca inevitabile la comunicazione delle fiamme. S'intende lo stesso nell' incendio di qualunque materiale combustibile che acceso si comunichi ad un edificio, o ricovero abitato; ma sotto il riflesso che la comunicazione del fuoco sia conosciuta tanto sicura nè suoi effetti che non lasci dubitare del colpevole in volere questo mezzo per condurlo ad effetto; altrimenti non assodato questo estremo d' imputabilità, il colpevole è tenuto del danno in linea civile; ben potendosi attribuire alla sua negligenza o imprudenza l' incendio dell' edificio e del ricovero vicino (1).

§. 320. D' altronde restano benanche determinate le condizioni, per le quali dalla pena di morte si discende a quella dei ferri del terzo al quarto grado. Ciò avviene 1.° se nell' edificio, o ricovero a cui si sono comunicate le fiamme non vi sia rimasto alcuno estinto o pure offeso con percossa o ferita giudicata pericolosa di vita o di storpio; 2.° se il colpevole non avesse preveduto che il detto edificio o ricovero fosse stato attualmente abitato. Ma queste condizioni non debbano essere staccate, in modo che l' una non sia congiunta con l'altra. (§.318) La seconda parte dell' articolo 439 ricerca che amendue siano riunite in un fatto solo, perchè il favore della

(1) Ciascuno è tenuto pel danno che ha cagionato non solamente per fatto proprio, ma anche per sua negligenza o per sua imprudenza. *Art.* 1337 *Leg. civ.*

legge produca i suoi effetti proporzionatamente al grado del dolo del delinquente.

§. 321. Finalmente attaccate le fiamme a qualunque materiale combustibile ovvero a qualunque edificio o ricovero per farla comunicare ad altro luogo, un tale disegno può rimanere interrotto per circostanze indipendenti dalla volontà del colpevole; sotto questo riflesso l'azione criminosa sarà valutata secondo quelle parti che appariscano riunite per consumarla. Il modo come l'opera è intrapresa, il sito ove il fuoco si accende, e la direzione che vien data all'incendio sono gli estremi che definiscano l'oggetto di comunicarlo da un luogo all'altro; conseguentemente stabilito imperfetto il misfatto, sono applicabili le generali disposizioni del reato tentato o mancato (*Vol.* 1 §. 179 *e* 189) (1).

---

(1) L'incendio volontario di un edificio o ricovero qualunque non abitato da persona nell'atto dell'incendio, ugualmente che di qualunque materiale combustibile, purchè siano posti in modo da far comunicare l'incendio ad altro edificio o ricovero attualmente abitato sarà punito nel seguente modo.

Se l'incendio siasi comunicato si applicherà la pena di morte. Si discenderà alla pena de' ferri del terzo al quarto grado, allorchè concorrono cumulativamente le condizioni seguenti: 1. che non sia alcuna persona perita o rimasta gravemente offesa ai termini dell'articolo 356: 2. che il colpevole non abbia potuto prevedere che fosse stato attualmente abitato l'edificio, o ricovero a cui si è comunicato l'incendio.

Se l'incendio non siasi comunicato, dalla pena di morte si discenderà alle pene inferiori, secondo le norme del reato mancato o tentato. *Art.* 439 *Leg. pen.*

§. 322. L'incendio volontario di altri immobili o mobili dei quali se ne vuole la distruzione non ammette altra condizione per aggravarne la pena che quella di potersi comunicare il fuoco ad un edificio o ricovero abitato. Era di necessità che una tale circostanza formasse un motivo di sanzione penale; dappoichè non sempre i prodotti di un fondo, o di un bosco formano un oggetto di odio, e di vendetta; ben sovvente abbandonandosi questi prodotti alle fiamme si ha il perverso disegno di procurare altra più grave rovina. Quindi per proporzionarsi in quest' ultimo caso al misfatto il secondo al terzo grado de ferri è d' uopo che tutte le circostanze di fatto per le quali si manifesta l'azione colpevole, siano esposte colla più chiara evidenza. In qual altro modo potrebbe sostenersi che il fuoco attaccato ad alcune legna presso un edificio abbia avuto in oggetto d'incendiare l'edificio stesso quando una tale dimostrazione non è garantita dal fatto? L' incendio adunque dei prodotti di un bosco o di un terreno, siano attaccati al suolo o pure divelti, o recisi è un misfatto punito col secondo al terzo grado dei ferri nel presidio, se il danno prodotto non oltrepassa la somma di ducati cento (1)

(1) L' incendio volontario di un edificio o ricovero qualunque non abitabile attualmente; l'incendio di una vigna, di un oliveto o di altra piantagione di alberi fruttiferi, di un bosco, di un mucchio e di altra riunione di biade, lino, canape, derrate, legname, o di altre utili produzioni o di un materiale qualunque, sieno

§. 323. Oltre l'opera del fuoco cui si ricorre per eseguire le devastazioni enunciate, il mezzo di una mina può colla sua esplosione produrre le stesse dannevoli conseguenze. In tale ipotesi la misura delle pene verrà analogamente applicata alle circostanze che possono accompagnare il misfatto, considerandosi i danni quasicchè avvenuti per mezzo dell' incendio volontario (1).

§. 324. Sommergere dolosamente un naviglio, un bastimento, una barca, come ancora dolosamente distruggere o levare un ponte, una diga, un argine, un riparo delle acque, sono in se stessi manifesti attentati che per le loro conseguenze soggiacciono a più o meno gravi punizioni. Difatti viene applicata la pena di morte se restandovi alcuno estinto il colpevole poteva prevedere che questi era ad esserne la vittima: è applicato il terzo grado de' ferri se alcuno siavi rimasto offeso, e fosse giudicato nel periglio di

---

questi oggetti divelti o recisi, o sieno attaccati al suolo, purchè siano posti in modo da non far comunicare l'incendio ad un edificio e ricovero attualmente abitato, sarà punito col secondo al terzo grado de' ferri: ma se in questo caso il danno non ecceda i ducati cento la pena sarà del primo grado de' ferri nel presidio. *Art.* 440 *Leg. pen.*

(1) Le pene stabilite nei quattro precedenti articoli, e secondo le distinzioni ed i casi nei medesimi contemplati, saranno anche applicate al colpevole di distruzione di un edificio o ricovero qualunque, o di altri qualsivogliano oggetti per mezzo dello scoppio di una mina. *Art.* 341 *Idem.*

vita: finalmente è applicato il primo al secondo grado de' ferri se in questa dolosa sommersione, o distruzione non siavi concorsa veruna delle circostanze indicate. Discenderà solo questa pena alla reclusione se il danno prodotto non oltrepassi il valore di ducati cento (1).

§. 325. Le acque delle quali possono distruggersi, o levarsi i ponti, le dighe, gli argini, ed i ripari non sempre scorrono perenni. Abbondanti solo nell'inverno formano un torrente (2); quindi sorger potrebbe il dubbio se in tempo estivo distrutti i ponti, e gli argini di un alveo ove già scorreva un torrente forma il caso preveduto dalla legge. Quando seguir si volesse una interpretazione ristrettiva sarebbe ad intendersi imputabile la distruzione dei ponti,

---

(1) Il colpevole di sommersione di un naviglio, bastimento, o barca, di distruzione di un ponte, di distruzione o toglimento di dighe, argini e simili ripari dell'acque, sarà punito nel seguente modo: 1. se vi sia perita alcuna persona la cui morte poteva prevedersi la pena sarà di morte: 2. la pena sarà del terzo grado de' ferri se vi sia stato per alcuna persona il pericolo di perdere la vita: 3. in mancanza di tal pericolo e della morte di alcuno la pena sarà del primo al secondo grado de' ferri: ma se in questo caso il danno non ecceda i ducati cento, la pena sarà quella della reclusione. *Art.* 342 *Leg. pen.*

(2) *Flumen a rivi magnitudine discernendum est*, *aut existimatione circumcolentium. Idem fluminum quaedam sunt perennia*, *quaedam torrentia. Perenne est quod semper fluit*, *torrens est quod tantum hyeme fluit*. L. 1 D. de fluminibus.

degli argini, e de' ripari eseguita nel solo tempo in cui scorrono le acque, molto più che parrebbe inopportuno applicarsi anche la stessa intelligenza ad un torrente, il quale abbandonando il letto antico fosse ad aprirsi altro cammino, ovvero contenendo breve volume fosse meno rapido. Ma i ripari, gli argini, ed i ponti costruiti per accogliere le acque, non fanno eccezione alcuna. Tostocchè veggonsi essi già costrutti ad un torrente o ad un fiume non fanno valutar mai più o meno necessario il loro uso; tanto maggiormente, che se le acque perenni in qualche tempo estivo si disseccano, non lascia perciò il fiume di essere perenne. (1) Quindi tolta ogni condizione di tempo nel soggetto caso, la dolosa distruzione dei ponti, degli argini, e dei ripari è sempre criminosa.

326. D'altronde è ben oziosa la differenza tra le acque pubbliche o private. I ripari, gli argini, i ponti seguono la loro condizione di proprietà (2). Sieno perciò di privata o di pubblica ragione non si altera menomamente il dovere di rispettarli.

§. 327. Intanto questi misfatti possono essere animati da un fine più perverso. Il disegno di turbare la sicurezza interna o esterna dello Stato

---

(1) *Si tamen aliqua estate flumen exaurit quando alioquin perenne fluebat, non ideo minus perenne est.* L. 1. D. de fluminibus

(2) *Flumina publica quae fluunt, ripaeque eorum publicae sunt.* L. 3 D. Idem.

fa ricorrere sovente a commetterli come agevoli mezzi che gittano il terrore, e l'allarmi fra i cittadini. Le pene allora saranno applicate in ragione del dolo che manifesta il colpevole, ed in ragione del danno che ne deriva alla pubblica tranquillità (1).

§. 328. Talvolta l'incendio di un edificio o ricovero, lo scoppio di una mina, la sommersione di un naviglio, e la distruzione di un ponte, e dei ripari delle acque possono aver luogo per occultare più gravi misfatti. Lo stesso padrone diretto delle proprietà incendiate, perdute o distrutte può esserne il colpevole, o perchè cerca con questo mezzo eludere gl' interessi altrui, o perchè si propone cancellare le tracce di altro suo reato. Nondimeno in quest' ultimo caso, malgrado il niun danno recato al terzo, egli richiama contro di se le medesime pene applicate ai rispettivi misfatti dei quali se rende l'autore (2).

---

(1) Se nel commettere i reati preveduti negli articoli precedenti, il colpevole abbia avuto per oggetto un reato contro la sicurezza interna o esterna dello Stato, sarà punito secondo le norme stabilite nel titolo 2 di questo libro, quante volte queste portino a pene maggiori. *Art.* 443 *Leg. pen.*

(2) Nei casi degli articoli 438, 439, 441, e 442, e nel caso dell' articolo precedente, le pene contenute nei medesimi saranno applicate al colpevole, ancorchè abbia commesso tali reati nelle sue proprietà. *Art.* 444 *Leg. pen.*

§. 329. Ogni altro danno (§. 323.) o guasto volontariamente commesso nei campi altrui, o negli altrui beni immobili vien punito colla prigionia, ma in ragione del valore del guasto, e del danno stesso prodotto (1). Si aggiuge come accessoria l'ammenda, oltre la condanna al risarcimento cui è tenuto il colpevole.

§. 330. Al contrario questo danno può avvenire per fatto delle persone, delle quali alcuno dee rispondere. In tale ipotesi il ristoro è dovuto al proprietario danneggiato in linea totalmente civile, come conseguenza della riparazione del male avvenuto; ma la pena del col-

---

(1) Il colpevole di un guasto, danno o deterioramento qualunque commesso volontariamente con un mezzo diverso da quelli preveduti negli articoli precedenti, sia tagliando, abbattendo alberi, rami, innesti, seminati, erbaggi, o facendo pascolare animali pei medesimi, sia distruggendo argini, edificj, siepi, fossi, mura, macerie, strumenti di agricoltura, sia colmando fossi, dislocando o sopprimendo termini o alberi di confinazione, sia deteriorando o danneggiando comunque gli altrui beni mobili o immobili sarà punito nel seguente modo:

Se il danno ecceda i ducati cento, la pena sarà del primo al secondo grado di prigionia.

Se il danno non ecceda questo valore la pena sarà dal primo al secondo grado di prigionia. *Art.* 445. *Leg. pen.*

In entrambi i casi si aggiungerà l'ammenda non minore della metà del danno, nè maggiore del triplo valore di esso. Se gli alberi distrutti o danneggiati erano piantati nelle piazze, strade, cammini, sentieri, o vie pubbliche le pene non saranno mai applicate nel *minimum* del grado. *Art.* 446 *Idem.*

pevole sarà regolata in ragione del dolo con cui apparisce commesso il reato (§.328 (1)

§. 331. Uccidere, ferire o deformare un animale domestico ad altri appartenente è benanche un delitto. Il proprietario ne soffre un danno alla di cui riparazione accorre colla sua sanzione la legge, punendo l' autore colla prigionia nel primo grado. Rimane però nella latitudine del giudice il valutare la qualità di questo danno per discendere all' ammenda non meno del doppio, nè più del triplo del danno stesso. Solo questa minorazione di pena resta interdetta, quando la morte data ad un animale sia stata l' effetto di veleno apprestato (2).

---

(1) Ciascuno è tenuto pel danno che ha cagionato non solamente per fatto proprio, ma ancora per sua negligenza o per sua imprudenza. *Art.* 1337 *Leg. Civ.*

Ciascuno parimente è tenuto non solo pel danno che cagiona col proprio fatto, ma ancora per quello che viene arrecato col fatto delle persone dalle quali dee dipendere, o colle cose che abbia in custodia *Art.* 1338 *Idem.*

(2) Chiunque senza necessità o senza legittima autorizzazione o facoltà avrà ucciso, ferito, renduto inservibile o deformato un animale domestico altrui, è punito col primo grado di prigionia. La pena può discendere anche ad un' ammenda non minore del doppio, nè maggiore del triplo valore del danno.

La circostanza di essersi commesso il reato con avvelenamento toglierà al giudice la facoltà di discendere all' ammenda. La prigionia non sarà applicata nel *minimum* del tempo. Art. 447 *Leg. pen.*

§. 332. L'imperator Giustiniano tra le fiere, che si possono occupare enumera le bestie, gli uccelli, i pesci, e gli animali, che nascono nel mare, nel cielo, e nella terra (1). Il giureconsulto Cajo ritiene su l'assunto le medesime teorie (2), abbenchè fra le cose, che possono essere danneggiate comprende il bestiame, ed ogni animale quadrupede (3). Staccate le nuove leggi da questa enumerazione, abbiamo sotto il nome di animale domestico ogni specie di bestiame di cui alcuno abbia il dominio, e sia a farne un uso.

§. 333. Può anche prodursi un danno inondando le strade e le proprietà altrui, mediante l'abuso delle acque delle quali con particolare giudizio trovasi dal magistrato fissata l'altezza ai proprietarj, ai fittajuoli di mulini, di fab-

(1) *Ferae igitur bestiae et volucres, et pisces, et omnia animalia, quae mari, coelo, et terra nascuntur, simul atque ab aliquo capta fuerint, jure gentium statim illius esse incipiunt.* Institut. De rer. divis. §. 12.

(2) *Omnia igitur animalia quae terra, mari, coelo capiuntur, idest ferae bestiae, volucres, pisces, capientium fiunt.* L. 1 D. de acquirend. rer. dom.

(3) *Ut igitur apparet, servis nostris exaequant quadrupedes, quae pecudum numero sunt, et gregatim habentur, veluti oves, caprae, boves, equi, muli, asini. Sed an sues pecudum appellatione continentur quaeritur, et recte Labeoni placet contineri. Sed canis inter pecudes non est. Longe magis bestiae in eo numero non sunt, veluti ursi, leones, pantherae. Elephanti autem et cameli quasi misti sunt; nam et jumentorum operam prestant, et natura eorum fera est, ideo primo capite contineri eos oportet.* L. 2 §. 1. D. ad Leg. Aquil.

briche, o di stagni. Il valore del danno pareggierà al delitto i gradi di prigionia, e l'ammenda (1).

§. 334. I reati preveduti in questo capitolo possono essere qualificati dalla violenza. L'omicidio, la percossa, la ferita, il sequestro delle persone, la minaccia, il numero di più persone armate, o inermi, e la comitiva armata danno al guasto, ed al deterioramento, cui si accompagnano, un'indole di perversità maggiore (§. 104 *Vol.* 1). L'applicazione delle pene sarà in allora relativa al rispettivo reato commesso col mezzo della violenza, senzacchè nella loro latitudine si adotti il minimo grado. Resta eccettuata la pena di morte quando la natura del reato sia tale che per se stessa la proclami (2).

---

(1) I proprietarj, i fittajuoli di mulini, di fabbriche e di stagni, che colla elevazione della tura delle proprie acque al di sopra dell'altezza determinata dall'autorità competente avranno fatto inondare le strade, o le proprietà altrui, saranno puniti col secondo al terzo grado di prigionia se il danno è minore, ed in oltre in ambidue i casi con un ammenda non maggiore del valore del danno, nè minore della metà del medesimo. *Art.* 448. *Leg. pen.*

(2) Se uno dei mezzi di violenza definiti nell'articolo 408 abbia accompagnato i reati preveduti nella presente sezione, le pene non saranno mai applicate nel minimo del grado: purchè il genere della violenza non porti per se stesso a pene maggiori, nel quale caso queste pene maggiori saranno applicate *Art.* 449 *Leg. pen.*

§. 335. Finalmente l' incendio, il guasto, il danno o deterioramento avvenuto alle altrui proprietà per disaccortezza, imprudenza, disattenzione o inosservanza di regolamenti (§. 45 *e* 47 *Vol.* 1)producono le riparazioni civili a favore del danneggiato, unite coll'ammenda correzionale per la contravvenzione. Può ancora unirsi la pena del primo al secondo grado di prigionia; ma questa pena proporzionata al grado di colpa del delinquente entra nel calcolo morale del magistrato, per essere a norma dei casi rispettivi analogamente applicata (1).

---

(1) L' incendio delle altrui proprietà mobili o immobili, che sarà stato cagionato dalla vetustà o dal difetto così di riparazione come di politura di forni, di cammini, di fucine, di case o di fabbriche vicine: ovvero da' fuochi accessi ne' campi in distanza delle case, edificj, foreste, macchie, boschi, frutteti, piantagioni, siepi, biche, masse di grani, paglie, fieni, foraggi, o di qualsivoglia altro deposito di materie combustibili minore di quella fissata dai regolamenti: ovvero da fuochi o lumi portati o lasciati senza sufficiente cautela: ovvero da fuochi di artificio accesi o lanciati per negligenza, o per imprudenza: come ancora qualunque altro guasto, danno o deterioramento alle proprietà altrui commesso per disaccortezza, imprudenza, disattenzione o insosservanza de' regolamenti, sarà punito coll'ammenda correzionale, salvi sempre i danni, ed interessi. Può anche il giudice ne' suddetti delitti, conoscendovi la qualità di colposi, pronunziare la pena del primo al secondo grado di prigionia, secondo la gravezza della colpa. *Art.* 450. *Leg. Pen.*

CAPITOLO V.

Disposizioni comuni ai reati contro alle proprietà.

SOMMARIO.

§. 336. *Casi che rendono libero il sentimento del magistrato.*

337. *Reati che non ammettono alcune diminuzioni di pena.*

338. *Delitti mancati, o tentati contro le proprietà, che hanno diversa misura di pena.*

339. *Danno, che non oltrepassa il valore di carlini trenta fa discendere i gradi di pena.*

340. *Si ammette il medesimo beneficio nei casi di recidiva, e di reiterazione?*

341. *Violenza che in questo caso fa diminuire di un solo grado la pena.*

342. *Si esclude la violenza pubblica.*

343. *Reati tra ascendenti, discendenti, ed affini, che non hanno azione penale.*

344. *Beneficio che si estende ai collaterali.*

345. *Distinzione tra il furto, e la sottrazione.*

346. *La sottrazione che il figlio commette di un oggetto dato in sequestro, o in deposito al padre risente il medesimo beneficio?*

347. *Il figlio naturale, che sottrae oggetti appartenenti al padre, o alla madre vien compreso nelle stesse disposizioni?*

348. *Se il figlio naturale commette furto, o danni ai congiunti del padre, o della madre, si considera colpevole di furto?*

349. *Estranei che si uniscono nei reati dei congiunti, come sono considerati.*

350. *Quando cessa il favore nei congiunti.*

351. *Ricettamento di oggetti furtivi.*

352. *Estremi che lo rendono criminoso.*

353. *Il ricettamento è un fatto materiale in se stesso.*

354. *Quando gli oggetti involati si posseggono legittimamente.*

355. *Il danno nei reati contro le proprietà si calcola in ragione della perdita.*

356. *Danno su la proprietà del congiunto, e dell' estraneo come si valuta.*

§. 336. Allorchè vien lesa la proprietà dei cittadini, particolari circostanze possono differentemente definire la condizione dei colpevoli. Oltre la qualità del reato, l' estremo del dolo o della colpa che vi concorre per commetterlo, spinge il magistrato o a staccarsi dal rigore delle punizioni, o a seguirne determinatamente la misura.

§. 337. Emerge da questi principj, che nei casi di furto, di usurpazione, di frode, d' incendio, di guasto, di danno, e di deterioramento accompagnato da omicidio, da ferita, da percossa, o da sequestro di persone, le pene corrispondenti a queste rispettive circostanze non saranno mai a soffrire una diminuzione di grado, se il reato nella proprietà apparisca tentato, o mancato. La circostanza medesima, che lo qualifica per più grave diviene il particolare oggetto della punizione. (1)

§. 338. Sono fuori di questa regola generale i misfatti di danno, d' incendio, e di usurpazione qualificata, quando sieno mancati, o tentati. I principj generali (§. 197 e 189 *Vol.* 1) regolano allora le loro punizioni rispettive. D' al-

(1) Le pene stabilite ne' diversi articoli del presente capitolo, quando il reato contro alle proprietà sia accompagnato da omicidio, da ferita, da percossa, o da sequestro della persona, saranno sempre applicate, purchè la violenza sia stata consumata, sebbene il reato contro la proprietà rimanga tentato o mancato. *Art.* 451 *Leg. pen.*

tronde nei delitti mancati, o tentati di furto, e di usurpazione semplice, di frode, di danni, di guasti, e di deterioramento, le pene saranno applicate da uno a due gradi meno di quelle dovute a questi delitti consumati. (1)

§. 339. Talora negli enunciati reati contro la proprietà senza il concorso della violenza, possono riunirsi estremi tali di dolo o di colpa da rendere meno duro il destino del delinquente; cioè sia che il danno non oltrepassi il valore di carlini trenta; sia che la volontà spinta ad agire non abbia potuto resistere alla istigazione di delinquere (§. 35 *Vol.* 1); sia che il carattere della negligenza apparisca maggiore del disegno concepito (§. 48 *Vol.* 1) ec., in alcuno di questi casi l'ordine delle pene soffrirà una diminuzione corrispondente ad uno o più gradi meno della pena ordinaria. Così dall'ergastolo si passa al secondo o terzo grado de' ferri; da qualunque grado de' ferri alla reclusione; dalla reclusione o rilegazione a qualunque grado di prigionia; dalla prigionia alle pene di polizia. (2)

---

(1) Negli altri reati contro la proprietà mancati o tentati, se si tratta di misfatti saranno osservate le disposizioni degli articoli 69 e 70; se si tratta di delitti saranno puniti di uno o due gradi meno dei delitti consumati. *Art.* 452. *Leg. Pen.*

(2) In tutti i reati contro le proprietà, meno che non sieno qualificati per la violenza, quando il danno non ecceda i carlini trenta, e concorrano altre circostanze che la prudenza del giudice calcoli come attenuanti del dolo, le pene scritte nel presente titolo potranno nel-

§. 340. Ciò premesso è questione di sapere se una tale facoltà può egualmente essere concessa al magistrato nel caso, che il colpevole sia recidivo, o reiteratore. Queste circostanze tostocchè appariscono di tal natura da non essere attenuanti del dolo, potrebbero escluderne il beneficio. Nondimeno ci facciamo a credere, che la recidiva, e la reiterazione non possono mai considerarsi valevoli ad aggravare quelle particolari condizioni, che indeboliscono la imputabilità dei delinquenti. Nel calcolo morale dei fatti le attenuazioni del dolo, e della colpa sono le sole parti che debbono essere valutate per diminuirsi il grado della pena al reato di cui è questione. La recidiva, e la reiterazione che in generale formano gli argomenti di un animo proclive a delinquere non sono adunque a confondersi cogli argomenti di favore che definiscono le azioni colpevoli o di leggiera intensità, o involontarie.

§. 341. D'altronde se nella ipotesi precedente vi concorre ogni altra qualità di violenza, menocchè quella di omicidio, di ferite, o percosse

l'applicazione essere diminuite colla seguente proporzione. Se la pena sarà dell'ergastolo, il giudice potrà discendere a'ferri nel secondo o terzo grado. Se la pena sarà de'ferri in qualunque grado il giudice potrà discendere alla reclusione. Se la pena sarà della reclusione o della rilegazione, il giudice potrà discendere alla prigionia in qualunque grado. Se la pena sarà della prigionia, il giudice potrà discendere alle pene di polizia. *Art.* 453. *Leg. Pen.*

gravi, le pene vengono diminuite di un grado. (1) Entrano in questa specie i reati contro le proprietà commessi col concorso delle armi da uno, o due individui riuniti all'oggetto, e col concorso di qualunque altra violenza caratterizzata per delitti, o misfatti.

§. 342. Escludiamo la violenza pubblica; dappoichè una tale qualità oltre che di sua natura non offre alcuna circostanza attenuante di dolo, sempre richiama un grado di più della pena stabilita contro il reato cui si accompagna. Oltreacciò parlandosi di semplice violenza si rende inconseguente applicare un requisito di fatto, che imprime al reato un carattere più grave, quando la ipotesi della legge ne ricerca altro, meritevole di una diminuzione di pena.

§. 343. Depone la legge ogni rigore di procedura penale contro gli ascendenti, gli discendenti, gli affini, e li conjugi per le sottrazioni, usurpazioni, frodi, incendj e danno qualunque, che costoro possono commettere nella proprietà dei congiunti, ed affini della stessa linea, o che un vedovo possa commettere contro le proprietà del conjuge estinto. In questo caso, diceva il

---

(1) Ne' reati contra le proprietà qualificati per la violenza, purchè non sieno stati accompagnati da omicidio o da ferite o percosse gravi, se il danno non eccede i carlini trenta, e concorrano altre circostanze attenuanti del dolo, le pene stabilite potranno nell'applicazione essere diminuite di un grado. *Art.* 454. *Leg. Pen.*

signor Louvel della Somme al corpo legislativo di Parigi » (1) i legami della natura, quelli del sangue, la qualità degl' individui li ravvicinano, e sembrano persino, se si può parlar così, identificarli ad un tal segno, che la morale, e dirò di più, il pubblico pudore dovrebbe troppo soffrire se queste sottrazioni, e danni domestici potessero divenire l'oggetto di una procedura criminale, e mostrare ad un uditorio sorpreso il marito accusatore di sua moglie, il padre del figlio, o anche il pubblico ministero procedendo in loro nome. Si riserbano però alla parte danneggiata le riparazioni civili. »

§. 344. Pei medesimi reati beneficio eguale si estende ai collaterali in secondo grado, ed agli affini nel grado stesso. Tale distinzione d' individui rende però condizionato il favore, che vien loro compartito. Essi il godono solamente se convivono in un medesimo tetto cogli affini, o collaterali, la proprietà de' quali offendono; dappoicchè la loro separazione li fa considerare staccati dall'armonia che unisce, e stringe insieme i loro domestici rapporti. Cessa inoltre la estinzione della pena nella semplice ipotesi, che ad alcuno dei reati espressi siasi unito l' omicidio, la ferita, la percossa o il sequestro della persona. L'atto di perfidia che allora si

(1) Rapporto sopra il libro 3. tit. 2. cap. 2. del cod. dei delitti, e delle pene.

congiunge al reato, allontana ogni riguardo che il rapporto del sangue sa giustamente ispirare. (1)

§. 345. Vien distinta dal furto la sottrazione in ragione del fatto criminoso, che la qualità personale de' colpevoli stacca dall'ordinario penale procedimento. Nel modo stesso il dritto romano assoggettava al giudizio *rerum amotarum*, cioè al giudizio del solo fatto, la moglie che sottraeva gli oggetti appartenenti al defunto marito, o che commetteva qualche danno alla di lui proprietà (2), ed il figlio che sottraeva oggetti, o danneggiava i beni paterni (3); dappoichè rispettandosi il sacro nodo conjugale nel-

---

(1) Per le sottrazioni o pei danni qualunque alle proprietà commessi tra gli ascendenti e discendenti, o affini nella stessa linea, tra' conjugi, e da' vedovi sulle cose appartenenti al conjuge trapassato, non vi è azione penale, ma la sola azione civile pel rifacimento de' danni.

La stessa regola sarà osservata se i danni sieno stati commessi tra' collaterali in secondo grado, o tra gli affini nello stesso grado; purchè questi collaterali o affini convivano insieme.

Se però tali danni sieno stati accompagnati da omicidio, ferita, percossa, o sequestro della persona, queste circostanze distruggeranno l' effetto del favore accordato alla qualità di congiunto, e sarà applicata la pena stabilita dalle leggi. *Art.* 455. *Leg. Pen.*

(2) *Rerum amotarum judicium singulare introductum est adversus eam quae uxor fuit, quia non placuit cum ea furti agi posse.* L. 1. D. de furtis. *Nam in honorem matrimonii turpis actio adversus uxorem negatur.* L. 2. D. Id.

(3) *Non de dolo propter paternam verecundiam, sed in factum actio tribuenda est.* L. 5. Cod. de furtis.

l'una, ed il vincolo della natura, e del sangue nell'altro, il semplice fatto dava materia al giudizio, senza applicarsi loro verun grado di pena.

§. 346. La sottrazione che il figlio commette di un oggetto dato in sequestro, o in deposito al padre risente il medesimo beneficio? Quantunque una tale sottrazione sembra ritornare a danno di un terzo, la risponsabilità del padre verso il sequestrante, ed il deponente mette a di lui conto il danno, che deriva dall' oggetto sottratto. L'obbligo, ch'egli contrae di restituire la cosa ricevuta (9) rende proprio qualunque danno che soffre la cosa stessa sino alla di lei restituzione; menocchè nel caso degli accidenti prodotti da forza irresistibile (1). Il figlio adunque commette una sottrazione a danno del padre; conseguentemente arrestata l'azion penale contro di lui, ha luogo soltanto l'azion civile per indennizzare il deponente, o il sequestrante dell'oggetto che possa a ciascuno appartenere.

§. 347. Il figlio naturale, che sottrae oggetti appartenenti al padre, o alla madre, ovvero produce danni alla loro proprietà vien compreso nelle stesse disposizioni? Crediamo non potersi altrimenti risolvere il dubbio se non con determinare i dritti de'figli naturali su' beni de' loro genitori; imperciocchè se succedono essi alla madre, e

(1) Art. 1804 e 1828. Leg. civ.
(2) Art. 1801. Leg. civ.

non succedono al padre, se non quando siano stati legalmente riconosciuti (1), con questa distinzione ben si conosce, che i legami di natura, e di sangue, dalla legge rispettati tra la madre, ed il figlio, debbono serbarsi intatti. Non così in rapporto al padre. Tra questi, e 'l figlio naturale si ammettono solo li medesimi legami quando l' uno riconosce l' altro legalmente. (2) Allora i dritti della paternità, e della filiazione restano stabiliti, conseguentemente la sottrazione degli oggetti appartenenti al padre, ed il danno alle di costui proprietà si considerano fatti dal figlio legittimo. Quindi se in ragion della madre il figlio naturale viene ammesso al medesimo beneficio, egli in ragion del padre vi è ammesso nel caso, che sia stato riconosciuto. Sotto amendue i riflessi rimane perciò estinta l'azione penale a favore di costui, dandosi luogo alla sola azione civile.

§. 348. Se il figlio naturale commette furto, o danno in pregiudizio de' congiunti del padre, e della madre, si considera colpevole di furto? Per l'affermativa riteniamo il principio che » i figli naturali, ancorchè riconosciuti non hanno alcun dritto su' beni de' congiunti del padre, e della madre loro. » (3) Difatti la corte di cassazione di Parigi considerò come furto commesso

(1) Art. 674. Leg. civ.
(2) Detto Art. 674.
(3) Art. 677. Leg. civ.

da qualunque altro individuo quello commesso dal figlio naturale in pregiudizio del padre di sua madre (1); e quello commesso in casa di suo avo (2). In questo caso si reputa l'involamento di cosa altrui, perchè il figlio naturale è privo di ogni dritto su quei beni, che sottrae.

§. 349. Ben sovente nei medesimi reati contro le proprietà che i congiunti, e gli affini sieno a commettere fra loro, possono unirsi gli estranei o come correi, o come complici. La qualità personale di congiunto o di affine nei colpevoli è un attributo di colui solamente cui l'accorda la legge (§. 88 *Vol.* 1); in conseguenza non viene ad estendersi a coloro che assunsero la cooperazione, o le parti più attive nel reato. (3) Son essi tenuti di furto. (4)

§. 350. Non ha luogo beneficio alcuno pel congiunto, che incendia, guasta, danneggia, e distrugge le sue proprietà nelle quali altro congiunto possa aver parte o rappresentarvi interesse qualunque. Il mezzo violento, ch'egli

(1) Decisione de' 10 giugno 1813. Vedi *Sirey. Vol.* 17. *P.* 1. *pag.* 43.
(2) Decisione de' 24 dicembre 1823. Vedi *Sirey. Vol.* 25. *P.* 2. *pag.* 375.
(3) Il favore compreso nell' articolo precedente pei danni commessi tra congiunti non giova agli estranei correi o complici ne' reati medesimi. *Art.* 455. *Leg. pen.*
(4) *Placuit eum qui filio, vel servo, vel uxori opem fert furtum facientibus, furti teneri; quamvis ipsi furti actione non conveniantur.* L. 36. D. de furtis.

adopera onde compromettere le ragioni altrui astringe la legge a recedere da quei riguardi, che trovasi avere spiegato a vantaggio dell' affinità, e della cognazione. (1)

§. 351. La esperienza ha frequentemente dimostrato che il ricettamento degli oggetti rubati è la cagione ordinaria della impunità dei ladri. Marziano chiama pessima la genìa dei ricettatori la mancanza de' quali renderebbe malagevole ai delinquenti l'occultare i loro maleficj. (2)

§. 352. Questo ricettamento inoltre per elevarsi ad imputabilità ricerca due estremi; cioè la scienza di essere rubati quelli oggetti che si ricettano, e la volontà di ricettarli; altrimenti ignorandosi la loro provenienza criminosa, ovvero astretto alcuno ad accoglierli per violenza, mancano nel ricettamento quelle condizioni per le quali il ricettatore è colpito dalla legge. Intanto la pena ordinaria è la reclusione. Si cambia in rilegazione, quando allo stesso grado di pena fosse a soggiacere l'autore dell' involamento, o della distornazione degli oggetti ricettati. Queste particolari disposizioni restano sempre in-

---

(1) Cessa ancora il favore accordato alla qualità di congiunto, nel caso in cui i danni venissero commessi in uno de' modi, pei quali vi è reato, anche se il colpevole offendesse le sue proprietà a' termini dell' articolo 444. *Art.* 457. *Leg. pen.*

(2) *Pessimum genus est receptatorum sine quibus nemo latere diu potest*, L. 1. D. de Receptatoribus.

dipendenti dagli estremi di quella intelligenza colpevole, che spiega il carattere della complicità (1).

§. 353. Giova inoltre osservare colla Corte di cassazione di Parigi, che » il ricettamento non è un fatto morale, ed indivisibile. Esso è un fatto materiale caratterizzato per la intenzione, e può esistere e riprodursi per atti differenti. In conseguenza, rispetto ad un medesimo furto, la medesima persona, senza derogare alla regola *non bis in idem*, può essere accusata più volte del misfatto di recettamento; purchè i fatti notorj della seconda accusa sieno posteriori alla sua liberazione (2).

§. 354. Per lo più gli oggetti involati o distornati possono possedersi legittimamente perchè comprati in un mercato o in una piazza pubblica, o da un mercante venditore di simili oggetti. Il diretto padrone allora non può sperimentare l'azione penale contro il possessore. Ha dritto solo alla restituzione degli oggetti,

---

(1) Coloro che scientemente avranno ricettato in tutto o in parte cose involate, distornate o ottenute per mezzo di un reato, saranno puniti con la reclusione se il reato porta alla pena de' ferri o ad una pena maggiore: ma se il detto reato porta alla reclusione o a pena minore, questa pena sarà applicata a' ricettatori diminuita di un grado: salve però le pene più gravi ne' casi di complicità *Art.* 458 *Leg. pen.*

(2) Decisione de' 29 dicembre 1817. *Sirey Vol.* 15. *P.* 1 *pag.* 85.

rimborsando il possessore del prezzo che ha pagato (1); dappoichè si presume esservi stata buona fede (2) nel tempo dell'acquisto (3).

§. 355. Generalmente allorchè il danno avvenuto dal furto, dalla frode, dalla usurpazione, dall' incendio, dal guasto, e dal deterioramento forma una circostanza che influisca sull' applicazione della pena, il suo valore non si estima in ragione dell' utile ritratto dal delinquente. Dee valutarsi in ragione della perdita, che il danneggiato ha sofferto per mezzo del reato (4).

§. 356. D'altronde nel danno contemporaneamente avvenuto da un medesimo reato su la

---

(1) Se l' attuale possessore della cosa rubata o perduta l' abbia comprata in una fiera o mercato, ovvero in occasione di una vendita pubblica, o da un mercante venditore di simili cose, il padrone originario non può farsela restituire, se non rimborsando al possessore il prezzo che gli è costato. *Art.* 2185 *Leg. Civ.*

(2) La buona fede è sempre presunta: e chi allega la mala fede dee somministrarne le pruove. *Art.* 2174 *Leg. civ.*

(3) Basta che la buona fede siavi stata nel tempo dell' acquisto, perchè si presuma continuata in tutto il tempo richiesto a prescrivere. *Art.* 2175 *Idem.*

(4) Ne' reati ne' quali il valore del danno influisce sull' applicazione della pena, questo valore non si misura dall' utile percepito dal colpevole, nè dell' accrescimento degl' interessi che ne sono la conseguenza: ma è valutato sul suo importare, come è stato sofferto dal danneggiato nell'atto del reato. *Art.* 459 *Leg. pen.*

proprietà di un congiunto e di un estraneo, il suo valore influisce su la pena per ciò, che riguarda il solo estraneo danneggiato. Questo canone però è relativo al reato, che isolatamente si commette da un congiunto; dappoicchè i di lui correi o complici staccati da ogni beneficio della legge sono tenuti risentire tutti gli effetti penali ai quali si espongono in delinquere (1).

---

(1) Quando collo stesso reato si offende la proprità del congiunto a' termini dell' articolo 455, e la proprietà dell' estraneo, e sulla pena influisce la misura del danno, questa si calcola solamente dal danno arrecato all' estraneo. *Art.* 469. *Leg. Pen.*

TITOLO IV.

DELLE CONTRAVVENZIONI, E DELLA LORO PUNIZIONE.

CAPITOLO PRIMO

Delle contravvenzioni riguardanti l' ordine pubblico.

SOMMARIO.

§. 357. È nella depravazione dell'uomo il disporsi per gradi alla iniquità. Pria di giungere ai gravi misfatti egli cede agli urti di sua corrotta natura, passa leggiermente da una contravvenzione all' altra, e battendo la linea dei delitti porta indifferentemente le sue inclinazioni perverse sino all' apice della brutalità.

§. 358. Per impedire adunque il corso dei suoi errori un codice di polizia riunisce salutari precetti. È suo scopo il reprimere i primi germi dei reati, e mostrare ai delinquenti la scure della legge sempre alzata per colpire le contrav-

venzioni più lievi : unico mezzo per mantenere la sicurezza interna dello Stato. Ogni cittadino garantito in cotal guisa nei proprj dritti gusta gli effetti dell' armonia sociale ; nè teme essergliene turbato il pacifico godimento quando vigile la legge glie ne porge la tutela.

§. 359. Intanto l' ordine pubblico può essere attaccato anche con quelle azioni, le quali abbenchè non costituiscono nè misfatti nè delitti, hanno tuttavolta l' oggetto di alterare quella sicurezza di cui ciascuno è nel dritto di godere nella società.

§. 360. Quindi cadono in contravvenzione di polizia.

» 1. coloro che, essendo obbligati d' illuminare scale, cortili o facciate esteriori di luoghi pubblici, lo trascurino ;

(Per costoro si rende inutile il motivo che la luna sia considerata bastante a supplire colla sua luce (1)

» 2. coloro che ingombrino le pubbliche strade, depositandovi, o lasciandovi materiale, o qualsisiano cose che diminuiscono la libertà o la sicurezza del passaggio ;

(Il possesso immemorabile, che possono essi vantare di situare nelle strade pubbliche li detti

(1) Decisione della Cassazione di Parigi de' 13 giugno 1813 *Sirey Vol. 13 P. 1 pag. 62.*

oggetti non giunge a giustificare la contravvenzione (1)

» 3. Coloro che trascurino di mettere il lume a' materiali che han lasciati, o agli scavi che han fatti nelle strade, o nelle piazze;

(Non giova per essi la scusa del chiarore della luna che splende in quel momento(2), o del fanale che si trova acceso nella casa del vicino (3)

» 4. coloro che omettano di nettare la strade o i transiti in quei comuni dove questa cura è lasciata a carico degli abitanti;

» 5. coloro, che trascurino di mantenere, riparare o nettare i forni, i cammini, o le fabbriche ove si fa uso di fuoco;

» 6. coloro che malgrado la intimazione fatta dall' autorità legittima, trascurino di riparare o demolire gli edificj che minacciano ruine;

» 7. coloro che accendano fuoco ne' loro campi ad una distanza minore di quella definita da' regolamenti, dalle altrui case, pagliaj, boschi, macchine, magazzini, capanne, grani, o da qualunque materiale combustibile;

» 8. coloro che contra la proibizione di lanciar fuochi di artifizio in certi tempi e luoghi, gli lancino;

---

(1) Decisione della Cassazione di Parigi de' 24 ottobre 1823. *Sirey. Vol.* 24 *P.* 1 *pag.* 150.

(2) Decisione della Corte di cassazione di Parigi del 1 maggio 1823 *Sirey Vol.* 23 *P.* 1. *pag.* 321.

(3) Decisione della Corte di Cassazione di Parigi del 3 settembre 1825 *Sirey Vol.* 26 *P.* 1 *pag.* 381.

» 9. coloro che nelle piazze, nelle strade di città, dalle finestre, logge, balconi o terrazzi a quelle corrispondenti, scarichino per giuoco fucili, pistole, o altre armi da fuoco; o per giuoco lancino pietre colle mani o con fionda o altrimenti;

» 10. coloro che senza le cautele convenevoli tengano sulle finestre, logge, balconi, terrazzi, o innanzi a' loro edifizj cose, che cadendo possono nuocere;

» 11. coloro che gittano o espongono innanzi a' loro edifizj cose nocevoli per insalubri esalazioni;

» 12. coloro che lascino vagare i matti, sieno o no furiosi, che sono sotto la loro custodia, e gli animali malefici o feroci che loro appartengono;

» 13. coloro che lascino abbandonati per le strade o luoghi popolosi bestie da tiro, da carico o da sella senza essere a portata di condurle o guidarle;

» 14. coloro che ne' casi d' incendj, inondazioni, naufragj, o di altre calamità, richiesti e potendo prestar servigj o soccorsi, lo trascurino;

» 15. coloro che per lucro vendano commestibili, bevande guaste, corrotte o adulterate non comprese nel disposto dell' articolo 400;

(Essi non possono essere scusati dalla buona fede con cui ne abbiano fatto acquisto (1).

---

(1) Decisione della Cassazione di Parigi del 2 giugno 1810. *Sirey Vol. 11 P. 1 pag. 216.*

» 16. coloro che vendano i generi oltre prezzi delle assise imposte dalle autorità municipali ne' casi ne' quali sia permesso a queste d'imporle;

» 17. coloro che esercitino la professione di medico, di cerusico, di levatrice, di speziale o di altro ufiziale di sanità, senza autorizzazione del Governo;

» 18. gli speziali che danno spedizione a ricette o ordinanze di persone non approvate;

» 19. coloro che senza autorizzazione diano spettacoli pubblici salvo il caso dell'articolo 324

» 20. coloro, che senza autorizzazione tengano osterie, bettole, alberghi pubblici, cantine; o pure lasciano aperte queste ultime oltre l'ora fissata da' regolamenti;

» 21. coloro che tengono carrozze di piazza, o altri legni di affitto senza la numerazione dettata da' regolamenti;

» 22. coloro che affittando carrozze di piazza, calessi o altre vetture, esigano somme maggiori di quelle fissate da' regolamenti;

» 23. coloro che trascurino di far sotterrare fuori dell'abitato, nel corso della giornata ed alla profondità di quattro palmi, gli animali morti, che loro appartengono;

» 24. gli albergatori, locandieri o locatori di case addobbate, che contro i regolamenti manchino, o d'indicare alla polizia i nomi delle persone presso di essi alloggiate, o di tenerne i registri, secondo i regolamenti;

(In una tale indicazione sono comprese benanche le persone, che hanno il loro domicilio abituale nel luogo ove è situata la locanda o casa addobbata. (1)

» 25. coloro che mentiscano il proprio nome avanti le autorità che han dritto di richiederlo, o lo mentiscono nel darlo agli albergatori o locandieri per osservanza de' regolamenti;

» 26. coloro che per inosservanza di regolamenti dieno occasione alla morte, o ferite degli animali o bestiami appartenenti ad altrui;

» 27. coloro che non tolgano i bruchi da' campi o giardini, quando vi sia ordine di farlo;

» 28. coloro che con cavalli, carrozze, carri o qualunque vettura, contravvengano nell' interno di un luogo abitato a' regolamenti sul corso, o intorno alla rapidità o direzione delle vetture o cavalli;

» 29. coloro che nelle strade ne' cammini, nelle piazze o nei luoghi pubblici tengono giuochi di azzardo; o che nelle osterie, bettole, cantine e nelle loro adiacenze giuochino a giuochi vietati da' regolamenti, o li permettano;

(Son fuori del soggetto caso le disposizioni posteriori intorno i giuochi di azzardo, e la privata lotteria (*Vedi* §. 27).

» 30. coloro che ricusino di ricevere le monete nazionali, secondo il valore del loro corso;

(Crediamo di eccettuare le monete tosate che

---

(1) Decisione della Cassazione di Parigi de' 28 maggio 1825. *Sirey*. *Vol*. 26. *P*. 1. *pag*. 79.

possono ricusarsi, trovendosi di peso inferiore a quello, che ne fissa il proprio valore)

» 31. coloro che conservino pesi e misure differenti da quelle stabilite colle leggi; o che conservino falsi pesi e false misure ne' magazzini, nelle botteghe, officine, case di commercio, piazze, fiere, e ne' mercanti: salvi i casi in cui abbiano fatto uso de' falsi pesi o false misure;

(Per stabilire questa contravvenzione è nenessaria la scienza che si abbia di esser falsi questi pesi, e misure)

» 32. le persone che per ritrarre guadagno facciano il mestiere d' indovinare, pronosticare o spiegare i sogni;

» 33. gli autori degli strepiti, o schiamazzi uotturni, che rechino spavento, o altrimenti turbino la quiete degli abitanti;

(Non entrano in questa specie di contravvensione i rumori prodotti dai lavori di alcuni mestieri. (1)

» 34. coloro che si mascherino fuori de' tempi, e de' modi permessi dagli usi o da' regolamenti;

» 35. i contravventori a' regolamenti sull'epidemie delle bestie;

» 36. i nuotatori a corpo ignudo nelle spiaggie marittime vicino all' abitato;

» 37. coloro, che lascino esposti nelle strade, ne' cammini, nelle piazze, ne' campi o in altri

---

(1) Decisione della Cassazione di Parigi de' 12 settembre 1822. *Sirey. Vol.* 22.

luoghi pubblici, scale, pali di ferro, arme o strumenti qualunque, de' quali possano abusare i ladri o altri malfattori. *Art.* 461 *Leg. Pen.*

CAPITOLO II.

Delle contravvenzioni contra le persone.

SOMMARIO.

§. 361. La leggerezza delle offese che alcuno soffrir possa nella propria persona parrebbe rendersi meno opportuno esaminarla nelle sue parti, che metterla a calcolo sotto particolari sanzioni. Ma il serbare intanto il rispetto, che alcuno riscuoter deve nello stato di società fa conoscere utile e ragionevole la repressione di tali offese: altrimenti lasciato impunito ogni menomo oltraggio, si lascerebbe libero il passaggio ad oltraggi più gravi.

§. 362. Cadono adunque in contravvenzione di polizia;

» 1. coloro che disfidano a pietre;

» 2. coloro che senza ferite o percosse minacciano colle pietre o con altri corpi duri, o gli scaglino, o pure impugnino altre armi contro alle persone;

» 3. coloro che lancino pietre contro i terrazzi, i tetti, le finestre, le porte, le mura delle altrui case o degli altrui ricoveri,

» 4. coloro che usino contro alle persone vie di fatto non prevedute fra' misfatti, e delitti;

» 5. coloro che rechino ingiuria o minaccia ad alcuno, non prevedute tra i misfatti e delitti, o provocati trascorrono ingiuriando al di là de' limiti della provocazione;

» 6. coloro che per imprudenza o disaccortezza gittino acqua, liquori o immondezze su qualche persona;

» 7. coloro che aizzino o non ritengono i loro cani quando perseguitano i passeggieri;

» 8. coloro che trovando per le strade di un comune un fanciullo abbandonato o disperso, non lo conducano all' uffiziale della muncipalità o della polizia, salve le pene maggiori ne' casi preveduti dalle leggi per l' abbandono o per la esposizione di un fanciullo. (§. 246.)*Art.* 462. *Leg. Pen.*

CAPITOLO III.

Delle contravvenzioni contro le proprietà altrui.

SOMMARIO.

§. 363. *Dritti de' privati offesi per contravvenzione.* 364. *Casi su la specie.*

§. 363. L' uso tranquillo dei proprj dritti può turbarsi non solo per mezzo di misfatti, e di delitti, ma per mezzo di contravvenzioni. La stessa qualità del danno che si produce unito

alla ommissione dei doveri ai quali ciascuno è chiamato verso degli altri sono in questo caso li due semplici oggetti delle punizioni; dappoichè il godimento delle proprietà rimaner deve tanto libero al loro padrone diretto, quanto non abbia egli a risentire menoma offesa per opera di colui che giunga a turbarlo.

§. 364. Cadono perciò in contravvenzione di polizia ;

» 1. coloro che sotto le ferriate delle cantine o altre aperture dei sotterranei esposti alle pubbliche strade, tengano materie combustibili, in modo, che per caduta casuale di fuoco sopra di esse ne possa avvenire incendio ;

» 2. coloro che senza la permissione, sia per caccia, sia per altro oggetto, entrino nell'altrui fondo chiuso da mura fabbricate, o da mura a secco, da siepe, da fossato, o da riparo di terra, che giunga a palmi cinque;

» 3. coloro che entrino nel fondo altrui con cavallo, o con altra vettura, o con cani, mentre è preparato con seminati, con frutta pendenti, o con piantagioni, abbattendo, e danneggiando i seminati, le biade, le piante o le frutta

» 4. coloro che colgano e si cibino nei campi altrui di frutta o altri prodotti della terra;

» 5. coloro che, senza altre circostanze che li rendano colpevoli di misfatto o delitto, spigolino, rastellino, o pure raspollino ne' campi altrui spogliati e voti delle loro ricolte, o pria dello spuntare o dopo del tramontare del sole;

» 6. coloro che ritrovino cose che sanno non appartener loro, e non ne facciano denunzia fra tre giorni all'autorità locale. Per costoro la pena è un' ammenda non minore del valore della cosa rinvenuta, nè maggiore del doppio.

La presente disposizione non riguarda ciò che è stabilito nelle leggi civili circa il rinvenimento de' tesori. *Art.* 463 *Leg. Pen.* (1)

CAPITOLO IV.

Delle pene per le contravvenzioni.

SOMMARIO.

§. 365. *L'ammmenda è la pena della contravvenzione*

366. *Quali altre pene si possono applicare dal giudice.*

397. *Confisca è pena accessoria di polizia.*

368. *Scusa, e grado di complicità valutati nella latitudine della pena.*

369. *Disposizioni generali su le contravvenzioni di polizia.*

370. *Diminuzione di pena*

371. *Osservanza delle leggi particolari.*

§. 365. Enumerate le contravvenzioni di polizia sia che attacchino l'ordine pubblico (§. 357),

---

(1) La proprietà di un tesoro appartiene a colui che lo trova nel proprio fondo. Se il tesoro è trovato nel fondo altrui, appartiene per metà a colui che l'ha scoperto, e per l'altra metà al proprietario del fondo.

» È tesoro qualunque cosa nascosta o sotterrata dalla quale non vi ha alcuno, che possa provare di essere il proprietario, e che viene scoperta per puro caso, a termini dell'articolo 1686. *Art.* 636 *Leg. civ.*

e la persona (§. 361) sia che attacchino le altrui proprietà (§. 363) sempre l'ammenda di polizia viene determinatamente applicata.

§. 366. Può anche il giudice nell'analisi delle circostanze, che aggravano la condizione dei colpevoli di contravvenzione applicare altre pene (1); cioè la detenzione o il mandato in casa, la pubblica riprensione, le canzioni, e gli obblighi delle parti. (§. 211 221 e 222 *Vol.* 1)

§. 367. D'altronde come pena accessoria sempre saranno presi, e confiscati:

» 1 le armi indicate al n. 9 dell'articolo 461.

» 2. i commestibili e le bevande enunciate al n. 15 del medesimo articolo; purchè appartengano al venditore o a colui, che gli spacci; ed in caso che non possano essere migliorati nè ridotti ad uso comune, saranno gettati via;

» 3. le tavole, gli strumenti, gli apparecchi de' giuochi, a' termini del n. 29 del medesimo articolo;

» 4. i pesi, e le misure indicate nel n. 31 dell'articolo medesimo;

» 5. gli strumenti, gli utensili e le divise che servano al mestiere d'indovino o pronosticante, secondo il n. 32 del citato articolo;

---

(1) La pena delle contravvenzioni di polizia indicate ne' tre capitoli precedenti è essenzialmente l'ammenda di polizia. Il giudice, secondo le circostanze, potrà, oltre dell'ammenda applicare le altre pene di polizia enunciate negli articoli 36, 41, e 43 *Art.* 464 *Leg. Pen.*

» 6. le scale, i pali di ferro, e armi o gli strumenti indicati nel n. 37 dello stesso articolo

» 7. le armi indicate nel n. 2 dell'articolo 461 462. *Art.* 465 *Leg. Pen.*

§. 368. Intanto le azioni colpevoli, abbenchè producano altrui danno leggiero, contengono tuttavia l'offesa della legge. La loro natura però non eguale negli estremi che ne presentano lo sviluppo, definisce la volontà dell' agente da dichiararla più o meno decisa a delinquere, ovvero più o meno determinata a percorrere la linea delle contravvenzioni. Queste circostanze entrano al calcolo del giudice per regolare l'applicazione delle pene (1).

Disposizioni generali.

§. 369. Indipendentemente dalle disposizioni comprese nei tre capitoli delle contravvenzioni, altre la polizia ne può emanare per mantenere l'ordine pubblico. Qualunque queste sieno non possono allontanarsi dalla classe delle pene che sono determinate (§. 366 e 367 (2).

(1) Le cagioni di scusa ed il grado della complicità nelle contravvenzioni sono valutate nella latitudine della pena. *Art.* 466 *Leg. pen.*

(2) Appartiene alla polizia la facoltà di fare e pubblicare i regolamenti per conservare la pubblica tranquillità ed il buon ordine. Ma le pene non possono eccedere quelle stabilite dalle presenti leggi per le contravvenzioni. *Art.* 467 *Leg. Pen.*

§. 370. A queste medesime pene può ancora discendere il primo grado di prigionia da applicarsi al delitto, quando le condizioni del dolo sieno tali da rendere men grave il destino del colpevole. Questo beneficio è benanche l' effetto di quel calcolo affidato al giudice per estimare il peso dei reati (1).

§. 371. Qualunque sieno le altre leggi particolari o in materia di differenti giudizj (2) o in materia non contemplata nelle leggi penali hanno la loro osservanza nel modo, e nei termini come sono emanate (3).

FINE DEL 3 VOLUME.

---

(1) Ne' casi ne' quali le presenti leggi stabiliscono la pena del primo grado di prigionia, il giudice se nel delitto troverà circostanze attenuanti del dolo, discenderà alle pene di polizia. *Art.* 468.

(2) Pe' reati militari, gli statuti militari di eccezione saranno osservati. *Art.* 459 *Idem*.

(3) In tutte le altre materie non regolate dalle presenti leggi, e che formano il soggetto di leggi, o regolamenti particolari, queste leggi e questi regolamenti saranno osservati. *Art.* 370. *Leg. Pen*

APPENDICE

QUESTIONI DI DRITTO

1.° *Complicità.* Saranno dichiarati autori, o complici l'uno dell'altro coloro che concorrono uniti nel disegno, e ne' mezzi per consumare il reato? Quella eguale volontà, che si manifesta di agire in due o più individui, e 'l loro fatto portato a termine con comune concerto, sono gli estremi, che non distinguono le parti assunte da ciascuno di essi. Tutto si considera eseguito da un solo, pel concorde oggetto, che venne ad animare le azioni rispettive. Nè l'ajuto che l'uno porge all'altro rende il fatto diviso in modo, che le parti principali attribuite all'autore risultino diverse da quelle del complice. Ciascuno agisce uniformemente a quanto si trova già deliberato; ciascuno porge la sua mano all'opera criminosa; ciascuno concorre a portare a fine una impresa comune: a buon conto compagni del reato vengono insieme a commetterlo (§. 94. *Vol.* 1.) (1). Non altrimenti due rette riunite in un punto formano un angolo.

---

(1) Nella Corte di cassazione di Parigi con decisione de' 8 luglio 1813 si consacrò il principio che » gli autori di un medesimo furto assistendosi reciprocamente colla loro comune cooperazione ne' fatti che preparano o in quelli che consumano siffatto furto sono gli uni considerati complici degli altri. *Bullettino Crim. del* 1813. *pag.* 375.

Nella causa dei fratelli Salvatore, ed Andrea Amelia la G. C. criminale di Terra di Lavoro dichiarò costoro nell' atto stesso autori, e complici dell' omicidio in persona di Michele Scibelli. (1) Ella ritenne nel fatto » che a dar compimento al comune loro disegno si avviarono uniti verso Scibelli; che le operazioni dell' uno si medesimarono a quelle dell' altro; che il primo a dargli un colpo in testa fu l' accusato Salvatore; che senza interruzione fece lo stesso Andrea; e che amendue replicarono i colpi, e gli diedero innumerevoli percosse, sino a che cessò di vivere per effetto delle loro operazioni. » Quindi la Suprema Corte di giustizia, che con decisione de' 4 febbraro 1833 rigettò il ricorso del condannato, fece conoscere, che ne rispettava il principio; dappoichè quelli elementi di fatto ritenuti dalla G. C. punitrice facevano conoscere la unità delle azioni che venne a perfezionare il misfatto. Noi all' incontro crediamo doversi valutare il grado, e l'indole delle rispettive azioni de' colpevoli, onde stabilire il fatto morale di ciascuno. Quindi sotto questo punto di vista vediamo che gli estremi correlativi a condurre a termine un reato, debbono essere partitamente conosciuti nel loro concepimento, e nel loro sviluppo. È allora, che la unità della idee offre il quadro sicuro del reato. Si rende perciò facile potersi conchiudere, che quando nell' analisi dei fatti veggonsi confuse le operazioni di

(1) Decisione de' 6 aprile 1832.

quelli che han comuni fra loro il disegno, ed il mezzo di un eguale interesse per delinquere, i medesimi vengono a denominarsi compagni del reato; (*d.* §. 94 *Vol.* 1). così nel medesimo fatto da cui apparisce l'azione colpevole, si giungono a conoscere i gradi d' imputabilità colpita dalla legge. Allora i delinquenti restano ben definiti autori dell' azione in generale, e complici nel tempo stesso l'uno dell'altro; poichè ogni parte, che si manifesta nella volontà, e nell'opera di ciascuno esprime la consumazione del reato.

2.° *Complicità.* La qualità della persona che per l'articolo 353 delle leggi penali aggrava la pena dell'omicidio volontario commesso in persona del proprio fratello, si comunica al di lui complice estraneo? Le circostanze personali esclusivamente determinate per alcuni colpevoli risolvono tutti i problemi ne' casi di loro imputabilità; dappoichè il beneficio, ed il danno da cui alcuno è favorito, o colpito dalla legge non hanno il potere di trasmettersi ad altri. Privi di qualunque influenza morale riguardano la semplice persona; vale a dire riguardano così l'individuo che in ragione della debolezza degli anni, e delle sue morali facoltà non conosce l' indole dell' azione criminosa, come l'individuo il quale trovasi nello stato di sentire tutta la forza del male che commette, e di conoscere il peso della pena cui va incontro. È per amendue, che particolarmente la legge adotta misure diverse. Mostrasi indulgente per uno, e spiega il suo rigore con-

tro dell'altro; ma nell'atto stesso circoscrive questi estremi nella sola persona, senz'accordar loro una facoltà estensiva a favore, o a danno degli altri. Di qual indole infatti risulterebbero le indicate circostanze se si rendessero a tutti comuni? Le stesse regole generali già stabilite per la punizione de' reati non incontrerebbero alcuna eccezione, in modo che i gradi di dolo e di colpa sarebbero indistintamente valutati in ogni età, ed in ogni condizione dei delinquenti. Ma provvidamente l'articolo 76 delle leggi penali stabilisce per principio che » le circostanze personali che accrescono, tolgono o diminuiscono la pena in un complice, o in uno degli autori del reato non giovano, nè nuocciono agli altri. » (*Vedi* §. 89. *Vol.* 1.). Quindi dall'analisi di tali principii emerge, che sebbene le azioni criminose sieno valutate secondo i rispettivi gradi di dolo, esse ammettono sempre una idea di rapporto colla qualità dell'agente, e del suo complice. Difatti colui, che con qualunque mezzo di cooperazione si unisce a quello che si lorda le mani di sangue fraterno già incontra quel grado di pena che corrisponde alle parti di complicità da lui sostenute nella consumazione del reato. Ciò avviene perchè violando egli le leggi generali della società, le loro penali sanzioni particolari non possono richiamarlo a sanzioni diverse. Egli come estraneo unito a chi uccide il fratello è tenuto della pena ordinaria dell'omicidio, senza che mai si trasfonda in lui la circostanza personale della fraternità che riporta

l'autor principale alla pena di morte. Il fatto, che in questo caso riunisce operazioni diverse distingue partitamente i gradi della pena così in ragione del dolo, che in ragione della persona delinquente; condizione che forma della complicità un carattere particolare. Imperciocchè il fratello oltre le leggi generali della società è obbligato per le leggi della natura e del sangue a rispettare altri doveri più sacri; per cui la violazione di essi inasprisce la sua pena. Non così l'estraneo, che viola la sola legge generale, ed incontra la corrispondente punizione del suo reato. Egli adunque non entra nelle disposizioni dell' articolo 353 delle leggi penali, allorchè si renda complice del fratello omicida.

3. *Calunnia.* Può dar luogo a procedimento di calunnia un giudicato con cui un fatto non si qualifica reato? L' articolo 186 delle leggi penali mette per base alla calunnia il disegno di nuocere ad alcuno, e la querela, o la denunzia formale di un reato attribuito ad un innocente (§. 164. *Vol.* 2.). Questi estremi sono tanto necessarj, e debbono essere tanto connessi tra loro, che la mancanza di un solo allontana qualunque idea di calunnia. Crediamo però, che principalmente il fatto imputato ad alcuno debba costituire un reato nel senso della legge: imperciocchè la riputazione altrui non mai viene adombrata colla indicazione di un fatto non colpito da veruna penale sanzione. Quegli a cui un tale fatto viene attribuito se non risulta colpe-

vole di alcuna criminosa azione, conseguentemente non resta esposto al cimento di pubblico giudizio; e quando fosse a soffrirne una querela, o denunzia, non mai può essere dichiarato imputabile di reato. Or questi volendosi rivolgere contro il suo querelante o denunziante con accusarlo di calunnia, già incontra il titolo esclusivo di un fatto non colpevole; e quantunque assoggettato a giudizio penale per questo fatto medesimo, potrà dirsi querelato, o denunziato di reato? D'altronde egli non ha per se un assoluzione, per non essere stata questa capace di provocarsi dall'indole di un fatto non imputabile. Quindi l'azione di calunnia manca della parte principale ch'è la esistenza del reato attribuito ad un innocente. La Suprema Corte di giustizia (1) nella causa di Sabato Pennino con Pasquale Balsamo ritenne li medesimi principj. L'uno aveva querelato l'altro di falso, per avere sottratto dalla minuta di un contratto il foglio aggiunto, che conteneva una condizione da tenersi presente nel contratto stesso; ma questa imputazione di falsità quantunque dichiarata inesistente dalla G. C. criminale di Napoli, perchè non rilevata nè in pubblica nè in privata scrittura, spinse Balsamo a promuovere l'azion di calunnia contro Pennino. Il giudice di Circondario Vicaria l'accolse, e condannò quest'ultimo come calunniatore; condanna confermata in grado di appello dalla riferita G. C. criminale. Al contrario la Su-

(1) Decisione de' 29 maggio 1833.

prema Corte ne riprovò la massima. Osservò tra le altre cose discusse » mancare nel fatto attribuito da Pennino a Balsamo il reato; poichè per virtù del giudicato precedente della Corte stessa il fatto imputato a Balsamo da Pennino non costituiva reato di falsità, non trattandosi di scrittura nè pubblica nè privata, nè era capace a produrre alcun danno (a senso della stessa Corte); ma trattandosi di una minuta, e di un foglio aggiunto non rinvenuto; per cui si è ritenuta una reità contro di un giudicato. » Emerge adunque da queste osservazioni, che l'azione di calunnia non può essere altrimenti promossa, e sostenuta se non quando ha per base un reato di cui sia dichiarato innocente quegli, che ne viene imputato.

4.° *Uccisione del fratello.* Uccidere il proprio fratello nel mentre il colpo trovasi diretto contro di un estraneo, è il caso di applicarsi l'articolo 353 delle leggi penali? Il disegno di una azione qualunque si disvela chiaramente nel fatto. Le operazioni stesse dell'agente fanno conoscere l'indole del suo concepimento, ed il mezzo preordinato per giungere al suo fine (§. 52. *Vol.* 1). Solo l'imbecille, ed il mentecatto sono privi di ogni consiglio di ragione. Essi operano con libertà; ma quella violenza morale, da cui sono spinti nel movimento meccanico di se stessi, è l'unica loro guida, veemente però, instabile, e perigliosa. Volere adunque un reato ricerca o l'opera del momento (§. 53. *Vol.* 1.), o la

esecuzione di un'opera meditata (§. 54. *Vol.* 1.). Nell'uno, e altro modo le parti rispettive, che ne sono assunte qualificano il disegno del delinquente. Il reato allora spiegando la sua impronta viene a definire il suo concepimento secondo i gradi di dolo, o di colpa, che sono concorsi a produrlo. Applicati questi principj al fatto, il caso in esame riuscirà di facile soluzione. Sorge briga tra due individui: l'uno che agisce contro dell'altro si accende di sdegno, impugna un'arma da fuoco, e lo dirige verso il nemico. Nel momento in cui egli vibra il colpo, il proprio fratello passa per caso, e rimane ucciso. In questa ipotesi quali particolari estremi debbono valutarsi per escludere l'applicazione dell'articolo 353 delle leggi penali? La briga è con l'estraneo, e nulla offre di comune col fratello; il di costui passaggio accidentale all'incontro definisce il fatto morale del colpo sia pel disegno da cui venne spinto, sia per la sua direzione al punto determinato. Quindi tutto ciò basterebbe ad escludere qualunque idea di rapporto colla imputabilità del fratello uccisore; ma per allontanare ogni dubbio su l'azione imputabile, oltre il valutarsi la circostanza dal momento nei fratelli uccisore, ed ucciso, è di mestieri conoscere ancora se tra l'uno e l'altro siasi mai interrotta quell'armonia di famiglia, e di sangue, che li unisce. Esauriti questi estremi senza rilevarsi alterazione alcuna nella loro affezione fraterna, è ben di ragione, che il colpo si consideri esclusivamente regolato dal caso senza la menoma influenza di

privato livore. L'omicidio in esame adunque è dimostrato indipendente da quel disegno diretto ad altro fine, mentre diversamente apparisce commosso dal fatto. Abbenchè avvenuto in persona del fratello, sempre si definisce per volontario, o premeditato in persona dell'estraneo, senzacchè la pena riceva alterazione alcuna uniformemente al misfatto liquidato. (1)

5.° *Chiave falsa.* Può dirsi falsa nel senso dell'articolo 415 delle leggi penali la vera chiave rinvenuta dopo smarrita, ed adoperata per commettere furto? Il requisito che rende falsa la vera chiave è il procurarla per furto, frode o artificio qualunque. Questo semplice atto evidentemente esprime il colpevole disegno che si concepisce di rubare; poichè rendendosi la vera chiave del tutto necessaria per consumare il furto, vien essa procurata con questo fine, e viene nell' atto stesso custodita, ed adoperata con frode, ed artificio. Ciò dimostra, che il fatto materiale del suo uso costituisce l'estremo del reato, ed attribuisce alla imputabilità dell' azione una qualità determinata a definirla coi proprj elementi. Il disegno adunque del furto nel soggetto caso è di procurare il mezzo onde commetterlo, ma congiunto

---

(1) Nel nostro Dizionario di giurisprudenza Tomo 4. pag. 415 prendemmo ad esame due corrispondenti questioni: 1. È parricida colui, che vibrando il colpo letale contra il suo genitore uccide un estraneo? 2. È parricida colui che volendo uccidere un estraneo uccide il suo genitore?

alla sicurezza che si ha di essere questo mezzo efficace per eseguirlo. Non altro esprime l'articolo 415 delle leggi penali. La circostanza poi della vera chiave smarrita, e rinvenuta potrebbe far dubitare di una esatta definizione. La sua invenzione accidentale verrebbe a far credere anche accidentale il suo uso criminoso; ed allora mancando l'estremo di essersi la vera chiave procurata con frode, o artificio colpevole, verrebbe a staccarsi da essa la qualità falsa. Sotto questo punto di vista ben si ravviserebbe colui che trovando attaccata la chiave alla porta di una casa l'apre, vi entra, e ruba. Ma siamo in altra ipotesi; cioè che se in qualunque modo rinvenuta la vera chiave di alcuno, anzicchè restituirla al legittimo padrone si ritiene nel fine di usarla rubando. La diversità dell'azione, e delle circostanze in questo fatto non induce a credere dubbiosi tutti i requisiti, che riunisce; dappoichè la frode, e l'artificio che si manifestano in ritenerla, ed appropriarsela per unico oggetto di delinquere la caratterizzano in ragion dell'uso per falsa. Può ben dirsi, che l'azzardo della sua invenzione cessa di essere innocente, tostocchè ella si adopera come mezzo congiunto al disegno di commettere il furto. Difatti con questo mezzo si anima la intenzione di rubare, con questo mezzo si penetra nell'altrui casa, e con questo mezzo il furto viene consumato. Si avvalora di più l'argomento se non in una volta sola si rubasse con questo mezzo, ma replicatamente. Il fatto adunque per sua indole definisce abbastanza il disegno, la frode, e l'artificio,

che concorrono per dichiarar falsa la vera chiave nel senso del cennato articolo 415 delle leggi penali; anzi sotto questo particolare riflesso si vede con chiarezza elusa la sicurezza in cui il padrone della vera chiave si crede tranquillo in custodire le sue robe, nel mentre il ladro rimane agevolato con un mezzo quanto occulto tanto efficace per rubarlo. Stabiliti conseguentemente tanti estremi di fatto, vi è luogo a conchiudere, che la vera chiave rinvenuta dopo smarrita, ed adoperata per commettere furto si ha per falsa.

6.° *Resistenza alla forza pubblica.* Un gendarme, che accorrendo in una rissa impugna per sedarla le armi contro i rissanti, ed intima farsi alto in nome della legge, può dichiarare nello stato di resistenza alla pubblica forza i rissanti medesimi, che si rivolgono contro di lui? Vi è resistenza quando alcuno apertamente si oppone alla esecuzione della legge contro colui ch'è incaricato a sostenerla. In questo senso parla l'articolo 178 delle leggi penali, e più precisamente l'articolo 1. della legge de'9 dicembre 1825 (§. 146 *e* 150 *Vol* 2). Gli estremi adunque che costituiscono questo reato sono 1. resistenza con violenza o vie di fatto: 2. qualità di agenti della pubblica forza in quelli contro i quali si resiste: 3. ed incarico ad essi dato di agire per la esecuzione di leggi, e di ordine della pubblica autorità. Un estremo che manca, esclude ogni violazione di legge, ed allontana ogni imputabilità di azione. Principalmente una rissa

può avere diverso oggetto. Giustamente o ingiustamente animata è sempre relativa al privato interesse dei medesimi rissanti, in modo che, oltre l'offesa delle loro rispettive persone, non vi è alcun atto, o violenza che direttamente attacca un ordine, o una legge vietandone la esecuzione. In secondo luogo l'impegno degl'individui della forza pubblica diretto a prevenire i reati, è l'effetto di quell'impero legislativo che nel bene generale della società ricerca la tranquillità, e la sicurezza de' privati. Ciò non è nella specie. Il gendarme accorre armato per sedare la rissa, fa ogni sforzo per prevenire gravi misfatti, ed incontra una decisa renitenza nei rissanti. Ricorre benanche al cenno autorevole della legge in di cui nome proclama calma, e quiete; e nel mentre viene disprezzato a di più, la rissa si rende più viva. Nel complesso di queste circostanze non si ravvisano gli estremi, che abbiamo enunciati nel loro triplice aspetto. Non vi è dunque resistenza. Altro forse potrebbe essere se trovandosi il gendarme in quel momento ad agire per la esecuzione di una legge, o di ordine di pubblica autorità, i rissanti abbandonassero la loro contesa, e si dirigessero con violenza, o vie di fatto per opporsi all'adempimento del suo incarico. Allora la rissa quale sarebbe? Cambierebbe di qualità, senza però che il fatto fosse definito resistenza alla pubblica forza. Imperciocchè se il gendarme intima sedarsi la rissa in nome della legge, può farlo per le facoltà di cui è rivestito, ma egli non apparisce destinato ad

eseguire altro più grave disimpegno; e quantunque i rissanti si rivolgono contro di lui, e colla inobbedienza alla sua intimazione dichiarano apertamente di volere prolungare la rissa, una tale circostanza non costituisce precisamente il caso della resistenza. Ne mancano ancora gli estremi. Di più. Il gendarme oltre di esser solo non riunisce nella sua persona una qualità, ed un incarico che richiami l' altrui obbedienza, e rispetto. Tutto al più potrebbe dichiararsi particolarmente offeso; ma tale offesa sebbene incontra altra particolare sanzione per essere punita, non perciò giunge ad elevarsi a resistenza colpevole; mentre passa grande differenza tra le ingiurie fatte ad un individuo incaricato di pubblico servizio, e la resistenza contro quelli che agiscono per la esecuzione di leggi, e di ordine della pubblica autorità. Diamo alle idee sviluppo maggiore. La nostra legislazione penale ha classificati gli oltraggi, e le violenze contro la persona de' depositarj dell'autorità, e della forza pubblica. Ha considerato 1. le ingiurie, le minacce, le percosse, e le ferite in persona di un agente ministeriale, di un individuo qualunque legittimamente incaricato di un pubblico servizio, o in persona di un condottiere della forza pubblica (*art.* 176. *L. p.*) 2. ogni attacco o resistenza con violenza o per vie di fatto contro gli agenti ministeriali, contro gl'individui legittimamente incaricati di un pubblico servizio, o contro gli agenti della forza pubblica in atto che alcuno di essi agisce per la esecuzione di leggi, o di

ordini della pubblica autorità (*art.* 178. *L. p.*). Queste due disposizioni dimostrano adunque due ipotesi di offese, che in ragione della persona danno diversa definizione al reato. Anzi è da osservarsi che se vediamo coll' articolo 1. della legge de' 9 dicembre 1828, cambiata in reclusione la pena della prigionia inflitta all' attacco o resistenza, di cui parla il citato articolo 178 delle leggi penali, con un tale cambiamento si è cercato ritenere esclusivamente per definito l' attacco o resistenza con violenza o per vie di fatto contro li soli agenti della pubblica forza commessa da una o più persone in atto che alcuno di essi agisce per la esecuzione di leggi, o di ordine della pubblica autorità (*art.* 1. *d. L.*). Da tutto ciò emerge chiaramente, che le offese, e le vie di fatto in persona di un incaricato di pubblico servizio, ed in persona di un condottiere della pubblica forza, sono diverse da quelle fatte contro gli agenti della stessa forza, riuniti per la esecuzione di leggi e di ordine della pubblica autorità. Nel primo caso si offende il semplice individuo rivestito di legittimi poteri: nel secondo caso si attacca direttamente la legge stessa nel momento in cui se ne proclama la osservanza. Quindi lo scopo di colui che resiste alla forza pubblica è precisamente di negare alla legge la sua esecuzione; in altri termini è di sconvolgere l' ordine pubblico conculcando le leggi, e gli ordini delle autorità costituite, e di rendersi superiore alle autorità medesime. (1)

---

(1) Il codice penale francese (*art.* 209) chiama pro-

Il gendarme adunque che in una rissa impugna per sedarla le armi non può considerarsi condottiere di pubblica forza, neppure in quel momento può dirsi un agente della stessa forza per eseguire la legge, o un ordine di pubblica autorità. Egli accorre per impedire gravi misfatti ne' rissanti; ed allora non fa che spiegare il carattere di un incaricato di pubblico servizio nè resistendosi a lui si resiste alla legge. Conseguentemente se il gendarme accorrendo in una rissa impugna per sedarla le armi, ed intima farsi alto in nome della legge, egli non assume il potere di costituire nello stato di resistenza alla pubblica forza i rissanti che si rivolgono contro di lui.

7.° *Omicidio scusabile.* Gli omicidj volontarj, le ferite, e le percosse volontarie possono definirsi scusabili se sieno provocati da furto semplice, o qualificato? I fatti di scusa o sono assoluti, e rimettono del tutto la pena all'omicida, o sono attenuanti, e rendono la pena meno severa: del primo genere sono quelli, che presentano la necessità attuale della legittima difesa di se stesso o d'altrui (*art.* 373. *L. p.*) ed il fatto che abbia avuto luogo nell'atto della difesa contro gli autori di furti, o di saccheggi eseguiti con violenza: (*art.* 377. *n.* 2. *L. p.*) sono del secondo genere quelli che commettono

---

priamente questo reato *ribellione* che i Romani lo consideravano tra i casi compresi nella legge Giulia *de vi publica.*

misfatti, o delitti contro le persone, la reazione alla scalata o frattura de' recinti de' muri ec. e la rissa (*art.* 377. *L. p.*). Questi mezzi di provocazione a delinquere sono già tanti urti alla persona, che la spingono a reagire contro gli urti medesimi (§. 35. *Vol.* 1.); poichè di lor natura violenti tolgono nel momento dell' azione provocata il giusto consiglio ad evitarli. È vero, che il furto essendo una offesa all' altrui proprietà mette colui che la soffre in uno stato di violenza, d'onde la reazione spinta dal ladro stesso potrebbe rendersi legittima: ma i casi sono diversi. La reazione agli urti nella persona è nella natura dell' uomo, che si vede attaccato nel proprio individuo, laddove quella alla proprietà non attacca direttamente l' individuo, ma le di lui robe. Nel primo caso è il dritto della difesa, che non ammette gradi per misurare la qualità della offesa ricevuta : nel secondo caso il dritto di conservare le proprie sostanze essendo talora relativo al tenue valore delle sostanze medesime darebbe allora luogo a rendere ingiusta la reazione. D'altronde ogni dubbio rimane sciolto da una osservazione attinta dalla classificazione dei reati. Il citato articolo 377 non riconosce per legale altra scusa che le offese o ingiurie contro alla persona, cioè quelle, che costituiscono i reati contro gl' individui compresi nelle sezioni del Capitolo 1 Titolo 8 delle leggi penali. I reati contro alle proprietà hanno poi altra classificazione da non confondersi con quelli detti propriamente personali ; e se mai vediamo nel

num. 2 dell'articolo 374 indicati ancora i furti saccheggi eguagliati alle altre scuse della persona, ciò deve considerarsi in rapporto alla circostanza del momento, in cui la vita dell' uomo può trovarsi in manifesto pericolo di perdersi. Difatti una tale scusa vien compresa fra le altre, che sono rispettate dalla legge nei casi di omicidio, di ferite, e di percosse. Sotto queste particolari vedute adunque la questione resta risoluta dal medesimo Legislatore quando ha cercato scusare il feritore, e l'omicida del loro reato con dei casi tassativamente stabiliti. In conseguenza può legalmente conchiudersi, che il furto semplice, o qualificato non resta compreso fra le altre scuse, riconosciute legittime dalla legge.

8.° *Scrittura di commercio.* Nel trattare la questione se queste scritture entrano nella differenza di private, e di pubbliche, osservammo la loro qualità resa esecutiva, per attribuire ad esse il carattere di autentiche. (§. 344. *Vol.* 2.) Ma protestiamo, che una tale questione non fu diretta a costituire le indicate scritture d'indole tale da far infligere la pena dell' articolo 291 delle leggi penali a falsatori di esse, considerandoli come falsatori di scrittura autentica, e pubblica; dappoichè l'articolo stesso colpisce con pena eguale i falsatori di scrittura di commercio. L'idea che si ebbe di definire le scritture in esame fu solo di far conoscere il diverso loro stato in ordine al corso cui sono legalmente destinate tra i commercianti.

INDICE

DEI TITOLI, E DEI CAPITOLI

Di questo terzo Volume delle Istituzioni di dritto penale.

TITOLO PRIMO

Dei reati, che attaccano l'interesse pubblico.

T TOLO II.

Dei reati che attaccano l'ordine delle famiglie.

TITOLO III.

Dei reati contro alle proprietà.

TITOLO IV.

Delle contravvenzioni, e della loro punizione.

*

INDICE

PER MATERIA DELL'OPERA INTERA

Il primo numero indica il Volume, ed il secondo la pagina.

(1) Questa pagina è segnata per errore 220.

---

(1) Nel fine del §. 50. in vece di *reclusione* deve leggersi *relegazione*, come nel testo della nota corrispondente.

(1) Nel fine del §. 50. *La possibilità di non essersi potuto prevedere il danno* si deve emendare leggendosi, *La impossibilità di essersi potuto prevedere il danno.*

(1) Questa pagina è segnata per errore 159.

---

(1) Questa pagina si è segnata per errore 157. e così si è proseguito sino all'altra susseguente 164.

(2) Vedi la nota precedente.

(1) Il rescritto de' 13 dicembre 1819 è riportato nel §. 151.

Fine dell' Indice.

A S. E. Rma.

Monsignor Colangelo Presidente della Pubblica Istruzione.

Nicola Armellini desidera riprodurre colle stampe le sue Istituzioni del Diritto Penale. Quindi rispettosamente ne domanda il permesso. Nicola Armellini. A dì 28 Dicembre 1831. Pubblica Istruzione. Il Regio Revisore Sig. Commendatore D. Prospero de Rosa avrà la compiacenza di rivedere e la soprascritta opera, e di osservare se siavi cosa contro la Religione ed i dritti della Sovranità. Il Deputato per la revisione de' Libri firmato Canonico Francesco Rossi.

Allorchè nel 1321 fui incaricato a rivedere l'opera delle Istituzioni del diritto Penale dell'Avvocato D. Nicola Armellini, ne conobbi l'utilità ed il plauso che doveva dal Pubblico ricevere, e principalmente da coloro che si sarebbero dedicati allo studio della ragion criminale. Ora veggo che non mi sono ingannato, perchè il dotto Autore per aver terminati tutti gli esemplari è stato costretto a farne la ristampa. Ma come suole avvenire nelle sue seconde cure vi ha fatto egli molte aggiunzioni che la rendono moltoppiù commendabile. Quindi dopo di averla nuovamente percorsa, non avendovi ritrovato cosa che possa offendere la nostra sacrosanta Religione, ed i dritti della Sovranità, son di parere che possa permettersene la ristampa.

Lì 13 Gennajo 1832. Il Regio Revisore firmato Commendatore Prospero de Rosa.

Napoli 16 del 1832

Vista la domanda del Sig. Nicola Armellini, colla quale ama di riprodurre colle stampe le sue *Istituzioni del Dritto Penale*.

Visto il favorevole parere del Regio Revisore Sig. Commendatore D. Prospero de Rosa.

Si permette che detta opera si stampi; però non si pubblichi senza un secondo permesso, che non si darà, se prima lo stesso Regio Revisore non attesti di aver riconosciuta nel confronto uniforme la impressione all' originale approvato.

Il Presidente
Monsignor Colangelo

Pel Segretario Generale - *L' aggiunto.*
Antonio Coppola.

OPERE LEGALI

DI

NICOLA ARMELLINI.

Dizionario di giurisprudenza per uso del regno delle due Sicilie. Contiene in ordine alfabetico tutti gli articoli delle leggi civili, e penali, riportandosi per esteso sotto ciascun articolo le leggi romane coi casi di Accursio, i sovrani Rescritti, le ministeriali, le circolari, le analoghe decisioni della nostra Corte di Cassazione, e della Suprema corte di giustizia, le scelte decisioni, della Cassazione di Parigi, le autorità corrispondenti di Cujacio, di Vinnio, di Donello, di Duareno, di Brunnemanno, di Alciati, di Ubero, di Giulio Claro, di Farinacio, di Anton Mattei ec., e le autorità di Pothier, di Delvincourt, di Toullier, di Maleville, di Locrè, di Persil, delle Pandette Francesi, delle discussioni del Consiglio di Stato di Parigi ec.

Corso di procedura penale. La materia è regolata secondo le leggi di procedura ne' giudizj penali, e secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione; e della Suprema corte di giustizia. Vi è inoltre unita la tela giudiziaria, riportandosi colle proprie formole i PROCESSI criminale, correzionale, quello di contrabbando, e l'altro di delitto forestale. Finalmente per mezzo delle corrispondenti note ciascun processo viene

illustrato uniformemente ai principj esposti nel *Corso* intero dall' atto della querela sino al rigetto di ricorso per annullamento.

Istituzioni di dritto penale. Il lavoro è preordinato secondo le leggi penali che formano la II. Parte del Codice per lo Regno delle due Sicilie, messe in rapporto colle leggi romane. Sono però distinti i principj generali dalle parcicolari disposizioni, incominciando dall' origine del dritto di punire sino alla estinsione de'reati.

Comento su lo Statuto penale militare. I giudizj, e le pene dei reati militari sono esposti colle leggi comuni del Regno, e colla giurisprudenza del dritto romano. Precedono gli elementi del dritto criminale come una guida per l'analisi delle disposizioni particolari, che formano la materia di questo Comento.

PREZZO DELLE OPERE.

Dizionario. Vol. 7. in-4 . . . . . 20 00
Corso di procedura penale. V. 8. in-8 06 00
Comento su lo statuto penale militare V. 3 in-8 . . . . 02 00
Istituzioni di dritto penale. Seconda edizione V. 3 in-8. . . . . . . 01 80

SI VENDONO A PREZZI FISSI.

Nella stamperia della Società Filomatica, strada Trinità Maggiore, vico S. Girolamo, Num. 1.